

habet. In causa autem pupillorum. in quo. ecclesiastici. libri
rabilitatis personarum ultra terminos predictos salua sint be-
cundum formam constitutionum et capitulorum regni eis con-

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini
e Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

De processibus ordinandis



Onclusione facta teneatur magistrum
causa facta iudici de causa cognota
fra octo dies a die conclusionis or-
signato per numerum cartarum in quo
scripti presentatione uel a citatione
inclusiue appareat descriptus ita
terum sine preposteratione sequatur. L
lesimi. Indictionis. Mensis. Diei et loci. Cum descriptio-

REGNA

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

14

Direzione scientifica

Cristina Andenna (Technische Universität Dresden), Claudio Azzara (Università degli Studi di Salerno), Ignasi J. Baiges Jardí (Universitat de Barcelona), Guido Cappelli (Università degli Studi di Napoli L'Orientale), Pietro Corrao (Università degli Studi di Palermo), Fulvio Delle Donne (Università degli Studi della Basilicata), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Chiara De Caprio (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Amalia Galdi (Università degli Studi di Salerno), Giuseppe Germano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Benoît Grévin (CNRS-LAMOP, Paris), Antonietta Iacono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Olivier Mattéoni (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Tanja Michalsky (Bibliotheca Hertziana, Roma), Joan Molina Figueras (Universitat de Girona), Francesco Montuori (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Panarelli (Università degli Studi della Basilicata), Eleni Sakellariou (University of Crete), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Storti (Università degli Studi di Napoli Federico II)

*I contributi originali pubblicati nei volumi di questa collana sono sottoposti
a doppia lettura anonima di esperti (double blind peer review)*

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini
e Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.) / a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore. - Napoli : FedOAPress, 2026. - 272 p. : ill. ; 24 cm.
- (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 14)

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-396-7

DOI: 10.6093/978-88-6887-396-7

ISSN: 2532-9898



Pubblicato con i fondi del PRIN – Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020 n. 202032CZ3B *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, anni 2022-25 (coordinatore nazionale Francesco Senatore) erogati tramite il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

In copertina: *De modo procedendi in causis civilibus*, Napoli, 30 ottobre (2 novembre) 1477, stampato a Napoli da Francesco del Tuppo intorno al 1490 (if00067000), particolare.

© 2026 FedOAPress – Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: febbraio 2026
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

*Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale.
Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*

Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2020, n. 202032CZ3B)

diretto da Francesco Senatore

VOLUMI PUBBLICATI DAL PROGETTO

1. *Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore, Napoli, FedOApres.
2. *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore, Napoli, FedOApres.
3. *Dinamiche socioeconomiche tra centro e periferia nel Mezzogiorno bassomedievale*, a cura di Mariarosaria Salerno, Napoli, FedOApres.
4. *Il Grande Archivio della Camera della Sommaria: ordinamenti e riordinamenti tra XVII e XX secolo*, a cura di Gianluca Falcucci e Francesco Senatore, Napoli, FedOApres.
5. *Le Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli. Regesti*, a cura di Francesco Senatore e Maria Rosaria Vassallo, Napoli, FedOApres.
6. *Censimento e guida degli inventari antichi dell'Archivio di Stato di Napoli*, a cura di Gianluca Falcucci e Ferdinando Salemme, Napoli, FedOApres.
7. *I Relevi di Principato Ultra e Capitanata (1448-1539) e di Terra d'Otranto e Terra di Bari (1480-1558) nell'Archivio di Stato di Napoli. Inventario*, a cura di Potito d'Arcangelo, Luciana Petracca, Viola Tamani e Maria Rosaria Vassallo, Napoli, FedOApres.
8. *Guerre nel Regno. Guerre del Regno. Dai Durazzeschi agli Asburgo (1381-1516)*, a cura di Francesco Somaini, Lecce, ESE Salento University Publishing.
9. *Toponimi, percezioni e rappresentazioni territoriali. Letture critiche, metodologie e nuove prospettive tra ricerca e didattica*, a cura di Carla Masetti, Pierluigi De Felice, Rrosario Pellegrino e Silvia Siniscalchi, Milano, Ledizioni.

INDICE

Francesco Senatore, <i>Procedure e scritture: il senso di una ricerca</i>	9
Francesco Mastroberti, <i>Il diritto è letteratura. Il processo romano-canonico nel Liber Belial di Iacopo da Teramo</i>	17
Francesco Filotico, <i>Il processo romano-canonico: un excursus storiografico</i>	33
Eleni Sakellariou, <i>Judicial Procedure at the Sacro Regio Consiglio: Loise Coppola vs Roberto Ventura (1478)</i>	63
Maria Rosaria Vassallo, <i>L'attività della Vicaria alla metà del Quattrocento. Prime considerazioni alla luce di due registri giudiziari</i>	89
Giancarlo Vallone, <i>Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle Regie Udienze provinciali del Regno meridionale in età aragonese</i>	131
Potito d'Arcangelo, <i>Il tribunale della dogana delle pecore di Foggia (secoli XV-XVI)</i>	163
Gemma Teresa Colesanti, Daniela Santoro, <i>Il registro del viceré di Calabria: problemi di edizione, prospettive di ricerca</i>	199
Luciana Petracca, <i>Le corti di giustizia di Nardò: competenze, natura dei reati e contesto socioculturale</i>	223
Pierluigi Terenzi, <i>Un registro giudiziario del capitano regio dell'Aquila (1495-1496)</i>	251

PROCEDURE E SCRITTURE: IL SENSO DI UNA RICERCA

Francesco Senatore

Vengono qui presentati i contributi raccolti in questo volume, corrispondenti alla maggioranza degli interventi a un convegno organizzato nel febbraio 2024 nell'ambito di un progetto di ricerca diretto dall'autore. I saggi incrementano le nostre conoscenze sulle procedure e sulle scritture giudiziarie del Regno di Napoli tra Quattro Cinquecento, nel quadro della storia del diritto e della storia delle istituzioni.

The paper introduces the volume, that contains most of the contributions presented at a conference organised in February 2024 as part of a research project directed by the author. The essays improve our knowledge of judicial practices and records in the Kingdom of Naples between the 15th and 16th centuries within the context of legal history and institutional history.

Regno di Napoli, corti di giustizia, storia della storiografia, fonti primarie.

Kingdom of Naples, Courts of justice, History of Historiography, primary sources.

Questo volume raccoglie la maggioranza degli interventi presentati a un convegno organizzato nel 2024¹ nell'ambito del progetto di ricerca su *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, diretto da chi scrive nel 2022-2025 (PRIN 2020)². Esso intende contribuire alla conoscenza

¹ Il convegno, intitolato *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, si è tenuto a Napoli il 2-4 febbraio 2024, nella Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli. Non sono qui pubblicati gli interventi di Corinna Drago su *La forma della sentenza nel Regnum. Osservazioni introduttive*; Isabella Aurora, *Considerazioni su documenti giudiziari e tribunali comitali nel Trecento* e di Chiara De Caprio e Annachiara Monaco, *Vero-simile e veritiero nei testi giudiziari e paragiudiziari: prime ricerche*. Quello di chi scrive, intitolato *L'attività quotidiana della Sommaria e della Vicaria nei rispettivi Notamenti*, è stato limitato alla Sommaria per non sovrapporsi al saggio di Maria Rosaria Vassallo ed è stato destinato, per il suo carattere, al volume *Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XV-XVI secolo)*, cur. G. Bocchetti, D. Passerini e F. Senatore, Napoli, in corso di stampa.

² Il progetto è presentato in F. Senatore, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle ‘forme testuali del potere’*, «Studi di Storia medievale e Diplomatica

della documentazione giudiziaria nel Regno di Napoli fra XV e XVI secolo, con riferimento alle corti centrali e periferiche, alle procedure, alle potenzialità della fonte giudiziaria per la conoscenza dei conflitti sociali e dei poteri formali e informali nelle società meridionali. Come previsto nel progetto, si è inteso partire dalle fonti: fascicoli processuali e registri delle corti di giustizia prodotti nel Sacro Regio Consiglio, nella Magna Curia della Vicaria, nelle corti di baglivi e capitani, in quella del viceré di Calabria e della dogana delle pecore. L'attenzione alla prassi prevale rispetto alla dottrina, che però non manca affatto ed è anzi al centro di vari interventi. Da un lato si ricostruisce la storia di alcune corti di giustizia tra Quattro e Cinquecento (le Udienze provinciali, il tribunale della dogane delle pecore di Foggia) grazie a un ampio *corpus* di fonti di vario genere e a una solida conoscenza della "costituzione" del Regno (*Verfassung*), dall'altro si studia, con una fine analisi di casi specifici (un processo, un registro), il funzionamento effettivo di corti centrali e periferiche, ricostruendone gli organigrammi, operazione che le fonti normative e dottrinarie non consentono, o non consentono sempre, oppure svelando contesti sociali e relazionali di grande interesse.

C'è una lunga tradizione di studi sulle istituzioni giudiziarie del Regno: in quelli più lontani nel tempo o meno avvertiti la ricerca è condizionata ora da un approccio formalistico, ora dal prevalente interesse per il discorso sulle origini, ora dalle carenze documentarie per i secoli tardomedievali, dalla fine del '200 a metà '400. Al riguardo non poco ha giocato, nella storiografia novecentesca, il filtro dei grandi storici, giuristi e archivisti meridionali che dal pieno Cinquecento al Settecento hanno costruito retrospettivamente una narrazione delle istituzioni regnicole nel basso Medioevo che ancora ci condiziona per due motivi fondamentali: alcuni importanti atti normativi medievali che ci sono giunti solo per questa via indiretta, i postulati interpretativi e ideologici di quegli autori di età moderna³.

Nella storiografia, particolarmente controverso è stato, ad esempio, il discorso sulle origini del Sacro Regio Consiglio, che a metà Quattrocento si presenta sfuggente al ricercatore, per la difficoltà di distinguere l'organo consultivo, piuttosto

ca», n.s., 7 (2023), pp. 472-499, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/20886>. Si ringraziano l'allora direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino, i funzionari Ferdinando Salemme (ora direttore dell'Archivio di Stato di Napoli) e Lorenzo Terzi (ora direttore dell'Archivio di Stato di Avellino) e tutto il personale dell'istituto. Senza la loro competenza e collaborazione il progetto non sarebbe stato realizzabile.

³ Si pensi solo a Niccolò Toppi, *De origine omnium tribunalium nunc in castro Capuano ... existentium*, Partes I-III, Napoli 1655, 1659, 1666 e a Giovanni Antonio Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, 4 tomi, Napoli 1601, 1602, 1640, 1643.

fluido, da quello giudiziario, nonché l'azione ordinaria del Consiglio dalle udienze presiedute dal sovrano aragonese e dal suo primogenito⁴. Lo stesso vale per la Sommaria (ma qui il mito della fondazione alfonsina è già stato decostruito alla fine del secolo scorso⁵), organo fiscale, amministrativo, giudiziario e in definitiva politico, e per il viceré, *alter ego* del sovrano e capo di una corte provinciale. Ciò vale infine per le funzioni giudiziarie del capitano, titolare del mero e misto impero per nomina regia o feudale e, allo stesso tempo, responsabile dell'ordine pubblico e dell'esecuzione dei provvedimenti del re e della Sommaria nel centro a lui affidato⁶. Le competenze giudiziarie, amministrative ed esecutive di ufficiali regi e signorili si trasformavano e si sovrapponevano a seconda delle circostanze storiche, delle persone che concretamente le esercitavano, e naturalmente di una attività normativa ininterrotta da parte della Corona, attività consistente da un lato in interventi particolari (perché – come si sarebbe detto – diretta a “particolari”: concessioni, esenzioni, grazie, statuti), dall'altro in circostanziati provvedimenti d'ufficio (istruzioni, nomina di ufficiali straordinari, riforme vere e presunte), ora effimeri, ora ripresi più volte per la difficoltà di farli rispettare, ora decisivi per il consolidamento dell'organizzazione e delle procedure.

In questo, il Regno non è diverso dal resto dell'Europa di antico regime, un tempo che è stato caratterizzato dal “particularismo del diritto”, dalla forza degli *iura propria* (bilanciata però dal potere d'eccezione del sovrano e dal lavoro dei giuristi nel contenzioso e nei commenti alle *Decisiones*⁷), e dalla natura essenzialmente giurisdizionale del potere pubblico. Forse con maggiore forza agì, nel Regno, il mito della continuità, sia sul piano delle fonti che della letteratura secondaria: una continuità che è reale, ma non assoluta e che non deve essere mai data per scontata. Non

⁴ G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934, «Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari», VI (1934), pp. 44-167, partic. 76-80; A. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976, pp. 91-116. Non ci sono novità in C. Pedicino, *Il Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli (1442-1648)*, Napoli 2020.

⁵ R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012.

⁶ Per il capitano in azione in due importanti città del regno si vedano F. Senatore, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 voll., Roma 2018, I, pp. 147-169; P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015, pp. 469-562. Cfr. anche C. Berardinetti, «La diversità del governo nostro. I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni», *Società e storia*, 179 (2023), pp. 5-30.

⁷ D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, 2 voll., Napoli, 2007-2008.

vi è dubbio, infatti, che nel corso dell'età moderna i pratici e i teorici, gli avvocati e gli ufficiali pubblici da un lato, i giuristi e lo stesso legislatore dall'altro diedero per scontata la continuità degli uffici o almeno il loro organico sviluppo dalle origini medievali al loro presente, rifunzionalizzando continuamente le leggi e le altre disposizioni antiche, di cui si assumeva preliminarmente la vigenza ininterrotta: dal *Liber Augustalis* alle costituzioni angioine, alle prammatiche aragonesi e ai riti della Sommaria e della Vicaria.

Questo volume non affronta certo tutti questi temi, né tratta in maniera esauriva i pochi che tocca, ha però almeno un merito: è il primo dedicato a procedure e scritture giudiziarie nel Regno fra Quattro e Cinquecento con ampio ricorso a fonti primarie perlopiù inedite. Fatta eccezione per due corposi interventi introduttivi sul processo romano-canonic, visto attraverso la storiografia otto e novecentesca (Filottico) e il libro di *Belial*, il processo fittizio tra Cristo e un demonio che ebbe un successo enorme finché non fu messo all'indice (Mastroberti), tutti gli altri saggi sono saldamente fondati su documentazione archivistica di prima mano: un processo celebrato nel Sacro Regio Consiglio (Sakellariou); gli unici due registri della Vicaria pervenutici per l'età di Alfonso, totalmente sconosciuti alla bibliografia (Vassallo), i registri dei capitani di Nardò e dell'Aquila (Petracca e Terenzi); il quaderno delle denunce del viceré di Calabria, di cui è in corso l'edizione critica (Colesanti-Santoro); l'esercizio della giustizia nel contesto complicato della dogana delle pecore di Foggia (d'Arcangelo); l'istituzione nel 1463, nei domini che furono di Giovanni Antonio Orsini, di un *consilium regio*, destinato a diventare la prima Udienza provinciale (Vallone). Il lettore noterà uno squilibrio verso il secondo Quattrocento, dovuto alla grande disponibilità di fonti pratiche per questo periodo, ma anche all'importanza di quei decenni nella costruzione dello stato napoletano, cosa di cui erano del resto consapevoli gli ufficiali e i giuristi di età moderna, responsabili dell'esaltazione dei sovrani aragonesi, specie Alfonso e Ferrante.

Il progetto aveva, come suo obiettivo principale, l'inventariazione sistematica della documentazione quattrocentesca custodita nell'Archivio di Stato di Napoli, dove, in ragione della “costituzione” del Regno e della storia esterna del Grande Archivio⁸, sono presenti numerose scritture relative all'intero Mezzogiorno, pro-

⁸ La documentazione di ufficiali e appaltatori regi confluiva nella Sommaria per la rendicontazione, quella dei signori feudali per eventuali accertamenti della rendita al fine di determinare l'importo della tassa di successione feudale (il relevio), quella di chiunque nel caso di processi in primo grado e in appello presso Sommaria, Regio Consiglio e Vicaria. A ciò si aggiungono gli archivi sequestrati ai baroni ribelli o ritenuti illegittimi. Dopo dell'istituzione del Grande Archivio

dotte sia dagli uffici centrali della monarchia che da quelli periferici, regi, signorili, municipali. Per il secondo Quattrocento, infatti, non c'è affatto carenza di documentazione, come è stato detto talvolta estendendo a questo periodo quanto vale per l'epoca angioina a causa del noto disastro del 1943. Al contrario, le fonti amministrative, fiscali e giudiziarie sono abbondanti: quasi tutte quelle utilizzate dagli autori del volume si trovano appunto nell'Archivio di Stato di Napoli, e molte altre ce ne sono. Non sono mancati, del resto, studiosi che hanno valorizzato questo o quel registro, questo o quel processo⁹.

Purtroppo, il gruppo di ricerca del progetto, mentre ha descritto e descriverà centinaia di registri di alcune serie della *Sommaria* (*Diversi, Dipendenze, Relevi*) e un migliaio quasi di atti scolti delle *Carte aragonesi varie*, ha dovuto invece rinunciare, per l'enormità del lavoro e l'insufficienza delle forze, a individuare tutti i fascicoli processuali quattrocenteschi, forse alcune centinaia. Un corpus di processi quattrocenteschi fu individuato negli strumenti di corredo disponibili da Carmela Buonaguro e Iolanda Donsì Gentile, in una guida alle fonti che riporta la descrizione sommaria delle unità presente negli inventari (1999)¹⁰. Nell'aprile 2023 alcuni fascicoli giudiziari, individuati da Ferdinando Salemme, sono stati descritti durante un seminario di alta formazione da alcuni membri del gruppo, sotto la guida mia e di Gianluca Bocchetti e Davide Passerini, i due assegnisti dell'università di Napoli Federico II che fungevano da competenti cirenei delle ricerche in Archivio, con scoperte interessanti. Non è stato possibile proseguire questa strada. In effetti la descrizione analitica di un singolo fascicolo processuale in forma di manoscritto composito o di dossier di scritture sciolte implica ore di lavoro e pone problemi di ordine metodologico che, in altra sede, sono stati risolti ricorrendo alla codicologia più che all'archivistica, scelta che non è praticabile se la quantità dei fascicoli è no-

del Regno nel 1808, tutta la documentazione dei tribunali antichi e delle corporazioni religiose soppresse dovette esservi versata.

⁹ Ricordo i saggi di Mario Del Treppo fondati sull'analisi di fascicoli processuali preziosi per ricostruire l'attività del Sacro Regio Consiglio, della Sommaria e del Consolato dei catalani: *Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napoletani*, in *Studi in memoria di Ruggiero Moscati*, Napoli 1985, pp. 131-191; *I catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte*, in *Studi di storia medievale e moderna in memoria di Pietro Laveglia*, cur. G. Vitolo, C. Carbone, Salerno 1994, pp. 31-112. Colesanti, Santoro e Petracca avevano già scritto sui registri giudiziari di cui parlano in questo volume. Il saggio delle prime due è l'unico che riguarda l'Italia meridionale in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. D. Lett, Roma 2020.

¹⁰ C. Buonaguro e I. Donsì Gentile, *Documenti di interesse medievistico dell'Archivio di Stato di Napoli*, Salerno 1999, pp. 91-128.

tevole¹¹. Inoltre, come ci ha spiegato Ferdinando Salemme, non sappiamo con esattezza quanti siano i *Processi antichi* dell'Archivio di Stato, che certamente superano le 100.000 unità. Si tratta per la quasi totalità di processi civili che vanno dal XV secolo al 1808. Almeno 800 metri lineari non sono minimamente schedati. Sono disponibili 86 strumenti di corredo, ma la loro consultazione non dà la certezza di individuare tutti quelli del Quattrocento, anche perché può capitare che un processo dei primi del Cinquecento sia il secondo o il terzo grado di un giudizio cominciato decenni prima e contenga atti più antichi¹².

Nel 2008 Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli organizzarono un convegno di studi su *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardomedievale e moderna*, giunto alla stampa nel 2012. Nei due volumi, di 1.247 pagine, nessuno dei 33 contributi (cui si aggiungono la tavola rotonda e due interventi conclusivi) riguarda la produzione e conservazione degli atti giudiziari nel Regno di Napoli¹³. Non è certo colpa degli organizzatori, ma della carenza di studi a carattere storico-archivistico, conseguenza dell'incompletezza degli ordinamenti, dell'insufficienza degli strumenti di corredo e di mancanza di interesse scientifico. Confesso che fui invitato a partecipare, come immagino anche altri studiosi del Regno, ma risposi negativamente. Come ci siamo detti negli incontri di programmazione del PRIN, per l'ordinamento e l'inventariazione dei *Processi antichi* quattrocenteschi sarebbe necessario un progetto apposito.

¹¹ Si vedano le schede descrittive di un fascicolo processuale in copia autenticata (20 febbraio 1468) proveniente dalla parte attrice, e due processi uniti in un ms composito dalla parte attrice, il monastero napoletano di S. Pietro a Aram (1500-1507 e 1550-1556) nel *Catalogo dei codici manoscritti (XI-XVI sec.) della Società Napoletana di Storia Patria*, diretto da A. Perriccioli Saggese e F. Senatore, Napoli, in corso di stampa, schede n. 61 di Rita Saviano e Francesco Senatore (ms XXXII A 17), n. 55 di Maddalena Costanzo e Francesco Senatore (ms XXIX E 10).

¹² Ferdinando Salemme, *La formazione del superfondo dei Processi antichi dell'Archivio di Stato di Napoli*, intervento al primo convegno del gruppo di ricerca, che aveva il medesimo titolo del progetto, Napoli, Archivio di Stato, 24 febbraio 2023. L'inventario delle serie *Attuari diversi* elenca i processi per numero di corda, fornendo solo la data e i nomi degli attori. Solo gli spogli di Adriano Zeni indicizzano i processi distinguendo le corti di giustizia e anche le cose notevoli. Sul versamento dei processi antichi nell'attuale Archivio di Stato si veda F. Salemme in *Censimento e guida degli inventari antichi dell'Archivio di Stato di Napoli*, cur. G. Falcucci - F. Salemme, Napoli 2026, *Introduzione*, § 1.

¹³ *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardomedievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, 2 voll., Roma 2012. Del Regno parlano, con riferimento alla letteratura giuridica d'antico regime e alla storiografia, Maria Teresa Lo Preiato e Floriana Colao. Un cenno alla legislazione notarile nel contributo di Giorgi e Moscadelli, p. 53n.

In sintesi, non abbiamo tutto quello che avevamo previsto e neppure abbiamo prodotto una riflessione sugli archivi giudiziari dell'Archivio di Stato di Napoli come quelle presenti nel volume di Giorgi, Moscadelli e Zarrilli. In compenso gli autori di questo volume, cui bisogna essere molto grati, offrono al lettore non solo preziosi studi di caso attenti alle diverse fattispecie procedurali e istituzionali e alla materialità della documentazione, ma anche approfondimenti importanti su alcune delle corti di giustizia del Regno, squarci di vita amministrativa e di conflitti sociali, riflessioni sulla cultura giuridica e sulla storia della storiografia.

IL DIRITTO È LETTERATURA.
IL PROCESSO ROMANO-CANONICO NEL *LIBER BELIAL*
DI IACOPO DA TERAMO

Francesco Mastroberti

Riprendendo alcuni passaggi di una precedente pubblicazione (2012), il contributo presenta alcune riflessioni sull'importanza dell'opera, a lungo trascurata – *rectius* dileggiata - dalla storiografia giuridica e non, soprattutto nel quadro del rinnovato interesse per i rapporti tra diritto e letteratura. Il *Liber Belial*, opera genuinamente medievale e inserita nel contesto storico dello scisma d'Occidente, offre una stratificazione e un intreccio di narrazioni e significati – giuridico, politico e teologico – che ne assicurarono un grandissimo e forse insuperato successo in Europa tra il XV e il XVI secolo, fino a che non fu posta all'*Indice* dal Concilio di Trento. La riscoperta del *Liber Belial*, che descrive il processo intentato dai diavoli contro Gesù a motivo della sua discesa agli inferi e della liberazione delle anime dei Patriarchi, ha consentito di acquisire l'esatto svolgimento del processo romano-canonicco con le norme, romanistiche e canonistiche, che lo reggevano.

The paper exposes the results of the long and in-depth research carried out on Iacopo da Teramo's *Liber Belial* (1382), resulting in a previous publication. Considering some passages of the said publication (2012), the contribution presents some reflections on the importance of the work, which has long been neglected – *rectius* despised – by legal and non-legal historiography, especially in the context of the renewed interest in the relationship between law and literature. The *Liber Belial*, a genuinely medieval work set in the historical context of the Western Schism, offers a layering and interweaving of narratives and meanings-legal, political and theological-that ensured its great and perhaps unsurpassed success in Europe between the 15th and 16th centuries, until it was placed on the *Index* by the Council of Trent. The rediscovery of the *Liber Belial*, which describes the trial brought by the devils against Jesus on account of his descent to the underworld and the deliverance of the souls of the Patriarchs, has made it possible to acquire the exact course of the Roman-canonical trial with the norms, romanistic and canonistic, that governed it.

Liber Belial, processo romano-canonicco, Iacopo da Teramo, Scisma d'Occidente.

Liber Belial, Roman-canonical trial. Iacopo da Teramo, Western Schism.

1. Il Liber Belial: il diritto è letteratura

Ritornare sul *Liber Belial* a distanza di dodici anni dalla pubblicazione del volume di F. Mastroberti, S. Vinci, M. Pepe, *Il Liber Belial e il processo romano-canonicus in Europa tra XV e XVI secolo con l'edizione in volgare italiano (Venezia 1544) trascritta e annotata* (Bari 2012) può essere l'occasione per valutare “a freddo” il senso di una iniziativa avviata e conclusa sull'onda della curiosità e dell'entusiasmo dopo la lettura di un brano di Dupin che – nel rinnovato clima romantico dell'Ottocento, incline a lasciarsi sedurre dal mondo medievale – volle inserire il *Liber Belial* tra le sue *Notices historiques, critiques et bibliographiques sur plusieurs livres de jurisprudence française*, attribuendogli un rilievo per la formazione degli avvocati¹. C'è la consapevolezza di aver contribuito ad accrescere le conoscenze sull'opera e sul suo autore: dopo la pubblicazione è stata redatta la voce «Palladino, Giacomo», sul Dizionario Biografico degli Italiani (F. Mastroberti) e Michele Pepe ha pubblicato il volume *Iacopo da Teramo e il trattato de Monarchia Mundi* (Napoli 2020) dove la biografia del vescovo è stata approfondita insieme alla sue teorie sui rapporti tra Chiesa e Impero attraverso l'esame del *De Monarchia Mundi*, un'opera sconosciuta ai più eppure piena di spunti interessanti. C'è anche la soddisfazione di aver gettato qualche luce non fioca sul processo romano-canonicus che rappresenta il filo conduttore del *Liber Belial*, un'opera dalla storia contrastata, per circa due secoli pubblicata in diverse lingue in ogni parte d'Europa e utilizzata da studenti e pratici per districarsi nella fitta selva del processo, poi messa all'*Indice* dal Concilio di Trento e quindi dimenticata; dunque, agli inizi del XVII secolo, collazionata insieme ad altri *processi-farsa* e infine abbandonata nelle biblioteche dopo la severa condanna dell'Illuminismo e l'irrisione da parte dei primi cultori della storia del diritto. C'è anche un certo compiacimento nel considerare come percorsi di ricerca fino a qualche decennio fa considerati fuori dal perimetro e dalla considerazione della Storia del Diritto Medievale e Moderno oggi siano affannosamente rincorsi da tutti, come testimoniano le riviste

¹ A.-M.-J.-J. Dupin, *Notices historiques, critiques et bibliographiques sur plusieurs livres de jurisprudence française*, Paris 1820, p. 79: «Cet ouvrage extraordinaire et ridicule, a eu un si grand succès qu'il a été traduit en allemand dès 1492; partout où il a été imprimé, il a été accommodé aux formes judiciaires de ces pays-là. Ainsi, la traduction française nous apprend la manière de procéder usitée au XV siècle; de sorte qu'il n'est presque besoin que de la lire pour en jouer. On peut suivre dans les graveures en bois, au trait, qui sont extrêmement ridicules, mais fort nettes, toute la marche des procedures. On y voit les diables habillés en *huissiers, sergents, procureurs, greffiers et avocats-consultants* de l'enfer [...]. Telle est la substance de ce livre, qui a passé, dans son temps, pour être non seulement un des plus curieux, mais des plus instructif».

di *diritto e letteratura*, animate e dirette da storici del diritto, alcuni dei quali una volta rigorosi fautori di antiche tradizioni, ora finalmente liberi e contenti di uscire dalle loro cancellate metodologiche e ideologiche. Ma, all'epoca della pubblicazione del nostro Belial, la proposta di percorsi innovativi di studio della storia del diritto, che ampliavano lo spettro d'indagine dalle opere di dottrina a quelle a carattere divulgativo, incontrò non pochi ostacoli e diffidenze. Eppure ci troviamo di fronte ad un'opera che nella stratificazione di significati che offre – giuridico, teologico, politico e morale – rappresenta al meglio il Medioevo, un mondo nel quale la verità era una sola e le scienze erano tutte connesse tra loro.

Il *Liber Belial* non è un'opera giuridica, non è un'opera teologica, non è un'opera politica e morale ma è tutto questo insieme, perché tutto conduce ad un'unica verità. Nel *Liber Belial* il diritto si fa letteratura e la letteratura si fa diritto in una meravigliosa combinazione a incastro nella quale non si riesce a capire dove inizi l'una e dove finisce l'altra. Il problema non è di Giacomo Palladino o Paladini *alias* Iacopo o Jacobus da Teramo, Jacopo Ancharano, Giacomo Denterrano, uomo pienamente medievale, ma è nostro perché ci risulta difficile concepire questa simbiosi, abituati come siamo dall'età moderna in poi a ritagliare il campo delle diverse discipline e ad esaltare autonomie metodologiche e didattiche. Se l'autonomia del diritto dalle altre arti si avviò con Irnerio, essa ebbe la sua “consacrazione” alla morte di Cino da Pistoia, giurista e poeta, allorché i suoi allievi, Bartolo per il diritto e Petrarca per la letteratura, si chiusero nei rispettivi campi disciplinari. L'opera di Iacopo nel 1382 sembrava appartenere al passato, eppure ebbe un successo straordinario, forse perché l'abile combinazione tra diritto e letteratura riuscì a farne un capolavoro comunicativo. Il diritto (anche la politica, anche la teologia) si fece letteratura costruendo una discesa negli inferi delle controversie giudiziarie, in un percorso che dall'atto di citazione conduceva all'ultimo stadio del processo e al paradiso della sentenza giusta, il tutto corredata da precisi riferimenti legislativi e da utilissimi formulari in grado di guidare i passi del giovane avvocato e di essere un efficace supporto per giudici e notai. La costruzione narrativa era inquadrata in ben precise coordinate temporali che facevano dell'opera un racconto letterario intermezzato da riferimenti biblici e storici, con una buona caratterizzazione dei personaggi, ciascuno dei quali recitava il ruolo più consono alla loro immagine tramandata dai testi sacri: Salomon giudice imparziale, Belial scaltro avvocato del male, Mosé virulento avvocato del bene e così via, fino al collegio arbitrale che definì la causa, nel quale non a caso trovarono posto Isaia, Geremia, Ottaviano ed Aristotele, figure che niente avevano a che fare con una delle parti in causa, Gesù, e due delle quali appartenenti al mondo “pagano”.

2. Un successo straordinario tra XV e XVI secolo

La *Consolatio peccatorum seu lis Christie et Belial* ha circolato in Europa tra il XV e il XVI secolo attraverso numerosissime edizioni a stampa con il nome di *Lis Christi et Belial iudiciorum coram Salomone iudice a sede divina dato agitata super spolio et violencia per eundem Christum in inferno commissum o Processus Luciferi contra Ihesum coram iudice Salomone* e che è comunemente denominata *Liber Belial*². La biografia dell'autore risulta ormai consolidata. Iacopo, nato a Teramo nel 1349, fu arcidiacono in Aversa nel 1382, vescovo di Monopoli nel 1391, vescovo di Taranto nel 1400, vescovo di Firenze dal 1401 al 1410 e vescovo di Spoleto dal 1410 al 1417, anno della morte.

² Su Iacopo da Teramo e la sua opera cfr. L.G. Cerracchini, *Cronologia sacra de' vescovi ed arcivescovi di Firenze composta da L.G.C.*, Firenze 1716, pp. 127-128; F. Ughelli, *Italia Sacra sive de Episcopis Italiae et insularium adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem*, tomo I, Venetiis 1717, p. 1267; N. Palma, *Storia della città e diocesi di Teramo*, Teramo 1836, vol. V.; R. Stintzing, *Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, Leipzig 1867, pp. 271-279; U. Chevalier, *Repertoire des sources historiques du Moyen Age*, Paris 1894-1907, *Bio-Bibliographie*, vol. II, J-Z, p. 3478; G. Crugnola, *Belial o Consolatio peccatorum di G. Palladini*, «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», 12/11 (1897), pp. 499-501; F. Neugass, *Studien zur Deutschen Kunstgeschichte. Mittelalterliches Chorgestühl in Deutschland*, Straßburg 1927, pp. 5-18; A. Mercati, *Un vescovo fiorentino del primo Quattrocento millenarista*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2 (1948), pp. 157-165; P.B. Salmon, *Belial; an Edition with Commentary of the German Version of Jacobus de Theramo's Consolatio Peccatorum*. Master of Art Thesis, London 1950; A. Pelzer, *Palladini, Giacomo in Dizionario ecclesiastico*, cur. A. Mercati - A. Pelzer, vol. II, Torino 1955, p. 103; H.R. von Hagermann, *Der processus Belial*, in *Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Max Gerwig*, Basel 1960, pp. 55-83; N.H. Ott, *Rechtspraxis und heilsgeschichte. Zu Überliegerung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen "Belial"*, München 1983. Quest'ultima può essere considerata l'opera più completa sul *Liber Belial*. Tra i contributi più recenti, tesi ad una rivalutazione dell'opera di Iacopo e al suo esatto inquadramento nell'ambito della pubblicistica del Medioevo: C. Cardelle de Hartmann, *Die Processus Satanae und die Tradition der Satanprozesse*, «Mittellateinisches Jahrbuch» 39 (2004), pp. 417-430; G. Kocher, *Prozessuale interaktion im Bild*, in *Symbolische Kommunikation vor Gericht in der Frühen Neuzeit*, cur. R. Schulze, Berlin 2006, pp. 281-297; J. Müller, *Belial*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 2008, pp. 519-520. Il presente lavoro richiama in alcuni passaggi le seguenti ricerche: F. Mastroberti, *The Liber Belial: an European work between law and theology. Introductory notes for an ongoing research project*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 1 (2012) (www.historiaetius.eu); F. Mastroberti - S. Vinci - M. Pepe, *Il Liber Belial e il processo romano-canonicus in Europa tra XV e XVI secolo con l'edizione in volgare italiano (Venezia 1544) trascritta e annotata*, Bari 2012; F. Mastroberti, *Palladino, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 80, Roma 2015, *ad vocem*; M. Pepe, *Iacopo da Teramo e il trattato de Monarchia Mundi. Una costruzione teocratica negli anni dello scisma*, Napoli 2020; Id., *The Liber Belial in Europe in the 15th and 16th centuries: comparison of legal citations*, «Glossae», 21 (2024), pp. 669-693.

Fra i primi biografi di Iacopo si possono annoverare Luca Giuseppe Cerracchini³ e Ferdinando Ughelli⁴; quest'ultimo nella sua *Storia Sacra* riferisce della nomina a vescovo di Firenze nel 1410 ricevuta da papa Alessandro V e ratificata da Giovanni XXIII, del passaggio nel 1417 alla sede di Spoleto e del tentativo condotto dal Gregorio XII, dopo la sua deposizione da papa al Concilio di Pisa, di privarlo dell'episcopato a vantaggio di Nicola Vivario: Iacopo fu deposto ma il Concilio di Costanza gli restituì la sede. Ughelli dice ancora che con il vescovo Ferdinando Hispano Lucenti fu nominato da papa Martino V legato pontificio presso Re Ladislao di Polonia e che partì nel 1417: non indica però la data di morte. Dunque un buon canonista che proprio grazie al suo *Liber Belial* dovette far presa su Urbano VI e che si impegnò nello scisma d'Occidente a favore della corte romana proponendo nelle sue opere⁵ tesi intransigenti e sostenendo una visione teocratica nei rapporti tra Chiesa e Impero.

Iacopo, prendendo le mosse dalla discesa di Gesù agli inferi e dalla liberazione delle anime dei Patriarchi, nel *Liber Belial* immagina che i diavoli non accettino di buon grado la spoliazione subita e decidano di promuovere un'azione giudiziaria nei confronti di Gesù. Satana, conferita la procura a Belial, si appella alla giustizia divina ed ottiene la possibilità di avviare una causa giudiziaria che Iacopo segue in tutte le sue fasi: dal giudizio di primo grado, presieduto da Salomone a quello di secondo grado tenutosi davanti al patriarca Giuseppe e, infine, all'esame dell'intera controversia da parte di un collegio arbitrale composto da Isaia, Geremia, Ottaviano e Aristotele. Le suggestioni e gli spunti che il testo offre sono innumerevoli sul piano della teologia, del diritto, della letteratura, della simbologia, della iconografia (nelle varie edizioni a stampa il testo è corredata da molteplici raffigurazioni indicanti fasi processuali e scene tratte dalla Bibbia). Nonostante il titolo, la *Consolatio peccatorum*, pur investendo questioni teologiche e risentendo delle vicende politiche del tempo, presenta un interessante contenuto giuridico poiché, attraverso la "discesa" dei protagonisti nell'agone giudiziario, essa individua i complicati e oscuri meccanismi processuali, svelandone – in una godibile forma romanzata – gli *arcana* al vasto mondo dei profani.

³ Cerracchini, *Cronologia sacra* cit.

⁴ Ughelli, *Italia Sacra* cit., p. 1217. L'attenzione per Iacopo, tuttavia, si manifesta sin dal XV sec. Già il Tritemio, nel suo catalogo degli scrittori ecclesiastici, include un breve e lusinghiero profilo del prelato teramano. Cfr. J. Trithemius, *Catalogus scriptorum ecclesiasticorum*, Coloniae, per Petrum Quentel, 1531, f. 123r.

⁵ Sulle opere di Iacopo cfr. in particolare Pepe, *Iacopo da Teramo* cit.

Nello studio che ha condotto alla pubblicazione del volume *Il Liber Belial* del 2012 si è proceduto ad un censimento delle edizioni a stampa. Per il secolo XV il catalogo degli incunaboli della *British Library* alla voce “Belial” richiamava 38 edizioni a stampa della seconda metà del secolo XV⁶.

L'area europea nella quale il Belial ebbe maggiore diffusione, almeno nella seconda metà del XV secolo, fu la Germania dove in tutto – tra edizioni in latino ed edizioni in tedesco – abbiamo ben 23 edizioni. Per quanto riguarda il XVI e il XVII secolo non esiste un inventario affidabile ma si può dire che nella seconda metà del Cinquecento l'interesse per l'opera venne via via scemando – anche a causa della Riforma protestante e della diffusa ostilità verso testi di provenienza cattolica – fino alla sua messa al bando dal Concilio di Trento nella prima edizione dell'*Index* del 1559⁷. Sono conosciute due edizioni italiane, entrambe in latino: J. de Theramo, *Liber Belial de Consolatione peccatorum*, Vincentiae 1506 presso il tipografo Enrico Ca' Zeno da Sant'Orso; la seconda con il medesimo titolo a Venezia nel 1533 stampata per conto dell'editore Melchiorre Sessa dal tipografo Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio. Alla prima edizione italiana del 1506 fa riferimento la *Biblioteca Britannica*, alla voce “Ancharano Jacobi de Theramo”⁸. L'edizione vene-

⁶ Dieci edizioni in lingua latina: di queste quattro in Germania (due ad Augusta, entrambe nel 1472, una a Colonia nel 1473 ed una ad Erfurt nel 1477; tre in Francia (due a Lione, di cui una fra il 1476 ed il 1478 e l'altra precedentemente al 1494, la terza a Strasburgo nel 1484); una a Lovanio, in Belgio, fra il 1474 e il 1475; una a Vienne, in Francia, nel 1478; una in Olanda, a Gouda nel 1481. Si contano ventotto edizioni in idiomi nazionali: una in fiammingo, stampata ad Haarlem nel 1484. Otto in francese, pubblicate tutte a Lione, rispettivamente nel 1481, fra il 1482 e il 1483, fra il 1483 e il 1484, fra il 1484 e il 1485, nel 1486, nel 1487, nel 1490 e nel 1494. Diciannove in tedesco tra le quali vi è la più antica in assoluto, quindi anche fra quelle stampate in altre lingue, pubblicata a Bamberg nel 1464. Dodici edizioni sono state pubblicate ad Augusta nel 1472, nel 1473, intorno al 1476, nel 1479, nel 1481, nel 1482, nel 1484, nel 1487, nel 1490, nel 1493, nel 1497 e nel 1500; tre a Strasburgo, pubblicate nel 1477, nel 1481 e nel 1483; una a Essling, pubblicata probabilmente nel 1475 (e non dopo questa data) e una a Magdeburgo stampata nel 1492. Il catalogo era stato consultato *on line* al sito <http://istc.bl.uk/search/search.html> prima della distruzione dei dati a opera di ignoti nell'ottobre 2023.

⁷ Cfr. *Index auctorum et Librorum, qui ab Officio sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in universa Christiana Republica mandantur, sub censuris contra legentes, vel tenentes libros prohibitos in Bulla, quae lecta est in Coena Domini expressis et sub aliis poenis in Decreto eiusdem Sacri officii contentis*, Roma, 1559, Mense Ian. alla voce “Belial”. L'opera compare nell'*Index* con la denominazione *Belial sive consolatione peccatorum* fino all'edizione del 1744 (*Index librorum prohibitorum, usque ad diem 4 junii 1744 regnante Benedicto XIV POM*, Romae ex Typographia Reverendae Cameræ Apostolicae, 1744, p. 51). Dall'edizione successiva, stampata nel 1758, il *Belial* si trova alla lettera “L” sotto la denominazione *Liber Belial de consolatione peccatorum* con l'indicazione *Ind. Trid.*

⁸ *Biblioteca Britannica or a General Index to British and Foreign Literature*, by R. Watt M.D., Vol. I, Authors, Edimburg 1824, p. 29.

ziana del 1533 è stata ripubblicata nel 1985 a cura di Angelo Lettieri⁹. Tuttavia a queste edizioni deve aggiungersi una terza, in volgare italiano, stampata a Venezia nel 1544 – ancora per conto dell'editore Melchiorre Sessa – dalla Società tipografica di Bartolomeo “l'Imperatore” e suo genero Francesco con il titolo *Beliale volgare intitolato Consolazione de Peccatori, quale narra la quistione in forma di lite mossa al nostro Signor Messer Giesu Christo dal Dimonio infernale circa la salute de gl'huomeni, tutto ciò approvando, et riprovando ciò detti della Sacra scrittura* (in 8°, pp. 187)¹⁰. Riguardo ai manoscritti in lingua tedesca è possibile fare riferimento allo *Handschriftencensus*¹¹ che tiene conto della schedatura operata da Norbert H. Ott nel *Katalog der Deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters* (München 1993). Abbiamo in tutto 99 manoscritti custoditi principalmente nelle biblioteche tedesche ma anche a Oxford, Boston, Parigi, Graz, Londra, Budapest, Breslau, Cambridge, Bruxelles ecc. In Italia risultano censiti due manoscritti, entrambi presso la Biblioteca Apostolica Vaticana¹². Manca un lavoro del genere per quanto riguarda i manoscritti in latino. La ricerca condotta da Michele Pepe ne ha individuato due in Italia: uno presso la biblioteca del Sacro Convento di Assisi, databile intorno alla metà del sec. XV e l'altro presso la biblioteca Ambrosiana di Milano, anch'esso della metà del secolo XV¹³. Il manoscritto di Assisi è particolarmente importante poiché è di sicura provenienza italiana in quanto redatto in Laterano: questa circostanza consente di verificare se il *Belial* avesse, fin dalla sua origine, un contenuto giuridico, contro l'ipotesi – avanzata dalla letteratura tedesca – che il contenuto giuridico sia stato ad esso conferito dai traduttori tedeschi¹⁴.

⁹ J. da Teramo, *Belial: incunabula der Staat- und Stadtbibliothek Augsburg*, ed. A. Lettieri, Teramo 1985.

¹⁰ Una copia del *Belial* in volgare italiano è stata individuata nel 2007 da Michele Pepe presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova. Cfr. M. Pepe, *Il Belial volgare di Jacopo da Teramo: tra dramma giuridico e manuale di procedura*, Tesi di Laurea in Diritto Comune, a.a. 2008-2009, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un'altra copia è presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco ed è, dal 2009, consultabile su Google Libri.

¹¹ Il catalogo è stato redatto tra il 1998 e il 2006 sotto la direzione di Joachim Heinze (Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters der Philipps-Universität Marburg): <http://www.handschriftencensus.de/werke/835>.

¹² Biblioteca Apostolica Vaticana, *Cod. Ross. 780* e *Cod. Ross. 797*.

¹³ Cfr. M. Pepe, *Il Liber Belial in Europa: analisi comparativa delle citazioni giuridiche*, in Mastroberti - Pepe - Vinci, *Il Liber Belial* cit.

¹⁴ Su questi aspetti cfr. Ott, *Katalog der Deutschsprachigen* cit.

3. Il viaggio di Iacopo nella storiografia

In controtendenza con i tempi che andavano verso il tecnicismo e il formalismo giuridico il *Belial*, venuto fuori dal medioevo più vero e profondo, dimostra che il diritto si può raccontare e, cosa ancora più invasiva, si può descrivere il processo facendo riferimento anche solo alle *leggi* senza troppo ricorrere alla dottrina. Non dimentichiamo che proprio nella seconda metà del Trecento ha inizio una forte polemica da parte dei letterati contro legisti e giuristi di essere lontani dalla realtà e di fare e disfare il diritto a loro piacimento. Così Petrarca spiegava il suo voltagaccia alla giurisprudenza dopo sette anni di studio del diritto tra Montpellier e Bologna:

Di là mi mossi per Mompellieri, ove intrapresi, e per quattro anni continuai lo studio delle leggi: passato quindi a Bologna, vi stetti altri tre anni, e tutto ebbi percorso il corpo del diritto civile, dando di me, siccome molti stimavano, speranze grandissime, se quella carriera avessi continuato. Ma come appena dalla paterna autorità io fui prosciolto, abbandonai quello studio, non perché veneranda non mi paresse l'autorità delle leggi, le quali tenni io sempre in onore, e strettamente siccome sono congiunte alle romane antichità, offrivano alla mia mente subietto di dilettevole applicazione; ma si perché nell'usarne la malizia degli uomini le deturpa, ed io sdegnai di apparare un'arte che dishonestamente mai non avrei voluto, né onestamente, senza tirarmi addosso la taccia di baggeo, avrei potuto esercitare¹⁵.

Com'è noto anche il Boccaccio nel *Decameron* si scagliava contro giudici e avvocati. Sono accenni preumanistici, raccolti da Iacopo, nel senso che nella sua opera lascia poco spazio alla dottrina per fare riferimento solo alle leggi, al diritto canonico in modo prevalente e al diritto romano. Ma l'aspetto più rilevante è dato dalla dimensione pratica e divulgativa dell'opera, anche questa leggibile in chiave preumanistica. Ci troviamo insomma di fronte al paradosso di un'opera intrinsecamente medievale, per i motivi di cui si è detto, che tuttavia riesce ad intercettare meravigliosamente la modernità. E questo è senza dubbio uno dei motivi di fascinazione del *Belial*.

Il *trait d'unio* che lega le diverse facce del poliedro è dato dalla efficacia comunicativa: in un contesto in cui le scienze ambivano tutte ad un'autonomia metodologica, il diritto *in primis*, il *Belial* si proponeva di diffondere un messaggio polivalente

¹⁵ *Lettere di Francesco Petrarca. Delle cose familiari libri ventiquattro. Lettere varie libro unico*, trad. it. cur. G. Fracassetti, vol. I, Firenze 1863, pp. 205-206.

ricorrendo alla metafora del viaggio, con la particolarità, inedita, che si trattava di un viaggio nel mondo giudiziario del tempo, attraverso una causa inventata avente come protagonisti da una parte il bene rappresentato da Gesù e il mondo celeste e dall'altro il male rappresentato da Belial, più furbo dei diavoli, non a caso vestito da avvocato, e dal mondo degli inferi.

Il viaggio nel mondo giudiziario è strumento e fine, strumento per veicolare idee millenariste e rappresentare la contesa tra la malefica corte papale di Avignone e la celestiale corte romana cui Iacopo aveva consegnato tutti i suoi talenti e nella quale aveva riposto tutte le sue speranze di carriera quando aveva avuto modo di conoscere Urbano VI in visita ad Aversa, luogo dove l'autore ricopriva l'incarico di canonico. È anche fine perché intende spiegare lo svolgimento del processo con un preciso apparato di norme, senza troppi riferimenti dottrinari.

Il *Liber Belial* è stato uno dei testi più stampati e diffusi tra il XV e il XVI secolo. Messo nell'*Indice* dei libri proibiti dal Concilio di Trento, non ebbe in epoca moderna la “fortuna” di altri libri condannati dalla Chiesa, nonostante i suoi significativi contenuti giuridici relativi al processo romano-canonic. La grande diffusione del testo in tutta Europa si ebbe per l'appunto fino alla condanna tridentina; poi, nel 1611, compare come *Processus Luciferi contra Jesum coram judice Salomone* nella raccolta *Processus iuris joco-serius*, pubblicati ad Hanoviae nel 1611¹⁶, insieme al *Processus Satanae contra D. Virginem coram judice Jesu* presumibilmente di Bartolo da Sassoferato¹⁷ e agli *Arresta amorum, sive processus inter amantes, cum decisionibus Parlamenti* di Marziale d'Auvergne¹⁸. Si tratta di processi immaginari del XIV e del XV sec. – età che può dirsi di consolidamento del processo romano-canonic – elaborati

¹⁶ *Processusu iuris joco-serius tam lectu festivus et iucundus, quam ad usum fori et ... cognitionem utilis...*, Hanoviae 1611 (pp. 964 + Index).

¹⁷ Il *Processus* di Bartolo è conosciuto con titoli diversi: *Processus contemplativus quaestionis ventilatae coram Domino nostro Jesu Christo*; *Processus Sathanae contra genus humanum*; *Processus iudiciarium inter Maria et Diabolum*. L'*Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia* (Roma 1965) riporta quattro edizioni stampate in Italia: tre edizioni romane del 1475, 1491 e 1500 e una veneziana del 1478. Sulla questione della paternità di Bartolo da Sassoferato di questo *Processus Satanae* e suoi contenuti cfr. Cardelle, *Die Processus Satanae* cit., e B. Pasciuta, *Il diavolo in paradiso, Diritto, theologiae letteratura nel Processus Satanae (sec. XIV)*, Roma 2015.

¹⁸ Gli *Arresta amorum* di Marziale d'Auvergne (*Processus iuris joco-serius*, cit., pp. 367-964) sono una raccolta del XV secolo dei cd. processi d'amore che si svolgevano nella Francia meridionale alla presenza di un Principe d'Amore e di una corte fatta di consiglieri e di dame (Corti d'amore). Cfr. G. Ferrario, *Storia ed analisi dei poemi cavallereschi d'Italia*, Firenze 1830, pp. 218 e ss. Molto si discute sulla effettiva esistenza di queste Corti d'amore. Cfr. D. Bornstein, *Courtly Love: its nature and setting*, in *Dictionary of Middle Age*, vol. III, New York 1983, pp. 668-674, *ad vocem*.

da autori diversi (un grande giurista del *mos italicus*, un vescovo e un magistrato) e in contesti diversi (Italia settentrionale, Italia meridionale, Francia meridionale) accomunati dal “canovaccio” processuale. Un “canovaccio” che secondo il curatore della raccolta era ancora utile *ad usum fori*, ossia alla pratica giudiziaria. In effetti, fino alla fine del XVII secolo il *Belial* “resiste” e ancora viene considerato rilevante sul piano giuridico: nel 1617 il giurista Jakob Ayrer (1569-1625) lo inserisce nella sua raccolta *Historicher Processus Juris*, esplicitamente diretta alla pratica dei giudizi (opera che viene ripubblicata nel 1691 con *addizioni* di Ashaver Fritsch¹⁹). Il ricorso ad un processo inventato avente come protagonisti figure religiose non era dunque originale: a papa Innocenzo III è attribuita la *Litigatio Sathanae contra genus humanaarum*. Siamo di fronte a un filone o a un genere letterario? La materia è troppo povera per esprimere un giudizio positivo. Le opere in questione furono piuttosto espressione dell’esigenza di offrire risposte alla richiesta di certezza nel campo processuale di fronte al repentino cambiamento del quadro istituzionale caratterizzato dalla prepotente ascesa delle strutture statali e dall’aumento un po’ dovunque delle controversie giudiziarie. Se, per pura ipotesi, si ritenesse quello dei processi inventati un genere nell’ambito della letteratura giuridica, potremmo con certezza dire che il vero maestro e caposcuola fu Iacopo da Teramo poiché le altre opere, benché provenienti da raffinati giuristi – una addirittura parrebbe dal principe dei giuristi medievali – rappresentano una mera divagazione senza molto significato.

È il secolo dei Lumi ad avviare la “demolizione” del *Liber Belial*, che alla voce *Teramo* dell’*Encyclopédie* definisce l’opera grossolana e frutto del barbaro medioevo²⁰. Eppure la voce viene scritta, segno che l’opera circolava ancora. L’autorevole “marchio d’infamia” consegnò l’opera all’oblio: si può dire che la laica censura dell’*Encyclopédie* ebbe un effetto non meno potente della religiosa censura tridentina. Così abbiamo alla fine del Settecento, in Italia, due simmetriche “stroncature” dell’opera di Iacopo: una di provenienza cattolica nella *Storia della letteratura italiana* dell’ा-

¹⁹ *Historicher Processus Juris*, Frankfurt am Main in Derlegung, Johann Melchior Bencato 1691.

²⁰ «Quelques personnes même présent qu'il ne composa cet ouvrage, que pour remettre devant les yeux des peuples de ce temps-là, l'écriture sainte et la religion... mais je croirois plutôt que l'unique but de Palladino étoit d'exercer ses talens pour le barreau, sur quelque sujet intéressant et peu commun, et de se singulariser par une femblable entreprise; en forte que rien ne lui parut plus propre à y réussir, qu'une imagination aussi extraordinaire, que celle d'un proces entre le diable et Jesus-Christ. [...] Il n'est pas nécessaire de dire que tout cela est aussi grossièrement traité... c'est le fruit d'un siecle barbare. Les passages de l'écriture y sont cités d'une maniere comique, et plus propre à faire rire qu'à édifier». L. de Jaucourt, *Teramo*, in *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, t. XXXIII, Losanna - Berna 1771, pp. 191-194.

bate Girolamo Tiraboschi e l'altra di provenienza laica nel *Nuovo Dizionario Istorico*. L'Abate, alla voce «Teramo», definisce il *Belial* un «insulso libercolo», il cui «titolo abbastanza ci mostra la sciocchezza del libro»²¹. Dal canto suo il *Nuovo Dizionario Istorico*, osservava che i titoli dell'opera:

mostrano bastantemente quale sia il libro, nel quale sono tali cose ridicole e talvolta quasi empie, che ad alcuni è venuto in sospetto siensi state fatte non poche aggiunzioni da qualche maligno impostore ... Iacopo lo compose in età di trentatré anni e forse in età più matura avrebbe scritto diversamente, oltredicchè molto bisogna donare alla nota barbarie e strana maniera di pensare di que' tempi²².

La storiografia giuridica non è stata meno severa con Iacopo. Savigny nella *Storia del diritto romano nel Medioevo* definiva il *Processus* di Bartolo un lungo scherzo pendantesco²³ e in nota la citava come una delle sue molte imitazioni «Iac. A Theramo, *Liber Belial, s. processus Luciferi contra Christum*»²⁴. L'autorevolezza di Savigny ha pesato non poco sulla considerazione dell'opera nella storiografia giuridica, soprattutto in Italia dove il *Belial* ha avuto una diffusione minore rispetto alla Germania e alla Francia. Giuseppe Salvioli nella sua *Storia della procedura civile e criminale*, tra le «opere principali di procedura composte in Italia» nel XIV sec., inserisce il *Processus* di Bartolo e il *Liber Belial*²⁵, riconoscendo all'opera di Iacopo da Teramo un rilevante significato giuridico. Ma Salvioli era uno storico del diritto “anomalo” con una pronunciata visione democratica del diritto e uno sguardo aperto verso le altre scienze: non poteva che sentire la fascinazione del *Belial*.

²¹ Tuttavia, allo scopo di difendere l'autore che pur sempre era stato un influente vescovo, azzardava una fantasiosa ipotesi: «E forse, ciò che in esso (nel libro) vi ha di ridicolo e direi quasi di empio, vi fu aggiunto da qualche maligno impostore» poiché «Jacopo dovette essere a' suoi tempi in concetto d'uom saggio e al medesimo tempo dotto, come raccolgriesi dalle dignità in cui venne innalzato», G. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, Firenze 1807, vol. VI, pp. 267-268.

²² Cfr. *Nuovo dizionario istorico, ovvero istoria in compendio di tutti gli uomini che si sono renduti celebri per talenti, virtù, sceleratze, errori*, Napoli 1791, tomo XX, pag. 45 ss.

²³ C.F. von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, trad. it. cur. E. Bollati, vol. II, Torino 1857, p. 650.

²⁴ *Ibid.*, n. (r).

²⁵ Cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, ed. P. de Giudice, vol. 3.1, Milano 1925, p. 162.

4. Il Liber Belial del 2012. Lo scioglimento delle citazioni giuridiche e la comparazione tra le principali edizioni europee

La “scoperta” dell’edizione in volgare italiano del *Belial* ha confermato che l’opera ebbe una buona diffusione anche in Italia. Partendo da questa edizione, finora sconosciuta alla storiografia che si è occupata del *Belial*, si è avviato un lavoro di ricerca sfociato ne *Il Liber Belial* pubblicato nel 2012. Esso, anche sulla base delle indicazioni della letteratura tedesca, ha inteso rispondere a tre domande fondamentali: 1) quali sono le fonti giuridiche utilizzate da Iacopo da Teramo? 2) le edizioni europee del *Belial* differiscono nelle parti relative all’articolazione e al funzionamento del processo? 3) Il carattere giuridico del *Belial* è originario oppure gli è stato conferito dai traduttori tedeschi? La prima domanda attacca il cuore del “problema *Belial*” poiché affronta la questione della rilevanza giuridica del testo. Attraverso un “esame al microscopio” delle citazioni giuridiche utilizzate dal Iacopo si è inteso verificare la precisione e l’attinenza dei riferimenti normativi. Sotto questo profilo si è partiti dalla convinzione che l’opera avesse un solido impianto giuridico per la semplice ragione che appare impossibile giustificare il suo successo in Europa tra XV e XVI secolo solo per via delle tesi teologiche esposte nel testo: evidentemente il *Belial* era ampiamente consultato da “operatori del diritto” che lo ritenevano più comodo di un *ordo* o di una *summa* ma non meno preciso. Se le citazioni fossero risultate imprecise, non pertinenti o semplicemente errate allora si sarebbe concluso che il *Belial* altro non era che una ridicola farsa messa in piedi per diffondere il pensiero teologico di un ambizioso canonico aprutino. Se invece le citazioni fossero risultate precise e pertinenti, allora si sarebbe concluso che – oggettivamente – nulla poteva ostacolare il transito dell’opera nel novero delle pubblicazioni a carattere giuridico, poiché è chiaro che essa poteva essere utilizzata nella pratica giudiziaria. Il riconoscimento del carattere giuridico del *Liber Belial* – sia pure con tutti i limiti dell’opera – avrebbe consentito di affrontare le altre due domande rimanenti.

Chi scrive ha diretto e coordinato la ricerca che si è dunque articolata in tre parti: a) trascrizione dell’edizione in volgare italiano del *Liber Belial*; b) verifica dell’attendibilità giuridica del testo attraverso l’esame delle citazioni giuridiche contenute nell’edizione in volgare italiano; c) comparazione delle citazioni giuridiche presenti nel *Belial* in volgare italiano con quelle presenti nelle principali edizioni europee e nel manoscritto del Laterano.

La prima parte del lavoro è riscontrabile nell’Appendice I al volume del 2012 condotta da Michele Pepe. La seconda parte del lavoro è stata condotta da Stefano Vinci che nel saggio *Le citazioni delle fonti giuridiche nella Consolazione de peccatori di Gi-*

come Palladino, dopo aver “sciolto” tutte le abbreviazioni ed individuato le fonti di riferimento, ha curato le note a piè pagina della trascrizione del *Liber Belial* in volgare italiano. Nel saggio ha svolto un’analisi qualitativa e quantitativa sulle citazioni giuridiche in modo da offrire, anche attraverso efficaci elaborazioni grafiche, un quadro esatto delle fonti canonistiche e romanistiche utilizzate nel *Belial* in volgare italiano.

La terza parte del lavoro è stata condotta da Michele Pepe nel saggio *Il Liber Belial in Europa: analisi comparativa delle citazioni giuridiche* e nella *Tavola sinottica delle citazioni giuridiche del Liber Belial* (Appendice II) che chiude il volume del 2012. La *Tavola* offre una comparazione tra le citazioni giuridiche presenti nel *Belial* in volgare italiano del 1544, nell’*editio princeps* italiana in latino (Vincentiae 1506), nel manoscritto della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, nell’edizione francese a cura di Pierre Ferget (Lyon 1482) e nell’*editio princeps* tedesca in tedesco (Bamberg 1464). Con tale confronto si è inteso verificare: 1) il rapporto tra le fonti a stampa ed uno dei più antichi manoscritti individuati al fine di valutare l’originaria portata giuridica del *Liber Belial* e scartare l’ipotesi che tale carattere potesse essere stato conferito al testo dai traduttori o dagli stampatori stranieri; 2) quali fossero le differenze tra le procedure praticate in Italia, Francia e Germania, poiché è chiaro che essendo il *Liber Belial* destinato (anche) alla pratica giudiziaria doveva necessariamente essere adeguato alle procedure seguite dai tribunali dell’area di diffusione.

Il lavoro di Stefano Vinci ha messo in evidenza la portata giuridica dell’opera. Le citazioni giuridiche, come si è detto, sono state separate da quelle teologiche, numerate progressivamente e distinte da un punto di vista formale in semplici e complesse e da un punto di vista sostanziale in canonistiche e romanistiche e normative e dottrinali. Dopodiché Vinci ha effettuato il loro “scioglimento” avvalendosi del confronto con diverse edizioni del *Belial* e delle fonti consultate presso la biblioteca del Max Planck Institut di Francoforte sul Meno. Alla fine Vinci ha potuto elaborare rappresentazioni grafiche in grado di esporre sinteticamente efficacemente i risultati della ricerca. Un primo interessante dato è fornito dal rapporto tra citazioni teologiche e citazioni giuridiche: su 844 citazioni, 249 sono di natura giuridica. Il rapporto è nettamente a favore della teologia, ma va precisato che mentre le citazioni teologiche sono per lo più semplici, quelle giuridiche si presentano in prevalenza complesse con riferimento ad una o più fonti: così le 249 citazioni giuridiche fanno riferimento a 462 fonti di cui 450 sono di tipo normativo e solo 12 a carattere dottrinario. Per citazioni di tipo normativo si intendono le citazioni che fanno riferimento a norme ufficialmente promulgate, inserite nel *Corpus iuris civilis* e nel *Corpus iuris canonici*. Tutte le altre sono state catalogate come citazioni dottrinarie. Il processo ricostruito da Iacopo era dunque regolato quasi interamente

da disposizioni normative ed in minima parte dalla dottrina ossia dalle glosse alle principali raccolte canonistiche. Altro dato assolutamente interessante è il rapporto tra fonti canonistiche e romanistiche che vede la nettissima prevalenza delle prime sulle seconde: su 450 citazioni normative solo 64 si riferiscono al diritto romano e ben 386 al diritto canonico. Del resto il processo civile moderno nasce nell'alveo del diritto canonico, come risulta dagli *ordines* e dalle *summae* cui prima si è fatto riferimento le quali, peraltro, furono scritte da ecclesiastici e in massima parte fanno riferimento al *Liber extra* di Gregorio IX (nel *Liber Belial* ricorrono ben 220 citazioni di questa fonte). Un ulteriore elemento importante che si ricava dal lavoro di Vinci è la precisione delle citazioni: tutte le citazioni sono pertinenti ed attestano l'elevata competenza in materia dell'autore. In definitiva può dirsi che il testo, per la completezza e precisione delle citazioni, poteva essere usato nella pratica dei giudizi e poteva essere consultato dagli studenti per apprendere il funzionamento del processo: con ogni probabilità è questa la spiegazione del suo successo in Europa.

Svolto il lavoro di “scioglimento” delle citazioni giuridiche Pepe ha potuto effettuare la comparazione che ha evidenziato una sostanziale conformità tra il manoscritto italiano e le altre edizioni individuate. Lo studio del Pepe rileva che fra tutte le versioni esaminate è nell'*editio princeps* tedesca del 1464 che registriamo il numero maggiore di omissioni di citazioni giuridiche rispetto al *Belial* in volgare italiano. Sono in tutto ottantotto i riferimenti normativi – semplici e complessi – che non si ritrovano nell'edizione tedesca. Il Pepe ha rilevato che i riferimenti mancanti sono collocati per lo più in quelle sezioni del *Liber Belial* relativi ad aspetti non processualistici ma di diritto penale sostanziale. Si tratta di brani in cui si affrontano temi concernenti delitto e pena, peccato e penitenza e che trovano nel *Decretum Gratiani* la fonte principale di riferimento. Il Pepe rileva che tali brani si riscontrano anche nell'edizione tedesca ma lo spazio ad essi dedicato è minore: le citazioni sono per lo più omesse e nella maggior parte dei casi il passo si presenta come una sintesi del passo corrispondente nelle altre edizioni. Il motivo di queste omissioni trova una spiegazione nel fatto che nei territori germanici la materia penalistica e processual-penalistica, regolata nei diversi stati da antiche prassi consuetudinarie, manifesta una maggiore resistenza al fenomeno della recezione: «La resistenza delle tradizionali forme di giustizia di matrice germanica – afferma il Dezza – durano all'interno dell'Impero forse un po' più a lungo»²⁶. Per quanto riguarda Bamberga

²⁶ E. Dezza, «Pour pourvoir au bien de notre justice». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, «Diritto@Storia», 3 (maggio 2004). Memorie (<http://di>

una svolta si ebbe agli inizi del secolo XVI con la *Bambergische Halsgerichtsordnung* (*Ordinanza Criminale di Bamberg*, conosciuta anche sotto la denominazione latina di *Constitutio Criminalis Bambergensis*), opera di Johann von Schwarzenberg (1465-1528) che fu pubblicata nel 1507 dal principe vescovo di Bamberg e che recepisce alcune fonti dottrinali romano-canonicali. Nel 1464, anno di pubblicazione della *editio princeps* la recezione si era consolidata con riguardo alla materia civilistica ma non ancora sul piano penalistico: le rilevate omissioni in questa edizione sono spiegabili sulla base di questa circostanza.

In conclusione si può dire che lo studio del *Belial* ha dato alcune risposte forse utili alla storiografia giuridica per la ricostruzione del processo romano-canonicali così come realmente si svolgeva nei tribunali europei con le differenze che le traduzioni dell'opera hanno evidenziato per le diverse aree. Inoltre l'esperienza di questi anni ha dimostrato e ancora dimostra a chi scrive e ai suoi collaboratori la potenza comunicativa del *Belial*. Innumerevoli sono state le lezioni che sono state fatte sull'opera utilizzando *slides* tratte dalle edizioni a stampa con risultati didattici eccellenti: il *Belial*, col fascino della sua storia e con tutte le sue peculiarità, è riuscito ad avvicinare molti studenti al Medioevo e ad appassionarli alla sua storia giuridica. Un impatto importante lo si è avuto anche tra magistrati e avvocati che con curiosità hanno guardato all'opera, trovandovi spunti interessanti anche sotto il profilo deontologico. Soprattutto la dimensione internazionale del *Belial* ha agevolato un proficuo dialogo, sul tema del processo romano-canonicali, tra storici italiani, tedeschi e francesi. Aveva ragione Dupin: «Telle est la substance de ce livre, qui a passé, dans son temps, pour être non seulement un des plus curieux, mais des plus instructif»²⁷.

[rittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Dezza-Processo-penale-modulo-inquisitorio.htm#_ftn30\).](http://rittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Dezza-Processo-penale-modulo-inquisitorio.htm#_ftn30)

²⁷ Dupin, *Notices historiques*, cit., p. 79.

IL PROCESSO ROMANO-CANONICO: UN EXCURSUS STORIOGRAFICO*

Francesco Filotico

Il contributo ripercorre la storiografia sul processo romano-canonic, mettendo a fuoco formazione e struttura del rito di *ius commune* tra XII e XV secolo, la letteratura processualistica (*ordines iudiciorii*, trattati su azioni, libelli, prove), e i principali filoni di ricerca moderni, da Friedrich Carl von Savigny a Knut Wolfgang Nörr, fino agli studi su prassi giudiziaria, legislazioni particolari e rapporto fra *ius commune* e *ius proprium*.

The paper surveys modern historiography on the Roman-canonical civil procedure, reconstructing the formation and structure of the *ius commune* rite between the twelfth and fifteenth centuries. It analyses procedural literature (*ordines iudiciorii*, treatises on actions, libelli and proof) and the main research trends, from Friedrich Carl von Savigny to Knut Wolfgang Nörr, up to recent studies on judicial practice and the interplay of *ius commune* and *ius proprium*.

Processo romano-canonic, *ius commune*, *ordines iudiciorii*, letteratura processualistica, storiografia giuridica.

Roman-canonical procedure, *ius commune*, *Ordines iudiciorii*, procedural literature, legal historiography.

Inizio subito col dire che l'argomento di questa relazione – ovvero un excursus storiografico sul processo romano-canonic – mette non poco in difficoltà chi, come me, non è uno storico del diritto, e pertanto mi scuso preventivamente per eventuali improprietà lessicali o fraintendimenti. Inoltre, la letteratura disponibile in merito è talmente ricca che si è costretti a fare a monte una drastica selezione di ciò che si prenderà in esame, il che inevitabilmente lascia fuori opere fondamentali ma probabilmente meno in linea con il taglio che si è deciso di dare all'indagine. In questa

* Il presente testo corrisponde per grandi linee a quello letto in occasione della Giornata di studio *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)* del 6-7 febbraio 2024. Per la pubblicazione la relazione è stata corredata di note e integrata in alcune sue parti senza però alterarne l'impostazione originaria che circoscriveva l'indagine a un ambito ben preciso, come indicato nelle qui presente premessa.

prima cognizione, mi sono infatti limitato al processo civile e ho scelto di esaminare prioritariamente la letteratura che tratta il tema del processo romano-canonico in maniera monografica, o che perlomeno vi dedichi analisi ampie e approfondite. Inoltre, ho consultato la storiografia relativa alla letteratura processualistica dei secoli XII-XV ma non ho tenuto conto dei cosiddetti processi immaginari, di cui si è occupato con grande competenza il professor Mastroberti in questa stessa giornata di studio.

Per entrare *in medias res* si può partire da un dato acquisito: nel corso del XII secolo ebbe luogo una massiccia ripresa della *scientia iuris*, nata soprattutto dall'opera dei maestri dello *Studium* bolognese che si misero a commentare il *Corpus* giuridico giustinianeo tornato in larga misura disponibile fra la seconda metà dell'XI e l'inizio del XII secolo, dopo la lunga parentesi altomedievale di circolazione limitata¹. Fino ad allora, infatti, delle sue quattro parti solo le *Institutiones* erano rimaste sostanzialmente disponibili, mentre del *Codex* si conoscevano estratti e forme epitomate, come l'*Epitome Codicis*, priva degli ultimi tre libri – i cosiddetti *Tres Libri* – che probabilmente riapparvero proprio nel XII secolo²; il Digesto, l'opera più conspicua e più ardua da interpretare, scomparso in Occidente all'inizio del VII secolo, riemerse dapprima parzialmente (i primi 24 libri del cosiddetto *Digestum Vetus*) nel corso dell'XI secolo e poi integralmente nella tarda età irneriana³; quanto alle *Novellae Constitutiones*, nell'XI secolo l'*Epitome Juliani*, una collezione di 124 novelle

¹ Per le indicazioni essenziali sull'uso del *Corpus Iuris Civilis* fra tarda antichità e secolo XII si vedano P. Weimar, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter* (1100-1500). *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, cur. H. Coing, München 1973 (Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte), pp. 129-260, partic. pp. 155-164; E.J.H. Schrag, *Utrumque Ius. Eine Einführung in das Studium der Quellen des mittelalterlichen gelehrten Rechts*, Berlin 1992 (Schriften zur europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 8), partic. le pp. 15-25; H. Lange - M. Kriechbaum, *Römisches Recht im Mittelalter*, I, *Die Glossatoren*, München 1997, pp. 60-86. Per una trattazione più ampia della materia, incentrata soprattutto sulla tradizione manoscritta, si veda C. Radding - A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 147).

² F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 290 s.; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995, p. 239; Radding - Ciaralli, *The Corpus Iuris* cit., pp. 211 s.

³ Calasso, *Medioevo* cit., p. 526-528; Cortese, *Il diritto* cit., I, pp. 378-383; W.P. Müller, *The Recovery of Justinian's Digest in the Middle Ages*, «Bulletin of Medieval Canon Law», 20 (1990), pp. 1-29; S. Kutner, *The Revival of Jurisprudence*, in *Renaissance and renewal in the twelfth century*, cur. R.L. Benson - G. Constable, Cambridge 1982, pp. 299-323, qui pp. 300-304; Radding - Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis* cit., pp. 178-180, 211.

di probabile origine tardoantica, fu progressivamente scalzata dall'*Authenticum*, che di novelle ne conteneva 134⁴.

In uno studio sul giurista cremonese Giovanni Bassiano pubblicato nel 1995, Andrea Errera affermava che questo rinato interesse romanistico avrebbe rapidamente portato a una concreta applicazione nella prassi giudiziaria di elementi desunti dal *Corpus Iuris Civilis* nonché dal diritto canonico. Tali elementi, combinati fra loro, avrebbero determinato lo sviluppo di uno specifico modello processuale che, a partire dal XII secolo, si sarebbe imposto «in forza dei suoi intrinsechi caratteri di completezza e razionalità»⁵: a questo nuovo *ordo* fondato sulla sintesi fra diritto romano (quello della codificazione giustinianea) e diritto canonico (quello del *Decretum Gratiani*, del 1141, e delle successive compilazioni ufficiali della Chiesa)⁶, la storiografia suole dare il nome di processo romano-canonico⁷.

⁴ Cortese, *Il diritto cit.*, I, pp. 106 s., 378 s.; Id. *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, pp. 26 ss.; L. Loschiavo, *La riscoperta dell'Authenticum e la prima esegesi dei glossatori*, in *Novellae Constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra oriente e occidente da Triboniano a Savigny*, cur. L. Loschiavo - G. Mancini - C. Vano, Napoli 2011, pp. 111-139.

⁵ A. Errera, *Arbor actionum. Genere letterario e forma di classificazione delle azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna 1995, p. 73. A. Campitelli, *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 79-101, a p. 93 parla, analogamente, di un ritorno della *lex romana* fra XI e XII che si sarebbe riaffermata «con caratteri di un'intrinseca superiorità rispetto ad ogni altra legge concorrente».

⁶ Mi riferisco alle collezioni ufficiali delle decretali papali confluite nel cosiddetto *Corpus Iuris Canonici*, e in particolare al *Liber Extra*, o *Collectio decretalium Gregorii IX* del 1234, al *Liber Sextus* del 1298 e alle *Clementinæ*, raccolta promulgata da Giovanni XXII nel 1317. Per un quadro sintetico di queste e altre fonti del *Corpus Iuris Canonici* si vedano A.M. Stickler, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, Roma 1974, pp. 237-276; P. Erdö, *Storia delle fonti del Diritto Canonico*, Venezia 2008, partic. le pp. 105-135. Tra le fonti del nuovo processo taluni annoverano anche lo *ius proprium*, il diritto particolare (statuti cittadini, codificazioni di principi territoriali e di sovrani, come il federiciano *Liber Constitutionum Regni Siciliae*), nonché la dottrina giuridica e in particolare le opere espressamente dedicate al processo e al suo svolgimento (*ordines* giudiziari). Sulle fonti del processo romano-canonico si vedano, fra i tanti, R. Schmidt, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, Leipzig 1910, pp. 69-82, partic. p. 71; R.C. Van Caenegem, *History of European Civil Procedure*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, *Civil Procedure*, cur. M. Cappelletti, cap. 2, *History of European Civil Procedure*, Tübingen 1973, pp. 1-114, qui p. 16; L. Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum (From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century)*, Turnhout 1994 (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, 63), p. 29; B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nelle Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, partic. pp. 73-87; K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht*, Berlin-Heidelberg 2012, pp. 1 s.; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2015, p. 151.

⁷ Oltre alle indicazioni della nota precedente si vedano A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI, *Storia della Procedura*, Padova 1887, p. 4; G. Salvioli, *Sto-*

Secondo una visione che incontra ampio consenso tra gli studiosi, esso presentava le seguenti caratteristiche: la prevalenza della scrittura sull'orality⁸; la ritualità della procedura che si traduceva in atti formali, metodici e consecutivi secondo tempi prestabiliti e una sequenza precisa che nulla lasciava all'improvvisazione (in parte coincidente con il concetto di *Reihenfolgeprinzip* della scienza giuridica tedesca)⁹; l'abbandono del sistema probatorio altomedievale di tipo ordalico e basato sul giuramento e il ritorno a uno di tradizione romana – da taluni definito razionale – già praticato dalla giustizia ecclesiastica, in cui le prove erano documentali e testimoniali e il loro valore era gerarchizzato, fissato per legge e non soggetto alla libera valutazione del giudice, che era chiamato a deliberare *secundum allegata et probata*¹⁰.

ria della procedura civile e criminale, in P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, III, part. II, Milano 1927, pp. 151-164; M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma 2000, pp. 238-240; Campitelli, *Processo civile* cit., p. 93; M. Caravale, *Gli ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 318-322; K. Pennington, *The Jurisprudence of Procedure*, in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, cur. W. Hartmann - K. Pennington, Washington 2006, pp. 125, 159; A. Santangelo Cordani, *Il processo romano canonico*, Milano 2023, partic. pp. 4-7. Nella storiografia tedesca più risalente è possibile trovare definizione alternativa: A. Wach, *Der Arrestprocess in seiner Geschichtliche Entwicklung*, I, *Der italienische Arrestprocess*, Leipzig 1868, p. 179, parla di un processo comune italiano (*gemeiner italienischer Process*) modellato dalla dottrina sulla base delle fonti romanistiche e canonistiche.

⁸ A. Engelmann, *Der Civilprozess, Geschichte und System*, II, *Geschichte des Civilprozesses*, III Heft, *Der romanisch-kanonische Prozess und die Entwicklung des Prozessrechts in Deutschland bis zum Erlass der deutschen Civilprozessordnung*, Breslau 1895, p. 47; Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, pp. 153, 232-235; Campitelli, *Processo civile* cit., partic. pp. 94-96; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., p. 34; W. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren ordines iudicarii*, Kraków 1999, pp. 49 ss., 65 ss.; Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 45 ss. Sull'uso della scrittura nella registrazione di atti giudiziari in un Comune italiano basso medievale si veda M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), cur. A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, I, Roma 2012, pp. 275-315. Testo chiave spesso citato per indicare la centralità della scrittura nel processo romano-canonicco, e il ruolo svolto dalla Chiesa per imporne l'uso, è la costituzione del Concilio Lateranense IV (1215) in cui si prescriveva la verbalizzazione degli atti processuali (*iudicii acta*) da parte di un notaio (*publicam personam*) o di persone idonee (*duos viros idoneos*) (X 2.19.11).

⁹ Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, p. 232; K.W. Nörr, *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und »Schriftlichkeit«. Bemerkungen zum römisch-kanonischen Zivilprozeß*, «Zeitschrift für Zivilprozeß», 85 (1972), pp. 160-170; Campitelli, *Processo civile* cit.; A. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 21 s.; F. D'Urso, *Sul "ritmo" del processo romano-canonicco*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 6 (2014), p. 3; A. Padovani, *Il processo romano-canonicco. Linee di svolgimento e caratteri fondamentali*, Venezia 2024, p. 46.

¹⁰ Amplissima e ancora fondamentale trattazione sulle prove in Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, pp. 405-493, partic. si vedano pp. 407-409 (concetto di prova); cfr. anche R. van Caene-

Il profilo unitario di questo nuovo processo associava i fori laici a quelli ecclesiastici nel comune riferimento al diritto romano: la procedura in uso presso i tribunali ecclesiastici, infatti, da tempo immemore si fondava sulla tradizione romana¹¹, una tradizione che la Chiesa aveva saputo custodire nei secoli altomedievali, piegandola però alle proprie necessità e riducendola così, per certi aspetti, a una forma semplificata dell'*ordo giustinianeo*¹². Sebbene i due fori, il civile e l'ecclesiastico, avessero un proprio diritto processuale, legato rispettivamente al diritto romano e a quello canonico, la procedura dei tribunali presentava, come ha sottolineato il canonista austriaco Alfons Maria Stickler, molti elementi comuni: in nessun settore del diritto la compenetrazione fra leggi civili e canoniche fu a suo avviso più profonda. Quando però, sostiene sempre Stickler, nella Chiesa fiorì un'autonoma *scientia iuris* (già pienamente evidente con l'opera di Graziano), essa produsse un proprio contributo in materia processuale che venne ad aggiungersi alle regole del diritto romano – che inizialmente aveva costituito una sorta di struttura di base – alterandole e talvolta rimpiazzandole: il *Dectretum* recepì il diritto romano e la legislazione papale ad esso successiva lo completò secondo le esigenze della Chiesa¹³. Un esempio in tal senso rappresentano, a suo avviso, le decretali di Alessandro III, che contengono numerose indicazioni in materia processuale¹⁴.

Il punto di svolta nella produzione decretalistica espresso da quel pontificato è sottolineato anche in un importante contributo di Knut Wolfgang Nörr del 1972 sul rapporto fra decretali e diritto romano-canonico¹⁵.

gem, *La preuve dans le droit du Moyen Age occidental: rapport de synthèse*, in *La Preuve*, II, Gent 1965 (Recueils de la société Jean Bodin 17), pp. 691-754, partic. le pp. 727 s.; Campitelli, *Processo civile* cit., pp. 94, 97-99; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001, pp. 323-357, partic. la nota 308 di p. 323 con bibliografia sulle prove; A. Vallerani, *La giustizia* cit., pp. 21 s., 45-47; Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., partic. le pp. 112-130.

¹¹ Salvioli, *Storia della procedura* cit., I, Milano 1925, p. 396; II, p. 152.

¹² Campitelli, *Processo civile* cit., p. 93.

¹³ Cfr. *supra* nota 6.

¹⁴ A. M. Stickler, *Ordines Judicarii*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, coll. 1131-1143, qui col. 1134. Riprende quasi alla lettera gli argomenti di Stickler, Campitelli, *Processo civile* cit., p. 93. Cfr. anche l'agile quadro in Padovani, *Il processo* cit., pp. 29 s.

¹⁵ W. K. Nörr, *Päpstliche Dekretalen und römisch-kanonischer Zivilprozeß*, in *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Helmut Coing zum 28. Februar 1972 von seinen Schülern und Mitarbeitern*, cur. W. Wilhelm, Frankfurt am Main 1972, pp. 53-65, qui p. 54. Sulle decretali di Alessandro III in materia di procedura cfr. anche Schmidt, *Lehrbuch* cit., p. 71; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., p. 29. Sul rapporto fra decretali e diritto romano-canonico si veda anche K. Pennington, *Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the Ordo Iudicarius*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 9 (1998), pp. 9-47, partic. p. 12.

Nel corso del tempo, l'influenza del diritto della Chiesa sul diritto secolare divenne sempre più evidente; ne è testimonianza un articolato *corpus* di scritti di procedura civile fioriti a partire dal XII secolo: con la prima metà di quel secolo si assiste infatti alla comparsa di opere di *juris practica*¹⁶ che analizzavano con finalità didascaliche l'intero processo¹⁷ o alcune sue parti¹⁸. Tale produzione, dacché inizialmente attingeva quasi esclusivamente alla compilazione giustinianea, col passare del tempo, indipendentemente da chi ne fosse l'autore, se un legista o un canonista, fece sempre più ricorso alle raccolte canoniche¹⁹, a ulteriore conferma dell'esistenza di uno sforzo corale di creare un rito comune²⁰.

Ennio Cortese ha riunito questa produzione – i cui più antichi esempi sarebbero stati a suo avviso dei brevi trattati sulle azioni²¹ – sotto la comune etichetta di «letteratura processualistica»²² e ad essa ha dedicato ampio spazio in un capitolo, intitolato *Le scuole minori*, della sua storia del diritto nel medioevo²³.

Questi scritti avrebbero rappresentato un prodotto originale, per l'appunto, di «scuole minori» – minori rispetto all'*Alma Mater* bolognese –, *in primis* italiane (soprattutto Mantova, Piacenza e Modena), ma anche d'oltralpe²⁴, nonché della scuola

¹⁶ Stickler, *Ordines iudicarii* cit., col. 1132; A. Campitelli, *Processo civile* cit., p. 93, parla di «opere pragmatiche».

¹⁷ Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., p. 16: i più antichi titoli di tali opere erano *De iudiciis*, *Libellus de ordine iudiciorum* e *Ordines iudicarii*.

¹⁸ Stickler, *Ordines iudicarii* cit., col. 1133.

¹⁹ *Ibid.*, col. 1134.

²⁰ Campitelli, *Processo civile* cit., pp. 93 s., si veda anche la nota 80 di p. 94 per una bibliografia sugli studi sulla letteratura processualistica anteriori al 1987.

²¹ Si tratta di quattro brevi opere, tre delle quali si presume della fine dell'XI secolo, di probabile origine italiana (nei titoli proposti dal Fitting: *De actionum varietate et vita seu longitudine*, *De actionum varietate et earum longitudine*, *De vita actionum*), e una quarta di probabile origine provenzale, datata dal Gouron intorno al 1135 (*De natura actionum*). Cfr. H. Fitting, *Juristische Schriften des früheren Mittelalter*, Halle 1876, pp. 117-131, 165-180; A. Gouron, *La science juridique française aux XIe et XIIe siècles: diffusion du droit de Justinien et influences canoniques jusqu'à Gratien*, Milano 1978, 37; Id., *Primo tractavit de natura actionum Geraudus: studium bononiense, glossateurs et pratique juridique dans la France méridionale*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*, Milano 1986 (Pubblicazioni dell'Università cattolica del Sacra Cuore, Miscellanea del Centro di Studi medioevali, XI), pp. 202-215.

²² Cortese, *Il diritto* cit., II, *Il basso Medioevo*, pp. 116 ss.

²³ *Ibid.*, pp. 103-145.

²⁴ Un centro di primo piano era Montpellier, dove era sorta un'importante scuola di studi romanzisti, secondo la tradizione istituitavi dal Piacentino. La materia è al centro degli interessi di André Gouron che si è largamente e lungamente occupato della diffusione e dello studio del diritto romano in Francia, e in particolare nel Midi, a partire dall'XI secolo. Della sua vasta produzione,

canonistica anglo-normanna studiata da Stephan Kuttner ed Eleonor Rathbone alla fine degli anni '40 dello scorso secolo²⁵. Maestri di diritto operanti in quei centri come Piacentino, Pillio da Medicina, Giovanni Bassiano, Riccardo Anglico, Guglielmo di Longchamp, pur attenti alla produzione esegetica bolognese, avrebbero prodotto un'ingente messe di opere per rispondere a esigenze di carattere pratico di un ceto professionale di soggetti attivi in ambito forense (giudici, avvocati, notai)²⁶: sempre più centrale nella vita delle istituzioni comunali era l'attività dei tribunali²⁷.

Secondo Cortese, ai contemporanei non sarebbe stata estranea la percezione che la riscoperta e il rinnovato interesse per il diritto romano fossero anche espressione dell'esigenza di dotarsi di un procedimento giudiziario più perfezionato. Ciò, a suo giudizio, sarebbe esplicitamente testimoniato da quel passo dei *Moralia regum* dell'inglese Rodolfo il Nero, composti tra il 1179 e il 1189, nel quale il teologo e

oltre ai riferimenti presenti in altre note, ci limitiamo a segnalare: A. Gouron, *La science juridique française* cit.; Id., *Droit et coutume en France aux XIIe et XIIIe siècles*, London-New York 1993; Id., *Juristes et droits savants. Bologne et la France médiévale*, London-New York 2000; Id., *Pionniers du droit occidental au Moyen Age*, London-New York 2006.

²⁵ Stickler, *Ordines iudicarii* cit., col. 1135; L. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum vel ordo iudicarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main 1984 (Ius Commune Sonderheft, 19), p. 12. Sul carattere internazionale di questa letteratura insiste W. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozess* cit., pp. 18 s.; S. Kuttner - E. Rathbone, *Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century*, «Traditio», 7 (1949-1951), pp. 279-358. Ha esaminato le origini di questa letteratura processualistica, soprattutto canonistica, con particolare attenzione a quella di origine anglo-normanna P. Landau, *Die Anfänge der Prozessrechtswissenschaft in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, I, *Zivil- und Zivilprozessrecht*, cur. O. Condorelli - F. Roumy - M. Schmoeckel, Köln 2009, pp. 7-23.

²⁶ Di questo avviso già il Pertile che, con riferimento a queste opere, parlava della «necessità di istruire i giudici in questo nuovo metodo di procedura»: la procedura è quella romano-canonica (Pertile, *Storia della Procedura* cit., p. 4). Cfr. Campitelli, *Processo civile* cit., p. 98; L. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., p. 12; Cortese, *Il rinascimento giuridico* cit., pp. 28-30; Errera, *Arbor actionum* cit., p. 74; A. Padoa Schioppa, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova Rivista storica», 64 (1980), pp. 265-289, partic. p. 265; Id. *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2015, p. 151; Lange - Kriechbaum, *Römisches Recht im Mittelalter* cit., I, p. 295, sui potenziali destinatari dell'*Ordo* di Tancredi di Bologna; W. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren ordines iudicarii*, Kraków 1999, pp. 18 ss.: gli scritti sul processo erano destinati principalmente alla pratica giudiziaria ma erano impiegati anche nell'insegnamento; J. Fried, *Die römische Kurie und die Anfänge der Prozessliteratur*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 59/1 (1973), pp. 151-174, sostiene che alla base della crescente produzione di scritti processualistici potesse esservi l'aumento del contezioso legato alla riforma gregoriana e la conseguente esigenza della Sede Apostolica di dotarsi di adeguati strumenti teorico-pratici per farvi fronte in giudizio (p. 173).

²⁷ Vallerani, *Giustizia medievale*, cit.

maestro di arti liberali avrebbe espresso «il desiderio di togliere di mezzo i cattivi riti processuali germanici tanto osteggiati dalla Chiesa» al fine di «ristabilire il processo romano»²⁸.

Al quadro tracciato da Cortese, la storica del diritto Linda Fowler-Magerl ha aggiunto l'ipotesi che queste opere fossero redatte per centri di studio non universitari, come scuole cattedrali e monastiche ma anche notarili. La studiosa americana riteneva inoltre che questa letteratura potesse risultare di particolare utilità ai giudici dei tribunali ecclesiastici, maggiormente bisognosi di strumenti di supporto rispetto ai loro omologhi laici: già dalla fine dell'XI questi ultimi avrebbero operato nei tribunali comunali attraverso l'uso diretto del diritto romano senza la necessità di ricorrere al supporto di trattati e prontuari²⁹.

Questa letteratura processualistica presentava tratti di grande originalità anche da un altro punto di vista: mai prima di allora la procedura era stata oggetto di una specifica trattazione. Dal mondo antico, infatti, ai professori del cosiddetto Rinascimento giuridico medievale non era giunta alcuna esposizione coerente del diritto processuale romano, forse anche perché nella codificazione giustinianea – che conteneva testi redatti a secoli di distanza l'uno dall'altro, dall'età repubblicana a quella giustinianea passando per il Principato –, la materia processuale e il diritto sostanziale erano presentati unitariamente: chi avesse voluto ricostruire la procedura avrebbe dovuto raccogliere una serie di informazioni disseminate un po' alla rinfusa all'interno della fonte. Di ciò si incaricarono le compilazioni ufficiali della Chiesa³⁰, ma anche la dottrina con gli scritti sul processo³¹. Per questi ultimi, si trattava in primo luogo di sciogliere dubbi determinati dalla complessità del redivivo *ordo giustinianeo* e di venire incontro alla pratica forense attraverso la descrizione minuziosa dello svolgimento, come detto, dell'intero processo o di parti di esso. Ad esempio, irto di incognite doveva risultare il «farraginoso sistema giustinianeo delle azioni»³², secondo cui ad ogni diritto sostanziale corrispondeva una specifica tutela processuale da individuare e indicare con precisione³³; più in generale potremmo

²⁸ Cortese, *Il diritto* cit., II, pp. 34 s., 116.

²⁹ Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., p. 26.

³⁰ Cfr. *supra* nota 6.

³¹ Van Caenegem, *History* cit., p. 16; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., pp. 17 s., 35; Padovani, *Il processo* cit., p. 32.

³² Cortese, *Il diritto* cit., II, p. 118.

³³ M.A. von Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, VI, *Der germanisch-romische Civilprozeß im Mittelalter*, 3, *Vom zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert*, Bonn 1874, pp. 19-27; Salvioli, *Storia del diritto italiano*, III, 2, 1927, pp. 153, 240; G.

dire che parecchi grattacapi dovevano creare le fasi iniziali del procedimento, vista la significativa mole di trattati dedicati a quelli che la dottrina giuridica definisce i *praeparatoria de substancia*, *praeparatoria iudicii* o *iudiciorum*³⁴, fra questi soprattutto la formulazione e presentazione del libello introduttivo della lite (*libelli oblatio*)³⁵ e la citazione (*vocatio* detta poi anche *citatio*)³⁶.

Giusto per fare qualche esempio di scritto relativo alle fasi iniziali del processo possiamo ricordare il *Cum essem Mutine* di Pillio da Medicina, o di un suo allievo, redatto intorno al 1180 e comunque non oltre il 1198, che descriveva minuziosamente la stesura del *libellus* e che conobbe grande fortuna in Italia e successivamente anche in Inghilterra³⁷; o la *Summa Quicumque vult* di Giovanni Bassiano, probabilmente redatta a Mantova, che, per dirla con Cortese, si presentava come una «preziosa guida teorica per gli avvocati nell'impostazione della causa», in cui veniva esaminato

Pugliese, *Actio e Contestatio litis*, «Apollinaris», 52/1-2 (1979), pp. 80-101; H. Kantorowicz, *Studies in the Glossators of the Roman Law: Newly discovered writings of the 12th century*, (collaboration W. Buckland, Cambridge 1938), addenda et corrigenda P. Weimar, Aalen 1969, pp. 223 ss.; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., pp. 38 s.; M. Kaser, *Das römische Zivilprozeßrecht*, München 1996, pp. 577-582; M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2013, pp. 137-189; Vallerani, *Giustizia medievale* cit., p. 21; S. Sciortino, *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustinianeo*, Torino 2018.

³⁴ W. Endemann, *Civilprozeßverfahren nach der kanonischen Lehre*, «Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß», 15 (1891), pp. 177-326, qui pp. 192 s.; Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, p. 242; Campitelli, *Processo civile* cit., p. 96; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., pp. 37- 41; Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß* cit., p. 226; Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozeßrecht* cit., p. 59; Santangelo Cordani, *Il processo* cit., p. 34; *Speculi clarissimi viri Gulielmi Durandi pars prima et secunda*, Basilea 1563, L. II, part. I, *De praeparatorijs iudiciorum*, p. 333.

³⁵ La domanda giudiziale (*petitio actionis*) veniva introdotta per mezzo di un breve atto scritto (*libellus*), firmato dall'attore, che conteneva l'indicazione della controparte, l'esposizione del fatto oggetto della lite (*petitum*), la ragione della pretesa (*causa petendi*) con o senza la specificazione dell'azione esperita. Sul *libellus* e la letteratura a esso collegata cfr. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, pp. 49-53; Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, pp. 242-252; A. Engelmann, *Der Civilprozeß* cit., pp. 50-53; Nörr, *Die Literatur* cit., pp. 392-393, 396; Id., *Romanisch-kanonisches Prozeßrecht* cit., pp. 85-96; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., pp. 37 ss.; Pasciuta, *In regia curia* cit., p. 251; C. Storti, *Judging and Settling Disputes in the Middle Ages*, «Vergentis», 6 (2018), pp. 19-44, qui p. 38; Santangelo Cordani, *Il processo* cit., p. 34; Padovani, *Il processo* cit., pp. 52-54.

³⁶ Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., pp. 38 s.

³⁷ Edizione in U. Nicolini, *Summa "Cum essem Mutinæ"* (*Qualiter debeat concipi libellus*), in *Studi in onore di M. Barillari*, Bari 1936 (Annali del Seminario giuridico economico della R. Università di Bari), pp. 67-97. Sui problemi di attribuzione dell'opera cfr. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum*, cit., pp. 107-109; Ead., *Ordines iudicarii* cit., pp. 39, 65; Lange - Kriechbaum, *Römisches Recht* cit., I, p. 234; Cortese, *Il diritto* cit., II, p. 130.

l'intero *preludium* del processo³⁸; oppure ancora, per menzionare un'opera relativa al sistema delle azioni, il *Cum essem Mantuae* del Piacentino, per il quale Gouron ha proposto una datazione compresa fra il 1162 e il 1169³⁹.

Vi erano poi trattati che esaminavano l'intero iter processuale, dal suo avvio alla sentenza, all'appello e all'esecuzione: solitamente queste opere erano denominate *ordines iudicarii* o *ordines iudiciorum*, anche se potevano presentare titoli come *summae de ordine iudicario* o *summae de ordine iudiciorum*⁴⁰. Questo genere, inizialmente dominato dai legisti e dal diritto romano, con la fine del XII secolo divenne materia di studio anche, o forse soprattutto, dei canonisti: l'*Ordo* di Riccardo Anglico, composto intorno al 1190 in Inghilterra o nel nord della Francia⁴¹, ne è una dimostrazione eloquente⁴². Questi *ordines* dello scorso del XII secolo, e ancor più quelli duecenteschi, risultano assai più ampi e articolati dei loro predecessori, il cui più antico esempio è tradizionalmente considerato la lettera di Bulgaro, allievo diretto

³⁸ *Die Summa „Quicumque Vult“ des Johannes Bassianus*, ed. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des romisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, IV. 2, Aalen 1962. Cortese, *Il diritto* cit., II, p. 121, insiste sulla redazione mantovana; Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., 96-100, 102-104: la redazione è ritenuta di poco anteriore al 1185 e il luogo di composizione dovrebbe essere Bologna; Ead. *Ordines iudicarii* cit., p. 39, 63 s.

³⁹ *Die Summa „De actionum varieratibus“ des Placentinus*, ed. Wahrmund, *Quellen zur Geschichte* cit., IV. 2. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., pp. 106-109, propone una datazione agli anni '80 del XII secolo; Ead. *Ordines iudicarii* cit., p. 64; Cortese, *Il diritto* cit., II, p. 118; A. Gouron, *Placentin et la somme «Cum essem Mantuae»*, in *Papers in European Legal History-Trabajos de Derecho Historico Europeo*, Barcelona 1992, cur. P. Albendea - M. Juan, pp. 1335-1352, partic. 1348.

⁴⁰ Stickler, *Ordines Judicarii* cit., col. 1133. Per la differenza fra *ordines iudicarii*, redatti solitamente da canonisti, e *ordines iudiciorum*, redatti da legisti, cfr. K.W. Nörr, *Ordo iudiciorum und ordo iudicarius*, «*Studia Gratiana*», 11 (1967), pp. 327-343. Sugli *ordines* in generale, fondamentali rimangono i due saggi di Linda Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit. e Ead., *Ordines iudicarii* cit. Più recentemente F. Roumy, *Les origines pénales et canoniques de l'idée moderne d'ordre judiciaire*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, *Straf- und Strafprozessrecht*, cur. M. Schmoeckel - O. Condorelli - F. Roumy, Köln 2012, pp. 313-349, per la nostra indagine partic. le pp. 314-318.

⁴¹ *De summa de ordine iudicario des Ricardus Anglicus*, ed. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte* cit., II. 3, Aalen 1962. Sulla figura di Riccardo Anglico e sul suo *Ordo*, cfr. J.F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts bis zum Gegenwart*, I, *Die Geschichte der Quellen und Literatur von Gratian bis auf Papst Gregor IX*, Stuttgart, 1875, p. 183; Kuttnner - Rathbone, *Anglo-Norman Canonists* cit., pp. 329-333, lo identificano con il canonico agostiniano Richard de Mores e datano la composizione dell'*ordo* intorno al 1190; S. Kuttnner, *Ricardus Anglicus (Richard de Mores ou de Morins)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, coll. 676-681; Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., pp. 115-119, anticipa la datazione a prima del 1188.

⁴² Stickler, *Ordines Judicarii* cit., coll. 1136 s. Sulla crescente presenza del diritto canonico negli *ordines iudicarii*, cfr. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozess* cit., pp. 38 ss.

di Irnerio, ad *Aimericus Romane ecclesie cancellarius*, redatta fra il 1123 e il 1141⁴³. Essi constavano di un numero variabile di parti che però includeva sempre le tre seguenti: una prima, dedicata agli atti introduttivi e preparatori del giudizio⁴⁴, una seconda, che annoverava gli atti che più propriamente costituiscono il giudizio e in cui un ruolo centrale occupava la *litis contestatio*⁴⁵, e una terza, relativa alla sentenza e a quanto ad essa seguiva (solitamente esecuzione, impugnazioni, *querela nullitatis*).

Due di questi *ordines* maggiori, entrambi opere di canonisti, si imposero come modello ai contemporanei e rappresentano forse il vertice della letteratura processualistica nel periodo di massima fioritura del “diritto processuale dotto” (*Das gelehrt Prozessrecht*), per dirla con Knut Wolfgang Nörr⁴⁶: mi riferisco all’*Ordo iudicarius* di Tancredi di Bologna e allo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante.

⁴³ *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico*, ed. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte* cit., IV, 1, Aalen 1962. Cfr. anche Fried, *Die römische Kurie* cit.; Nörr, *Ordo iudiciorum* cit., pp. 329 ss.; Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., pp. 35-40, dove si esprimono riserve sull’opportunità di definire quest’opera come *ordo*, trattandosi di una lettera e non di un trattato; Lange - Kriechbaum, *Römisches Recht* cit., I, pp. 167 s.; Pennington, *The Jurisprudence* cit., pp. 127 ss.

⁴⁴ Solitamente comprendeva la *libelli oblatio*, la citazione (*vocatio*, *editio*), i termini di comparizione, la contumacia, le dilazioni, le eccezioni dilatorie e perentorie. Per chiarimenti sul contenuto dei singoli atti processuali qui menzionati e per quelli elencati nelle note seguenti si rimanda a W. Endemann, *Civilprozeßverfahren* cit.; A. Engelmann, *Der Civilprozess* cit.; Salvioli, *Storia della procedura* cit., II; Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit; Santangelo Cordani, *Il processo* cit.; Padovani, *Il processo* cit.

⁴⁵ Di norma includeva la *litis contestatio*, il giuramento di calunnia (*iuriurandum de calunnia*: l’attore giurava di muovere la lite in buona fede), le *positiones* e *responsiones* (attore e convenuto si scambiano domande sul fatto della lite, solitamente per iscritto), le prove (testimoniali e documentali, confessioni, giuramenti), *allegationes* (difese degli avvocati redatte per iscritto). La *litis contestatio* (istituzione o contestazione della lite) – espressione romanistica già in uso nel processo formulare di età repubblicana e ancora attestata nell’alto medioevo – serviva a definire chiaramente l’oggetto della causa; in essa le parti esprimevano la loro volontà di proseguire la lite, il loro *animus litigandi*: l’attore esponeva la sua pretesa nella *narratio* e il convenuto vi si opponeva con la *responsio*. La dottrina medievale attribuì alla *litis contestatio* la centralità che ancora occupava nella codificazione giustinianea. Essa rappresentava una sorta di spartiacque nel processo fra i *preparatoria iudicii* e il *iudicium*, eco dell’antica bipartizione presente del processo romano precedente all’avvento della *cognitio extra ordinem* della tarda età imperiale. Rientrava nei cosiddetti *substantialia*, ovvero quegli atti processuali la cui esecuzione era considerata essenziale per la validità del provvedimento conclusivo. Sulla *litis contestatio* e sui *substantialia* mi limito a rimandare a: Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, pp. 296-305; Campitelli, *Processo civile* cit., pp. 97-98; K. W. Nörr, *Über Kategorien von Prozesshandlungen im mittelalterlichen romanisch-kanonischen Recht*, in *Ius romanum - Ius commune - Ius bidentium. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday*, cur. H. Dondorp - J. Hallebeek - T. Wallinga - L. Winkel, Amsterdam-Aalen 2010, pp. 299-308.

⁴⁶ Nörr, *Die Literatur* cit., p. 394.

Tancredi, nato a Bologna intorno al 1185, fu principalmente canonista – è attestato come *magister decretorum* nel 1214 – ma ricevette anche una formazione civilistica: sappiamo infatti che fu discepolo di Azzone. Ebbe inoltre stretti rapporti con Onorio III che nel 1226 lo incaricò di redigere la raccolta delle sue decretali, la cosiddetta *Compilatio quinta*. Tuttavia, l'opera che lo ha reso celebre è senza dubbio il suo *Ordo iudicarius*, composto fra il 1214 e il 1216, che avrebbe dovuto conciliare il diritto romano con quello canonico. Esso si articolava in quattro parti e, rispetto ai modelli appena citati, presentava una sezione nuova, quella iniziale dedicata ai soggetti coinvolti nel giudizio (*quae debent consistere in iudicio*): giudici, arbitri, avvocati, procuratori, ma non le parti⁴⁷. Tale capitolo introduttivo fece scuola ed entrò stabilmente a far parte degli *ordines* successivi; ancora oggi esso talvolta funge d'apertura nelle ricostruzioni del processo romano-canonic⁴⁸. Le altre parti ricalcavano quelle sopra indicate: questioni preparatorie che precedevano la *litis contestatio*; la *litis contestatio* e tutto ciò che seguiva fino alla sentenza; la sentenza, l'esecuzione, l'appello e la *restitutio ad integrum* quale rimedio estremo per eventuali ingiustizie patite in giudizio.

L'autore dell'altro grande *ordo* duecentesco, Guglielmo Durante, detto lo *Speculator*, nacque a Puymisson, nella diocesi di Béziers in Linguadoca, intorno al 1230. Studiò diritto canonico a Bologna, probabilmente con Bernardo da Parma, e nella prima metà degli anni '60 fu professore a Modena e, pare, nella stessa città felsinea. Più che all'insegnamento, la sua esistenza fu però votata alla collaborazione con la Sede Apostolica, dapprima nel ruolo di giudice (*auditor generalis*) presso la Curia romana e poi come uomo di governo, legato pontificio e amministratore di province dello Stato della Chiesa. Nel 1285 fu eletto vescovo di Mende, in Linguadoca, ma dopo una breve permanenza in quella diocesi fece ritorno in Italia dove morì, a Roma, nel 1296⁴⁹.

L'opera cui deve la sua fama, lo *Speculum iudiciale* o *iuris* – da cui l'appellativo *Speculator* – fu frutto di una lunga gestazione: dopo la redazione avvenuta entro il 1276, essa fu oggetto di innumerevoli aggiornamenti, integrazioni e modifiche⁵⁰.

⁴⁷ *Tancredi Bononiensis* cit., p. 90.

⁴⁸ Si veda, ad esempio, quella in Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit.

⁴⁹ Su Guglielmo Durante, italianizzazione di Guillame Durand, si vedano L. Falletti, *Guillame Durand*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, Paris 1950, coll. 1014-1075; J. Gaudemet, *Durand (Durant, Durante)*, *Guillaume (Guglielmo)*, detto lo Speculatore, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 42, Roma 1993, pp. 82-87; O. Condorelli, *Guillame Durand*, in *Great Christian Jurists in French History*, cur. O. Descamps - R. Domingo, Cambridge 2019, pp. 52-70.

⁵⁰ *Speculi clarissimi viri Gulielmi Durandi* cit. Sullo *Speculum* e la sua redazione cfr. M. Bertram, *Le commentaire de Guillaume Durand sur les constitutions du deuxième concile de Lyon*, in *Guillaume Du-*

Come l'*Ordo* di Tancredi, anche lo *Speculum* si articolava in quattro parti. La prima era dedicata ai soggetti coinvolti nel processo, ma rispetto alla trattazione del canonista bolognese essa presentava delle voci nuove relative alle parti del processo: attore, convenuto (*reus*), accusatore, accusato. La seconda corrispondeva agli ultimi tre libri di Tancredi e seguiva l'iter processuale civile dai *praeparatoria iudicii* ai mezzi di impugnazione. La terza, più breve, riguardava la procedura criminale che Tancredi aveva esaminato parzialmente nel secondo libro. La quarta era la più innovativa: in essa lo *Speculator* aveva riportato modelli (*formae*) di atti giudiziari spesso tratti dalla Curia romana ma anche da tribunali cittadini italiani e francesi, soprattutto libelli e altri *instrumenta* processuali e contrattuali.

La storiografia è concorde nell'attribuire altissimo valore allo *Speculum*, definito l'apice nel genere degli *ordines* giudiziari⁵¹, se non addirittura una delle principali opere della cultura giuridica europea⁵². Fra i suoi punti di forza – alcuni già orgogliosamente rivendicati dallo stesso Durante – vi erano la completezza della trattazione, l'aderenza alla prassi dei tribunali, la più efficace distribuzione della materia organizzata in quattro parti, la fruibilità del testo, consultabile anche dai non addetti ai lavori (parti, testimoni, ecc.) ma cionondimeno utilissimo a tutto il modo forense (giudici, avvocati, procuratori legali, notai).

Lo *Speculum* fu il più diffuso e apprezzato manuale di procedura romano-canonica fino al XVI secolo e godette di grande considerazione non solo fra i pratici del diritto ma anche da parte dei massimi esponenti della dottrina, basti pensare ai due autorevolissimi commenti all'opera di Giovanni d'Andrea e Baldo degli Ubaldi⁵³.

Giunti a questo punto, prima di offrire una panoramica della moderna storiografia sul processo romano-canonico, mi pare opportuno richiamare l'attenzione su un aspetto da tempo evidenziato dalla storiografia giusromanistica: in più di un'occasione essa ha rilevato come l'origine del nuovo *ordo iudicarius* del pieno medioevo non sia pienamente comprensibile se non alla luce del profondo mutamento che il processo civile romano conobbe fra l'età severiana e il VI secolo, quando la crisi del

rand, évêque de Mende (v. 1230-1296). *Canoniste, liturgiste et homme politique*. Actes de la Table Ronde du C.N.R.S. (Mende 24-27 mai 1990), cur. P-M Gy, Paris 1992, pp. 95-104; K.W. Nörr, *À propos du Speculum iudiciale de Guillaume Durand*, in *Guillaume Durand, évêque de Mende* cit., Paris 1992, pp. 63-71; B. Paschuta, *Speculum iudiciale*, in *The Formation and Transmission of Western Legal Culture*, cur. S. Dauchy, Cham 2016 (Studies in the History of Law and Justice, 7), pp. 37-40.

⁵¹ Condorelli, *Guillame Durand* cit., p. 56.

⁵² Nörr, *Die Literatur* cit., p. 394: «Das Speculum gehört zu den Hauptwerken der europäischen Rechtskultur».

⁵³ Gaudemet, *Durand* cit.

processo formulare e l'affermazione progressiva della cosiddetta *cognitio extra ordinem* trasformarono radicalmente la fisionomia della giurisdizione civile⁵⁴. In questo arco temporale si costituirono infatti molte delle strutture che la dottrina dei secoli XII e XIII recepirà e rielaborerà alla luce del *Corpus Iuris Civilis*. L'elemento di maggior rilievo è rappresentato dal passaggio da una concezione privatistica del processo, tipica del modello formulare in parte affidato a un *iudex privatus*, a un impianto pubblicistico, nel quale il giudice agiva come funzionario dello Stato e dirigeva l'intero svolgimento del giudizio⁵⁵. Come ha messo in luce Max Kaser, la *cognitio* attribuiva al magistrato poteri istruttori e decisionali molto più ampi, segnando l'ingresso del processo nell'ambito dell'amministrazione pubblica⁵⁶. È precisamente questo quadro tardoantico, ben evidenziato anche da Mario Talamanca, che fornisce alla dottrina medievale molte delle sue categorie fondamentali: la direzione pubblica del giudizio, la disciplina formalizzata degli atti, l'accentuata responsabilità del giudice nella gestione dell'iter processuale, sebbene il quadro della controversia continui ad essere determinato in prevalenza dalle parti e la lite nasca per iniziativa dell'attore⁵⁷.

Parallelamente si assiste a un secondo fenomeno, altrettanto significativo, che segna l'evoluzione del processo postclassico: la crescente centralità attribuita alla forma scritta e la tendenza alla rigidità e alla standardizzazione degli atti processuali. La storiografia ha da tempo evidenziato come, già nella *cognitio extra ordinem*, e in misura ancor maggiore nel processo civile per come esso venne configurandosi a partire grossomodo dal IV secolo e vieppiù con la procedura libellare – evidente già intorno alla metà del V ma impostasi con Giustiniano⁵⁸ –, gli atti fondamentali del procedimento fossero redatti o registrati per iscritto e sottoposti a termini prestabiliti, secondo un'articolazione che prefigura quella dei successivi *ordines medievali*. La

⁵⁴ Per una presentazione complessiva del processo civile romano nella sua secolare evoluzione, dalle *legis actiones* al processo postclassico e giustinianeo, si può consultare ancora utilmente Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit. Più sinteticamente Talamanca, *Elementi di diritto privato* cit., pp. 137-189.

⁵⁵ U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustinianeo*, Milano 1965, pp. 1 s., 278 s.; Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., pp. 435-445, 517-519; Talamanca, *Elementi di diritto privato* cit., pp. 179 s., 182 s.

⁵⁶ Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., pp. 442 s. Cfr. anche Zilletti, *Studi* cit., pp. 271-273.

⁵⁷ Talamanca, *Elementi di diritto privato* cit., pp. 137-39, 179-189. Al riguardo cfr. anche Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., in partic. pp. 435-445, 570-576, 587-595.

⁵⁸ P. Collinet, *Études historiques sur le droit de Justinien*, IV, *La procédure par libelle*, Paris 1932, p. 23; Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., pp. 566-576.

progressiva “pubblicizzazione” delle forme processuali, che si accompagna alla riduzione dell’oralità spontanea propria del processo classico, rappresenta un tratto di continuità diretto con la pratica medievale, nella quale l’iter del giudizio si presenta rigidamente scandito in una sequenza metodica di atti obbligatori⁵⁹.

Per fare un esempio, un importante elemento di continuità tra la procedura tardoantica e giustinianea e il processo comune che va affermandosi nei secoli XII e XIII potrebbe essere individuato nel ruolo assunto dal *libellus conventionis*⁶⁰. Come hanno mostrato le indagini di Collinet e recentemente, in termini più analitici, quelle di Sciortino, il libello tende a presentarsi non come un mero atto introduttivo, ma come un momento strutturale dell’iter processuale: in esso vengono esposte la *causa petendi* e gli elementi idonei a delimitare il *thema decidendum* e, almeno in una parte della prassi, può comparire anche il *nomen actionis*. In età giustinianea il libello è destinato a essere trasmesso al convenuto e inserito nel fascicolo del giudizio, costituendo così il nucleo documentario della controversia⁶¹. Questo modello tardoantico offre uno sfondo significativo per comprendere la riflessione della letteratura processualistica medievale cui si è fatto cenno – dai trattati sulla redazione dei libelli (Pillio, Giovanni Bassiano) ai grandi *ordines iudiciorum* (Tancredi, Durante)

⁵⁹ L. Wenger, *Institutes of the Roman Law of Civil Procedur*, New York 1955, in partic. pp. 256-286; Zilletti, *Studi* cit., si veda a titolo di esempio la p. 33 dove si parla della centralità del *libellus conventionis* (atto scritto, normativamente richiesto, in cui si espone la pretesa dell’attore) e della rigidità delle forme e della sequenza procedurale della procedura giustinianea *per libellum* con i suoi termini prestabiliti (*tempus deliberationis*); Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., si veda la fondamentale ricapitolazione delle caratteristiche del processo postclassico a p. 520 (intensa regolamentazione; prescrizione di atti da espletare in forme e tempi stabiliti; le istanze devono essere presentate per iscritto al tribunale, dove vengono regolarmente registrate; gli atti processuali vengono notificati alle parti dagli organi esecutivi del tribunale – gli *executores*), pp. 556 s. sulla forma scritta che vincola tutti gli atti delle parti; Talamanca, *Elementi di diritto privato* cit., pp. 185 ss.

⁶⁰ Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht* cit., pp. 570 s. «Um die Mitte des 5. Jh. wird die *litis denuntiatio* im Westen wie im Osten von einer Verfahrenseinleitung abgelöst, die straffer gestaltet ist und dem Richter größere Macht verleiht. Das Verfahren beginnt auch jetzt damit, daß der Kläger dem Richter eine Klageschrift überreicht, den *libellus conventionis*, der diesem Verfahren den Namen ‚Libellprozeß‘ verschafft hat. Die Klageschrift enthält, ohne nähere Gründe zur Sache anzuführen, die Tatsachen, die den Kläger zur Anrufung des Richters veranlassen, und darauf gestützt seinen Antrag (*postulatio simplex*), den Beklagten zu laden».

⁶¹ Collinet, *La procédure par libelle* cit., *passim*, in particolare p. 23 s. (il *libellus conventionis* come atto strutturale dell’istanza), p. 43 (descrizione del contenuto: fatti, ragioni della pretesa, elementi che delimitano la controversia), pp. 21-135 (libello come nucleo documentario del giudizio: atto iniziale comunicato ufficialmente e conservato nei papiri processuali oggetto dell’esame di Collinet), p. 110 ss. (libello come primo atto della *edictio actionis*). Su tutti i temi indicati si veda anche Sciortino, *Il nome dell’azione* cit.

– nella quale la *libelli oblato* è stabilmente collocata tra i *praeparatoria iudicii* ed è spesso annoverata, nella dottrina degli *substantialia iudicii*, tra gli atti necessari al corretto svolgimento dell’iter, pur entro un quadro in cui non mancano adattamenti e progressive semplificazioni nella prassi forense⁶².

In questa prospettiva si inserisce coerentemente l’osservazione di Talamanca secondo cui il processo romanistico medievale non deriva dal processo classico, ma dalla procedura giustinianea. Gli elementi più tipici dell’*ordo* – la presentazione del libello, la citazione pubblica, la *litis contestatio* documentale, la gerarchia delle prove documentali e testimoniali, la direzione del giudice e la centralità della forma scritta – trovano infatti il loro precedente storico proprio nella *cognitio* e nella successiva elaborazione giustinianea, molto più che nella fase formulare⁶³.

Si potrebbe forse azzardare, conseguentemente con queste rapide osservazioni, che i grandi *ordines* del XIII secolo, e in particolare l’*Ordo* di Tancredi e lo *Speculum* di Durante, rappresentino, in una qualche misura, il punto di sintesi fra la tradizione romanistica tardoantica, recepita attraverso la codificazione giustinianea, e la tradizione canonistica.

Veniamo ora alla già anticipata riflessione più strettamente pertinente alla moderna storiografia sul processo romano-canonicco. Si può iniziare col dire che per certi versi essa coincide con lo studio di quella letteratura processualistica bassomedievale di cui si è cercato di tracciare le origini e il primo sviluppo. Tanto per l’una quanto per l’altro si può infatti assumere come punto di partenza, se pur con delle riserve, la storia del diritto romano nel medioevo del Savigny, la cui prima edizione in sette volumi fu pubblicata fra il 1815 e il 1831⁶⁴. Pur accordando palesemente la sua preferenza ai contributi di carattere esegetico – giacché in essi l’interpretazione del *Corpus Iuris Civilis* seguiva l’ordine in cui i testi erano disposti all’interno della

⁶² Cfr. *supra*.

⁶³ Talamanca, *Elementi di diritto privato* cit., p. 185: «Nel tardo-antico si perviene alla configurazione di un processo in cui prevale la forma scritta e la procedura perde, conseguentemente, quei caratteri di oralità e d’immediatezza che avevano connotato le forme processuali classiche: il processo postclassico come processo scritto sarebbe stato alla base del processo c. d. romano-canonicco dell’età di mezzo, arrivando così ad influenzare le forme del processo civile dell’età moderna». Già prima, nella medesima direzione, E. Balogh, *Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians. I. Zur Entwicklung des amtlichen Kognitionsverfahrens bis zu Justinian*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano* (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII), II, Pavia 1935, pp. 267-359, qui p. 270; E. Betti, *Struttura e funzione processuale dei libelli conventionis*, in *Atti del Congresso Internazionale* cit., pp. 143-157, qui p. 145.

⁶⁴ F.C. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, I-VII, Heidelberg 1815-1831.

codificazione giustinianea – Savigny fu infatti il primo a manifestare un certo interesse per le opere dei *Praktiker*, dunque per gli autori dei trattati sulla procedura, che tale ordine però furono costretti ad alterare, dovendo estrapolare dalla fonte la materia di loro interesse⁶⁵. Il favore per le opere esegetiche è evidente anche dalla maniera in cui Savigny aveva impostato l'esposizione della materia: egli aveva organizzato la sua storia per autori, descrivendo prima le loro opere di dottrina e poi i trattati di *iuris practica*⁶⁶. Per avere un'idea del metodo seguito dallo storico tedesco è sufficiente dare una scorsa all'impostazione dei paragrafi dedicati ad autori come i già citati Piacentino, Giovanni Bassiano e Pillio, che erano al contempo teorici e pratici⁶⁷.

Per le ragioni testé esposte, è parso più opportuno attribuire quel ruolo di punto di partenza di una consapevole riflessione scientifica sul processo romano-canonico e sulle sue fonti alla grande storia della procedura civile di Moritz August von Bethmann-Hollweg, pubblicata fra il 1864 e il 1874, nel periodo di massima fioritura della Scuola Storica del Diritto (la *Historische Rechtschule*)⁶⁸. Dei due tomi previsti per il VI e ultimo volume, dedicato al processo “germanico-romano” nei secoli XII-XV, nel 1874 vide le stampe solamente il primo, in cui Bethmann-Hollweg si cimentava con la *praktische Literatur* dei secoli finali del medioevo, dunque, per l'appunto, con la letteratura sul processo romano-canonico⁶⁹. A differenza di Savigny, egli organizzò la sua esposizione per argomenti, collocando gli autori, ma anche i trattati anonimi, all'interno di cornici tematiche: dedicò, infatti, singoli capitoli alle opere sulle azioni, sui libelli, sulle eccezioni, agli *ordines iudiciorum* di legisti e canonisti, o ancora ai trattati per la formazione di avvocati e notai; unico autore a beneficiare

⁶⁵ Cfr. *supra* nota 31.

⁶⁶ Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit., p. 3 s; Ead., *Ordines iudicarii* cit., pp. 11 s.

⁶⁷ Savigny, *Geschichte* cit., IV, pp. 244-354.

⁶⁸ M.A. von Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, I-VI, Bonn 1874. Sull'opera di Bethmann-Hollweg come punto di partenza “pionieristico” per la storia del processo civile cfr. W. Ernst, *Knut Wolfgang Nörr, Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 100/1 (2014), pp. 693-697.

⁶⁹ Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß* cit., VI, *Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter*, 3, *Vom zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert*, Bonn 1874, p. 16: «Je nachdem die Schriften mehr die Theorie des Rechts oder mehr die Anwendung desselben in Rechtsgeschäften und im Prozeß betreffen, wurden schon damals *iuris theorica* und *practica*, auch unter den Schriftstellern *practici auctores* unterschieden, obgleich auch diese Letzteren die Lehre, also eine Theorie der Rechtsanwendung aufstellen. Wir haben es hier nur mit der praktischen Literatur und zwar zunächst der des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts zu thun».

di un capitolo autonomo fu lo *Speculator* Durante. È interessante notare come l'opera di Bethmann-Hollweg evidenzi chiaramente, già nel suo indice, una significativa disparità tra la produzione di letteratura pratica destinata al mondo forense dei secoli XII e XIII e quella dei secoli XIV e XV, con una netta preponderanza della prima sulla seconda⁷⁰.

L'analisi di Bethmann-Hollweg, come prima ancora quella di Savigny, mirava essenzialmente a un'accurata classificazione delle fonti e all'esposizione del loro contenuto in una prospettiva di tipo storico-letterario, senza però alcuna ricostruzione della procedura romano-canonica che quelle fonti descrivevano.

In una sintesi inevitabilmente semplificatoria si può dire che da questa tradizione si sono sviluppati due indirizzi di ricerca. Un primo, più filologico e paleografico, ha puntato all'ulteriore classificazione della letteratura processualistica, anche inedita, dell'Europa bassomedievale, alla sua collocazione all'interno di generi e sottogeneri, alla sua attribuzione a specifici autori, nonché alla ricostruzione della circolazione e della diffusione dei suoi manoscritti. Esponenti di questo orientamento sono sicuramente Stephan Kuttner⁷¹, André Gouron⁷² e Gero Dolezalek⁷³, che si sono proposti anche di valutare la rilevanza di scuole giuridiche romanistiche e canonistiche sorte in ambiti tradizionalmente considerati minori ma che, come accennato, furono spesso centrali. Un posto speciale in questa sintetica carrellata occupa Linda Fowler-Magerl che negli anni '70 del secolo scorso ha dato avvio ai suoi studi sugli *ordines iudicarii /iudiciorum* nell'ambito di un progetto del Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno. Partendo dall'analisi di una ricchissima collezione di fotoriproduzioni di manoscritti presente presso il suddetto Istituto, nel 1984 la studiosa ha pubblicato un'importante monografia sulla letteratura processualistica basata sul diritto romano e su quello canonico, composta prima del 1234. La presentazione della materia è concepita secondo tipologie testuali e tematiche e si articola in *ordines* (anche sulla procedura penale e ad uso degli avvocati), trattati su azioni, eccezioni, testimoni, prove, impugnazioni, arbitrato e

⁷⁰ Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß* cit., VI, Inhalt des sechsten Band; Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii* cit., p. 12.

⁷¹ Per limitarsi ai contributi più strettamente attinenti a quanto detto si vedano: Kuttner - Rathbone, *Anglo-Norman Canonists* cit.; S. Kuttner, *Analecta iuridica Vaticana*, in *Collectanea Vaticana in hon. Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apostolica edita*, 1, Città del Vaticano 1962 (Studi e Testi, 219), pp. 415-452.

⁷² Cfr. *supra* nota 24.

⁷³ G. Dolezalek - H. van de Wouw, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main 1972.

contumacia⁷⁴; di quasi tutte le opere è inoltre indicata la tradizione manoscritta entro il 1234. Successivamente, nel 1994, Fowler-Magerl ha presentato un secondo studio di argomento analogo, questa volta in inglese e di taglio più sintetico, in cui estendeva la sua indagine al secolo XV⁷⁵.

Un secondo indirizzo, più storico-letterario, basato su fonti edite e forse più chiaramente ricollegabile alla lezione di Bethmann-Hollweg, ha arricchito la ricostruzione della storia della letteratura processualistica sfruttando la significativa messe di edizioni approntate nella prima metà del '900⁷⁶. Mi riferisco in particolare a due lavori di sintesi apparsi entrambi come lemmi encyclopedici: il primo è la voce *Ordines iudiciorii*, pubblicata nel 1957 nel *Dictionnaire de Droit Canonique*, in cui il più volte citato Alfons Maria Stickler si occupò per l'appunto degli *ordines* giudiziari, tanto di legisti quanto di canonisti, inclusi quelli relativi alla procedura criminale e a quella sommaria, nonché dei trattati sull'*ars notaria*⁷⁷; il secondo è la voce *Die Literatur zum gemeinen Zivilprozeß* nell'*Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privat-rechts geschichte*, pubblicata da Wolfgang Knut Nörr nel 1973, che proponeva una presentazione schematica degli *ordines* (solo del processo civile), degli scritti per avvocati, dei trattati sulle azioni, sulla redazione dei libelli, sulle eccezioni e sulla procedura sommaria, adottando come criterio cronologico per l'organizzazione della materia l'anteriorità o la posteriorità rispetto allo *Speculum iudiciale* di Durante, evidentemente considerato un vero e proprio spartiacque⁷⁸.

Nörr è anche l'autore della principale e più completa sintesi apparsa in tempi recenti della procedura romano-canonica: si tratta di una puntuale e sistematica ricostruzione del processo civile di prima istanza in tutte le sue fasi, basata su quella che lo stesso Nörr definisce un'astrazione, ovvero secondo un modello ideale che nella realtà non è mai esistito ma che si avvicina a quelle che potevano essere «le vertenze giudiziarie nella pratica quotidiana»⁷⁹.

⁷⁴ Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum* cit.

⁷⁵ Ead. *Ordines iudiciorii* cit.

⁷⁶ Fondamentale la selezione di opere curata e pubblicata dal Wahrmund fra il 1905 e il 1931, cfr. Id., *Quellen zur Geschichte des romisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, I-VI, Innsbruck 1905-1931 (ristampa Aalen 1962).

⁷⁷ Stickler, *Ordines iudiciorii* cit.

⁷⁸ Nörr, *Die Literatur* cit.

⁷⁹ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., p. 4: «so ist leicht zu sehen, dass unsere Wiedergabe des Prozessrechts bis zu einem bestimmten Grad eine Abstraktion darstellen wird, eine Abstraktion allerdings, die sich gewissermaßen approximativ verhält, sich also in nächster Nähe zu den konkreten Abläufen von Rechtsstreitigkeiten in der täglichen Praxis befindet».

Tale monografia, su cui mi soffermerò tra breve, introduce alla parte conclusiva di questa relazione che concerne per l'appunto gli studi sulla struttura e lo svolgimento del processo romano-canonicco nel senso ora esposto.

Primo antecedente diretto dell'opera di Nörr è stato considerato uno studio di Wilhelm Endemann del 1891 intitolato *Das Civilprozessverfahren nach der kanonischen Lehre*⁸⁰. Esso aveva come sua fonte primaria l'opera di Durante ma si rifaceva anche ad altri processualisti come Tancredi, Pillio da Medicina, Roffredo Beneventano, e ad autori posteriori allo *Speculator* come il venusino Roberto Maranta, autore dello *Speculum aureum et lumen advocatorum* composto fra il 1520 e il 1525⁸¹. Endemann offre un'esposizione concisa ma completa di tutti gli elementi essenziali del rito civile: l'esposizione si articola in quattro parti precedute da una premessa con le osservazioni preliminari sulle persone, cui seguono il primo capitolo con l'iter processuale compreso tra i *preparatoria* e la *litis contestatio* (esclusa), il secondo con la *litis contestatio*, il giuramento di calunnia, la presentazione delle prove (testimoniali e documentali) e le difese delle parti, il terzo dedicato alla sentenza, all'impugnazione e alla sua esecuzione, il quarto alle spese processuali⁸².

A distanza di pochi anni, nel 1895, Arthur Engelmann, un magistrato, pubblicò uno studio dal titolo *Der romanisch-kanonische Prozess und die Entwicklung des Prozessrechts in Deutschland*⁸³ che costituiva la terza parte del secondo volume della sua storia del processo civile. Il contributo si poneva in continuità con l'opera di Endemann alla quale in larga misura si rifaceva senza particolare originalità. Per la parte che qui interessa, Engelmann analizzava gli stessi elementi del processo esaminati dal suo modello, ma lo faceva in maniera più succinta, ricorrendo ad un *corpus* più limitato di processualisti, fra i quali domina ancora una volta Durante, anche se non mancano i riferimenti ad altri frequentatissimi classici come Tancredi, Pillio o Giovanni Bassiano, soprattutto per quanto concerne le fasi preparatorie del giudizio. Engelmann riteneva che il processo romano-canonicco fosse il risultato della scienza giuridica civilistica e canonistica, e che potesse essere ricostruito solo attraverso la letteratura processualistica espressione di quelle doctrine. Inoltre, a suo giudizio, esso avrebbe trovato applicazione principalmente nei tribunali

⁸⁰ Endemann, *Civilprozeßverfahren* cit. Cfr. anche su quanto segue Ernst, Nörr, Knut Wolfgang, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 693-697.

⁸¹ *Ibid.*, pp. 180 s. Su Maranta si veda M.N. Miletta, *Maranta, Roberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 69, Roma 2007, *ad vocem*.

⁸² Endemann, *Civilprozeßverfahren* cit., pp. 177 s.

⁸³ Engelmann, *Der Civilprozess* cit.

ecclesiastici sebbene fosse anche in uso, in una versione semplificata, nei Comuni dell’Italia padana. Qui il diritto statutario, pur mantenendone i tratti fondamentali, lo avrebbe piegato alle esigenze di una società dinamica basata sulle attività commerciali e ne avrebbe fatto la base, dopo averlo semplificato, di quello che egli chiamava *Statutarprozess*⁸⁴.

Nulla di paragonabile si registra negli stessi anni in Italia. Qui, il processo romano-canonico e le sue fonti vengono rapidamente passati in rassegna da Antonio Pertile nel sesto volume della sua *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione*, dedicato alla storia della procedura, la cui prima edizione è del 1887⁸⁵. L’opera, magistrale per ricchezza d’analisi ed erudizione, ancora punto di riferimento per alcune sue sezioni – si pensi al capo III dedicato alle prove – manca tuttavia di un’organica ricostruzione della procedura romano-canonica come quella tracciata nelle opere d’oltralpe ora menzionate. I principali momenti dell’*ordo* sono sì esaminati con una certa dovizia di argomenti, ma non in modo tale da enfatizzarne il carattere innovativo, essendo inseriti in continuità con i riti altomedievali all’interno del capitolo dedicato al processo civile di cognizione ordinaria⁸⁶.

Altro discorso merita invece la *Storia della procedura civile e criminale* che Giuseppe Salvioli pubblicò fra il 1925 e il 1927 come terzo volume della *Storia del Diritto Italiano* curata da Pasquale del Giudice⁸⁷.

L’illustre storico del diritto dedicava un intero capitolo al processo romano-canonic e alla sua letteratura fra i secoli XII-XVIII⁸⁸: a suo avviso il processo romano-canonic avrebbe interpretato le esigenze di una società sempre più complessa – quella comunale del XII secolo – le cui strutture portanti sarebbero state il commercio, il denaro e il ricorso al credito: comprensibile era pertanto il rinato interesse per il diritto delle obbligazioni e per la procedura giustinianea che la contemporanea *scientia iuris* era stata in grado di rispolverare e che era penetrata nella pratica dei tribunali cittadini desiderosi «di liberarsi dei residui barbarici; dei riti di genti semplici e superstiziose»⁸⁹.

⁸⁴ *Ibid.*, partic. pp. 41-45. Cfr. Wach, *Der italienische Arrestprocess* cit., pp. 179 s.

⁸⁵ Pertile, *Storia della procedura* cit., pp. 4-7.

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 549-594.

⁸⁷ Salvioli, *Storia della procedura* cit.

⁸⁸ *Ibid.*, II, pp. 151-164.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 152. L’idea che il rinato interesse per il diritto romano fosse dovuto ai cambiamenti sociali ed economici avvenuti in Europa nei secoli XI e XII, e in particolare nei Comuni padani, è già espressa dal Savigny e da altri prima di Salvioli. Cfr. Savigny, *Geschichte* cit., III, 1834, pp. 90 ss.; Engelmann, *Der Civilprozess* cit., p. 41; Schmidt, *Lehrbuch* cit., p. 71.

Tuttavia, Salvioli sottolineava anche l'originalità della nuova procedura: a suo giudizio essa era fortemente compenetrata dal diritto canonico e condizionata dall'azione della Chiesa, cui si doveva la crescente importanza attribuita alla documentazione scritta all'interno del processo nonché significative innovazioni nel modo di porre le domande e nel diritto probatorio. Tutto ciò giustificava la denominazione di romano-canonico per un processo che nei tribunali italiani aveva subito notevoli trasformazioni rispetto all'*ordo giustinianeo* classico. Nel corso del tempo, soprattutto su sollecitazione della Chiesa, erano stati infatti superati gli anacronistici formalismi di un rito che Salvioli definiva artificiale e frutto di un'intellettualistica elaborazione scolastica colta ma intrisa di classicismo e infatuata dei modelli romani⁹⁰.

Interessanti, utili e ancora citatissime risultano le parti dell'opera di Salvioli dedicate alla procedura civile fra XII e XVIII secolo⁹¹, in cui naturalmente si toccano punti strettamente connessi al processo romano-canonico; ritroviamo qui una partizione della materia analoga a quella vista nel saggio di Endemann perlomeno per quanto concerne l'esposizione dell'iter processuale dai *praeparatoria*, preceduti dalla presentazione dei soggetti del processo, alla *litis contestatio*; due lunghi capitoli sono poi dedicati alla produzione delle prove testimoniali e documentali⁹² e alla sentenza con i relativi rimedi giudiziari⁹³.

Per la sua ricostruzione Salvioli ha attinto a una amplissima messe di fonti che va dalla solita letteratura processualistica dei secoli XIII-XV, da cui naturalmente emerge lo *Speculum* di Durante, a fonti normative di *ius proprium*, come gli statuti comunali e il federiciano *Liber Constitutionum Regni Siciliae*.

Tornando a un contesto non strettamente italiano, nel corso del XX secolo sono stati indagati singoli istituti del processo romano-canonico, come la *litis contestatio*⁹⁴ o l'appello nel diritto canonico⁹⁵, ma per una nuova presentazione complessiva della procedura bisogna attendere lo studio dello storico del diritto polacco Wieslaw Li-

⁹⁰ Salvioli, *Storia della procedura* cit., II, pp. 151-155.

⁹¹ *Ibid.*, pp. 151 ss.

⁹² *Ibid.*, pp. 405-493.

⁹³ *Ibid.*, pp. 494-625.

⁹⁴ R. Sohm, *Die litis contestatio in ihrer Entwicklung vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Zivilprozesses*, München-Leipzig 1914, pp. 172 ss; E. Mazzacane, *La litis contestatio nel processo nel processo civile canonico*, Napoli 1954, pp. 14 ss; S. Schlinker, *Litis contestatio. Eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 13. bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2008, partic. pp. 55 ss.

⁹⁵ W. Litewski, *Les textes procéduraux du droit de Justinien dans le Décret de Gratien*, «*Studia Gratiana*» 9 (1966), pp. 65-109; Id, *Appeal in Corpus Iuris Canonici*, «*Annali di storia del diritto*», 14-17 (1970-73), pp. 145-221.

tewski dedicato al processo civile romano-canonico nei più antichi *ordines iudicarii*, pubblicato nel 1999 in lingua tedesca⁹⁶.

L'opera, come già il titolo suggerisce, prende in analisi un *corpus* di scritti riferibile a un periodo relativamente breve che va dalla fine dell'XI secolo al 1234, anno di pubblicazione della collezione di decretali di Gregorio IX, il cosiddetto *Liber extra*. Di questa produzione viene indicata l'evoluzione nell'arco di tempo preso in esame, evidenziando la progressiva influenza del diritto canonico a fronte di un'iniziale preminenza di quello romano: l'*Ordo* di Tancredi – redatto intorno al 1215 e fonte principale di Litewsky – è già fortemente canonistico⁹⁷. Nonostante il limitato arco temporale, la letteratura consultata è comunque ampia e i trattati presi in esame sono nel complesso 69⁹⁸. Lo studio analizza aspetti classici della procedura romano-canonica, quelli che abbiamo indicato per le trattazioni precedenti: le parti con i loro rappresentanti, l'introduzione al processo con il *libellus* e le prescrizioni relative alla sua redazione (questioni relative al *nomen actionis* e alla *causa petendi*), la citazione, la contumacia, le eccezioni dilatorie e perentorie fino alla *litis contestatio*, cui, secondo Tancredi, era connesso il giuramento di calunnia. La trattazione prosegue con l'intero procedimento probatorio, la sentenza, i casi di nullità della stessa discussi nel dettaglio sempre sulla scorta di Tancredi. Wolfgang Nörr ha riservato all'opera un'accoglienza che nel complesso pare piuttosto tiepida: egli critica in Litewsky la scelta di fare esclusivo ricorso ai processualisti senza utilizzare direttamente le fonti normative cui essi hanno attinto, ovvero le decretali, il *Decretum Gratiani* e il *Corpus Iuris Civilis*⁹⁹; gli contesta inoltre una sorta di pregiudizio romanistico che lo avrebbe indotto a verificare quanto di conforme al diritto romano ci sia negli *ordines* senza valorizzare il contributo del diritto canonico e i suoi originali apporti alla procedura¹⁰⁰.

⁹⁶ Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß* cit. Presentazioni dell'opera: in K.W. Nörr, Wiesław Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudicarii*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 87/1 (2001), pp. 552-556; M. Bellomo, Wiesław Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren Ordines iudicarii*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung», 119/1 (2002), pp. 541-544; G. Weesener, *Litewski, Wiesław, Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren ordines iudicarii*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung», 121/1 (2004), pp. 679-684.

⁹⁷ Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß* cit., pp. 38-48.

⁹⁸ Nörr, Wiesław Litewski cit., p. 554.

⁹⁹ *Ibid.*, p. 553.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 554: «Was die Methode angeht, mit der die mittelalterliche Prozeßliteratur untersucht wird, ist ein dezidiert romanistischer Ansatz festzustellen [...] Das römische Recht wird als hauptsächlicher Gegenstand und Maßstab für die mittelalterlichen Prozeßualisten selbst angesehen; folgerichtig ist das Buch romanistisch gefärbt, ja „eingefleischt“».

Mi avvio a concludere con due segnalazioni.

La prima è di notevole rilevanza: si tratta della già citata monografia dedicata al processo romano canonico di Knut Wolfgang Nörr dal titolo *Romanisch-kanonisches Prozessrecht*, pubblicata nel 2012 nella collana della *Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft*¹⁰¹. Essa costituisce il punto d'arrivo di un percorso di studi avviato negli anni '60 del secolo scorso e rappresenta sostanzialmente una *summa*, in forma per così dire manualistica, della notevole competenza in materia dell'autore. Per riprendere un'efficace e sintetica descrizione dello studio di Nörr si può dire che esso è in primo luogo un«ordinata esposizione secondo un impianto sistematico dell'intero svolgimento del processo di cognizione di prima istanza» secondo il rito romano-canonicco, sebbene sia molto più di questo¹⁰².

In ossequio a una tradizione storico-giuridica del suo paese, la Germania, nell'introduzione all'opera l'autore osserva che il procedimento di cui si occupa anziché romano-canonicco andrebbe più opportunamente definito «romano-canonicco» («*romanisch-kanonisch*», da cui il titolo del saggio), anzi, ancor più corretta sarebbe a suo avviso la denominazione di processo «romano-italiano-canonicco» («*römisch-italienisch-kanonisch*»), per indicare l'apporto, oltre che delle fonti romanistiche e canonistiche, anche delle prassi giudiziarie provenienti dalla penisola italica, legate probabilmente alla tradizione longobardistica penetrata negli statuti cittadini¹⁰³. In linea con questa premessa, Nörr sottolinea come il processo romano-canonicco, nella sua qualità di processo dello *ius commune*, convivesse con il diritto particolare, lo *ius proprium*, in modalità che potevano variare di volta in volta. In alcuni casi ne recepiva alcuni elementi, come con gli statuti cittadini, in altri si proponeva come alternativo ad esso. Ciò poteva trovare espressione anche nel cosiddetto *stilus curiae* o *usus fori* – ovvero la specifica

¹⁰¹ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit. Presentazioni dell'opera in Ernst, Nörr, *Knut Wolfgang, Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit.; M. Ascheri, *Processo romanico-canonicco: una >eccellenza< attraverso il tempo?*, «Rechtsgeschichte – Legal History (Rg)», 22 (2014), pp. 347-349 (<http://dx.doi.org/10.12946/r22/347-349>); D'Urso, *Sul "ritmo"* cit.

¹⁰² *Ibid.*, p. 1.

¹⁰³ Una lunga tradizione di lingua tedesca sottolinea il ruolo che nella nascita e nello sviluppo del nuovo processo avrebbe svolto l'*italienisches Recht*, in questo caso inteso come il diritto dei centri urbani dell'Italia padana influenzato dalla tradizione giuridica longobarda. Un punto di partenza di tale indirizzo può considerarsi Wach, *Der italienische Arrestprocess* cit., partic. pp. 179 s. Il punto di vista è chiaramente espresso da Schmidt, *Lehrbuch* cit., pp. 69-82, dove si sostiene che per il processo dei secoli XII-XIII alla definizione di processo romano-canonicco sarebbe preferibile quella di processo italiano-canonicco: il diritto processuale italiano sarebbe nato da una riformulazione del diritto longobardo nella «pratica dei tribunali cittadini lombardi del podestà o del console» (p. 72), una pratica a suo avviso condizionata dagli usi giudiziari romani.

procedura adottata presso un determinato tribunale – il quale poteva rifarsi al diritto processuale romano-canonicò ma al tempo stesso sviluppare usi autonomi che da esso divergevano e su di esso prevalevano. Quella che Nörr delinea è un’immagine dinamica della procedura, da considerarsi per certi versi come «un prodotto del “tribunale”, figlia degli eventi che in esso avevano luogo, secondo una concezione antica del diritto processuale che lo vedeva come strettamente connesso a quello sostanziale¹⁰⁴.

Il diritto processuale romano-canonicò costituiva la base sulla quale si inserivano elementi di vario tipo i cui apporti, lungi dal rappresentare deviazioni dalla norma, rientravano nella logica stessa dello *ius commune* che si poneva in costante dialettica con lo *ius proprium*. La consapevolezza del carattere cangiante della procedura induce Nörr a qualificare, come già accennato, la sua descrizione del processo come un’astrazione, come la ricostruzione di un modello ideale¹⁰⁵.

Le fonti consultate da Nörr includono le codificazioni del diritto romano e canonicò (*Corpus Iuris Civilis et Canonicus*) e le rispettive *Glossae ordinariae*, opere esegetiche di legisti (Azzone, Bartolo, Baldo degli Ubaldi e Cino da Pistoia) e canonisti (Innocenzo IV, Enrico da Susa, Giovanni d’Andrea) e trattati di processualisti dei secoli XIII-XV fra i quali, in primo luogo, i soliti Tancredi e Guglielmo Durante, ma anche Roffredo Beneventano, Egidio Foscherari, Giampietro Ferraris, Lanfranco da Oriano e Roberto Maranta¹⁰⁶.

Quanto alla descrizione delle fasi processuali, essa è puntuale e ricchissima di informazioni. Si apre con l’abituale sezione dedicata ai soggetti coinvolti nel processo: giudici e loro collaboratori (*auditor* o *assessor*), le parti (distinte fra persone che agiscono *suo nomine*, ovvero attore e convenuto, e *alieno nomine*, fra cui procuratori e tutori) e i loro avvocati (*qui adminiculum causae praestant*)¹⁰⁷. Prima di proseguire nella esposizione del procedimento Nörr si sofferma sull’analisi di alcune delle caratteristiche che abbiamo indicato come distintive del processo romano-canonicò: la rigorosa successione delle fasi del processo e la loro precisa scansione temporale, la centralità della scrittura che tuttavia continua a convivere con l’oralità¹⁰⁸, nonché la dottrina dei *substantialia iudicii*, ovvero quegli atti processuali la cui esecuzione era considerata essenziale per scongiurare il rischio di nullità della sentenza, il più

¹⁰⁴ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 1-4.

¹⁰⁵ Cfr. *supra* nota 79. Una buona sintesi sulla natura dei rapporti fra *iura propria* e *ius commune* nel senso ora indicato, in P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 229-236.

¹⁰⁶ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 6 s.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pp. 9-36.

¹⁰⁸ Nörr, *Reihenfolgeprinzip* cit.

importante dei quali era senza dubbio la *litis contestatio*¹⁰⁹. Secondo la tradizionale suddivisione già vista nelle opere di Endemann ed Engelmann, Nörr procede poi a descrivere quanto avviene tra i *praeparatoria iudicii* e la *litis contestatio*. Analizza in dettaglio la redazione/presentazione del libello e la citazione del convenuto, soffermandosi sull'interessante rapporto di anteriorità o posteriorità tra i due; esamina inoltre la contumacia, i termini di comparizione e le eccezioni dilatorie e perentorie¹¹⁰. Segue poi la sezione che abbraccia il cuore del processo, dalla *litis contestatio* alla sentenza, con tutti i passaggi intermedi previsti dall'*ordo*, fra cui i giuramenti (calunnia, verità e malizia), le *positiones* e le *responsiones*, le prove – con ampia disamina di quelle testimoniali e documentali e dei loro criteri di valutazione – e le *allegationes* degli avvocati¹¹¹. I capitoli finali sono dedicati alle sentenze, interlocutoria e definitiva, e alla procedura sommaria¹¹². Il volume si chiude con un'ampia riflessione sui rapporti tra giudice e parti, da cui emerge una sorta di preminenza delle seconde: quando concordi, le parti o i loro avvocati potevano definire termini e scadenze, e grazie alle *positiones*, stabilire quali fossero i fatti da provare; inoltre, sottraendosi agli adempimenti processuali, avevano la facoltà di sospendere l'intera procedura¹¹³.

La seconda segnalazione riguarda la monografia *In Regia curia civiliter convenire* di Beatrice Pasciuta, pubblicata nel 2003 e quindi precedente al saggio di Nörr¹¹⁴. Ho tenuto però questo studio per ultimo perché, nella sua impostazione, si distingue da quelli esaminati finora: esso, infatti, non offre una descrizione del processo romano-canonicco secondo il *Reihenfolgeprinzip*, ricostruito sulla base della *scientia iuris*; tuttavia, poiché lo ricollega tanto alla normativa del *ius proprium* quanto alla pratica processuale quale emerge dalla documentazione trecentesca di un importante tribunale civile, il saggio risulta di notevole interesse ai fini del nostro discorso.

L'obiettivo della storica del diritto dell'Università di Palermo è appunto quello di “fotografare” il concreto svolgersi della pratica processuale in un tribunale tardomedievale e di verificarne l'eventuale corrispondenza *in primis* con la normativa

¹⁰⁹ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 37-58; Id., *Über Kategorien von Prozesshandlungen* cit., part. 299 s.

¹¹⁰ Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht* cit., pp. 59-108.

¹¹¹ *Ibid.*, pp. 109-191. Cfr. *supra* nota 45.

¹¹² *Ibid.*, pp. 193-220.

¹¹³ *Ibid.*, pp. 221-222.

¹¹⁴ Pasciuta, *In regia curia* cit.

processuale vigente e poi con la prassi del diritto comune e dunque con il processo romano-canonico.

Per quanto concerne la ricostruzione dell'effettivo dipanarsi dell'iter processuale, la studiosa ha esaminato la documentazione della Corte Pretoriana di Palermo, tribunale civile di prima istanza – l'unico del suo genere di cui si siano conservati gli atti processuali – e organo amministrativo, espressione di quelle magistrature locali elette con giurisdizioni fiscali e giudiziarie di cui vennero dotate le città siciliane a partire dai primi anni del XIV secolo¹¹⁵. Le carte giudiziarie analizzate, per lo più conservate presso il fondo *Corte Pretoriana* dell'Archivio di Stato di Palermo, sono relative a un arco cronologico compreso fra il 1349 e il 1410: esse erano riportate in registri per tipologie di atti giudiziari, ovvero sulla base di criteri formali, e non per fascicoli processuali relativi alle singole cause.

Per quanto riguarda invece la legislazione regia in materia di diritto processuale, dunque la codificazione di *ius proprium*, Pasciuta ha preso in esame il federiciano *Liber Augustalis* (*Liber Constitutionum Regni Siciliae*) e il *Ritus Magnae Regiae Curiae* di Alfonso V del 1446, il primo anteriore e il secondo posteriore alla documentazione d'archivio palermitana poc'anzi indicata: la scelta, oltre che all'indubbia autorevolezza delle due fonti, risulta di fatto obbligata stante il carattere episodico dell'attività normativa del Regno *ultra Pharum* nel secolo XIV. Particolarmente interessante risulta l'analisi del codice di Federico II il quale rivelava numerosissimi interventi di «disciplinamento» del procedimento civile che, a giudizio di Pasciuta, testimoniano il «sostanziale recepimento» di molteplici elementi del processo romano-canonico¹¹⁶. La verifica della conformità delle norme di diritto processuale ivi contenute con gli indirizzi dello *ius commune*, condotta sulla base dello *Speculum* di Durante, conferma ampiamente questa valutazione. Per fare solo un esempio, la procedura prevista dal sovrano svevo in materia di *praeparatoria iudicii* e fasi iniziali del processo ricalca abbastanza fedelmente quanto contenuto nei contemporanei trattati di procedura romano-canonica: pri-

¹¹⁵ B. Pasciuta, *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. l'esempio del tribunale civile di Palermo (sec. XIV)*, «Quaderni Storici», 97 (1998), pp. 143-170, qui pp. 143 s.

¹¹⁶ Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 73-88, part. p. 74. Cfr. anche il più recente Ead., «Ratio aequitatis»: modelli procedurali e sistemi giudiziari nel «Liber Augustalis», in *Gli inizi del diritto pubblico 2. Da Federico I a Federico II /Die Anfänge des öffentlichen Rechts 2. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II*, cur. G. Dilcher, D. Quaglioni (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge 21), Bologna/Berlin 2008, pp. 67-85.

ma della *litis contestatio*, anche essa contemplava la *libelli oblacio*¹¹⁷, la citazione¹¹⁸, la contumacia¹¹⁹ e le eccezioni dilatorie¹²⁰.

Nella seconda parte dello studio, forse quella più originale e di maggior interesse, il processo civile viene ricostruito sulla base della documentazione della Corte Pretoriana di Palermo, «nel tentativo di ‘fotografare’ una prassi giudiziaria nel suo svolgersi, lontano e al di là della sistemazione del diritto comune»¹²¹.

Il terzo capitolo di questa sezione è dedicato alle fasi iniziali del procedimento e può tornare utile per qualche considerazione conclusiva, facendo seguito a quanto appena detto in merito al diritto processuale del *Liber Augustalis*¹²². Il quadro che emerge dalla documentazione del tribunale palermitano pare rispecchiare processi di trasformazione in corso tanto nella normativa post-federiciana – maggiori sono infatti le analogie con quanto previsto dal *Ritus alfonsino* – quanto nello stesso rito romano-canonicco: la tendenza più evidente è quella alla semplificazione degli atti processuali¹²³. Laddove, ad esempio, per la dottrina processualistica fino a Durante era essenziale la presentazione scritta del *libello* e che esso possedesse specifiche caratteristiche formali e di contenuto, tanto da ritenerlo uno dei *substantialia iudicii*¹²⁴, nella carte giudiziarie analizzate da Pasciuta «non vi è menzione dell’*oblatio libelli* né tantomeno alcun riferimento al *libellum* come atto scritto»¹²⁵; esso era stato sostituito da un documento più elementare chiamato *peticio* o *instancia* – di cui non si sa nemmeno se dovesse essere presentato in forma scritta – che conteneva una

¹¹⁷ *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, MGH, Const., II Suppl, Hannoverae, 1996, C. II 18, 321: il libello era previsto per ogni giudizio con l’eccezione delle cause di minore entità, che doveva includere l’indicazione dell’*actionis qualitas*.

¹¹⁸ *Ibid.*, C. I, 97, pp. 281 s.: la norma indica che essa intende distaccarsi dalle antiche leggi (*priscis legibus*) – da interpretarsi come il diritto romano – e pertanto dalla procedura romano-canonica, per quanto concerne le lettere citatorie, il loro contenuto e le modalità di consegna; C. II 18, 321: sul contenuto della citazione.

¹¹⁹ *Ibid.*, C. I, 99; 100, pp. 284 s.

¹²⁰ *Ibid.*, C. II, 19, p. 322. Nel loro disciplinamento la costituzione si rifà espressamente al *ius commune*: «Exceptiones dilatoriae, prout communis iuris etiam regulis est inductum, in ipso iudicii exordio proponendas infra triduum a die oblati libelli in civili vel criminali iudicio obici posse censemus». Le eccezioni dilatorie erano le uniche ammesse dal *Liber Augustalis*.

¹²¹ Pasciuta, *In regia curia* cit., p. 19.

¹²² *Ibid.*, pp. 251-264.

¹²³ Cfr. la Clem. *Saepe contigit* (Clem. 5.11.2), emanata da Clemente V dopo il 1312, in cui si stabiliva che nei procedimenti sommari andassero omesse la *libelli oblacio* e la *litis contestatio*.

¹²⁴ Cfr. *supra* nota 109.

¹²⁵ Pasciuta, *In regia curia* cit., p. 252.

descrizione dei fatti e la domanda giudiziale. Un lontano ricordo era il *nomen actionis* e tutte le polverose reminiscenze romanistiche ad esso legate.

In conclusione, pare opportuno un brevissimo cenno a due pubblicazioni apparse negli ultimi anni: si tratta delle due agili sintesi del processo romano-canonico di Angela Santangelo Cordani¹²⁶ e di Andrea Padovani¹²⁷. Esse descrivono il processo civile e penale in tutte le sue parti, Santangelo Cordani con un'impostazione di tipo manualistico-didattico e senza alcun riferimento in apparato a fonti e letteratura secondaria, Padovani, con un taglio più divulgativo, ricostruendo l'iter processuale perlopiù attraverso un'antologia di fonti in traduzione tratte da opere di celebri processualisti (Tancredi, Roffredo Beneventano, Egidio Foscherari, Durante ecc.). Pur avendovi fatto riferimento qua e là nelle note e riconoscendo l'indubbio spessore scientifico dei due autori, nonché l'utilità dell'esposizione chiara e comprensibile anche ai non specialisti che caratterizza le due opere, non ho però ritenuto di dovermici soffermare stante l'approccio di entrambe non in linea con la letteratura fin qui trattata. D'altro canto, l'*excursus* qui proposto non ha alcuna pretesa di completezza e, come già anticipato in apertura, ha riguardato solo quelli che son parsi, a chi scrive, i principali contributi dedicati al processo romano-canonico inteso come oggetto storiografico di cui indagare e descrivere le basi normative e dottrinali, gli elementi costitutivi, l'articolazione interna, il funzionamento, l'evoluzione e le fonti che lo rappresentano.

¹²⁶ Santangelo Cordani, *Il processo romano* cit. Il contributo rappresenta la parziale rielaborazione di una sezione di una precedente monografia della stessa studiosa (Ead., *La giurisprudenza della Rota romana* cit., partic. pp. 231-413), di sicuro interesse ai fini della ricostruzione delle fasi processuali, tuttavia concepita nella prospettiva di uno *stilus curiae*, quello della Rota romana. La letteratura scientifica ivi consultata risulta in linea di massima datata e la rappresentazione del processo non aggiunge molto ai classici della storiografia storico-giuridica italiana, del resto ampiamente citati (Salvioli e Pertile *in primis*); assai ricca e interessante invece l'ampia disamina delle fonti canonistiche.

¹²⁷ Padovani, *Il processo* cit.

JUDICIAL PROCEDURE AT THE SACRO REGIO CONSIGLIO: LOISE COPPOLA VS ROBERTO VENTURA (1478)

Eleni Sakellariou

Il saggio esamina la procedura giudiziaria presso il Sacro Regio Consiglio nel 1478. Delinea le origini e la struttura del SRC, il rapporto con il regio consiglio e la progressiva autonomia da esso, mentre si prende nota delle analogie nella prassi di altre corti giudiziarie in Italia. Il saggio si occupa in seguito dell'istituzione del matrimonio e della dote, in particolare negli strati più elevati della società, di Loise Coppola, e delle tensioni tra la nobiltà feudale e un'élite cittadina in ascesa che accumulava ricchezza grazie al commercio e alle cariche pubbliche.

The article examines the proceedings of a trial before the *Sacro Regio Consiglio* in 1478. It outlines the origins and structure of the supreme court, its relationship with the royal council and its growing autonomy from it. The judicial process is described and comparisons are made with the practice of other supreme courts in Italy. The focus then shifts to the institution of marriage and dowry, particularly in the upper social strata, the economic activity of the Coppola family, and the competition between the traditional feudal nobility and a rising urban aristocracy that accumulated wealth through trade and public office.

Giustizia, Sacro Regio Consiglio, Loise Coppola, matrimonio, nobiltà feudale, élite cittadina.

Justice, Sacro Regio Consiglio, Loise Coppola, marriage, feudal nobility, urban elite.

1. *Introduction*

A little-known historical source, whose protagonists were prominent figures of southern Italian history in the last quarter of the fifteenth century, has given rise to this essay. The document is mentioned in a brief footnote in Alfonso Silvestri's *Il commercio a Salerno*¹. Enjoying the favour of King Ferrante (and of Alfonso I before him), and threatening to claim a large monetary compensation, Loise Coppola, merchant-entrepreneur, royal official and aspirant to ennoblement, filed a lawsuit

¹ A. Silvestri, *Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 1952, pp. 11-12.

against Roberto Ventura, baron of Palmariggi², who was temporizing after a marriage contract *per verba de futuro* concluded between the two men in 1472. Loise's aim was to persuade, or rather coerce Roberto to bring the marriage between his daughter Francesca and Roberto's son Antonio to completion. The dispute between the two fathers was discussed before the kingdom's supreme tribunal, the *Sacro Regio Consiglio* (SRC).

The story that emerges from this historical document has many interesting aspects: the marriage institution, the dowry, the social standing and ambition of the two families and – by extension – of the social groups to which they belonged, their social, professional and economic networks, the operation of the kingdom's supreme juridical institution, the prosopography of its staff, the judicial procedure and the legal tradition in late fifteenth-century Naples in particular and in late medieval Italy in general. This essay will focus on three points: the role of the *Sacro Regio Consiglio*; the structure of the document at hand, which reveals, as the court case unfolds, the *modus operandi* of the SRC; and a snapshot of southern Italian society in the late fifteenth century, as disclosed in the details of the court transcript.

2. *The Sacro Regio Consiglio: from royal council to supreme tribunal*

The *Sacro Regio Consiglio* was an Aragonese creation. It emerged from the royal council as its judicial branch under Alfonso I, and became established as the Kingdom's supreme tribunal under his son Ferrante. It has been suggested that judicial institutions of last appeal in Castile, Valencia or Rome served as models for Alfonso and his advisers, but it should not be overlooked that there was an Angevin antecedent of a royal supreme court (the *Magna Curia Magistri Iusticiarii*, closely associated with the *Curia Vicariae*, in the late Angevin period)³. In a certain manner, under Alfonso, the royal council functioned as a supreme court already before 1443, perhaps simply because judicial authority was inherent in the king sitting in council. The membership of the royal council in 1444 and again in 1448 consisted of the seven Great Officials, the bishop of Valencia or the archbishop of Naples, representatives of the high clergy and nobility, but also a fixed number of

² For the two protagonists, below, notes 72-75.

³ A. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous*, Oxford 1978, pp. 104, 137; S. Morelli, *Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento*, in *Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento*, ed. F. Leverotti, Pisa 1999, pp. 293-311.

legal experts and high-ranking magistrates of the kingdom's supreme financial and criminal tribunals, the *Sommaria* and the *Vicaria* respectively. The presence of these magistrates was an early display of a tendency towards bureaucratization in the Aragonese administration, and towards the professionalization in the dispensation of justice, which became slowly but increasingly tangible with time⁴.

There is disagreement among scholars as to whether there was a specific point in time when the SRC as a supreme court was constituted⁵. There is general consensus, however, that by 1449 it had taken the characteristics with which it became a permanent judicial institution for several centuries. On August 13 of that year, Alfonso issued an edict bearing the title «Super ordinatione Sacri Consilii»⁶. Despite the title, this document is more accurately described as a provision which «carefully regulated the procedure by which» the royal council «was to operate in its capacity as the kingdom's supreme tribunal»⁷. In other words, the *Sacro Regio Consiglio* was still the king's council, and it had two branches with different though overlapping compositions and two distinct competences: the king's advisory body and the supreme tribunal. However, with the edict of 1449, Alfonso did make the first steps towards transforming a largely informal institution into a small, efficient and professional one⁸. The scope of its jurisdiction did not alter: it continued to be a court of last appeal, and of first instance and last resort at the same time for cases in the kingdom (and probably in all of Alfonso's dominions) that were deemed of particular importance. Its membership, on the other hand, tended to become more professional than before 1449. Alfonso tried to combine the Neapolitan tradition, according to which precedence was given in the council to the protonotary, one of the seven Great Officials, and the Aragonese custom, whereby an archbishop or

⁴ G. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Consiglio napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Naples 1959, pp. 1-17: 8-9; Ryder, *Kingdom* cit., pp. 97-106; G. Vallone, *Le Decisiones di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988, pp. 9-12.

⁵ R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, Rome 1924, pp. 203-206; P. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 62 (1937), pp. 1-56: 1-2; Cassandro, *Origini* cit.; Ryder, *Kingdom* cit., pp. 112-114; Vallone, *Decisiones* cit., pp. 9-10; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, Turin 1992, I, p. 738; R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo*, Florence 2012, p. 107; C. Pedicino, *Il Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli (1442-1648)*, Milan 2020, pp. 37-45.

⁶ N. Toppi, *De origine tribunalium*, II, Naples 1659, pp. 440-444; Pescione, *Corti* cit., pp. 211-215; Cassandro, *Origini* cit.; Ryder, *Kingdom* cit., pp. 112-114.

⁷ *Ibid.*, p. 112.

⁸ E. Sakellariou, *Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power*, «Mediterranean Historical Review», 26/1 (2011), pp. 31-50: 41.

bishop who held the office of chancellor was in charge of proceedings in the council; at the same time, non-legal counsellors were generally excluded from its judicial composition, whose permanent nucleus was to consist of six jurists. Specifically, in 1449, the archbishop of Naples (though he was not chancellor), and the protonotary continued to enjoy titular pre-eminence when they were present at court, but the council's judicial branch consisted of six jurists, including the vice-chancellor (the Sicilian Battista Platamone at the time), whom Aragonese usage recognised as the principal legal officer of the crown, and who acted as president of the council in the routine daily meetings⁹. In a council meeting of 1454, the number of lawyers had risen to seven, while since August 1450, possibly as a response to a baronial petition presented to Alfonso at the Parliament of that year, six Neapolitan nobles were appointed as ordinary members of the council and some of them could attend the judicial sessions¹⁰.

It seems right to credit Alfonso's son Ferrante with conferring independence to the council's judicial function by detaching it almost completely from its political and administrative business, and by establishing a coherent legal form and operational procedure¹¹. The transformation of the council under Ferrante did not happen overnight. In normative texts and in privileges of appointment to the council, this ruler openly expressed his undivided interest in the common good and his will that the council should serve as a guarantee of justice and peace among his subjects¹². For several years after his accession to power, however, it seems that Ferrante continued to select as members of the council, on an *ad hoc* basis, personalities with legal training, and to entrust them with the hearing of important court cases; these magistrates did not yet constitute a permanent and autonomous judicial body. Perhaps the earliest dated document recording a significant change towards the existence of an established supreme court, independent of the royal council, is Andrea Mariconda's privilege of appointment of 1477. The words Ferrante chose to describe the competence of the new magistrate are witness to this: «vos... consiliarium nostrum benemerito eligimus ut in nostro Sacro Consilio cum aliis consiliariis

⁹ Toppi, *De Origine* cit., I, p. 444; Cassandro, *Origini* cit., pp. 1-2; Ryder, *Kingdom* cit., pp. 112-113, 140-145.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 96-98, 112-118, 140-145.

¹¹ Cassandro, *Origini* cit., p. 11; Vallone, *Decisiones* cit., pp. 9-10.

¹² *De Officio Sacri Regii Consilii Titulus CLXXIV*, in *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, ed. D.A. Vario, III, Naples 1772, p. 271 ss., the Pragmaticae attributed to Ferrante, especially Pragmatica II «Veteres illi sapientes», p. 272; privileges of appointment to the SRC in Cassandro, *Origini* cit., pp. 6-7, 10-11.

nostris... circa iusticie cultum vacetis...»¹³. Mariconda had been a member of the royal council since 1461, which makes it more likely that the new appointment of 1477 was related to his (and its) more specific judicial role¹⁴. He was also one of the magistrates of the SRC in the court case discussed in this essay, and in 1488-90 he had been elevated to the office of vice-protonotary and as such he presided at the supreme court¹⁵. If something did indeed change in 1477, the study of the trial transcript becomes more interesting, as the trial took place in 1478, only a year later.

According to *Pragmatica «Veteres illi sapientes»*, which, though not dated, is attributed to Ferrante, the supreme court consisted of nine counsellors and the president, while according to Giannone, in 1483-84 it numbered between ten and twelve members¹⁶. In 1478, year of the court case between Coppola and Ventura, the tribunal consisted of six counsellors, one of whom, Luca Tozzolo, was the vice-protonotary of the Kingdom and acting as the council's president. The court decision (*sententia*) was read out by Marino Ruta, the secretary of the SRC, in the presence of Coppola's legal representative, the six magistrates, other counsellors and numerous doctors in law¹⁷. It would seem that under Ferrante, the vice-protonotary had taken the place of the vice-chancellor in the composition of the SRC, a sign of a return to Neapolitan custom¹⁸. It would also seem, however, that the origin of the Kingdom's supreme tribunal (the royal council) continued to be acknowledged. Further, in the second half of the fifteenth century, social mobility was still considerable (Loise Coppola himself being a typical example)¹⁹. In this social context, and as judicial bodies were acquiring institutional importance in the exercise of power in Italy and Europe, the magistrates serving at the SRC and other tribunals of the capital were gradually developing an *esprit de corps*, defined by their legal

¹³ Cassandro, *Origini* cit., pp. 6, 11.

¹⁴ C. De Frede, *Studenti e uomini di leggi a Napoli nel Rinascimento: Contributo alla storia della borghesia intellettuale nel Mezzogiorno*, Naples 1957, pp. 44-45; Toppi, *De origine* cit., I, p. 207.

¹⁵ Archivio di Stato di Napoli (from now on ASNa), *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 49v; ASNa, Museo 16 (= *Cancelleria Aragonese, Justitiae VIII*).

¹⁶ *Pragmatica II «Veteres illi sapientes»*, in *Pragmaticae* cit., III p. 272; P. Giannone, *Istoria Civile del Regno di Napoli*, III, The Hague 1753, p. 383.

¹⁷ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 49v, 56v.

¹⁸ Vallone, *Decisiones* cit., pp. 111-112; Pedicino, *Sacro* cit., pp. 41-50.

¹⁹ On social mobility in the fifteenth century, and on the “closure” of the Kingdom's upper social groups in the early sixteenth century, F. Senatore, *Una città, il Regno: Istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Rome 2018, pp. 227-228, 379-381; F. Senatore - P. Terenzi, *Aspects of Social Mobility in the Towns of the Kingdom of Naples (1300-1500)*, in *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, eds. S. Carocci - I. Lazzarini, Rome 2018, pp. 246-262.

expertise and a mentality of solidarity towards the interests of the state or at least of the institutions themselves. For the identification of magistrates' interests with those of the State, Matteo d'Afflitto's indignant assertion that the concession of the *merum et mixtum imperium* to the kingdom's barons by Alfonso at the Parliament of 1443 damaged the authority of royal justice and of the king himself and was detrimental to the kingdom's inhabitants is the starker early example (though not the earliest)²⁰. There was an overlap between members of the supreme courts and the traditional nobility (though, perhaps, less with the feudal nobility). The Mariconda, members of the ward (*seggio*) of Capuana in Naples (and Campo in Salerno), and prominent figures of the Annunziata's Hospital of Naples, where the family had a chapel, but also the d'Afflitto, are good examples²¹. However, and although in the sixteenth century Europe witnessed an aristocratic closure, a century later the Neapolitan jurist Francesco d'Andrea still wrote in his memoirs that in Naples, more than elsewhere in Italy, a legal career opened doors to high offices and wealth, also for those of a lower-class extraction²². A prosopographical study of the SRC judges could give a more definitive answer to the question of how and when a group of competent and loyal high functionaries became a new nucleus of consensus to the monarchy's policies, acting as counterweight to the traditional landed nobility, and what the social origins of this group were²³. For the moment, we can conclude

²⁰ D'Afflitto (c. 1450 – post-1523) wrote that the odious outcome of Alfonso's 1443 concession was that the barons «faciunt quidquid volunt» in their lands, in terms of juridical authority: G. Vallone, *Iurisdictio domini: introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 128-135; Sakellariou, *Royal Justice* cit., pp. 35-36, 46. For the Spanish period, R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca Spagnola (secc. XVI-XVII)*, Naples 1986 is a classic. See G. Muto, *Al servizio della Corona: nobili, togati e ufficiali nella Calabria Spagnola*, in *La cultura ispanica nella Calabria del Cinque-Seicento: Letteratura, arte e storia*, ed. D. Gagliardi, Soveria Mannelli 2013, pp. 9-24; Muto, *À la recherche d'un Conseil d'État: le Conseil Collatéral du Royaume de Naples (XVe-XVIIe siècle)*, in *Conseils et Conseillers dans l'Europe de la Renaissance v. 1450 - v. 1550*, ed. C. Michon, Tours 2012, pp. 211-241.

²¹ B. Aldimari, *Memorie historiche di diverse famiglie nobili*, Naples 1691, pp. 372-374; Vallone, *Iurisdictio* cit.; A. Feniello, *Marchandises et charges publics: les fortunes des d'Afflitto, hommes d'affaires napolitains du XVe siècle*, «Revue Historique», 302/1 (2000), n. 613, pp. 55-119.

²² A. Padoa-Schioppa, *A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to the Twentieth Century*, Cambridge 2017, pp. 302, 310; F. d'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti* (1698), ed. I. Ascione, Naples 1990, pp. 141, 156.

²³ The field of a collective biography of the kingdom's judicial institutions is far from exhausted, particularly for the Aragonese period. Toppi, *De Origine* cit. is always useful. De Frede, *Studendi* cit. is invaluable. More recent contributions in Pedicini, *Sacro* cit., pp. 60-72.

that the competence of the new supreme tribunal was defined and extended in consecutive stages of a gradual and long process of consolidation that cannot be dated with precision. This process is part of a more general tendency towards the consolidation and professionalization of justice in late medieval and early modern Italy (and Europe), which goes hand-in-hand with what has been called the shaping of the territorial state and the emergence of a particular genre of juridical texts, the *Decisiones*²⁴. To return to the *SRC*, both its competency and its decisions were of last resort, in the sense that they could not be overruled by another court or the ruler himself, although the kingdom's legislation foresaw a procedure, enshrined in the *ius commune*, known as *reclamatio*, a petition to the *SRC* itself to reconsider its decision, which had to be proposed within two years from the decision's issuance (after which time the decision, which was final and irrevocable by definition, came in force and could no longer be challenged in any way)²⁵. Similarly, the composition of the supreme court remained fluid for several decades.

3. Structure of the document and judicial procedure

We can re-enact the judicial procedure of the *SRC* if we follow the document's structure. The heading on the first folio reveals that the register is a record extracted from the original proceedings of a court case, heard before the *SRC*. The opposing parties were Loise Coppola of Naples (plaintiff) and Roberto Ventura of Taranto (defendant). The king commissioned his counsellor Giovanni Battista Bentivoglio of Sassoferrato to hear the case, and the register was compiled by the notary Marino Ruta, *mastro d'atti* of the *SRC* and of the case in question²⁶. The court case has many

²⁴ The Roman Rota is a fourteenth-century example; the Neapolitan *SRC* and the Milanese supreme court followed in the mid-fifteenth century and a few decades later justice was reformed in Florence: R. Savelli, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, eds. G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Milan 1994, pp. 397-421: 397-402; on the Roman Rota in the fifteenth and sixteenth centuries, see also now K. Salonen, *Papal Justice in the Later Middle Ages: The Sacra Roman Rota*, London and New York 2016, pp. 18-41.

²⁵ Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 307; for an explanation of the *reclamatio*, Vallone, *Decisiones* cit., p. 35; for analogous, though not identical procedures at the Roman Rota, A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milan 2001, pp. 389-415, in particular 413-415; Ead., *Il processo romano canonico: materiali per lo studio del diritto comune*, Milan 2023, pp. 84-85.

²⁶ «Regestrum extractum ab originali processus cause vertentis in Sacro Regio Consilio coram magnifico domino Joanne Baptista de Bentivoglis de Saxo Ferrato Regio Consiliario ex commisioni

affinities with the so-called Romano-Canonical trial procedure²⁷, although the last part, in which a judgement is reached, follows the particular practice of the *SRC* as expounded in the kingdom's legislation, which bears some similarity to, but also diverges from, the practice of other Italian supreme courts of the time²⁸.

The register begins with the king's rescript of 28 January 1478, addressed to the *SRC* and to Giovanni Battista Bentivoglio, informing both the court and the counsellor about a petition (its text is included in the rescript), which Loise Coppola had addressed to Ferrante the day before through his legal representative (*procurator*), notary Melchione Troiano of Eboli. In the petition, Loise named the opposing party and the ground of the case: when Antonio and Francesca were still children, their fathers entered into a marriage contract. Roberto Ventura was to arrange for the completion of his son's marriage when the boy turned fourteen, and Loise Coppola promised a dowry of 1,200 ducats, 600 of which would be invested in the redemption of the fief of Giurdignano, which Roberto had sold to a relative in the past. The two parties affirmed that each had received a sum from the other as security (the so-called *arre*) for the implementation of the contract. The rescript also includes the appointment, by Ferrante, of Bentivoglio as royal commissioner to the court case²⁹.

In Aragonese southern Italy, the petition was an expression of the contractual nature of the relationship between sovereign and subjects. It had a standardized form, though not to the extent encountered in other polities of the time, for example the State of the Church. There are no extant registers of petitions in the kingdom's archives, although we find them inserted in other series of public documentation, for example in judicial transcripts and records, as in this court case. The king as representative of the monarchical institution took particular care to hold

Regie Majestatis Inter magnificum dominum Loysium Coppula de Neapoli actorem ex una parte; et magnificum dominum Robertum de Ventura de Taranto conventum ex parte altera causis et rationibus in eodem deductis ordinatum secundum tenorem nove pragmatice per me Marinum Ruta dicti Sacri Consilii et cause predicte actorum magistrum sequitur»: ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 1r. Ruta was a notary by profession: A. Leone, *Il notaio nella società meridionale del Quattrocento*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Rome 1982, pp. 221-297: 281.

²⁷ K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozesrecht: Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin 2012; Padoa-Schioppa, *History* cit., pp. 139-141; Santangelo Cordani, *Processo romano canonico* cit., pp. 17-18 (with special reference to the *SRC*), 34-53, 56-61.

²⁸ Pragmatica XIII «Post Causae», Titulus «De Officio Sacri Regii Consilii», in: *Pragmaticae* cit., III, pp. 278-279; Vallone, *Decisiones* cit., pp. 10-12; Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 313.

²⁹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 1r-3v. Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 140.

regular hearings of his subjects, during which individually or in groups they could submit petitions. Those addressed to the king were expected to be assessed by the Protonotary. He decided which ones could be dealt with directly by him, which should be forwarded to the Chancery, or discussed by a group of high dignitaries and magistrates, including members of the Council, at meetings that took place every Monday and Tuesday. The petitions were distributed to the officials present or to the juridical institutions they represented according to their authority. This is probably how many were directed to the *Sacro Regio Consiglio* and a trial was initiated. If doubts arose about which was the competent instance, the king was asked to intervene and decide. Although this was the formal path, administrative practice did not always limit itself to what was prescribed by normative texts. Petitions could also be addressed to important interlocutors of the king, such as the royal secretary, to other high-ranking officials, or to the king in any other moment besides the prescribed ones³⁰.

When a case reached the *SRC*, a counsellor was assigned to it either by the council, or by the council and the king, or by initiative of the king alone³¹. The appointment of Bentivoglio seems to fit this last option. On the same day of the rescript and his appointment, Bentivoglio, as the competent judge, wrote to Pietro Famulo, *capitano* of Lecce, and to the officials of his court, with the order to notify Roberto Ventura that he had been cited to appear before the *SRC*. A note in the margin attests that Famulo informed Roberto of the summons on 7 February³². Roberto appointed Pietro Longo of Moriceno (most likely Morigino, a settlement in the feudal estate of Roberto, close to Maglie and Melpignano) as his legal represent-

³⁰ G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia Citra Farum sotto gli Aragonesi*, «Annali del Seminario Giuridico-Economico dell'Università di Bari», 6/2 (1932), pp. 44-197: 66-67, 169-170; Ryder, *Kingdom* cit., p. 105; Sakellariou, *Royal Justice* cit., p. 40; F. Senatore, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (secoli XV-XVI)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità: il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, eds. I. Lazzarini - A. Miranda - F. Senatore, Rome 2017, pp. 113-146: 129-135. The Aragonese kings deliberated on requests of graces («peticiones que sunt de gracia») addressed to them in secret hearings every Friday. On petitions in the European political system, C. Nubola - A. Würgler, *Forme della comunicazione politica: petizioni e suppliche in Europa (secoli XIV-XIX)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 49/2 (2023), pp. 45-54.

³¹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10823/1 (1478), f. 5: Luca Tozzolo appointed by the *SRC* and Ferrante; 1682/10823/3 (1478), f. 18: Giovanni Battista Bentivoglio appointed by Ferrante; 1682/10823/4 (1478), f. 2v-3r: Giacomo Protonobilissimo appointed by the *SRC*. Vallone, *Decisiones* cit., p. 10, for appointment of the commissioner by the Council through its president.

³² ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 3v-5.

ative (*procurator*). Pietro appeared before the SRC on 28 February, and appointed as his substitute Francesco di Montesardo, a law student at the University and resident in Naples. He excused himself for appearing at court so many days after the summons, attributing his delay to the late arrival of the writ and to the bad weather encountered near Spinazzola during his journey to Naples³³. The legal representatives of the two parties were figures of lower rank in the legal profession: Melchione was a notary, a profession that did not require formal legal training at university level; and Francesco was a student that had not yet completed his training as a lawyer. This was not unusual for legal agents (*procuratores*), who represented the parties and variously assisted the court proceedings. It is also of interest that in northern Italy, city statutes required university attendance, but not necessarily having attained a law degree, as a condition for admission to the profession of advocate; and that Francesco di Montesardo does not appear in the list of law graduates from the University of Naples published by Carlo de Frede³⁴.

With the representatives of the two parties appointed, on March 2 the king issued the *citatio ad procedendum*. On March 3 the *contestatio litis* took place (the dispute of the case, a stage in the Romano-Canonical procedure): the representatives of the two adversaries appeared before commissioner Bentivoglio and the defendant's attorney contested the cause of the dispute. On 16 March, Bentivoglio ordered the *audientia testium*: he instructed the *capitani* of Taranto, Lecce and Otranto to question the witnesses named by the plaintiff, Loise Coppola³⁵. On the same day Loise's attorney presented the court with the *Capituli pro domino Loysio Coppula actore*: twenty-six articles or positions of the plaintiff, that the witnesses would be interrogated about and verify to the best of their knowledge³⁶; Melchione also provided the list of witnesses³⁷. The *capitani* of the three cities carried out the interrogation and sent the relevant records to Naples between 4 and 12 April³⁸. The procedure was repeated for the witnesses indicated by the plaintiff's representative and examined

³³ *Ibid.*, ff. 6v-7. For Moriceno-Morigino and Roberto's feudal possessions, below, note 74.

³⁴ Padoa-Schioppa, *History* cit., pp. 137-138; De Frede, *Studenti* cit., pp. 113-123. Santangelo Cordani, *Processo romano-canonicus* cit., pp. 29-32 makes a distinction between *procuratores* and *advocati*, the former normally being of a modest social background and lower professional/legal training.

³⁵ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 7-8.

³⁶ *Ibid.*, ff. 8v-13v.

³⁷ *Ibid.*, f. 14.

³⁸ *Ibid.*, ff. 14-22v.

in Naples between 3 and 27 April³⁹. Witness declarations, and in some cases the opinions of experts, testifying on behalf of one or both parties, were an essential part of the trial procedure, assisting the court to deliver its judgement⁴⁰.

It is worth emphasising the importance of the office of the *capitano*. Of royal appointment in demesnial settlements, baronial in feudal ones, these officials held juridical, administrative and executive authority. They were the representatives of central power (royal or feudal) in individual localities with a wide range of responsibilities. Regarding their juridical competence, they presided over a local court of first instance. If the local inhabitants were not satisfied with the decision of the *capitano*'s court, they could (at least theoretically) appeal to higher judicial instances, in the provincial capital or, in the last instance, to the courts of Naples⁴¹. But the *capitano* was not only the first level of justice from the roots upwards⁴². He was also a point of reference for royal officials from the top down. They could turn to this official to ask for the collection of information on the basis of which a decision could be informed at a higher court of justice⁴³. This is exactly what happened here: the commissioner of the case at the *SRC* designated the *capitani* of three royal cities to conduct the interrogation of witnesses locally and collect their declarations in written form, sparing them the expense and effort of a transfer to the capital. In our particular case, communication between the *SRC* and the local courts of the *capitano* was direct and expeditious. Also of interest is the origin of the *capitani*: two of them, Angelo de Grisono of Otranto and Marino de Farna of Taranto, were originally from Naples. Local communities insisted on the appointment of officials from different localities, in an effort to avoid collusion with local interests. The provenance from the capital, and the titles that accompanied the *capitani* in the register at hand, reflect the importance of the office itself and of the cities of appointment⁴⁴.

³⁹ *Ibid.*, ff. 22v-27.

⁴⁰ Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 140.

⁴¹ Sakellariou, *Royal Justice* cit., pp. 32-33; C. Berardinetti, «*La diversità del governo nostro*: I *capitani regi* nei domini del principe di Salerno dopo la congiura dei baroni», *Società e Storia*, 179 (2023), pp. 5-30: 12-13.

⁴² The lowest level of justice, below the *capitano*'s court, was that of the *baglivo*, who, however, only had cognizance of petty crimes.

⁴³ Berardinetti, «*La diversità*» cit., p. 14.

⁴⁴ «Antonius de Finerchia de Monte, illustris dominus, capitanus» of Spinazzola; «dominus miles Angelus de Grisono de Neapoli, capitano» of Otranto; «magnificus capitaneus Licii Andreas Scocia de Anczano»; «Marinus de Farna de Neapoli», at Taranto: ASNa, *Processi Antichi, Pandet-*

Following the usual trial procedure, after the witness evidence, additional proof supplied by supporting documents was submitted to the court by Loise's legal representatives: proofs of payment of various sums by Loise and his agents to Roberto Ventura and members of his family in the years from 1472 through to 1478⁴⁵; and a copy of the marriage contract *per verba de futuro*, signed in Lecce by Loise Coppola and Roberto Ventura on 6 December 1472, when Francesca and Antonio were about eight years old. The contract contains the terms of the agreement in the vernacular⁴⁶. One of the witnesses to the act is Galieno di Campitello of Tramonti, *miles*, notary and member of a family that had produced many public officials in the provincial administration, in particular of Puglia, Calabria and Basilicata, under the Aragonese. Galieno was *capitano* of San Giovanni Rotondo in 1449, *notaio credenziere* of the *dogana delle pecore* in 1460, royal treasurer in Basilicata, Terra d'Otranto and Terra di Bari between 1466 and 1475, and still a landowner in Gragnano, close to his family's place of origin⁴⁷. The defendant's attorney responded to the supporting documents by filing a protest with legal exceptions to the plaintiff's statements. He emphasised that the security or guarantee of compensation for damages in case of non-fulfilment (the *arre*) was promised but not paid, and that Roberto was in any case willing to respect the terms of the agreement⁴⁸.

ta Corrente, 1682/10822/3, ff. 3, 7, 14, 21v, 22v. The Grisone was a family from Ravello whose members became distinguished in administrative and ecclesiastic careers, settled in Naples and intermarried with members of the Neapolitan nobility in the fourteenth century. Antonello Grisone was in the service of Alfonso in 1451, Antonio Grisone was treasurer of Terra di Bari in 1500: ASNa, *Sommaria, Tesorieri e Percettori*, 5384/4; Aldimari, *Memorie* cit., p. 334; C. De Lellis, *Discorsi delle famiglie nobili del regno di Napoli*, Naples 1654-71, I, p. 290; II, pp. 23, 56, 205; III, pp. 111, 268, 298.

⁴⁵ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 27-27v; for the changing importance of evidence provided orally by witnesses and in written form by documents before and after 1500, Santangelo Cordani, *Processo romano canonico* cit., pp. 48-52.

⁴⁶ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 27v-32.

⁴⁷ Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería, Registros*, 2914, ff. 47v-49r; 2915, ff. 91v-93v; ASNa, *Sommaria, Partium*, vol. 1, ff. 34v-35, 49; Cassandro, *Lineamenti* cit., p. 193; R. Orefice, *Funzionari nelle province di Terra di Bari, Terra d'Otranto, Basilicata e Capitanata negli a. 1457-1497*, «Archivio Storico Pugliese», 32 (1979), pp. 165-220: 173, 180. In the late 1450s and early 1460s, Gregorio and Vincilao di Campitello held various royal offices in Calabria: ASNa, *Sommaria, Tesorieri e Percettori*, 3601/3 (1457), ff. 4, 30-31; 3602/4 (1461), f. 93. L. Volpicella, *Regis Ferdinandi Primi Instructionum Liber*, Naples 1916, p. 279 (1477, transfer of an olive grove of Galieno in Gragnano to Tommaso Barone).

⁴⁸ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 32-32v. Roberto's claim that the *arre* were promised but not paid seemed to contradict the provisions of the *Corpus Iuris*: F. Foramiti,

On April 27 Bentivoglio issued a new summons to proceed in court. Between 13 and 16 May, Melchione handed over two additional documents. The first was a new agreement dated 5 February 1476, between Matteo Coppola, son and representative of Loise, and Roberto Ventura, which determined the state of fulfilment of the marriage contract and indicated the pending matters, dwelling at length on the sums of money paid by Loise to, and on behalf of, Roberto and his family, and on the obligations of the Ventura towards the Coppola, especially the conclusion of the marriage *per verba de presenti* within the agreed time. Roberto promised «quod Antonius disponsabit Francescam per totum mensem Octubris 1476»⁴⁹. The second was an *instrumentum protestationis*⁵⁰ drawn up by the Neapolitan notary Pietro Ferrato in the presence of the *giudice a contratti* Petruccio Pisano⁵¹ on 20 October 1477, and presented by Loise Coppola's attorneys to the judges of Palmariggi on 7 November 1477⁵². With this document Loise Coppola protested the delay of the wedding despite Roberto Ventura's promises⁵³.

In view of all this, Melchione requested the expeditious conclusion of the court case. On May 16, Francesco di Montesardo stated that his principal did not intend to continue the dispute, but was willing to reach a compromise and pay back what he had received from Loise. Melchione replied «quod ubi opus est facto verba non sufficiunt et... ea non obstante peciit ad ulteriora procedi et in causa concludi et iustitia mediante expediri»⁵⁴. Consequently, the court concluded the hearing on 20 May, and its members convened to deliberate on the legal aspects. They produced the *Relatio in causa*, a summary of the dispute and four questions (*quaestiones*) which

Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti, I, Venice 1841, pp. 167-169.

⁴⁹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 33v-37.

⁵⁰ *Ibid.*, ff. 37v-40.

⁵¹ Probably the well-known notary of the Annunziata of Naples and of the fair of Salerno, whose name also appears in the journals of the Strozzi of Naples: *Napoli: Petruccio Pisano 1462-1468*, ed. M. Vicinanza, Naples 2006, 2009; Silvestri, *Commercio* cit.; A Saporì, *Una fiera in Italia alla fine del Quattrocento*, in Saporì, *Studi di storia economica*, I, Florence 1955, pp. 443-474: 445, note 2; A. Leone, *Il giornale del Banco Strozzi di Napoli (1473)*, Naples 1981, p. 599; L. Petracca, *Il banco Strozzi di Napoli: credito, economia e società nel Quattrocento*, Rome 2024, p. 130. In southern Italy, it was common for notaries to perform the function of judge of contracts; their appointment was the prerogative of the king: G. Capriolo, *Registri notarili di area salernitana (sec. XV): Inventario*, Battipaglia 2009, p. 38.

⁵² They were two, both of royal appointment and originating from San Pietro in Galatina.

⁵³ Padoa-Schioppa, *History* cit., pp. 131, 136.

⁵⁴ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 43.

the judges were called to answer. The four questions were: 1) if Roberto must return the sums of money given to him and members of his family by Loise since 1472; 2) if Roberto had ignored his obligations, as stated in the agreements he had signed with Loise, and therefore was liable to pay back the guarantee (*arre*) in double; 3) if Roberto was entitled to extra time, which would allow him to verify whether all payments forwarded by the Coppola were related to the marriage; 4) if Roberto was entitled to an alleviation of the amount he had to return to Loise, taking into account his offer to settle the dispute. The *Relatio in causa*, or *Relatio causae*, was mentioned in one of Ferrante's edicts prescribing the judicial practice of the SRC: in the *Relatio*, the magistrates of the supreme court were expected to discuss all elements relevant to the case; it therefore became the basis of the debate and of the consequent vote by the members of the council, which led to the judgement. In the judicial practice of both the Neapolitan supreme tribunal and the Roman Rota, the *Relatio* was a document (there is some debate about whether it was an official or a working document) by means of which the presiding judge submitted to his colleagues the pending issues of the case that they were called upon to settle. In our case, these were the four *quaestiones*⁵⁵. On May 25, Francesco di Montesardo was summoned before the SRC to hear the *Relatio*, which was publicly read before the SRC on May 26, in the presence of Melchione, while Francesco was declared contumacious⁵⁶. On 8 June the SRC summoned Francesco to appear before the court and present his arguments against the *Relatio*; he did not react to this *Citatio ad disputandum*⁵⁷. It was not unusual for the defendant or his representative to fail to appear – in general the part of Roberto did not make any serious effort to challenge the ground of the case, other than a general statement of the wish to reach a compromise⁵⁸.

The next entry in the register is a text that contains legal arguments in favour of the plaintiff, the *allegationes iuris pro actore*. Based on reasoning drawn from the vast body of norms and doctrine that constituted the medieval *ius commune* (the *Corpus Iuris*, Canon Law, and their doctrinal interpretation by the major jurists of the Middle Ages – Baldo degli Ubaldi and Niccolò Tedeschi in particular are cited several times), legal proof is provided to support the opinion that Roberto must pay Loise

⁵⁵ Pragmatica XIII «Post causae» cit., p. 287; Vallone, *Decisiones* cit., pp. 10-12; Santangelo Cordani, *Rota Romana* cit., pp. 143-144, 233.

⁵⁶ ASNA, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 44-46.

⁵⁷ *Ibid.*, ff. 46-46v.

⁵⁸ Padoa-Schioppa, *History* cit., pp. 140-141.

back, including a sum of 331 ducats, and the *arre* in double, as soon as possible; and that he was no longer entitled to a time extension⁵⁹. This text contains arguments of both fact and law, and is based on the presentation of the court case's controversial points as summed up in the four *quaestiones* of the *Relatio in causa*; it may have been drafted by the commissioner to the case, or by the court's president, or by the plaintiff's lawyers⁶⁰. After the *Allegationes*, the *mastro d'atti* Marino Ruta stated in writing that this was an exact copy of the trial's original minutes, depositions and supporting documents, consisting of forty-eight folios; at the end of this statement, he placed his notarial *signum*⁶¹. From the thirteenth century, the professional figure of the notary became indispensable in judicial activities, as drafting by a notary and authentication by his signature was needed at every stage of the trial procedure⁶². The statement, the *signum*, and the fact that, up to this point, the handwriting in the document is uniform, indicate that it was compiled by Marino Ruta himself.

The remainder of the procedure was dedicated to reaching a decision. The deliberations and the votes of the counsellors are not recorded, although this part of the judicial practice was described in sufficient detail in the edict of Ferrante⁶³; instead, the next entry in the register is a letter, dated 9 September 1478, addressed to Ferrante by the president of the council, vice-protonotary Luca Tozzolo, and the five counsellors, and copied not by Marino Ruta, but by a different hand. The counsellors presented the reasoning as analysed in the *Relatio in causa* and the *Allegationes iuris*, but without citations to the *Corpus Iuris* or to eminent jurists, and in the ver-

⁵⁹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 46v-48. The issue of the legal sources used by lawyers and magistrates in the articulation of their legal arguments (*ius commune* or *ius proprium*), and of the precedence of one over the other, though both interesting and relevant to certain aspects of the court register, cannot be discussed in detail here for reasons of space. See Vallone, *Decisiones* cit., pp. 84-93, with reference to the legal texts used by Matteo d'Afflitto in the commentary to his *Decisiones*, and to how he hierarchised them; and more generally Padoa-Schioppa, *History* cit., pp. 72, 193, 198-207; D. Fedele-W. Druwé, *Introduction: Le ius commune entre droit medieval, droit moderne et histoire du droit: une notion à contenu variable*, «Clio@Themis: Revue électronique d'histoire du droit», 27 (2024), Special Issue *Le ius commune à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne: notions, méthodes, (dis)continuités*, pp. 3-16.

⁶⁰ For a similar procedure at the Roman Rota in the late Middle Ages, whereby the court produced a written draft of the decision with arguments drawn from the allegations of the litigant's representatives, but compiled by the auditor-rapporteur, Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 313; and generally Santangelo Cordani, *Processo romano canonico* cit., pp. 56-57.

⁶¹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 48v; above, note 26.

⁶² Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 135.

⁶³ Pragmatica XIII «Post causae» cit., p. 287; Vallone, *Decisiones* cit., pp. 11-12.

nacular; they addressed the king because they could not decide on the *quaestio* of the *arre*: although they seemed to accept that there were legal arguments in favour of the opinion that Roberto had to pay, they also seemed to concord that a marriage should always be the outcome of free will and not forced by fear of a pecuniary punishment. For the rest, they presented their judgement, structured as answers to the other three *quaestiones*: Roberto had exhausted all time limits and he had to return all the money forwarded to him by Loise in the context of the marriage agreement. They added that Antonio was still very young to have an opinion of his own, and that therefore it was Roberto's decision to avoid the marriage «perché ne è refrito per persona che cognosce l'uno et l'altro, el dicto Roberto impedire questo matrimonio con speranza de possere fare maiore parentato»⁶⁴.

We can conclude that by the time they wrote to the king, the counsellors had discussed and cast their vote on the four *quaestiones* of the *Relatio in causa*; they had attained agreement on three of them, but not on the *arre*. The king's reply, also in the vernacular, signed by his own hand, sealed and dated on September 12, is inserted in the register. Ferrante adopted the more severe of the two legal interpretations proposed by the Council: he was of the opinion and judged («simo de parere et iudicamo») that Roberto must pay the *arre* because he did not respect the terms of the matrimonial contract, and because if he were not constrained to do so, a bad precedent would be set⁶⁵. On the same day, the Council invited Francesco di Montesardo to present his objections to the *Allegationes*, if he had any. Francesco did not react to this summons⁶⁶. This element of the trial procedure, whereby the content of the judgement was submitted to the parties for possible objections, also appears in the Roman Rota, though in a less formal manner⁶⁷. On September 15, the part of the plaintiff confirmed the exact amount claimed from the defendant (besides the *arre*) and provided a detailed list of goods purchased on behalf of, or offered to Roberto, his son and his wife by Loise and his agents⁶⁸.

The register closes with the *sententia*, pronounced in a plenary session of the SRC. In the kingdom of Naples, a court decision could take the form of a *sententia* or

⁶⁴ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 49-49v.

⁶⁵ *Ibid.*, ff. 50-50v: «essere iusto che la dicta arra sia aguadagnata ad Loysi per la inobservantia del dicto Roberto, et ad questa opinione cossì como adherimo nui volimo adheriate vui anchora, perché altramente seria uno dare causa de tirare la cosa in exemplo».

⁶⁶ *Ibid.*, f. 51 (copied by Marino Ruta).

⁶⁷ Padoa-Schioppa, *History* cit., p. 313; Santangelo Cordani, *Rota romana* cit., pp. 372-375.

⁶⁸ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 54-55v.

of a *decretum*. The exact difference between the two forms is not clear. In general, the *decretum* was the instrument of choice when there was need for a swift decision and adaptation of a situation to specific legal requirements; it could therefore be open-ended. A *sententia*, by contrast, tended to have a more definitive character. Although in practice this distinction was not always respected (Giancarlo Vallone mentions the existence of definitive *decreta* and open-ended *sententiae*), it is significant that in this particular case, the term chosen was the *sententia*⁶⁹. Roberto Ventura was «condempnatus» to marry his son Antonio to Francesca Coppola within forty days; if the marriage did not take place within this time, Roberto was «condempnatus» to pay to Loise the 900 ducats of the *arre* plus 433 ducats that Roberto, Antonio, and others on their behalf received from Loise in money and goods. The sentence was read out, in the name of the king, before the *Sacro Consiglio* in the convent of Santa Chiara, by Marino Ruta on September 17, 1478. Melchione Troiano, legal representative of Loise, requested that his presence should be recorded in a *puplicum instrumentum*; Francesco di Montesardo, legal representative of Roberto Ventura, was declared contumacious. The list of attendees was complete with the six magistrates of the SRC (Nicola Filippo Bentivoglio was representing his father and commissioner to the case, Giovanni Battista), many doctors of law and other counsellors «in numero copioso». On the same day, Marino Ruta delivered the *sententia* to Francesco⁷⁰.

In general, according to the *ius commune*, a court sentence had the authority to create *ius inter partes*. This competence was extended and the *sententia* was endowed with the power to become binding precedent if it was definitive and emanated by the sovereign (and was, therefore, also irrevocable), as was the case with the sentences of the *Sacro Regio Consiglio* and other supreme courts in Italy and Europe in the late Middle Ages and the early modern period. If the sovereign had direct cognizance of the case, or if the supreme court had the authority to represent him, the judgement was in effect a *sententia principis* and had the power of law (*vis legis*)⁷¹. This is perhaps why Ferrante was so careful with the precedent that would be set by the non-payment of the *arre*, in case the marriage agreement was cancelled.

⁶⁹ Vallone, *Decisiones* cit., pp. 14-15. The two types of judgement are reflected in the two archive series: ASNa, *Tribunali Antichi*, *Sacro Regio Consiglio*, *Registri dei decreti - Registri delle sentenze*.

⁷⁰ ASNa, *Processi Antichi*, *Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 56-56v.

⁷¹ Vallone, *Decisiones* cit., pp. 41-47; Savelli, *Tribunali*, «decisiones» e giuristi cit., pp. 409-411; M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina: Il Sacro Regio Consiglio e le "Decisiones" di V. de Franchis*, Naples 1995, pp. 65-71; on the discretionary latitude of the SRC and other supreme courts in Italy and France, Padua-Schioppa, *History* cit., pp. 313-314.

4. *The trial transcript and Neapolitan society*

A panorama of Neapolitan society in the last quarter of the fifteenth century unfolds as we read the trial transcript. The plaintiff, Loise Coppola, hardly needs an introduction. Father of Francesco, and of Matteo Coppola, who appears in the court minutes as his procurator and agent in Naples and Puglia⁷², but also of Francesca, the bride-to-be, his economic activities and his long-standing interests in Puglia and Basilicata, where, besides his involvement in the grain trade in association with the Medici, he held key public offices, are well-known⁷³. The defendant, Roberto Ventura, baron of Palmariggi, belonged to a noble family with branches in Salerno and Puglia and with feudal possessions in Terra d'Otranto. Already lords of part of Palmariggi and Giurdignano in the fourteenth century, the Ventura were *milites* under Giovanna II d'Angiò. They originally held Palmariggi and Morigino as subinfeudations by the prince of Taranto, while possession of the other part of Giurdignano was confirmed by the d'Enghien and the Orsini in favour of the de Noha family in the 1430s and 1450s. In 1439 the Ventura enjoyed the protection of Alfonso I, and in 1463 they obtained confirmation of the barony of Palmariggi, and part of Giurdignano, Morigino, Giuggianello and Maglie by king Ferrante⁷⁴. By 1472, year of the engagement between Antonio Ventura and Francesca Coppola, Giurdignano had come to the Ventura family as part of the dowry of Roberto's wife, Antonia di Montefusco (a family of *milites* from Nardò)⁷⁵.

⁷² ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 9v, 11v, 15, 17, 19r-v, 33v-35v, 39v-41v, 45, 54r-v.

⁷³ The bibliography on Loise and Francesco Coppola is rich and constantly updated: I. Schiappoli, *Napoli aragonese: traffici e attività marinare*, Naples 1972, pp. 155-251; A. Feniello, *Un capitalismo mediterraneo: i Medici e il commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento*, «Archivio Storico Italiano», 172 (2014), pp. 435-512; Feniello, *Francesco Coppola: un modello di ascesa sociale nel Mezzogiorno tardomedievale*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano: Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (sec. XII-XV)*, eds. Lorenzo Tanzini - Sergio Tognetti, Rome 2016, pp. 211-240; A. Sansoni, *Francesco Coppola imprenditore nella Napoli aragonese*, Ph.D. Thesis, University of Naples Federico II, 2017; Petracca, *Banco* cit.; Petracca, *Signs of Economic Development in the Kingdom of Naples under the Aragonese Crown: the Coppola Company*, «Historical Research», 98 (2025), pp. 25-36. Although the central figure in these publications is Loise's famous son, Francesco, father and son did business together and as long as Loise was alive it is hard to separate their activities.

⁷⁴ L. Petracca, *Politica regia, geografia feudale e quadri territoriali in una provincia del Quattrocento meridionale*, «Itinerari di ricerca storica», 33 (2019), pp. 113-139: 127-130 and notes 85, 96, 100. Aldimari, *Memorie* cit., pp. 744-745.

⁷⁵ For confirmation of possession of Giurdignano by the de Noha in 1439, 1457, 1458 and 1459, L. Petracca, *Le terre dei baroni ribelli: Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Rome

The deputed jurist of the *SRC* to the trial, Giovanni Battista Bentivoglio of Sassoferato, was a distinguished expert of jurisprudence in the service of the Aragonese. He originated from northern Italy, and studied law at the university of Bologna. He entered the service of the duke of Urbino, and was appointed governor of Gubbio. After a stay in Bologna around 1444, Giovanni Battista was called back to the service of the dukes of Urbino in 1450, and was created vicar general of appeals and counsellor. A few years later Giovanni Battista was sent on an embassy to Alfonso I in Naples, and decided to enter this ruler's service. After the king's death, he had a distinguished career under Ferrante. In 1468 he was appointed member of the royal council and on 16 April 1473 president of the *Sommaria*. In the same year Ferrante granted him a house at piazza San Paolo in Naples (could it be the residence to which Bentivoglio repeatedly summoned the two parties to appear before him⁷⁶) and in 1478 he received the right to collect part of the revenue of the salt-pans of Manfredonia. In that same year, he was appointed commissioner in the case of Loise Coppola versus Roberto Ventura before the *SRC*, and in parallel Ferrante entrusted him with a delicate diplomatic mission in northern Italy, during the war between Lorenzo de' Medici and pope Sixtus IV. In 1479, relations between Naples and Florence were restored, and Ferrante sent Giovanni Battista to the Tuscan capital as his ambassador; he was still there in 1482. His son Nicola Filippo was doctor of law and counsellor of Ferrante, and replaced his father during his diplomatic mission as commissioner to the trial.⁷⁷ The Bentivoglio were not the only counsellors originating from central and northern Italy. Luca Tozzolo, vice-protonotary and president of the *SRC* in 1478, from a good Roman family, studied law probably in Perugia. He left Rome amidst allegations of involvement in a conspiracy against

2022, p. 100, note 85; C. Massaro, *Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità rurali del principato di Taranto nella prima metà del Quattrocento*, in: *Ingenita curiositas: studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, eds. Bruno Figliuolo - Rosalba Di Meglio - Antonella Ambrosio, Battipaglia 2018, III, pp. 1403-1430: 1411, note 26, 1409, note 20, on the Montefusco and their connection to Giurdignano. For Antonia's dowry, below, note 80. It seems that in the fragmented feudal geography of Terra d'Otranto, three families, the de Noha, the Montefusco and the Ventura, had a claim on this settlement.

⁷⁶ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 5, 7, 33, 42v-43v.

⁷⁷ *Ibid.*, ff. 7, 56v. G. de Caro, *Bentivoglio, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Rome 1966, s.v.; Volpicella, *Regis* cit., p. 282; Toppi, *De origine* cit., I, pp. 208-210; V. Armanni, *Della famiglia Bentivoglia*, Bologna 1682, pp. 74, 79-86; E. Pontieri, *La dinastia aragonese di Napoli e la casa de' Medici di Firenze dal carteggio familiare*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 65 (1940), pp. 274-342, 66 (1941), pp. 217-273: 65 (1940), p. 328.

Pius II, and settled in Naples in 1460, where he pursued a brilliant career as member and president of the SRC and as professor at the University⁷⁸.

Loise Coppola's petition, the matrimonial contract and all related documents describe in detail the terms of the marriage and dowry agreement. When they were still underage (*inpuberes*), Antonio and Francesca's fathers agreed to marry the two children. According to Antonio's mother, Antonia di Montefusco, the engagement (*matrimonium per verba de futuro*) took place when the boy was seven or eight years old. Roberto pledged that the actual marriage (*matrimonium... per verba de presenti, pacis osculo et anuli subarratione*) would take place when Antonio reached fourteen years of age⁷⁹. Loise committed to dower his daughter with 1,200 ducats, to be paid in the following way: by the end of December following the betrothal, Loise would pay one half of this sum, 600 ducats, to Guglielmo di Montefusco, on behalf of Roberto, «pro recuperatione casalis de Iurdignano» (Giurdignano), which Roberto had sold to Guglielmo with the right to buy it back within a certain period of time (*cum gratia redimendi*). Guglielmo was probably a member of the family of Roberto's wife, Antonia di Montefusco, Giurdignano was part of Antonia's dowry when she married Roberto⁸⁰, and the territories of Palmariggi and Giurdignano were adjacent. The other half of Francesca's dowry would be paid by the time of the wedding. The two men had also agreed that, once Giurdignano had been regained possession of, Roberto would sell it to Loise for the pre-arranged sum of 100 *oncie* (600 ducats). Once the marriage had been concluded and finalised and the bride transferred to the house of Antonio with all due solemnity, then Loise would sell Giurdignano back to Roberto for the same amount. This sum would then be calculated as a reimbursement of the money Loise had given to Guglielmo.

This complex transaction indicates the poor financial condition of Roberto. The

⁷⁸ P. Maffei, *Tozzoli, Luca*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 96, Rome 2019, s.v. P. Farenga, *La rivolta di Tiburzio nel 1460*, in *Congiure e conflitti: l'affermazione della signoria Pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura*, ed. M. Chiabò, Rome 2014, pp. 167-186.

⁷⁹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 1v, 15r. On the two stages of the marriage, *per verba de futuro* and *per verba de presenti*, and on the legal age of betrothal, particularly among members of the nobility, E. Orlando, *Sposarsi nel medioevo: percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Rome 2020, pp. 19-22; Orlando, *Matrimoni medievali: sposarsi in Italia nei secoli XIII-XVI*, Rome 2023, pp. 27-29, 32-37, 53-55; D. Lombardi, *Storia del matrimonio: dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008; C. Klapisch-Zuber, *Matrimoni rinascimentali: donne e vita famigliare a Firenze* Rome 2020. Also of relevance, *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, eds. S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna 2006.

⁸⁰ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 29, Antonia's dowry.

sale with a redemption clause was a disguised loan⁸¹. Roberto had borrowed 600 ducats from his wife's relative by giving her dowry as security. Loise intervened in this deal probably because Roberto could not afford to buy back Giurdignano, and incorporated the transaction into his daughter's dowry. He gave Roberto 600 ducats to repurchase Giurdignano and another 600 to buy it himself, with a redemption clause to be implemented along with the completion of the marriage (in other words, Roberto took a new loan of 600 ducats, this time from Loise). Loise twice gave Roberto 600 ducats for the property, but Roberto committed to returning, with the consummation of the marriage, only 600, described explicitly as compensation for the settlement of the loan by Guglielmo. The remaining 600 would form part of Francesca's dowry. In a certain manner, the guarantee for the first 600 ducats was the estate; for the next 600, Roberto's son and the marriage of a Coppola into a baronial family.

Besides the promised dowry, Loise pledged to give Roberto one half of the income he would receive from Giurdignano during the years the fief would be in his possession. In the time that intervened between the matrimonial contract and Loise's petition to the SRC, Loise had also given to Roberto, as part of the dowry, various goods, of a value amounting to 331 ducats, 2 *tari* and 13.5 *grana*, which Roberto had formally and publicly acknowledged receipt of. Further, the contract on the prospective marriage foresaw that, if the marriage was not concluded, due to the death of one of the two promised spouses or for any other serious reason, Loise would sell Giurdignano to Roberto for the agreed price of 100 *oncie* within two years from the annulment of the marriage, but he would keep all income from the fief, for the years it was in his possession; and Roberto would return the 331 ducats, 2 *tari* and 13.5 *grana* within one year.

Antonio turned fourteen in February 1476⁸², and the marriage was still not concluded in February 1478, when the court case started. The last means of pressure for Loise was to enact the clauses in case of cancellation. Roberto had to buy back Giurdignano and return to Loise the 331 ducats, 2 *tari* and 13.5 *grana*. In addition, Roberto was required to return to Loise the *arre* in double (a total of 900 ducats), as well as another 400 ducats which Loise had forwarded to Roberto from the profits of Giurdignano, and which Loise was entitled to keep in full in case of non-fulfil-

⁸¹ M. Postan, *Credit in medieval trade*, «Economic History Review», 1/2 (1928), pp. 234-261: 245-246; D. Wood, *Medieval Economic Thought*, Cambridge 2002, p. 187; M. Lorenzini, *Credito e notai*, Bologna 2016, pp. 21, 158-159.

⁸² ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 12v.

ment of the marriage contract⁸³. The court judgement sanctioned Loise's claims: if the marriage was not concluded, Roberto had to pay.

The witness statements occupy a considerable part of the court transcript, and help understand the social and professional networks of the protagonists. I select the following information by way of example. Matteo Coppola, son of Loise, was his father's representative in Terra d'Otranto and in close contact with Roberto and Antonio Ventura. A couple of years before the court case, Mastro Mayr di Mastro Crisi, a pawnbroker of Lecce, «iuratus ad legem Moysi», received 30 ducats from Giovanni di Maio, agent of Loise, for a garment made of gold-embroidered brocade; it belonged to Antonia Ventura, Roberto had pawned it to Mayr, and Loise's agent paid for the Ventura to have it back (another testimony to Roberto's dire financial situation)⁸⁴. A number of agents and business partners of Loise Coppola in Terra d'Otranto, specifically in Lecce and Taranto, were listed among the witnesses. They kept the company's account books, and delivered cloth, clothes, victuals from the annual produce of Giurdignano, other goods, and small sums of money to Roberto, Antonio and Antonia Ventura on behalf of Loise. We find Marco di Lazzaro, Tommaso Cosino, and Giovanbattista Lotto of Florence, Giovanni di Romeo of Genoa, Pino Aborno of Venice, Giovanni di Maio and Gilberto Campanile of Tramonti on the Amalfitan coast, place of origin of the Coppola family⁸⁵. The Lazzaro (Alamanno and Marco) appear in numerous transactions of the Strozzi journals regarding the *arte della lana*⁸⁶. The Lotto (Giovanbattista and Girolamo) were active in southern Italy in the 1460s and 1470s. Besides their services to Loise Coppola in Puglia, they appeared as agents of the Strozzi and of Giuliano and Antonio Gondi of Naples⁸⁷. Di Maio was in the service of Loise and Francesco Coppola at least since 1473, when they used the Strozzi bank of Naples to forward payments to him for his services in the cloth trade and as *mastro gualchieraio*⁸⁸. In the years around the court case, he kept a cloth store («fondaco di panni») in Lecce⁸⁹.

⁸³ *Ibid.*, ff. 1r-3r, 9-9v, 12. Giurdignano's population was estimated at little less than 50 households at the time; in 1488, one half of the *adoba* due by all the lands of the Ventura was assessed at 185 ducats: Massaro, *Uomini* cit., pp. 1414, 1425; M.A. Visceglia, *Territorio, feudo e potere locale: Terra d'Otranto tra medioevo ed età moderna*, Naples 1988, p. 192.

⁸⁴ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 20, 23v-24, 55.

⁸⁵ *Ibid.*, ff. 14-22.

⁸⁶ Sansoni, *Francesco Coppola* cit., pp. 111-119, 147; Petracca, *Banco* cit., p. 203.

⁸⁷ Leone, *Giornale* cit., pp. 11, 550-551; Petracca, *Banco* cit., pp. 91, 254.

⁸⁸ Leone, *Giornale* cit., pp. 96, 586; Sansoni, *Francesco Coppola* cit., pp. 23, 112, 118, 121, 133.

⁸⁹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 23v.

The witnesses invited to testify in Naples were all distinguished members of the capital's urban patriciate and business world. Raniero and Filippo de Anna, and Nicolangelo Mormile, neighbours of Loise Coppola at the *Seggio* (ward) of Portanova (whose juridical profile was elaborated in a context of social and political conflict in the late fourteenth and the early fifteenth century, much later than the *Seggi* of the city's ancient nobility, Capuana and Nido⁹⁰), confirmed the young age of the bride, Francesca⁹¹. Matteo and Tommaso di Giorgio, Francesco de Nerone, Bernardo Banchi⁹² of Florence, and the Catalan Joan Soler all confirmed that between 1475 and 1477 Loise, Francesco and Guido Coppola⁹³ bought cloth of a variety of noble qualities, as well as two horses, for young Antonio, who was being hosted by Loise in Naples, and whom the Florentine and Catalan merchants called brother-in-law of Francesco and son-in-law of Loise Coppola⁹⁴. These men of affairs were well known in late fifteenth-century Naples. Francesco di Nerone was among those who, with the support of king Ferrante, and in synergy with Loise and Francesco Coppola and a Genoese businessman, Pietro di Cavrusio, founded the *arte della seta* in Naples in 1477 – indeed, in his testimony he confirmed that he delivered to Francesco Coppola, for his «brother-in-law», «certa quantitate de seti carmosino pagonaczo»⁹⁵. The merchant Joan Soler of Valencia, but resident in Naples, was mentioned as cloth merchant and shipmaster in the Strozzi journals of 1473 and 1476; he appeared in deeds of the notary Petruccio Pisano at the fair of Salerno in 1478; in the 1460s he

⁹⁰ M. Santangelo, *Spazio urbano e preminenza sociale: la presenza della nobiltà di seggio a Napoli alla fine del medioevo*, in *Marquer la prééminence sociale*, eds. J.P. Genet - E.I. Mineo, Paris - Rome 2014, pp. 157-177; Ead., *Radicamento cittadino, uso aristocratico dello spazio urbano e mobilità sociale a Napoli nel medioevo: note sulla regio Sedilis Nidi (XIII-XVI secc.)*, «RiMe: Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n.s., 10/3 (2022), pp. 2-23.

⁹¹ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 26v.

⁹² Mentioned as a merchant, he sold velvet to Loise's agent, Marco di Lazzaro, for Antonio: *ibid.*, f. 25. A Bernardo di Mariotto Banchi, *setaiolo*, appears among the debtors of the Cambini in 1481: S. Tognetti, *Il banco Cambini: Affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo*, Florence 1999, pp. 310, 312.

⁹³ Probably a member of the Coppola clan, he appears as a witness in a sale of Genoese cloth by Francesco and Loise Coppola at the fair of Salerno in 1478: Silvestri, *Commercio* cit., p. 73.

⁹⁴ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, ff. 23v-27v.

⁹⁵ R. Ragosta, *Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna*, Rome 2009, pp. 23-27; C. Dauverd, *Imperial Ambition in the Early Modern Mediterranean: Genoese Merchants and the Spanish Crown*, Cambridge 2015, pp. 88-89 (mentioning two different dates for the privilege of creation of the *Arte della Seta*, 1477 and 1474); ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 24v.

was *arrendatore* of the *bagliva* of Aversa and *capitano* of Marsico⁹⁶, while in 1479-81 he was an agent in the commercial company of Francesco Coppola⁹⁷. In July 1477, he gave cloth to Loise's agents, for young Antonio⁹⁸.

5. An afterthought

The minutes of the trial trace all stages of the judicial process at the *SRC*, at a critical time for the consolidation of its function as a professional institution, independent of the royal council. The memory of its origins survives, as does regular communication with the sovereign – who, however, limits himself to giving his opinion as an equal to his six counsellors. The judicial process strengthens the case for the existence of a common institutional and normative framework in Italy and much of Europe at the end of the Middle Ages and the early modern period. The common legal tradition, as crystallized in the *ius commune*, certainly contributed to this, despite the parallel development of each region's *ius proprium*. The composition of the *SRC* was still fluid, its seat is not fixed, but its decisions had already started to be accepted as having the force of law.

The details of the dispute between Loise and Roberto confirm the economic power of the Coppola and the penetration of their activity beyond Naples, particularly in Puglia, through a network of partners from southern and northern Italy. They also confirm the geographical mobility of economic agents and state officials. The particular elements of the matrimonial agreement consolidate our knowledge about the marriage institution in late medieval southern Italy. The tension between the feudal nobility, represented by the Ventura, and a rising aristocracy, based on royal favour and enrichment through royal office and economic activity, represented by the Coppola, cannot go unnoticed. The judges of the *SRC* made it clear: rumour ran in Naples that Roberto was delaying the marriage in the hope of finding a bet-

⁹⁶ Silvestri, *Commercio* cit., pp. 54, 62, 63, 84, 120, 133-134, 138; Sansoni, *Francesco Coppola* cit., pp. 125, 129; Petracca, *Banco* cit., pp. 161-162, 165, 168, 264.

⁹⁷ Schiappoli, *Napoli aragonese* cit., p. 184. In 1434 a Joan Soler imported to Barcelona flax from Calabria, while in 1444 he was *credenziere* and substitute of the *doganiere* of the *fondaco* of Naples, but he may not have been the same person: M. del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Naples 1972², pp. 200-201, n. 156; A. Feniello, *Catalani a Napoli nel XV secolo: aristocrazia, artigiani, imprenditori economici, in Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra tardo medioevo e prima età moderna*, ed. M.G. Meloni, Cagliari 2013, pp. 33-45: 42.

⁹⁸ ASNa, *Processi Antichi, Pandetta Corrente*, 1682/10822/3, f. 25v.

ter match for his son. «Better» could not refer to the financial standing of the bride, whose family was one of the wealthiest (let alone politically influential) in southern Italy. Loise, for his part, used his wealth and power to secure his family's entry into the feudal nobility, albeit through association with one of the less prominent baronial dynasties. At the end of the day, money won over social status. The financial claim of Loise, irrevocably enforceable in case the engagement was annulled, was such that left Roberto, whose financial hardship was only too obvious, with little choice. According to a document mentioned by Luigi Volpicella, Antonio and Francesca did marry before the end of 1478⁹⁹.

⁹⁹ Volpicella, *Regis* cit., p. 325.

L'ATTIVITÀ DELLA VICARIA ALLA METÀ DEL QUATTROCENTO. PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DI DUE REGISTRI GIUDIZIARI

Maria Rosaria Vassallo

Il contributo presenta i primi esiti di una ricerca dedicata alla ricostruzione dell'attività della *Magna Curia Vicaria*, grande tribunale del Regno, grazie allo studio degli unici due registri giudiziari conservati per l'età di Alfonso d'Aragona, il *Quaternus bannorum et condepnatorum* e il registro degli *Actus facti in Magna Curia domini magistri iusticiarii*. Il primo contiene gli elenchi dei contumaci e delle pene loro inflitte tra il 1448 e il 1453, il secondo riporta gli atti redatti quotidianamente nella corte dal 1453 al 1458.

The paper presents the first results of research aimed at reconstructing the activity of the *Magna Curia Vicaria*, the Kingdom's high court, through the study of the only two judicial registers preserved from the age of Alfonso of Aragon: the *Quaternus bannorum et condepnatorum* and the register of the *Actus facti in Magna Curia domini magistri iusticiarii*. The former contains lists of contumacious and the penalties imposed on them between 1448 and 1453; while the latter records the acts drafted daily in the court from 1453 to 1458.

Vicaria, Tribunale, Scritture giudiziarie, Regno di Napoli, contumacia

Vicaria, Court, Judicial records, Kingdom of Naples, contumacy

1. Introduzione

Si espongono in questa sede i primi risultati di una ricerca indirizzata alla ricostruzione dell'attività di un grande tribunale del Regno¹, la *Magna Curia Vicaria*,

Abbreviazioni

ACA	Archivo de la Corona de Aragón
ASNa	Archivio di Stato di Napoli
TGA	<i>Tesoreria generale Antica</i>
SRC	Sacro Regio Consiglio
MCV	Magna Curia della Vicaria

¹ Sui grandi tribunali cfr. G. Gorla, *I "Grandi Tribunali" italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, «Quaderni de Il Foro Italiano», 92 (1969), pp. 630-651; Id., *I Tribunali Supremi degli Stati italiani. fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della uni-*

sulla base degli unici due registri giudiziari pervenuti per l'età alfonsina²: il *Quaternus bannorum et condepnatorum*, contenente l'elenco di quanti erano stati dichiarati contumaci con le relative sanzioni comminate dal 16 novembre del 1448 al 18 aprile del 1453, e il registro degli *Actus facti in Magna Curia domini magistri iusticiarii*, con gli atti trascritti quotidianamente in questo tribunale dal 20 aprile del 1453 al 13 aprile del 1458³. Entrambi i manoscritti concorrono a chiarire metodi e modalità di lavoro di questa grande corte, gettano luce sulle pratiche di redazione tenute dai suoi cancellieri, nonché su alcune procedure giudiziarie seguite (in particolare in caso di contumacia) e, insieme ad altre fonti edite ed inedite⁴, contribuiscono a una ricostruzione dell'organico della Vicaria e della sua attività durante il regno di Alfonso d'Aragona.

Dopo aver ripercorso brevemente storia e competenze di questa corte di giustizia analizzeremo a grandi linee le caratteristiche, la struttura e la prassi redazionale dei due registri. In seguito ci focalizzeremo sul lavoro all'interno della Vicaria, all'indomani della conquista aragonese, con un breve cenno agli ufficiali coinvolti nei procedimenti giudiziari. Nell'esposizione abbiamo tenuto presente i Riti della Magna Curia, ossia quella raccolta di norme procedurali risalenti all'età angioina e riunite nel 1432 da Giovanna II, al fine di verificare gli elementi di novità e quelli conformi al dettato dei Riti. Il commento offerto dal giurista Prospero Caravita intorno alla metà del Cinquecento ai Riti si è rivelato di grande utilità per l'accertamento degli eventuali cambiamenti che si verificheranno in epoca successiva⁵.

ficazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico), in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, vol. I, Firenze 1977, pp. 445-532; M. Ascheri, *I grandi tribunali*, in *Encyclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, cur. P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 121-128; Id., *Tribunali giuristi e istituzioni al medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in *Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, vol. I, cur. M. Bellomo, Catania 1985, pp. 31-134.

² Sono gli unici due manoscritti prodotti dalla Vicaria dell'età di Alfonso sopravvissuti alle perdite a cui andò incontro l'Archivio di Stato di Napoli, a partire dalla rivolta di Masaniello nel 1647, poi con quella del principe di Macchia nel 1701 e infine con l'incendio del deposito di guerra nel settembre del 1943 ad opera dei soldati tedeschi. Cfr. R. Moscati, *Ricerche su gli atti superstiti della cancelleria napoletana di Alfonso d'Aragona*, «Rivista storica italiana», 65 (1953), pp. 540-552; R. Filangieri, *Prefazione in Fonti Aragonesi*, vol. I, *Il registro «Privilegiorum Summariae XLIII» (1421-1450). Frammenti di cedole della Tesoreria (1437-1454)*, ed. J. Mazzoleni, Napoli 1957, pp. VII-VIII.

³ ASNa, *Carte aragonesi varie*, I, 10 (d'ora in poi *Quaderno dei contumaci*); Museo, 99 A 97 (d'ora in poi *Quaderno degli atti*).

⁴ Si rimanda alla premessa in Appendice per la documentazione edita e inedita impiegata.

⁵ P. Caravita, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae regno Neapolis*, Venetiis 1586. Su Prospero Caravita si veda M. Sorrentino, *Caravita, Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi*

2. *La Gran Corte della Vicaria*

Imprescindibile punto di riferimento per lo studio della Magna Curia Vicaria, rimane ancora ad oggi il corposo saggio del 1929 di Gennaro Maria Monti, il quale ne ha ricostruito la storia dalle origini, dissipando i dubbi e vagliando le opinioni, spesso divergenti, degli storici e dei giuristi che si erano occupati di questo tribunale a partire dal XVI secolo⁶.

La Gran Corte della Vicaria o Magna Curia Vicaria (MCV) nacque dalla fusione di due tribunali, la Magna Curia del Maestro Giustiziere e la Curia Vicaria. Il primo derivava dalla Magna Curia normanna, corte suprema di giustizia che, a partire dall'età sveva, quando era stata riformata⁷, era divenuta un tribunale competente nel giudicare in primo grado le cause di lesa maestà, quelle inerenti i feudi quaternati e quelle contro i potenti; inoltre giudicava in secondo grado, cioè in appello, le cause dei magistrati inferiori, ai quali offriva consultazioni, accoglieva le suppliche dei sudditi e si pronunciava sulla condotta dei funzionari. Essa risultava composta da un maestro giustiziere, un suo luogotenente, quattro giudici, dottori in legge, un avvocato e un procuratore fiscale. Durante l'età angioina la Magna Curia del Maestro Giustiziere vide ampliarsi maggiormente le attribuzioni e le competenze, ottenendo la facoltà di deliberare su cause già giudicate in prima istanza in quello stesso tribunale e di procedere ad *inquisitiones speciales*. Facevano parte del suo *entourage* il maestro giustiziere o un suo vice, quattro giudici, due avvocati fiscali, due procuratori del fisco, quattro notai, sei scrittori, dodici servitori a cavallo, dieci servitori a piedi, otto custodi del carcere e, con Carlo II, anche un avvocato dei poveri. Con Giovanna I venne poi introdotto il procedimento d'ufficio contro qualunque persona per cause civili e criminali.

italiani: XII-XX secolo, cur. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, vol. I, Bologna 2013, p. 442.

⁶ Sulla Gran Corte della Vicaria si rimanda a G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi Riti*, «Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari», 2 (1929), pp. 76-205; G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da «Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari», 6/2), pp. 72-76; P. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXII (1937), pp. 18-23; A. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976, pp. 136-168.

⁷ Const. I 38.2, *Statuimus igitur, ut magne curie*. Cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, 1996 (M.G.H., *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, Supplementum), pp. 193-195.

La Curia Vicaria, invece, venne costituita sulle orme della corte di Raimondo Berengario, ultrogenito di Carlo II d'Angiò e gran senescal del Regno, nel 1307, quando prese avvio la nuova curia di Roberto d'Angiò. Questo tribunale, con giurisdizione in materia civile, criminale e fiscale su tutti i sudditi (laici, ecclesiastici, officiali regi, feudatari) assunse il nome di *Ducalis Curia* (quando Roberto era duca di Calabria), poi, dal 1309 (quando lo stesso salì al trono) di *Regalis Curia* e dal 1310 di *Curia Vicaria*. La sua composizione era molto simile alla Curia del Maestro Giustiziere, ma rispetto ad essa, secondo quanto ritenuto dai Monti, era una suprema corte di giustizia di minore importanza, non includendo il terzo grado di giudizio, vale a dire gli appelli⁸. La sospensione però, dal 1324 al 1327 e dal 1336 al 1345, dell'attività della Magna Curia del Maestro Giustiziere, le cui funzioni furono assorbite in quel periodo da parte della Curia Vicaria, favorirono il processo di unificazione dei due tribunali, che fu portato a termine da Giovanna II. Nel 1420 la regina fuse le competenze delle due corti, così come emerge da un documento emanato a favore dell'università di Napoli, con il quale concedeva a tutti i regnicoli di adire o all'una o all'altra curia indifferentemente e, in seguito, nel 1432, accorpò anche le norme di procedura dei due tribunali (*i ritus*).

L'unione della Magna Curia del Maestro Giustiziere e della Curia Vicaria, avviata durante l'età angioina, fu attuata definitivamente nella pratica da Alfonso d'Aragona⁹, la cui prima iniziativa, all'indomani della conquista del Regno di Napoli, fu quella di mettere mano all'amministrazione giudiziaria.

In quegli anni l'attenzione riservata da parte di questo sovrano al tema della giustizia fu al centro della riorganizzazione istituzionale anche nel Regno di Sicilia ultra¹⁰.

Durante il primo Parlamento di Napoli, nella seduta del 2 marzo del 1443, il

⁸ Nel 1316 questa corte di giustizia era formata dal reggente, due giudici, un patrono e avvocato fiscale, un procuratore del fisco, un avvocato dei poveri, un erario, quattro scrittori, due connestabili e alcuni servienti.

⁹ Cassandro, *Lineamenti di diritto* cit., pp. 72, 73.

¹⁰ Per l'importanza della giustizia presso i sovrani aragonesi si rimanda a F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su historia. 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, coord. J. A. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, pp. 445-450; E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power*, «Mediterranean Historical Review», XXVI/1 (2011), pp. 31-50; e, relativamente a Ferrante, a F. Storti, «*El buen marinero*. Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli», *Roma* 2014, pp. 53-91. Sull'attività normativa di Alfonso il Magnanimo nel regno di Sicilia Ultra cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), cur.

Magnanimo emanò i primi tre provvedimenti (*statuta*) della sua *reformatio iustitiae*: dispose infatti che tutti i sudditi avrebbero potuto ricorrere al sovrano in una pubblica udienza ogni venerdì, compresi i poveri e i miserabili, per i quali era previsto il gratuito patrocinio di un avvocato, salariato dalla Camera della Sommaria. Gli altri due statuti erano incentrati sulla Magna Curia Vicaria, e sono perciò quelli che interessano ai fini del nostro discorso: nel primo dei due il re stabilì che, in assenza del gran giustiziere, il tribunale fosse amministrato da un reggente e da quattro giurisperiti, stipendiati con gli emolumenti della corte giudiziaria, con il divieto di percepire denaro dai litiganti; nell'altro statuto decretò che quegli stessi officiali prestassero giuramento sui vangeli prima di iniziare il loro incarico e amministrassero la giustizia a chiunque¹¹. Venivano così offerte ai sudditi maggiori e nuove garanzie: si assicurava loro un più facile accesso alla giustizia e la sicurezza di essere giudicati da uomini capaci ed esperti nel diritto.

I cambiamenti nell'amministrazione giudiziaria avvennero gradualmente e di pari passo al riordinamento di altri settori, come la Regia Camera della Sommaria, all'istituzione di nuovi organismi, quali il Sacro Regio Consiglio (SRC), il *Consilium Pecuniae* e il *Consilium Subornacionum*, per cui all'inizio si assistette ad una circolazione di persone e, a volte, ad una sovrapposizione di competenze tra i vari organi.

Nel 1444 al gran giustiziere vennero imposti il divieto di comporre le pene e di sigillare ordini o privilegi senza l'autorizzazione del gran camerario e l'obbligo di comunicare settimanalmente sempre allo stesso grande ufficiale i nominativi di tutti i condannati e di quanti erano in carcere¹². Tra il marzo del 1443 e il dicembre del 1445 furono riformati gli offici della Vicaria. Dei *capitula reformacionis officialium dicte magne curie facta per regiam maiestatem* è pervenuto solo quello relativo alla retribuzione dei sette *subattuari*. Esso è riportato nel mandato di pagamento emanato nel dicembre di quell'anno dal gran camerario (Francesco d'Aquino) e rivolto al percettore della Vicaria (Joan Gener)¹³.

G. D'Agostino, G. Buffardi, vol. I, Napoli 2000, pp. 641-656; Ead., In regia curia civiliter convenire. *Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 88-91.

¹¹ E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018, pp. 235, 236; Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., p. 148.

¹² Un divieto simile era stato spedito anche al gran cancelliere. Cfr. R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, p. 91 e P. Gentile, *La politica interna di Alfonso V d'Aragona nel regno di Napoli dal 1443 al 1450*, Montecassino 1909, p. 68.

¹³ ASNa, Museo 99 A 31, I/6, c. 120v. Il documento è edito parzialmente (manca il riferimento ai *capitula reformacionis*) in *Fonti aragonesi*, vol. IV, *Frammenti dei registri "Commune summariae"* (1444-

Queste iniziative, oltre a mostrare la preminenza della Sommaria nell'amministrazione finanziaria del Regno, confermano una situazione ancora di estrema flessibilità: ne è un'ulteriore prova in quegli anni l'assegnazione della carica di erario e percettore dei proventi del tribunale della Vicaria ad officiali della tesoreria generale (Bernat Lober, Joan Gener, Pere e Joan Capdevila)¹⁴. Ad esempio nel diploma di nomina a vita di Gener ad erario gli si concedeva la facoltà di nominare dei sostituti, perché lo stesso era impegnato contemporaneamente nella tesoreria.

Et quia tu assidue occupatur aliis magis arduis negotiis et serviciis nostre curie in ipsa thesaureria nostra non potes exercicio et administracioni dicti erariatus officii attendere et vacare, ideo tibi harum serie de dicta sciencia certa nostra liberam licenciam damus ac plenariam potestatem quod possis et valeas de anno in annum vel aliud tempus tibi usum in ipso erariatus officio aliquem loco tui deputare et ordinare fidelem quidem nostrum sufficientem et legalem de quo sit merito confidendum et de cuius defectibus et excessibus tu coram curie principaliter¹⁵.

Una situazione affine è riscontrata nella cancelleria del tribunale, dove il capufficio Arnau Castellò nel 1444 era contemporaneamente capitano di Molfetta¹⁶. Negli anni seguenti gli avvocati e i procuratori fiscali furono incaricati di tutelare gli interessi del fisco regio in più amministrazioni nei due regni di Sicilia. Così Jacme de Pelaya, avvocato fiscale della Vicaria, fu componente del *Consilium Pecuniae*, del SRC e, dal 1451 al 1457, della *Magna Curia Rationum* siciliana¹⁷; i procuratori fiscali,

1459). *Frammenti di cedole della Tesoreria di Alfonso I (1446-1448)*, ed. C. Salvati, Napoli 1964, p. 23. Altra attestazione di questa riforma del personale si trova nella nomina ad erario della Vicaria di Pere de Capdevila del 24 luglio 1447 («iuxta capitolorum per nos in talibus ordinatorum seriem»): ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, cc. 110r-111r.

¹⁴ Le missive indirizzate a Joan Gener e Pere Capdevila riportano la loro appartenenza all'ufficio della tesoreria, per cui sono rivolte a «Iohanni Gener de regia thesauraria ac perceptori erario et conservatori pecunie proventuum et iurium magne curie Vicarie» e a «Petro de Capdevila de nostra thesauraria»: ASNa, *Museo* 99 A 31, I/6, c. 120v; ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, c. 110r.

¹⁵ ACA, *Cancillería real*, reg. 2904, c. 224r.

¹⁶ Solo dopo un anno Arnau Castellò fu sostituito da un altro cancelliere perché «stetit quam et stat de presenti sed quia in aliis nostris occupatur servitiis non potest ad exercitium dicti officii personaliter vacare officium ipsum»: ACA, *Cancillería real*, reg. 2935, c. 96r.

¹⁷ R. Li Destri, *Attività e documentazione della Magna Curia Rationum del Regno di Sicilia, nell'epoca di Alfonso il Magnanimo: forme, procedimenti e protagonisti*, tesi di dottorato, Università di Palermo, XXI ciclo 2006-2007, pp. 207-209; Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., p. 119.

come Joan Boxa, Antonello de Angelo e Pietro *de Saldendo*, operarono nella MCV, nel SRC e nella Regia Camera della Sommaria¹⁸.

Come già sottolineato, le modifiche vennero introdotte gradualmente, spesso con l'intento di ripristinare gli usi del passato angioino. Dal 1448 dunque la carica di Reggente della Vicaria da vitalizia tornò ad essere temporanea (*ad benefacitum*), così come era stato già disposto da Giovanna II nel rito¹⁹.

Il privilegio con cui veniva confermato tale incarico al milite e giurisperito Giovanni Sanseverino²⁰, già nominato a vita nel 1443 all'*officium locumtenencie seu regacie Magne Curie Vicarie*, si riveste di particolare interesse, perché nel documento sono sintetizzate le competenze del tribunale e sono riportate le fonti normative che ne regolavano il funzionamento, esposte in ordine gerarchico di applicazione²¹. Esplicitamente Alfonso si poneva sul solco tracciato dai suoi predecessori riprendendo nel dettato del documento il rito 46 della MCV del 1432, che a sua volta riproduceva il privilegio del 1420 di Giovanna summenzionato²².

Si legge:

Rito 46 della Magna Curia Vicaria del 1432	Privilegio di nomina di Giovanni Sanseverino del 1448
<p>...nec erit apud te exceptio personarum, nostrarum constitutionum edicto, et de certa nostra scientia, motuque proprio, et matura nostri consilii deliberatione, iubemus, decernimus, volumus et mandamus quod omnes Principes, Duces, Comites, et Barones, et alii subditi huius nostri Regni cuiuscunque status, gradus, conditionis, dignitatis, et præheminentiæ fuerint: ac eius universitates, terrarum,</p>	<p>studeatis diligenter et fideliter exercere singulis conquerentibus coram vobis iusticiam ministrando absque acceptione aliqua personarum in civilibus et criminalibus delictaque et excessus omnium et singulorum de Regno predicto cuiuscumque preheminencie, status, gradus ordinis prerogative et condicionis existant,</p>

¹⁸ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, cc. 96r, 96v; reg. 2915, c. 94v.

¹⁹ Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 3r.

²⁰ Su Giovanni Sanseverino cfr. L. Tufano, *Giovanni Sanseverino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90 (2017).

²¹ In merito all'*ordo* delle norme e alla loro applicazione nel Regno si rimanda a G. Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflitto*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, cur. H. Baker, Berlin 1989, pp. 174 e ss.

²² Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria* cit., p. 162.

civitatum, castrorum et locorum quorumcunque huius Regni nostri, ac homines singulares ipsarum, et ipsorum, quos subditos, personas, civitates, terras, castra, et loca præsentibus pro expressis, et specifice, ac singulariter declaratis haberi volumus, mandamus, et decernimus, quod possint, et valeant conveniri, accusari, trahi, et evocari a quibuscumque ipsis, et quemlibet ipsorum met ipsarum convenire, citare, trahere, et revocare volentibus, in præfatis nostris Magna et vicaria Curiis, et qualibet ipsarum, et etiam quod prædicta nostraræ curiae, et quelibet ipsarum possint contra tales praenominatos procedere sive per accusationem, sive per denunciationem, et ex officio (prout a iure Regni constitutionibus et capitulis declaratur) nonobstantibus quibuscumque privilegiis²³

punendo, inquirendo, corrigendo et castigando iuxta Regni constitutiones et capitula, ritus, consuetudines et observaciones in talibus approbatas [...] adhibitis in administracione officii supradicti in administracione causarum fiscalium ac civilium et criminalium usque ad sentencias inclusive dicte magne curie iudicibus qui pro tempore fuerunt et actorum magistris iuxta eidem curie Ritus et observancias consuetas²⁴.

Chiunque poteva adire a quella corte e i sudditi, di qualunque stato, grado, condizione e dignità, in deroga a qualsiasi privilegio o indulto loro concesso, potevano essere chiamati in giudizio presso di essa, con l'unica eccezione riservata ai familiari, ai commensali e ai domestici regi²⁵. La giustizia doveva essere amministrata in materia civile, penale e fiscale verso ogni tipologia di reato secondo le costituzioni, i capitoli, i riti, le consuetudini e le osservanze approvate nel Regno.

²³ Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 31r e v.

²⁴ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, c. 161r.

²⁵ Il Caravita, oltre a rilevare che il rito 46 rappresentava una deroga alla Const. I 38,2, *Statuimus*, per la competenza della Vicaria sui curiali, ossia i familiari regi, osservava che lo stesso rito sarebbe stato modificato dalla prammatica *Querula expositione* del 1488 «per quam prohibetur pro primis causis extrahe homines extra proprium domicilium et pro secundis extra provinciam» (Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 32r-32v). Questa prammatica, considerata l'atto di costituzione delle regie udienze provinciali, stabiliva che le università e gli uomini potevano essere convocati per le istanze di primo grado solo nei tribunali locali e per l'appello nelle regie udienze. Cfr. prammatica 2, tit. CCXXXVII, *Ubi de delicto quis conveniri debeat*, in *Pragmaticae edita decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, ed. D.A. Vario, IV, Napoli 1772, p. 126. Sulla nascita delle regie udienze provinciali si veda il recente G. Vallone, *Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle regie udienze provinciali del regno meridionale in età aragonese*, in «Rivista storica delle Terre Adriatiche», 3 (2024), pp. 159-187 e Id., *Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle Regie Udienze provinciali del Regno meridionale in età aragonese* in questo volume.

Nel Parlamento del 1450 il sovrano accolse (con una *decretatio in pede*) la richiesta di una riorganizzazione della Vicaria: fu imposto l'obbligo per il reggente e per i giudici di possedere adeguate competenze in campo giuridico, di provenire preferibilmente da terre demaniali e al termine dell'incarico, di durata annuale, di essere sottoposti a sindacato²⁶. Durata annuale dell'ufficio, sindacato alla decadenza e conoscenza del diritto per i giudicenti sono i *leitmotiv* nelle petizioni presentate nei primi Parlamenti aragonesi²⁷.

Quanto disposto in quelle sedi trovò parziale applicazione: se le nomine dei reggenti furono annuali solo dal 1450 al 1452²⁸, e biennali fino al 1458, quelle dei giudici non mostrano un *turnover* altrettanto regolare²⁹. Dottori in legge, a partire dal 1448 di origine prevalentemente regnicola, quasi sempre nel numero di quattro e in carica per più anni, i magistrati furono sottoposti a sindacato solo una volta, dopo il Parlamento del 1456³⁰. In quell'occasione – si ricorda – venne reiterata la richiesta di sindacato del loro ufficio. Dunque per due mesi, dal 13 maggio al 17 luglio del 1457, i quattro *iudices magne curie suspensi fuerunt ab exercicio dicti officii indicatus, pendenti officio sindicacione*, per essere sostituiti da due magistrati, i quali operarono insieme al reggente, allora affiancato da due assistenti (*dominus Iohannes Marsillya et dominus Michael*), finché il 18 luglio tre dei quattro giudici sospesi (uno nel frattempo era deceduto) ritornarono a reggere la corte: *dominus Franciscus Punctecta, dominus Cristofanus et dominus Thomas reddierunt ad officium et curiam rexerunt de mandato regio*. In quel lasso di tempo era stato sindacato anche l'ufficio di erario³¹.

3. Organico

La composizione della Vicaria in età alfonsina è simile a quella descritta dal rito 2, risalente al 1432, dove si legge:

²⁶ Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., pp. 283, 284.

²⁷ Tali richieste trovano un precedente in quelle presentate dagli eletti dell'università napoletana a Giovanna II nel 1420: Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria* cit., p. 123.

²⁸ Nel diploma di nomina di Aron Cybo a reggente della Vicaria viene esplicitata la durata annuale della carica. Cfr. ACA, *Cancillería real*, reg. 2915, cc. 109v-110r.

²⁹ Si veda in merito l'organigramma in Appendice.

³⁰ La revisione dell'operato di Marino Bullotta e degli altri giudici, che con lui avevano operato, non è stata considerata come sindacato, perché rientrava nell'ambito di un processo penale intentato contro di loro per frode e per altri delitti: ACA, *Cancillería real*, reg. 2914, cc. 88v-90r.

³¹ *Quaderno degli atti*, cc. 141v, 197r.

quod iudices debeant esse ad minus tres tresque alii magistri actorum, sex subactuarii, duo fiscales, unus aerarius, advocatus fisci et procurator fisci, unusque advocatus pauperum et unus ipsorum procurator, unus comestabulus, unus carcerarius, unus tubita, et unus contumaciarum accusator et omnes debeant servire personaliter et non per substitutum, et quod omnia dicta officia sint ad beneplacitum Reginale³².

Dal 1443 al 1458 il tribunale era articolato in un collegio giudicante formato da quattro magistrati e un reggente, in una cancelleria con capufficio (*primus actorum magistratus*) e cancellieri, nove scrittori (*subattuari*) di cui uno destinato agli appelli e un altro alle cause fiscali³³ e una sezione dedicata ai processi fiscali con due avvocati e due procuratori. L'organico comprendeva anche un ufficiale deputato ad accusare di contumacia quanti non si presentavano in giudizio, un avvocato dei poveri³⁴ e un erario/percettore che incassava il denaro delle composizioni (*perceptori erario et conservatori pecunie, proventuum et iurium magne curie Vicarie*)³⁵, un banditore (*tubicta*), diversi connestabili e carcerieri.

In buona sostanza gli uffici erano gli stessi dell'età precedente, essendo mutato solo il numero delle persone che vi lavoravano, a cominciare dai giudici che erano quattro³⁶, così come era stato predisposto anche in Sicilia nel 1433³⁷. Uno di essi settimanalmente (e perciò detto ebdomadario) aveva probabilmente il compito di dirigere l'attività della corte e di relazionare, come vedremo più avanti, sulle cause durante le procedure di votazione³⁸. Non si esclude inoltre che, come nei domini al di là del faro, fosse tenuto a riunirsi con l'avvocato fiscale e con quello dei poveri per decidere in merito all'ordine dei processi in cui erano coinvolti il fisco e i miserabili. La distribuzione materiale delle cause agli avvocati fiscali e ai giudici spettava invece ai mastrodatti³⁹. Titolari di una carica vitalizia, come i *subattuari*, scrivevano gli atti giudiziari, eventualmente aiutati in tale compito da altro personale, redigevano

³² Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 3.

³³ ASNa, Museo, 99 A 31, I/6, c. 120v. Si vedano anche i riti 30 e 31 sugli scrittori fiscali: Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 23r.

³⁴ Il rito 19 prevedeva il gratuito patrocinio dell'avvocato del fisco e di quello dei poveri per la difesa degli orfani, delle vedove e dei poveri: Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 16v.

³⁵ ASNa, Museo, 99 A 31, I/6, c. 120v; *Fonti aragonesi*, vol. IV, cit., p. 23.

³⁶ Per il moltiplicarsi dei procedimenti giudiziari il numero degli officiali del tribunale aumentò progressivamente fino ad arrivare alla metà del Cinquecento a comprendere sette giudici, di cui tre per le cause civili e quattro per quelle penali (Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 4).

³⁷ Pasciuta, *La legislazione* cit., p. 2.

³⁸ Nel periodo angioino erano due i giudici ebdomadari.

³⁹ *Quaderno degli atti*, c. 272v.

personalmente le sentenze ed erano responsabili della conservazione dei fascicoli processuali⁴⁰.

All'erario spettava percepire i proventi delle pene pecuniarie e delle contumacie (1/3 dei beni mobili), le cauzioni, il denaro delle obbligazioni dalle cause dibattute in tribunale e con quelle somme retribuire gli officiali della Vicaria, richiedendo dagli stessi le ricevute dell'avvenuto pagamento. Tutte le entrate e le uscite venivano registrate in un quaderno⁴¹.

Le nostre fonti sono utili per ricostruire l'organico del tribunale in età alfonsina, per il quale si rimanda alla tabella in appendice.

4. *I registri della gran corte della Vicaria di età alfonsina (1448-1458)*

Già con la Const. II, 5 *Cordi nobis* il Gran Giustiziere doveva redigere un elenco dei *banniti* (banditi) da conservare nell'archivio della Magna Curia⁴². Con la legislazione angioina, nel 1432, era stato previsto che i cancellieri della Vicaria compilassero un quinterno con gli atti emessi dalla corte, distinti in giorni, e, ancora, i fascicoli dei *banni*, delle *tertiarum* (condanne ad un terzo dei beni mobili) e delle composizioni pecuniarie⁴³. Questa documentazione doveva essere poi custodita nell'archivio del tribunale, in un *cassone communi*, dove si trovavano anche carte sciolte, come le lettere di citazione, e dove, presumibilmente, erano riposti i nostri due registri. Ancora a quell'altezza cronologica, intorno alla metà del Quattrocento,

⁴⁰ Spesso i *subattuari* preferivano custodire la documentazione processuale presso le proprie abitazioni, con il rischio di interpolare le cause o di falsificare le carte processuali. Alla metà del XVI secolo questa era un'usanza diffusa dei cancellieri delle regie udienze di Principato Citra, come informa Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 20v-22r.

⁴¹ Il Caravita, commentando il rito 45 relativo all'erario, informa che nelle regie udienze provinciali i maestri di camera avevano gli stessi incarichi dell'erario o percettore regio della Vicaria e, così come previsto nel titolo *De officio quaestoris aerarii generalis*, era loro compito redigere un quaderno con le entrate, le uscite e le ricevute dei pagamenti effettuati (*ibid.*, p. 30v). Sul titolo CLXXII, *De officio quaestoris aerarii generalis* si veda *Pragmaticae edicta decreta interdicta* cit., III, Napoli 1772, p. 261.

⁴² *Die Konstitutionen Friedrichs II* cit., pp. 304-305.

⁴³ Nel rito 24 si legge: «Item quod magistri actorum debeat annotare in quinterno deputato et scribere omnia acta quae sunt in curia per dies; et facere quinternos omnium bannorum et tertiarum et etiam compositionum dictae curiae et ipsos quinternos conservare in cassone communi dicta curia pro tempore existente et ad id deputato, sive deputando», Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 20v.

non c'era una distinzione tra la documentazione giudiziaria civile e quella penale, evidenziata invece nel 1560 da Prospero Caravita nel suo commento al rito⁴⁴.

4.1 *Il Quaternus bannorum et condepnatorum*

Il *Quaternus bannorum et condepnatorum* conservato nell'Archivio di Stato di Napoli nella serie *Carte aragonesi varie* (Figure 1-2)⁴⁵, contiene un elenco dei contumaci nei procedimenti criminali e civili, dal 16 novembre del 1448 al 18 aprile del 1453⁴⁶.

Il manoscritto, come si è detto, contiene la lista di quanti, in un procedimento giudiziario, civile o criminale, non comparendo in giudizio, a seguito di citazione, nei termini prefissati, venivano dichiarati contumaci, subendo le relative sanzioni: la confisca di un terzo dei beni mobili nei giudizi civili (un sesto se a non presentarsi fosse stato l'attore)⁴⁷ e la condanna al banno in quelli criminali⁴⁸. La normativa

⁴⁴ Un secolo dopo, nel 1560, i cassoni erano diventati due per l'aumento delle pratiche giudiziarie (*ibid.*, p. 21v).

⁴⁵ Va sottolineato che il titolo sulla coperta *Quaternus denunciacionum et penarum accusatarum anni XIIe indictionis* può risultare piuttosto generico, non corrispondente al contenuto dei fascicoli rilegati. Il registro, di medie dimensioni (mm 290 × 210), costituito da 9 fascicoli, ognuno originalmente di 8 fogli, per un totale di 111 carte a fronte delle 144 originarie, presenta una coperta in pergamena coeva, con tre bandelle in cuoio sul dorso. La legatura quattrocentesca è però successiva di qualche anno alla redazione del manoscritto, come si evince dall'esame degli ultimi due fascicoli che, sebbene scritti da uno degli estensori delle prime carte, sono poco attinenti per contenuto e forma ai *cabiers* precedenti. Legature simili sono attestate in F. Macchi, L. Macchi, *Dizionario illustrato della legatura*, Milano 2002, p. 36. L'assegnazione della coperta al XV secolo si deve anche all'esame paleografico della scrittura sul verso della stessa.

⁴⁶ Una prima notizia su questo manoscritto è fornita nel 1955 da Jole Mazzoleni che lo assegna al 1464. Cfr. J. Mazzoleni, *Fonti per la storia dell'epoca aragonese esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli*, «Archivio Storico Province napoletane», xxxv (1955), pp. 24, 25. L'attribuzione al ciclo indizionale precedente è avvenuta grazie ai riferimenti interni ai feudatari e ai reggenti della Vicaria, i cui nomi sono variamente presenti nelle fonti dell'epoca, nella letteratura e negli studi sulla Vicaria.

⁴⁷ Alla metà del Cinquecento, così come riportato dal Caravita nel commento al rito 133, la pena per la contumacia nelle cause civili non era più un terzo dei beni mobili, ma dipendeva dallo *stylus* delle corti, per cui in alcuni luoghi poteva essere di un tarì in altri di un augustale. Cfr. Caravita, *Commentaria* cit., p. 72r.

⁴⁸ Sulla scorta del diritto barbarico la contumacia era considerata un delitto. Si precisa che in età angioina «Chiunque *citatus* non compariva in termine “sibi prefixo” o non mandava qualcuno a giustificare la sua assenza soggiaceva alla pena della contumacia, che era quella del bando “in criminalibus”, con tutte le sue conseguenze, e della condanna alla confisca del terzo dei beni mobili “in civilibus” (R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, p. LXIV). In età aragonese secondo la dottrina (Matteo d'Afflitto, Tommaso Grammatico, Roberto Maranta), il *bando* poteva essere applicato esclusivamente all'imputato contumace accusato di un reato per il quale era prevista la



Fig. 1. ASNa, *Carte Aragonesi Varie*, I, 10 (*Quaderno dei contumaci*), coperta.




Fig. 2. ASNa, *Carte Aragonesi Varie*, I, 10 (*Quaderno dei contumaci*), c. 2r.

prevedeva che i banniti, qualora avessero perseverato nella contumacia, dopo un anno avrebbero perduto tutti i loro beni e sarebbero stati dichiarati forgiudicati⁴⁹. Potevano, ovviamente, essere contumaci entrambe le parti – cioè l'attore e il convenuto – così come i testimoni, i fideiussori e i procuratori. A favore del reo erano però ammessi alcuni rimedi, come la comparizione tardiva.

L'iter redazionale del registro riflette il procedimento di condanna della contumacia nel senso che la possibilità riconosciuta di presentarsi successivamente, di persona o tramite procuratore, entro un anno dalla dichiarazione di contumacia, portava ad un aggiornamento continuo delle registrazioni⁵⁰. Il quaderno aveva perciò un carattere “aperto”, con revisioni, integrazioni e rimandi ad altri quaderni⁵¹. Esso è quindi un esempio di registrazione dinamica, corrente, caratteristica delle scritture ordinarie, di governo delle istituzioni⁵².

La *mise en page* e la *mise en texte*, ossia la distribuzione del contenuto all'interno del manoscritto e la sua organizzazione visiva e funzionale, rispecchiavano perciò il

cosiddetta *pena capititis*, ossia una delle quattro pene maggiori. La distinzione tra cause civili e penali era affidata allo *stylus* delle corti, così come previsto dalla prammatica 2 del titolo *De iurisdictionibus invicem* del 1515. Sull'importanza di questa prammatica si veda G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 29-31.

⁴⁹ La forgiudica comportava la perdita di ogni diritto; il forgiudicato era considerato cioè al di fuori della norma del giudizio e diventava un nemico pubblico e il suo eventuale omicidio non era considerato un reato. Cfr. Trifone, *La legislazione angioina*, cit., pp. LXVI, LXVII; B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*, p. 22.

⁵⁰ Const. II 1, *Grandis Necessitas*; le costituzioni sveve prevedevano la pena di un augustale per ogni mese di contumacia Const. I, 99, *Penam novem unciarum*. Cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II*. cit., pp. 297, 298 e pp. 285, 286. Sulla contumacia in generale si rimanda a E. Cortese, *Contumacia (diritto intermedio)* in *Enciclopedia del Diritto, ad vocem*; A. Campitelli, *Premesse a uno studio sulla contumacia nel processo intermedio*, in *Per Francesco Galasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 59-72.

⁵¹ Spesso sono attestati rimandi al quaderno dell'erario del tribunale: *Quaderno dei contumaci*, cc. 17r, 33r, 51v, 52v, 53r, 54r.

⁵² Sulle scritture ordinarie, pragmatiche si rinvia al laboratorio sulle scritture grigie *Écritures grises. Les instruments de travail administratif en Europe méridionale*, diretto da A. Fossier, J. Petitjean, C. Revest; I. Lazzarini, *De la “révolution scripturaire” du Duecento à la fin du Moyen Âge; pratiques documentaires et analyses historiographiques en Italie*, in *Le Moyen Âge dans le texte*, cur. B. Grévin, A. Mairey, Paris 2016, pp. 277-294; P. Buffo, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017, pp. 11-56.

momento procedurale riportato⁵³: all'inizio erano annotati i nomi degli assenti alla citazione⁵⁴, in un secondo momento la sanzione e chi aveva accusato la contumacia (cioè la controparte o il tribunale tramite un officio preposto all'accusa delle contumacie)⁵⁵, di seguito erano inseriti gli aggiornamenti.

Le partizioni principali del registro sono date dall'inizio dell'attività dei giudici e dei diversi reggenti, rese con una grafia più posata e dal modulo maggiore. La disposizione della scrittura sulla pagina era funzionale a trovare velocemente le informazioni e a facilitarne le integrazioni: l'alternanza di pieni e di vuoti, i margini laterali lasciati in bianco, la distanza intercorrente tra un procedimento di condanna e un altro, lo spazio sotto il nome del condannato (se uno solo) o dell'ultimo in un elenco, l'indicazione della pena spostata appena più a destra o posta sulla successiva linea di scrittura, l'impiego di tratti verticali per riunire i condannati di una registrazione che presentavano caratteristiche comuni/simili (famiglia, provenienza) e l'iniziale del nome del condannato vergato in modulo maggiore sono accorgimenti grafici finalizzati a ritrovare rapidamente i dati più importanti.

Al di là delle peculiarità di ogni estensore – se ne alternarono diversi – nella redazione del quaderno si riscontra la stessa *mise en texte*: la data, espressa in giorno, mese e anno indizionale, in posizione centrale, seguita dalle condanne. Per ogni contumace sono indicate le generalità (il nome, la località di provenienza) e la pena comminata (*Andreas Pappacuda de Neapoli bannitus et condepnatus ad terciam ad petitionem Nicolai Manni de Summa*)⁵⁶.

Analizzando gli elementi della registrazione si nota che al nome poteva precedere un appellativo (*magister, notarius*) o seguire a volte un soprannome (*Honufrius Caczapatus dictus Sidici denari; o Antonius de Cardillo dicto Trombone*; o ancora *Angelus de Miro de Neapoli dicto Storto*), o il mestiere (*aurifaber, sutor, sansarius*, cuoiaio), ra-

⁵³ Per questo registro giudiziario potrebbe essere valido quanto notato da Francesco Senatore relativamente ai registri contabili: «In effetti, è l'obiettivo – la rendicontazione – che condiziona *mise en page* e *mise en texte* dei registri di questo genere» (F. Senatore, *Per una tipologia delle scritture prodotte e conservate dalle cancellerie signorili in La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 4, *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, p. 33). I proventi delle composizioni e delle pene della Vicaria erano registrati nei quaderni dell'erario del tribunale, citati spesso nei *marginalia* del documento.

⁵⁴ Il *tubicta* chiamava per tre volte ad alta voce quanti avevano ricevuto una citazione, di seguito la corte si riuniva e, verificata l'assenza del citato, lo dichiarava contumace. Spettava poi al mastrodati redigere la lista dei contumaci.

⁵⁵ L'incarico di *accusator contumaciarum* fu assegnato ad Antonello de Angelo nel 1451.

⁵⁶ *Quaderno dei contumaci*, c. 60r.

ramente la nazionalità. Nel caso di esponenti del baronaggio, ne veniva indicato il titolo e specificato il feudo (*Excellens dominus Antonius dux Santi Marci condepnatus ad terciam ad petitionem Andree Bugati*)⁵⁷.

Dopo il nominativo erano riportati il luogo di provenienza, la residenza e in alcuni casi il domicilio (nel testo si legge *habitator in domo*), eventualmente la provincia. Per la città di Napoli venivano fornite informazioni più dettagliate con riferimenti alla piazza, al sedile e alla via (*ruga*).

Alle generalità della parte seguivano la condanna (al bando per le cause criminali) e la sanzione, che poteva essere la confisca di un terzo dei beni mobili (*ad terciam*) oppure, per decreto del tribunale (*per decretum*), il pagamento di una pena pecuniaria, il cui importo oscillava tra le 2 e le 100 once⁵⁸.

Infine erano date informazioni circa l'avvio del procedimento di contumacia: *ad petitionem* di una parte oppure *ex officio curie*.

Come già accennato le registrazioni potevano subire degli aggiornamenti, approntati il giorno stesso (*eodem die*), oppure anche a distanza di due, tre anni o addirittura sei, come nel caso dell'annullamento avvenuto nel 1457, per mandato del reggente e su richiesta della duchessa di Calabria, Isabella d'Aragona, sposa di Ferrante, della condanna di Antonello Paduano e del suo tutore, il notaio Vito, annotata il 22 maggio del 1451⁵⁹.

Le revisioni, in linea generale, riguardavano:

- a) la successiva presentazione del condannato/dei condannati in tribunale (in tal caso al margine si legge *comparuit/comparuerunt*),
- b) la composizione in denaro della pena (*composuit se in*),
- c) la remissione della condanna per mandato regio, del reggente e/o dei giudici,
- d) l'annullamento della condanna per un errore procedurale,
- e) la remissione per povertà o morte del condannato,
- f) le giustificazioni dell'assenza.

Le aggiunte inerenti alla comparizione tardiva (a) comprendevano i casi in cui il contumace si fosse presentato in tribunale il giorno stesso della condanna davanti al collegio giudicante ancora riunito o davanti ad un ufficiale della Vicaria, quando

⁵⁷ *Quaderno dei contumaci*, c. 40v.

⁵⁸ Gli importi erano 2, 4, 10, 25, 50, 100 once. Cfr. *Quaderno dei contumaci*, cc. 3r, 3v, 18r, 26r, 28r, 30v, 32r, 34r, 52v, 56v, 61v, 77r, 77v, 83r, 86r, 89r, 89v.

⁵⁹ *Quaderno dei contumaci*, c. 59r.

la corte non era più in seduta⁶⁰: nel registro veniva annotato *eodem die curia sedente comparuit* nel primo caso e *curia sedente pro tribunali* nel secondo⁶¹.

Le glosse registrano anche l'eventualità che il reo, come previsto dal rito 204, si presentasse successivamente al terzo giorno dalla dichiarazione di contumacia, dando cauzione (*comparuit et cavit* nelle cause criminali)⁶²; o che, comparendo in giudizio, ricevesse il libello con le richieste dell'attore (*Comparuit et recepit libellum; Comparuit et instetit et recepit libellum*); o ancora, che si presentasse entro un anno dalla condanna, con un fideiussore (un notabile, una persona vicina, un parente del condannato) garante per l'ammenda pecuniaria e le spese processuali (*Comparuit et dedit ... in fideiussorem*)⁶³.

Le glosse attestano pure la possibilità offerta al condannato di comporre la pena pecuniaria o il terzo dei beni mobili, cioè di pagare una somma inferiore, presentandosi in tribunale con il denaro e con i fideiussori (*b.*). In tal caso il nome del condannato/bannito veniva cassato dagli atti del tribunale, e perciò depennato sul registro; l'importo era poi versato all'erario/percettore della Vicaria (*Cassatus quia composuit se in tarenis quinque quos habuit perceptor*)⁶⁴.

Il manoscritto registra anche i casi in cui la remissione del reato (*c*) avveniva per

⁶⁰ «Item si aliquis aut aliqua banpnitus seu bannita aut aliter condenpnatus vel condenpnata fuerit per dictam Curiam et compaverit in ipsa Curia per totum diem bannicionis et condenpnacionis predictarum purgat contumaciam ipsamque bannum et condenpnacio per eandem Curiam revocantur» (Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria* cit., p. 147). Il limite di tempo dato per comparire in giudizio dipendeva dalla distanza delle abitazioni dei citati dal tribunale e non comprendeva nel calcolo il giorno della citazione. Inoltre se il termine era troppo breve la citazione era considerata nulla. Si veda in proposito il Rito 123 in Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 67v, 68r. Sulla procedura di bando cfr. Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. LXIV-LXVII.

⁶¹ Cfr. il rito 206 in Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 118r.

⁶² Il bando o la condanna alla terza erano revocati se la comparizione avveniva fino al *primum sonnum* del giorno della citazione; nella documentazione processuale, in base ai riti, doveva essere riportato che la persona citata si era presentata dinanzi al tribunale in seduta (*comparuit pro tribunali sedente*). Se in età angioina era sufficiente mostrarsi davanti al reggente, o al capitano, o ai giudici, o ai cancellieri, successivamente, a causa delle frodi commesse nel corso degli anni dagli attuari – ci informa il Caravita nei commenti ai riti 93 e 206 – il citato doveva comparire nella Vicaria unicamente davanti ai giudici e nelle udienze regie davanti agli auditori, così come previsto dalla prammatica 13 de *Officio Magistri Iustitierii*. Nella regia udienza di Principato e di Basilicata, inoltre, l'uditore doveva attestare l'avvenuta comparizione in uno scritto (*cartula*) da esibire successivamente in udienza. Cfr. Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 58r, 58v, 118v.

⁶³ *Quaderno dei contumaci*, c. 2r.

⁶⁴ *Quaderno dei contumaci*, c. 25v.

mandato del sovrano, del gran camerario, del tesoriere, o per ordine del reggente e/o dei giudici della Gran Corte⁶⁵.

A volte l'annullamento della condanna era dovuto ad un errore giudiziario (*d*), relativo alla procedura di citazione (*non legitime citati*)⁶⁶, per ritardi nel recapito della stessa, per sviste nell'indirizzo, o ancora per incompletezza dei dati personali nella sua redazione.

Die XXIIII mensis ianuarii XIII ind(ictionis) de mandato regentis, iudicum cum presencia magistrorum officialium et perceptoris cassatus est ab actis dicte curie dictus Landolfus pro eo quod constitit curie quod non fuit citatus personaliter nec in domo ubi habitabat cum sua speciali familia sed in domo ubi dicta familia non habitabat.

Quia in decreto non sunt descripti et propterea per errorem condepnati, ideo sunt cassati de mandato notarii Antonelli de Angelo perceptoris.

Die XI mensis maii XIII ind(ictionis) Urbanus et alii introscripti sunt cassati et liberati per dominum locumtenentem et iudices et pro eo quod citatio erat circumducta ipsius condepnacionis quia erant elapsi duo menses et ideo sunt cassati⁶⁷.

Sono riportati poi i casi in cui la pena pecuniaria era stata annullata per l'estrema indigenza del contumace (*e*) (veniva annotato *causa pauperitatis predictus Paulus est remissus*; oppure *attenta eius infinita pauperitate et actum est remissus de voluntate iudicium et Antonelli*; o ancora *quia constitit de immensa pauperitate eorum*)⁶⁸.

Infine, nei *marginalia* del testo talvolta è documentata la malattia come giustificazione dell'assenza nel processo (*f*)⁶⁹ (*excusatus quia infermus*). In questi casi poteva essere disposta una visita medica per accettare le condizioni sanitarie del contumace:

⁶⁵ «Die XX augusti XIII ind(ictionis) Neapoli predictus Iohannes est liberatus et cassatus de mandato regii thesaurarii» (*Quaderno dei contumaci*, c. 59r).

⁶⁶ Ecco un esempio di inosservanza delle norme procedurali in materia di atto di citazione: «Die secundo septembris XV ind(ictionis) Neapoli quia dicti pupilli non legitime citati fuerunt prout decretum fuit et in actis curie contentis, ideo cassati fuerunt de mandato regentis» (*Quaderno dei contumaci*, c. 65v).

⁶⁷ *Quaderno dei contumaci*, cc. 26r, 32v, 42v.

⁶⁸ *Quaderno dei contumaci*, cc. 32r, 34r.

⁶⁹ Altre giustificazioni per la mancata comparizione in tribunale erano la gravidanza, la prigione e il pellegrinaggio. Si vedano i riti 246 (sul pellegrinaggio) e 247 («per civem idoneum, vel aliam coniuctam personam quia infermus vel infirma vel mulier grava sit»): Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 152v, 153v.

Comparuit et instetit notarius Matheus quia erat infirmus et fuit decretum quod accedat medicus⁷⁰.

La nostra fonte, come si è visto da questa rapida descrizione, non offre informazioni né sulla natura del reato, né sull'avvio del procedimento giudiziario. Tuttavia, sebbene potessero essere dichiarate contumaci entrambe le parti, il procuratore, i testimoni e il fideiussore, solo l'imputato era bandito⁷¹. Dalla figura 2 si evince che almeno un terzo delle registrazioni riguardava contumaci condannati al bando.




Fig. 3. *Pene per contumacia*

Il grafico della figura 3 rivela come la maggior parte delle condanne rimanesse invariata, anche se la percentuale delle composizioni pecuniarie, pari al 18%, risulta consistente. La *compositio* era una forma di risoluzione delle controversie molto diffusa⁷², prevista nelle costituzioni sveve⁷³ e, in età angioina, effettuata prima e dopo la *litis contestatio*. Essa era vietata per le cause comportanti la pena capitale e, sulla base

⁷⁰ *Quaderno dei contumaci*, c. 65r.

⁷¹ Quindi nelle registrazioni dei condannati al bando l'accusa di contumacia era sempre avanzata dall'attore (*ad petitionem*) o dal tribunale.

⁷² Di ascendenza germanica era nata per sostituire la vendetta privata con il pagamento di una somma di denaro all'offeso. Sulle composizioni giudiziarie si rimanda a A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, V: *Storia del diritto penale*, Torino 1902, pp. 207-217; Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. LXXXIV-LXXXVI; T. Sorrentino, *Storia del processo penale. Dall'Ordalia all'Inquisizione*, Soveria Mannelli 1999, pp. 16-20.

⁷³ Const. I, 56 *Postquam {Priusquam} citate* e Const. II, 16 *Post citationem emissam* cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II* cit., pp. 219, 318.

dei capitoli di Roberto d'Angiò del 1334, anche per quelle che prevedevano pene corporali, rimettendo la decisione, in quest'ultima evenienza, alla discrezionalità del magistrato. Il divieto di transigere fu applicato in seguito, con Giovanna I e Ladislao di Durazzo, anche ai complici dei delinquenti⁷⁴.




Fig. 4. *Procedimenti di contumacia: esiti (1448-1452)*

Il gran numero di composizioni riscontrato nel registro dei contumaci⁷⁵, nonostante il dato sia relativo a pochi anni, si spiega non solo con una generale tendenza alla risoluzione dei conflitti in maniera pacifica dopo le lotte che avevano investito il Regno tra i fautori angioini e aragonesi, ma soprattutto perché la transazione costituiva un efficace strumento per incrementare le entrate regie, sempre più dissestate dalla politica espansionistica di Alfonso. Le accresciute necessità finanziarie spingevano il sovrano proprio in quegli anni ad aumentare la pressione fiscale con il ricorso alla tassazione straordinaria, ai prestiti forzosi, ai donativi, e, anche se in minor misura, a patrimonializzare le risorse e le cariche dello stato con l'alienazione degli uffici e delle imposte⁷⁶.

⁷⁴ Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. LXXXV, LXXXVI.

⁷⁵ Andrea Zorzi, partendo dalla riflessione di Mario Sbriccoli sulla “giustizia negoziata” e sulla “giustizia egemonica”, ha osservato come nell’Italia dei Comuni, tra il XIII e il XIV secolo, la contumacia degli inquisiti e la negoziazione della pena costuissero i «due elementi fondamentali delle pratiche giudiziarie», cfr. A. Zorzi, *La giustizia negoziata*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, p. 447; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Firenze 2009, pp. 1236-1245.

⁷⁶ Sulle imposizioni straordinarie di età alfonchina si rimanda a Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., pp. 135-144, e, sulla vendita di uffici e di cespiti fiscali, a E. Russo, *La tesoreria gene-*

4.1 *Il quaderno degli atti*

Il registro, conservato sempre nell'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo Museo con la segnatura 99 A 97 (Fig. 5)⁷⁷, reca sulla prima carta l'intitolazione:

Actus facti in magna curia domini magistri iusticiarii Regni Sicilie curia sedenti pro tribunali a die xviii^o mensis aprilis prime inductionis die ingressus fecit in ipsa magna curia magnificus dominus Iohannem de Coponibus regentem ipsam magnam curiam et incepit curiam regere sequenti die (c. 1r).

Esso restituiscce, come già detto, gli atti giudiziari della MCV a partire dal 20 aprile del 1453 fino al 13 aprile del 1458.

Dall'analisi del contenuto si rileva l'accorpamento di carte afferenti ad anni e argomenti diversi, il che potrebbe dipendere dalle manipolazioni avvenute al momento del restauro, o alle pratiche redazionali della cancelleria all'interno del tribunale con il reimpiego di fogli già scritti parzialmente. Si può ragionevolmente pensare infatti che i redattori, vergando gli atti su fascicoli, legati insieme solo successivamente per formare i quinterni, potessero iniziare un *cahier* e dopo poche righe o carte ne sospendessero la redazione per qualche motivo. Inoltre, la presenza di numerosi spazi bianchi – ne sono stati contati 91 – in corrispondenza del nome di una delle due parti della controversia suggerisce che lo scrivano si limitasse sul momento a prendere degli appunti, forse su fogli sciolti, e solo successivamente li sviluppasse in maniera più dettagliata sul registro. Sono stati identificati due dei molti mastrodatti che attesero alla compilazione di questo manoscritto, cioè i notai Bacio de Arenis di Pisa, detto Cuda, e Annichino Longobardo di Castellamare di Stabia⁷⁸.

rale della Corona d'Aragona ed i Bilanci del Regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458), tesi di dottorato, Universitat de València 2016 (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=171232>), pp. 561-568.

⁷⁷ Di piccole dimensioni, mm 285 × 105 (in *-octavo*), con una rilegatura della metà del Novecento, il manoscritto è formato da 282 carte, di cui bianche le carte 178v, 203v-206v, 207v, 225v, 226v, 260v, 261v-265r, 266, 267r, 268r, 269, 272v. Le modalità con cui è stato restaurato e rilegato il registro non consentono in nessun modo l'esame della fascicolatura.

⁷⁸ Il registro permette di risalire all'identità di alcuni mastrodatti. Per Bacio de Arenis si vedano le carte 44r e 56r («dominus Christofarus et dominus Franciscus de Punzectis mandaverunt michi Bacio ut scribere debeam qualiter ipsi dant licenciam magnifico Sansonecto Serepalii»), e per Annichino le carte 25v, 34v («Eodem die fuit per me notarium Anichinum ex parte domini regentis Pino perceptori curie quod ex quo regia Maiestas»). Cfr. *Quaderno degli atti*.




Fig. 5. ASNa, Museo 99 A 97 (*Quaderno degli atti*), cc. 119v-120r.

Sulla base di un confronto paleografico, il notaio Cuda, che presiedeva la cancelleria della MCV dal dicembre del 1445, intervenne anche nella stesura del registro dei condannati in contumacia⁷⁹.

I mastrodatti utilizzarono quasi esclusivamente il latino, ricorrendo al volgare di rado e solo in circostanze particolari, per riportare esattamente le parole degli interventi in aula⁸⁰.

Le registrazioni degli atti, precedute dalla data, espressa in giorno, mese e anno indizionale e, all'inizio della settimana lavorativa, anche dal nome del giudice ebdomadario (*xxviii octobris secunde inductionis dominus Franciscus Punzecta edomadarius*) sono separate da uno spazio di rispetto; il cambio di anno indizionale, l'inizio dell'attività di un nuovo reggente o di un nuovo giudice, sono messi, per maggiore evidenza, in posizione centrale.

Nel manoscritto, come già detto, sono riportati succintamente tutti i provvedimenti emessi dalla Gran Corte della Vicaria nei giorni in cui si riuniva, cioè gli atti giudiziari (*records*)⁸¹ relativi ai processi lì dibattuti, ma anche le disposizioni inerenti all'organizzazione del tribunale e alla disciplina dei suoi ufficiali. Nonostante la natura eterogenea del contenuto del registro si riscontra una struttura ricorrente nella redazione dei *records*: generalmente prima sono identificate le parti – o la parte – coinvolte (*in causa Herrici Sagensis*), dopo sono annotati il tipo di azione intrapresa dai rappresentanti legali (*notarius Paulus de Baldo petiit terminum ad probandum*)⁸²,

⁷⁹ Bacio Cuda, così come veniva più comunemente chiamato, prese il posto di Arnau Castellò, già segretario del re che, occupato in altre mansioni, non poteva più attendere a quell'incarico («in aliis nostris occupatus servitiis non potest ad exercitium dicti officii personaliter vacare officium ipsum») e ottenne quindi l'«officium predictum primi actorum magistratus dicte magne curie vicarie penes dictum magistrum iusticiarum vel eius locumtenentem seu dicte magne curie regentem» (ACA, *Cancillería real*, reg. 2935, cc. 95v-96r).

⁸⁰ *Quaderno degli atti*, cc. 134r, 279r.

⁸¹ Si riprende la distinzione riportata da Giancarlo Vallone: «Records e reports, derivati dall'esperienza angloamericana, secondo il significato di uso ormai comune; e cioè il primo: di registrazione ufficiale di decisioni giudiziali; ed il secondo di elaborazione privata di tali decisioni. Nel diritto meridionale solo questi records erano precedenti vincolanti» (Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflitto* cit. p. 143). Nel Regno di Napoli la letteratura decisionista ebbe molta diffusione, a partire dall'*editio princeps* del 1509 delle *Decisiones* di Matteo d'Afflitto fino alla stampa di quelle di Francesco Roberti nel 1804. In merito si veda, oltre al già citato Vallone, *Iurisdictio domini* cit., anche M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. De Franchis*, Napoli 1995, e Id, *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998.

⁸² *Quaderno degli atti*, c. 4v.

infine il dispositivo emanato dalla corte (*statuit, decrevit, providit*)⁸³. Poche volte è attestato l'oggetto della controversia (*super usuraria pravitate; super instrumento; super dote; super dapno clandestino*)⁸⁴.

Gli atti relativi a cause civili, criminali, fiscali, oppure d'appello, fanno riferimento a diversi momenti procedurali: dalla produzione del materiale probatorio, per dimostrare quanto scritto negli *articuli* e nelle *positiones* (*ad probandum*), all'esame delle testimonianze (*examinacio testium*)⁸⁵ – a volte da parte degli ordinari dei luoghi (*ordinariis locorum*) –⁸⁶, alla pubblicazione dei nomi dei testimoni (*puplicatio testium*), alla ricezione della lista degli stessi (*ad recipiendam copiam*), alla discussione sull'efficacia delle prove (*ad disputandum*)⁸⁷, alla *conclusio* prima della sentenza.

Tutti gli atti prevedevano dei tempi precisi per il compimento di determinate azioni, per cui erano fissate le date per la comparizione (*datus est terminus ad comparendum*)⁸⁸, per l'esibizione dei mezzi di prova (*datus est terminus ad probandum*)⁸⁹, per ricevere la copia della denuncia (*datus est terminus ad recipiendam copiam*). Una volta decorsi i termini perentori esisteva la possibilità di sanarli tramite il ricorso ad eccezioni dilatorie o ai *beneficia*, di cui potevano avvalersi i litiganti⁹⁰. Il collegio giudicante, su istanza di parte, tramite un decreto poteva accordare le proroghe nelle cause di appello (*concessum est secundum fatale*). Il *beneficium restitutionis in integrum*, rimedio straordinario per ottenere una dilazione (anche per l'esame dei testimoni), era riservato, invece, a particolari categorie di persone (minori, donne, vedove, ecclesiastici e fisco). Si poteva reiterare la richiesta di beneficio, ma il tempo dato di-

⁸³ Sono attestate anche le forme *statutum est, decretum est, provisum est*, ASNa, Museo 99 A 97.

⁸⁴ *Quaderno degli atti*, cc. 40r, 60r, 64r, 144v.

⁸⁵ *Quaderno degli atti*, cc. 43r, 52r, 60r, 81v, 103v,

⁸⁶ *Quaderno degli atti*, cc. 39r, 44v, 107r, 182v, 186v, 210v.

⁸⁷ Const. II 49, *De causis cito decidendis*. Cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II* cit., pp. 357, 358.

⁸⁸ I termini fissati per la comparizione andavano dal giorno successivo (in pochi casi) ad un massimo di 20 giorni, quando si era prossimi alla sospensione dell'attività del tribunale per le feste religiose. È attestato il caso in cui fu assegnato un termine di due mesi *quia pars citata erat Ragusii* (*Quaderno degli atti*, c. 47r).

⁸⁹ Sui termini dati per l'esame dei testimoni e per rispondere agli articoli e alle eccezioni, si vedano rispettivamente i riti 169 e 70. L'attore era tenuto a rispondere alle eccezioni mosse dal convenero e quest'ultimo agli articoli presentati dell'attore; era compito dei subattuari poi riportare le repliche negli atti alla fine di ciascun articolo o eccezione. Cfr. Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 95r, 46v.

⁹⁰ Sulle eccezioni dilatorie cfr. G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino 1930, p. 76; A. Santangelo Cordani, *Il processo romano canonico: materiali per lo studio del diritto comune*, Milano 2023, pp. 38-40.

minuiva proporzionalmente: il primo beneficio prevedeva la concessione della metà del primo termine (*petiit primum beneficium cui concessum fuit et datus fuit ei medietas primi termini ad probandum dicti*), il secondo beneficio della quarta parte del primo termine (*petiit secundum beneficium cui concessum fuit et data fuit quarta pars primi termini*)⁹¹. Altro metodo attestato, mirato evidentemente al prolungamento della lite, era la repulsa, cioè la recusazione dei testimoni, alla quale la controparte si poteva opporre con la *repulsa repulse*⁹².

5. Attività della Vicaria

5.1. Votazioni

Entrambe le nostre fonti, come più volte ribadito, offrono preziose informazioni sull'attività del tribunale e sulla composizione del personale, a cominciare dall'operato dei magistrati. Sicuramente uno dei dati più interessanti nel quaderno degli atti è offerto dalla registrazione delle votazioni in camera di consiglio, prima occasionalmente (una volta nel 1454 e un'altra nel 1455) e poi, dal 1456, in maniera più frequente (per un totale di 88 attestazioni). Resta oscuro il motivo di questa altalenante annotazione: si può solo immaginare che esistessero dei registri appositamente dedicati ad accogliere i voti dei magistrati della MCV, così come è documentato per il Sacro Regio Consiglio, e che solo a un certo punto ci si fosse orientati per una loro trascrizione insieme agli altri *records*⁹³. Tale ipotesi troverebbe conferma proprio nel nostro manoscritto, in quanto il 15 novembre 1456 la registrazione quotidiana degli atti si interrompe per riportare in un solo foglio le votazioni del 1453: il *Quaternus omnium votorum datorum per dominos iudices in causis occurrentibus a die XXIII octobris secunde ind(ictionis) M°CCCCLIII*; la compilazione riprende poi regolarmente

⁹¹ Si veda il rito 71 in Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 47v.

⁹² Sulla *repulsa* si vedano i riti 73, 74, 75. Fatta la pubblicazione della *repulsa* sono dati i termini ai procuratori per produrre per iscritto le allegazioni. Cfr. Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 49r-50v.

⁹³ N. Toppi, *De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium*, Partes I-III, Napoli 1655, 1659, 1666, partic. vol. II, p. 95: «Mos fuit antiquus, ut iunior, sive novissimus regius consiliarius propria subscrivere manu ac vota omnia adnotaret quæ regii consiliarii in causis proferebant; tum in sententiis diffinitivis, cum decretis interlocutoriis causisque arduis in libro ad id confecto, in quo singulorum vota describuntur: quæ quidem consuetudo semper fuit servata et huc usque servatur; quando autem Sacrum Consilium unica tantum consistebat unicus votorum liber conficiebatur».

alla carta successiva con gli atti del 16 novembre 1456⁹⁴. Quanto descritto confermerebbe l'esistenza di registri dedicati alla votazione o quanto meno proverebbe che vennero fatti dei primi tentativi in tal senso.

Il procedimento delle deliberazioni era per certi versi affine a quello del Sacro Regio Consiglio⁹⁵: il giudice ebdomadario, in qualità di relatore, o raramente il reggente, riportava per sommi capi l'oggetto della votazione (*in causa... si et...*) ed esprimeva per primo la propria opinione (*est voti quod...*), seguivano le votazioni degli altri giudici e per ultimo quella del reggente, il quale spesso si adeguava alla maggioranza (*Et dominus regens est cum maiori parte votancium*). I componenti del collegio giudicante potevano dichiararsi favorevoli o contrari motivando talvolta la loro scelta. Eccone un esempio:

Die v^o sept(embris) vi ind(ictionis)

In causa illorum qui sunt capti pro furto unciarum xxvii an sint liberandi fideiubsoria caucioni vel ne videlicet Cristofanus et Antonius

Dominus Nicolaus Carduinus est voti quod ambo liberentur fideiubsorie caucioni.

Dominus Franciscus Punzecta est voti quod leviter torqueantur.

Dominus Thomas est voti actenta variacione Antonelli accusantis actento eciam quod fuit sibi status terminus ad producendum probaciones et iudicia quas et qua habebat de dictis accusationibus et mil. Jus produxit aliqua iudicia sufficiencia ad torturandum quod ad cautelam libereantur fideiubsorie caucioni actenta eciam quod per decem dies steterunt in carceribus.
Et dominus regens cum maiori parti votantium⁹⁶.

Raramente, dopo le votazioni espresse in diverse fasi dei procedimenti giudiziari, sono annotati i dispositivi della corte (decreti interlocutori o sentenze definitive che fossero)⁹⁷. Inoltre era facoltà del reggente, in qualsiasi momento, sollecitare una votazione al collegio (*Et similiter dominus regens petit vota in causa*)⁹⁸. A fare le veci del reg-

⁹⁴ *Quaderno degli atti*, cc. 151v-153r.

⁹⁵ Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflitto* cit., pp. 143-144; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1995, pp. 110, -111.

⁹⁶ *Quaderno degli atti*, c. 209r.

⁹⁷ «Et sic fuit provisum et decretum quod admictantur privilegia ipsa» (*Quaderno degli atti*, c. 152r).

⁹⁸ *Quaderno degli atti*, cc. 156v, 175r.

gente, in caso di una sua assenza, era il giudice ebdomadario che prendeva il titolo di vicereggente. È quello che avvenne dal 28 settembre del 1457 al 20 febbraio del 1458, allorché ogni volta che nelle votazioni non si trovava un accordo tra i magistrati, si preferiva attendere il rientro del reggente per prendere una decisione definitiva (*Et dominus Nicolaus tamquam viceregens ex quo vota discordant quod exspectetur dominus Regens*)⁹⁹.

Le votazioni avvenivano a volte dopo la presentazione di lettere regie o di privilegi, oppure per l'intervento di altri organismi, come il Consiglio delle Subornazioni e il SRC, o per la richiesta di consulenze, o per eventuali dubbi sulle competenze di altri tribunali (quali quelli ecclesiastici o quelli dei mercanti)¹⁰⁰.

Quest'ultima prassi è una conferma delle sperimentazioni aragonesi se consideriamo che nei riti non sono menzionate le procedure di voto¹⁰¹ e che le modalità di votazione riscontrate sembrano affini a quelle adottate con la prammatica XIII nel SRC, analizzate da Giancarlo Vallone nel suo studio sulle *decisiones* di Matteo d'Afflitto¹⁰².

5.2 *Consulenti tecnici e ruoli inediti degli ufficiali*

Non è possibile in questa sede rendere conto di tutte le tipologie di cause dibattute nel tribunale, né dei reati e dei crimini commessi. Sappiamo che dal 1453 al 1458, nei 545 giorni complessivi di attività, vennero emesse dalla corte 2.865 delibere, ma di queste non siamo (ancora) in grado di dire a quanti e a quali procedimenti giudiziari facessero riferimento. In generale le controversie potevano riguardare diritti di proprietà, obbligazioni contrattuali, eredità, vendite, danni (anche *dampna clandestina*), cause feudali, ma anche furti. Per molte di queste cause è attestato il ricorso ad esperti, persone dotate di conoscenze specifiche, tecniche, in grado di aiutare i giudici nelle loro decisioni. Questi consulenti (da uno a tre), nominati dalla corte, avevano il compito di condurre le operazioni peritali e di redigere una relazione.

Era previsto un perito nominato dal tribunale, e a volte anche dei consulenti di parte, scelti perciò dai litiganti entro un lasso di tempo definito da un decreto del tribunale. Decoro tale termine spettava alla corte la scelta del consulente delle parti.

⁹⁹ *Quaderno degli atti*, c. 242v.

¹⁰⁰ Il consiglio *domini subornacionum* chiese di avocare a sé la causa di Urbano Cimino. Sul *Consilium Subornacionum* istituito tra il 1455 e il 1456 con il compito di indagare gli eccessi degli officiali si rimanda a Ryder, *The Kingdom of Naples* cit., pp. 121, -122; Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., p. 129.

¹⁰¹ Il rito 98 relativo alla fine del processo e alla deliberazione della sentenza da parte dei giudici e del reggente non accenna alle votazioni. Cfr. Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., p. 60r.

¹⁰² Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflitto* cit.

In causa Catherine cum abate Santi Iohannis Maioris curia decrevit quod imfra dies quatuor partes debeant eligere quemlibet ipsarum unum magistrum ad faciendum frabice extimacionem et curia eligit tertium alias in defectu partis non eligent curia eligit dictos appreziatores¹⁰³.

Le consulenze sono attestate sempre nelle numerose cause inerenti allo *ius congrui* o alla *saisina*. Lo *ius congrui* o retratto, istituto di origine bizantina, prevedeva, in caso di alienazione di un immobile, il diritto di prelazione per eredi, vicini e locatori¹⁰⁴. Le cause sulla *saisina* (*causa sasinorum*) riguardavano la trasmissione del possesso dal defunto all'erede, relativamente a beni immobili (edifici o terreni)¹⁰⁵.

Tra i periti più richiesti in tribunale figurano i tavolari, chiamati anche *appreciatores* perché redigevano l'apprezzo. Essi si occupavano della misurazione di terreni, delle delimitazioni di confini, delle stime degli immobili, delle divisioni delle abitazioni: avevano dunque competenze molto simili a quelle degli odierni geometri.

Ricevuto il mandato dal tribunale, i tavolari effettuavano i sopralluoghi per visionare lo stato dei terreni o dei fabbricati, e, successivamente stilavano una relazione che consegnavano alla corte; in base ad essa i magistrati prendevano una decisione e incaricavano i connestabili di rendere esecutive le loro disposizioni. Il tavolario svolgeva il suo compito da solo o poteva avvalersi di altri esperti come i *fabricatores*¹⁰⁶. Negli anni alfonsini un ruolo di primo piano fu svolto dal notaio Giacomo Ramolo, eletto nel dicembre del 1443 primario dei tavolari dai rappresentanti dei cinque sedili napoletani, nomina confermata dal Magnanimo lo stesso anno e ancora valida nel 1458¹⁰⁷. Accanto al Ramolo operarono come consulenti tecnici del tribunale anche i maestri tavolari Attanasio Cutugno e Pietro¹⁰⁸.

¹⁰³ *Quaderno degli atti*, c. 54r.

¹⁰⁴ Il termine *ius congrui*, impiegato come sinonimo di protimesi, era presente nelle consuetudini napoletane del 1306 di Carlo II d'Angiò. Su questo istituto si rimanda a Salvioli, *Storia del diritto italiano* cit., p. 507; E. Cortese, *Protimesi in Federiciana*, Roma 2005, s.v.

¹⁰⁵ Salvioli, *Storia del diritto italiano* cit., p. 575.

¹⁰⁶ *Quaderno degli atti*, c. 186r.

¹⁰⁷ Giacomo Ramolo nel 1445 è tra i sette subattuari della MCV: ACA, *Cancillería real*, reg. 2909, cc. 123-124.

¹⁰⁸ Sui tavolari cfr. M.N. Miletti, *Artisti della misura. I tavolari nella Napoli d'età moderna*, «*Studi Veneziani*», n.s. 52 (2006), pp. 175-205; F. Senatore, *Literacy and administration in the Towns of Southern Italy*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. de Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 432-453.

Proprio il cospicuo numero di cause immobiliari portava a richiedere perizie anche ai *magistri frabricatores*¹⁰⁹. Il *magister fabricator/frabicator* doveva essere una figura simile al capocantiere, responsabile della realizzazione di fabbricati, dotato di capacità di progettazione e di conoscenze tecniche costruttive. Tra i periti ai quali si fece ricorso figurano i maestri Andrea di Amalfi e Roberto di Cava, chiamati a controllare le misure, verificare lo stato di un fabbricato e relazionare alla corte.

Il collegio giudicante poteva avvalersi anche della consulenza di esperti in questioni economiche¹¹⁰; nelle cause in cui una parte era costituita da un mercante si poteva rivolgere ai *mercatores* esperti del *mos mercantile*¹¹¹.

Nell'accertamento dei fatti la corte, su istanza di una parte, oppure d'ufficio, poteva stabilire che un giudice, da solo o con dei consulenti, si recasse a ispezionare lo stato dei luoghi, o degli immobili, oppure a controllare gli *instrumenta* (*dominus Franciscus Punzecta accedat ad locum et videat instrumenta partis videlicet cautelas*)¹¹², o ancora ad ascoltare i litiganti per decidere in merito a quanto presentato dalle parti¹¹³. Un giudice poteva spostarsi anche nelle altre province del Regno (ad esempio in Principato Citra, Calabria o *in partibus Apulie*) per verificare l'oggetto di una causa, relazionando al rientro davanti alla corte riunita¹¹⁴.

Anche i mastrodatti venivano incaricati di accedere ai luoghi e di procedere alle valutazioni, come avvenne quando il notaio Bacio Cuda controllò i danni causati da un incendio¹¹⁵.

Dai due registri emerge anche il coinvolgimento dei connestabili del tribunale, responsabili di assicurare la sicurezza e di far rispettare le decisioni della corte. Essi spesso erano i commissari deputati all'esazione delle ammende previste per la contumacia e, sulla base di lettere esecutoriali¹¹⁶, ricevevano materialmente il denaro

¹⁰⁹ Sulla figura del *magister fabricator* si veda E. Garofalo, *Construction Guilds in Southern Italy and the Islands (15th-16th Centuries): Leadership and Rivalries*, in *Dans les règles du métier. Les acteurs des normes professionnelles au Moyen Âge et à l'époque moderne*, cur. P. Bernardi, C. Maitte, F. Rivière, Palermo 2020, pp. 71-82; B. de Divitiis, *La creazione di Cava: élite e città nel Rinascimento meridionale*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di una identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 170-173.

¹¹⁰ *Quaderno degli atti*, c. 48r.

¹¹¹ *Quaderno degli atti*, cc. 48r, 51v.

¹¹² *Quaderno degli atti*, c. 15r.

¹¹³ *Quaderno degli atti*, c. 135r.

¹¹⁴ *Quaderno degli atti*, cc. 27v, 50v, 131v.

¹¹⁵ Nel manoscritto non è indicato l'oggetto del danno: «super incendio commissum fuit Bacio de Pisis quod accedat ad locum, videat dapnum et referat» (*Quaderno degli atti*, c. 103r).

¹¹⁶ Sulla nomina dei commissari con lettere esecutorie e sulle istruzioni loro fornite si vedano i riti 133 e 132 in Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 71r-72r.

della composizione o i beni confiscati, introitando poi una percentuale, ossia il diritto di banno (dal 14% al 18%)¹¹⁷, e rilasciando una ricevuta¹¹⁸. Tali somme venivano poi versate all'erario della Vicaria.

Composuerunt se per manus magistri Antonii Torres comestabuli Magne Curie commissarii ad id deputatum in unciis sex, tarenis XI prout in quaterno continetur de quibus deduci debet pro iuribus ipsius magistri Antonii tr. xxvi reliquum habuit notarium Antonellus perceptor; ideo cassati¹¹⁹.

Si delineava un inedito ruolo anche per il banditore (*tubicta*), che normalmente, su richiesta del giudice, aveva il compito di chiamare a voce alta gli inquisiti poco prima della dichiarazione di contumacia (vedi rito 38). Dal *Quaderno degli atti* si ricava che più volte la corte nominò il tubitta *curatore ad lites* nelle cause in cui erano coinvolti i minorenni, dei quali rappresentava durante il processo i diritti e gli interessi (*datus est curator ad lites tubicta magne curie qui eosdem pupillos defendat et suam auctoritatem interposuit*)¹²⁰.

Concludendo, i manoscritti esaminati gettano luce sull'attività del tribunale, sulla sua composizione e su alcune pratiche di redazione seguite dai cancellieri. In particolare nel registro dei contumaci l'uguale consistenza di ogni fascicolo (8 fogli) e la razionalità interna della scrittura, ordinata in modo da poter riconoscere rapidamente i procedimenti da integrare, indicherebbero delle prassi standardizzate nella produzione di documenti all'interno di questo ufficio. Molti elementi sono ancora da chiarire, alcuni inerenti alla procedura giudiziaria seguita e alla genesi dello stesso manoscritto, altri sono da approfondire. In particolare, si potrebbero indagare i legami sociali, familiari, professionali o di quartiere intercorrenti tra le

¹¹⁷ Il connestabile Antonio Torres, *magister comestabulus*, in qualità di commissario nella composizione tra diciassette contumaci e Giovanni Lupo Caracciolo, ottenne quasi il 14% della somma concordata (*Quaderno dei contumaci*, c. 17r). Secondo il rito 135 il diritto di banno era pari a 16 tarì, ma tale importo non corrisponde a quelli riportati nelle registrazioni del quaderno. Cfr. Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 72v, 73r.

¹¹⁸ «Die XII februarii XIII indictionis) quia dictus Franculectus composuit se cum Petro de Badulato commissario in tarenis IIII½ prout sua apodixa constat, ideo cassatus» (*Quaderno dei contumaci*, c. 23v).

¹¹⁹ «Composuit se dictus Iacobus per manus magistri Antonii Torres comestabuli in ducato uno quem habuit notarius Antonellus perceptor, ideo cassatus» (*Quaderno dei contumaci*, c. 15r).

¹²⁰ *Quaderno degli atti*, c. 235r. Non è menzionato tale compito nei riti 38 e 291 dedicati rispettivamente al *tubita* e al *curator ad litem*: Caravita, *Commentaria super ritibus* cit., pp. 26r, 173r.

persone coinvolte; e per la capitale del Regno la lunga lista di nomi con i mestieri e i quartieri di provenienza consentirebbe uno studio sulla distribuzione spaziale delle attività artigianali con una ricostruzione dell'immagine della città con le sue vie, piazze e sedili.

Molte questioni non sono state toccate e potrebbero costituire nuove piste di ricerca, a partire da un confronto con altre realtà, anche vicine, come la Sicilia, o più lontane, come lo Stato pontificio (Rota romana) e poco è stato detto anche sulla gestione del tribunale o sul disciplinamento delle persone che vi lavoravano.

Dall'analisi del contenuto dei due registri emerge quasi sempre una conformità con la procedura disciplinata nei riti, sebbene siano presenti procedimenti che saranno sviluppati più tardi in altri organismi, come le modalità di voto del SRC. Sono evidenti elementi di novità, come il ruolo inedito del tubitta o il coinvolgimento nei sopralluoghi di magistrati e di cancellieri. Emerge poi la partecipazione nelle controversie, in qualità di consulenti, dei tavolari, una presenza così costante nel registro da essere inserita nell'organigramma della Vicaria, allegato in appendice. Va infine sottolineata una diffusa tendenza alla conciliazione di poteri e istituzioni concorrenti nell'amministrazione della giustizia (*Concilium subornacionum*, SRC, sovrano).

Appendice

Organigramma della MCV in età alfonsina (1443-1458)

La ricostruzione degli incarichi ricoperti nella Gran Corte della Vicaria durante il regno di Alfonso V (1443-1458) si basa sulle informazioni presenti nei due registri giudiziari prodotti da questo tribunale e sui privilegi di nomina dei diversi officiali conservati negli archivi spagnoli (Archivo de la Corona de Aragón a Barcellona, Biblioteca della Real Academia de la Historia di Madrid)¹²¹ e nell'archivio di Stato di Napoli (fondi *Carte Aragonesi Varie, Museo e Tesoreria Generale Antica*). Si sono poi tenuti in considerazione una fonte diplomatica, la lista attribuita a Borso d'Este in cui sono descritte le principali cariche del Regno, lo studio di Pietro Gentile sullo stato napoletano, il quale attinse le notizie da documentazione oggi non più disponibile, le edizioni di mandati regi e sentenze (Scarton, Senatore; Del Treppo; Li Pira), nonché la ricostruzione delle cariche delle grandi corti giudiziarie di Niccolò Toppi.

Inoltre, poiché la maggior parte dei dati provengono dai due registri giudiziari, per una migliore leggibilità della tabella, sono stati omessi i rimandi a questi due manoscritti, e si è preferito inserire le note solo per la restante documentazione.

¹²¹ Dei privilegi della Biblioteca della Real Academia de la Historia di Madrid sono stati considerati solo i regesti in *Il Registro della R. Camera della Sommaria della Real Academia de la historia di Madrid (1447-1452)*, cur. B. Canellas Anoz, G. López de la Plaza, Napoli 2022.

Tabella 1. *Cariche principali della MCV, anni 1443-1445*

	1443	1444	1445
Reggente	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge (nomina vitalizia del 22 aprile) ¹²²	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge
Giudici		Marino Bullotta di Sant'Agata, dottore in legge Gabriele Mastrilli di Nola, dottore in legge ¹²³ Simone de Piscibus Giovanni de Ruys ¹²⁴	Marino Bullotta di Sant'Agata, dottore in legge ¹²⁵ Giovanni de' Gicci di Spoleto, dottore in legge ¹²⁶ (nomina del 10 settembre) Gabriele Mastrilli di Nola, dottore in legge Francesco Punzetta di Firenze, dottore in legge ¹²⁷
Erario		Bernat Lober	Joan Gener di Valencia, (nomina 11 febbraio) ¹²⁸
Mastrodatti		Arnaud Castello ¹²⁹	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio (nomina del 13 dicembre) ¹³⁰ Gennaro di Graziano, notaio Valerio Paulillo, notaio Giovanni Francesco Pulderico, notaio ¹³¹

¹²² ACA, *Cancillería real*, reg. 2906, c. 18v.

¹²³ Su Gabriele Mastrilli e la sua famiglia si rimanda a L. Tufano, *Una famiglia, una signoria, una città. Politica e società nella contea orsiniiana di Nola (XIV-XV secolo)*, Napoli 2023, pp. 117-120.

¹²⁴ *Dispacci sforzeschi da Napoli I* (1444-2 luglio 1458), ed. F. Senatore, Salerno 1997, p. 14.

¹²⁵ *Fonti Aragonesi*, vol. IV, cit., p. 34.

¹²⁶ ACA, *Cancillería real*, reg. 2911, cc. 76v, 77r.

¹²⁷ Francesco Punzetta, consigliere del SRC nel 1460, fu reggente della MCV nel 1462. Cfr. Toppi, *Origine tribunalium* cit., I, p. 95 e II, p. 216; *Fonti Aragonesi*, IV, cit., p. 23.

¹²⁸ ACA, *Cancillería real*, reg. 2904, c. 224r.

¹²⁹ ACA, *Cancillería real*, reg. 2935, c. 95v.

¹³⁰ ACA, *Cancillería real*, reg. 2935, cc. 95v, 96r.

¹³¹ *Documenti fiscali angioino aragonesi (1443-1446) il manoscritto Museo 99 A 84*, ed. A. Franco, M. De Filippo, F. Li Pira, Sant'Egidio del Monte Albino 2020, p. 268.

Subattuari	Nicola Cito, notaio	Nicola Cito, notaio Filippello de Galio Gabriele de Golino, notaio Giacomo Ramolo, notaio Masello Russo, notaio Paolo Stacca detto Surdo Giovanni Vagliante ¹³²	Nicola Cito ¹³³ , notaio (conferma 11 dicembre) Filippo de Composta di Napoli Filippello de Galio Gabriele de Golino, notaio Francesco Luciano Giacomo Ramolo, notaio Masello Russo, notaio Giovanni Vagliante ¹³⁴
Avvocato fiscale			
Procuratore fiscale		Joan Boxio/Buesa ¹³⁵	Francesco Longobardo ¹³⁶

Tabella 2. *Cariche principali della MCV, anni 1446-1448*

	1446	1447	1448
Reggente	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge, nomina <i>ad benefacitum</i> ¹³⁷
Giudici	Marino Bullotta di Sant'Agata, dottore in legge Gabriele Mastrilli di Nola, dottore in legge ¹³⁸ Francesco Punzetta di Firenze, dottore in legge	Marino Bullotta di Sant'Agata, dottore in legge Gabriele Mastrilli di Nola, dottore in legge ¹³⁹ Simone Senez ¹⁴⁰	Marino Bullotta di Sant'Agata, dottore in legge Francesco de Russis di Campli (nomina 22 agosto) dottore in legge ¹⁴¹

¹³² *Fonti Aragonesi*, IV, cit., p. 23.

¹³³ ACA, *Cancillería real*, reg. 2909, cc. 167r-168r. Il sovrano conferma a Nicola Cito l'ufficio di subattuario, già concesso dal gran Giustiziere nel 1443.

¹³⁴ *Fonti Aragonesi*, vol. IV, cit., p. 23.

¹³⁵ *Dispacci sforzeschi da Napoli*, I, cit., p. 14.

¹³⁶ ASNa, *TGA*, 1/IV, c. 184r.

¹³⁷ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, cc. 161r-162r.

¹³⁸ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, c. 101r.

¹³⁹ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, cc. 103r, 103v.

¹⁴⁰ Gentile, *Lo stato napoletano* cit., p. 19.

¹⁴¹ ACA, *Cancillería real*, reg. 2913, cc. 50r, 50v.

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

Erario		Pere Capdevila del 24 luglio	
Mastrodatti		Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annicchino Longobardo, notaio ¹⁴² Valerio Paolillo, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annicchino Longobardo, notaio
Subattuari	Nicola Cito, notaio Filippello de Galio Gabriele de Golino, notaio Giacomo Ramolo, notaio Masello Russo, notaio Paolo Stacca detto Surdo, notaio Giovanni Vegliante, notaio	Nicola Cito, notaio Filippello de Galio Gabriele de Golino, notaio Masello Russo, notaio Paolo Stacca detto Surdo, notaio Giovanni Vegliante, notaio	Nicola Cito, notaio Filippello de Galio Masello Russo, notaio Paolo Stacca detto Surdo, notaio Giovanni Vegliante, notaio
Avvocato fiscale			Matteo Malferit, dottore in legge ¹⁴³ Nicola Antonio dellì Monti di Capua, dottore in legge ¹⁴⁴ Nicola Villano di Cava de' Tirreni, dottore in legge sostituto
Procuratore fiscale	Pietro Alberti ¹⁴⁵	Joan Boxa/Buesa ¹⁴⁶	Nicola Palumbo di Capua, notaio Joan Boxa/Buesa

¹⁴² Gentile, *Lo stato napoletano* cit., p. 19.

¹⁴³ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, cc. 168v-169r.

¹⁴⁴ A. Romano, *Delli Monti, Nicola Antonio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 38 (1990); Delle Donne, *Burocrazia e fisco* cit., p. 483; F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 voll., Roma, 2018, I, pp. 623-625.

¹⁴⁵ ACA, *Cancillería real*, reg. 2909, c. 200v.

¹⁴⁶ ACA, *Cancillería real*, reg. 2912, c. 96r; ASNa, TGA, 1/IV, c. 187v.

Tabella 3. *Cariche principali della MCV, anni 1449-1451*

	1449	1450	1451
Reggente	Giovanni Sanseverino, <i>miles</i> , dottore in legge	Joan Copons, dottore in legge, dal 16 aprile 1450	Giacomo di Costanzo di Messina, <i>miles</i> , dottore in legge 7 maggio
Giudici	Marino Bullotta, dottore in legge Francesco de Russis di Campli, dottore in legge Antonio Giacomo del Traetto, dottore in legge	Clemente Mundo di Sonnino, dottore in legge ¹⁴⁷ Francesco Punzetta di Firenze, dottore in legge Francesco de Russis di Campli, dottore in legge Antonio Giacomo del Traetto, dottore in legge ¹⁴⁸	Clemente Mundo di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta di Firenze, dottore in legge Francesco de Russis di Campli, dottore in legge Antonio Giacomo del Traetto, dottore in legge ¹⁴⁹
Erario		Antonello de Angelo di Napoli, notaio 11 aprile -settembre Bartomeu Soller (dal 14 novembre)	Bartomeu Soller fino al 15 gennaio 1451 Joan Capdevila dal 15 gennaio circa
Mastrodatti	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annicchino Longobardo, notaio Valerio Paolillo, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Gennaro Graziano Annicchino Longobardo, notaio Valerio Paolillo, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annicchino Longobardo, notaio Valerio Paolillo, notaio
Subattuari	Nicola Cito, notaio	Nicola Cito, notaio Filippello de Gilio/Gilio di Napoli, notaio Masello Russo, notaio Giovanni Vagliante	Nicola Cito, notaio Filippello de Gilio/Gilio di Napoli, notaio Masello Russo, notaio Bernardo Vagliante di Napoli Giovanni Vagliante ¹⁵⁰
Avvocato fiscale	Nicola Antonio della Monti, dottore in legge	Nicola Antonio della Monti, dottore in legge	Nicola Antonio della Monti, dottore in legge

¹⁴⁷ Gentile, *Lo stato napoletano* cit., p. 19.

¹⁴⁸ ASNa, TGA, 1/I, c. 253v.

¹⁴⁹ ASNa, TGA, 1/I, c. 259v.

¹⁵⁰ Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., pp. 290, -291.

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

Procuratore fiscale			Joan Boxa/Buesa ¹⁵¹ Antonello de Angelo di Napoli Pietro Saldendo
---------------------	--	--	--

Tabella 4. *Cariche principali della MCV, anni 1452-1454*

	1452	1453	1454
Reggente	Aronne Cybo di Genova ¹⁵² 21 aprile	Joan Copons, dottore in legge, 19 aprile 1453	Joan Copons, dottore in legge
Giudici		Clemente Mundo di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta, dottore in legge Cristoforo Ricca Francesco de Russis di Campli, dottore in legge	Clemente Mundo di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta, dottore in legge Cristoforo Ricca Francesco de Russis di Campli, dottore in legge
Erario	Joan Capdevila	Joan Capdevila ¹⁵³ (19 gennaio)	Pino Pagano di Napoli (nomina del 5 agosto) ¹⁵⁴
Mastrodatti	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio
Subattuari	Giacomo Casp, carica vitalizia ¹⁵⁵ Nicola Cito, notaio	Antonello di Paolo Stacca di Napoli ¹⁵⁶	Filippo Palumbo, notaio Gabriele Sanguine, notaio
Avvocato fiscale	Pietro Marco Antonio de Giptis di Atessa, dottore in legge Antonio Giacomo del Tratteto, dottore in legge ¹⁵⁷	Pietro Marco Antonio de Giptis di Atessa, dottore in legge ¹⁵⁸	Pietro Marco Antonio de Giptis di Atessa, dottore in legge

¹⁵¹ Canellas Anoz - G. López de la Plaza, *Il Registro della R. Camera* cit., p. 61 Aggiungere il punto

¹⁵² ACA, *Cancillería real*, reg. 2915, cc. 109v-110r

¹⁵³ Joan Capdevila è attestato fino al 19 gennaio: *Quaderno dei contumaci*, c. 93v.

¹⁵⁴ ASNa, *Museo* 99 A 6 (frammento di un registro *Privilegiorum*) cc. 94r-95v.

¹⁵⁵ ACA, *Cancillería real*, reg. 2917, cc. 61v-62r.

¹⁵⁶ ASNa, *Museo* 99 A 6 (frammento di un registro *Privilegiorum*), c. 137.

¹⁵⁷ ASNa, *Museo* 99 A 6 (frammento di un registro *Privilegiorum*), c. 27v.

¹⁵⁸ M. Del Treppo, *I catalani a Napoli le loro pratiche con la corte*, in *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, cur. G. Vitolo, Salerno 1994, p. 104. Il Toppi riporta che in seguito fu

Procuratore fiscale	Antonello de Angelo di Napoli Pietro Saldendo	Antonello de Angelo di Napoli Pietro Saldendo	Antonello de Angelo di Napoli Pietro Saldendo notaio Guarino
----------------------------	--	--	--

Tabella 5. *Cariche principali della MCV, anni 1455-1458*

	1455	1456	1457	1458
Reggente	Nicola Portinari, Portenari di L'Aquila (dal 15 aprile)	Nicola Portinari di L'Aquila	Francesco Antignano di Capua ¹⁵⁹ (dal 16 aprile)	Francesco Antignano di Capua
Giudici	Clemente <i>Mundo</i> di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta, dottore in legge Francesco de Russis di Campli, dottore in legge (fino a marzo) Cristoforo Ricca	Clemente <i>Mundo</i> di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta, dottore in legge Cristoforo Ricca Tommaso Vassallo ¹⁶⁰ , dottore in legge (dal 21 aprile)	In carica dal 25 maggio al 13 luglio: Onofrio de Vio Artusio de Sanguyano Sospesi per sindacato officio dal 13 maggio al 17 luglio: Clemente <i>Mundo</i> di Sonnino, dottore in legge Francesco Punzetta dottore in legge Cristoforo Ricca Tommaso Vassallo, dottore in legge Nicola Carduino, dottore in legge ¹⁶¹	Nicola Carduino, dottore in legge Clemente <i>Mundo</i> di Sonnino Francesco Punzetta di Firenze, dottore in legge Tommaso Vassallo, dottore in legge

reggente della Vicaria nel 1463: Toppi, *Origine omnium tribunalium*, vol. I, cit., p. 95.

¹⁵⁹ Francesco Antignano (morto nel 1478), *miles*, gentiluomo, familiare del Magnanimo, Senatore, *Una città, il Regno* cit., I, pp. 602-605.

¹⁶⁰ Tommaso Vassallo, addottoratosi nello Studium napoletano, consigliere regio, giudice della Vicaria, fu presidente della regia Camera della Sommaria dal 1466 al 1483, riconfermato in tale incarico nel 1495 da Carlo VIII. Cfr. C. De Frede, *Studenti e uomini di legge a Napoli nel Rinascimento: Contributo alla storia della borghesia intellettuale nel Mezzogiorno*, Napoli 1957, p. 44.

¹⁶¹ Nicola Carduino, attestato nel catalogo degli studenti graduati nello Studium napoletano da Recca, prese il posto di Cristoforo Ricca deceduto nel frattempo. Cfr. Toppi, *De origine omnium tribunalium*, vol. II, cit., p. 209; De Frede, *Studenti e uomini di legge* cit., p. 113.

Erario	Pino Pagano di Napoli	Pino Pagano di Napoli Matteo Spinello (da marzo)	Giacomo Manganello aprile Pino Pagano di Napoli dal 13 luglio	Pino Pagano di Napoli
Mastrodatti	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio	Bacio de Arena di Pisa detto Cuda, notaio Annichino di Castellammare di Stabia, notaio
Subattuari				
Avvocato fiscale		Pietro Marco Antonio de Gip-tis di Atessa, dottore in legge	Pietro Marco Antonio de Gip-tis di Atessa, dottore in legge Jacme Pilaya, dottore in legge ¹⁶²	
Procuratore fiscale	Antonello de Angelo, notaio Pietro Saldendo	Antonello de Angelo, notaio	Antonello de Angelo, notaio Pietro Saldendo	

Tabella 6. *Altre cariche della MCV, anni 1444-1458*

Avvocato dei poveri	Bernardo giudice di Napoli (1444) ¹⁶³
Scrittore fiscale	Giacomo d'Aquino Domenico di Caiazzo di Rocca Romana (nomina vitalizia dal 1449) ¹⁶⁴
Ufficio Accusa dei contumaci	Antonello de Angelo (1445)

¹⁶² Jacme Pelaya, Pilaya dal 1451 al 1457 fu avvocato fiscale nel regno di Sicilia dove è attestato in questa carica ancora nel 1470.

¹⁶³ *Dispacci sforzeschi da Napoli* cit., p. 15.

¹⁶⁴ ACA, *Cancillería real*, reg. 2913, cc. 85v, 86v.

Connestabili	Pino Mizemo di Gerace connestabile a vita della Vicaria (1447) Stefano Imperes (1449) Pirro (1449) Bartolomeo Speranza (1449- 1454) Antonio Torres (1449-1452) Andrea Mazzacapa di Aversa Pedro de Gomela connestabile (1451) ¹⁶⁵ Fabriano connestabile (1454) Giovanni siculo (1456-1458)
Carcerieri	Antonio Torres Pedro Gonula alias Amer (1454) ¹⁶⁶
Tavolari	Giacomo Ramolo, notaio (1443 -1458) Attanasio Cutugno Pietro Angelo
Procuratori (notai)	Giacomo Alferio Pietro Badolato Giacomo Antonio Borrando Giovanni Cimino Bartolomeo de Angelo Paolo de Baldis Giacomo Anello de Casanova Antonello de Salerno (dal 19 gennaio 1455) Matteo de Silvestro Pietro Ferrillo Stefano Gaetano Tommaso Lardario Francesco de Monte Nicola Serafino Salvatore Volpicella

¹⁶⁵ ACA, *Cancillería real*, reg. 2915, c. 65.

¹⁶⁶ ASNa, *Museo* 99 A 6 (frammento di un registro *Privilegiorum*), c. 150.

LE MAGISTRATURE SUPERIORI DEL POTENTATO ORSINIANO E LA FONDAZIONE DELLE REGIE UDIENZE PROVINCIALI DEL REGNO MERIDIONALE IN ETÀ ARAGONESE*

Giancarlo Vallone

Il saggio esamina anzitutto le condizioni della “costituzione medievale” nel Regno napoletano in età angioina con le sue istituzioni e quindi con la relazione unitaria (attraverso le impugnazioni) tra magistrature regie e magistrature feudali in particolare del Principato di Taranto. Quindi si esamina la istituzione, alla morte del principe Orsini (1463), di un *consilium regio* di giurisdizione e amministrazione delle terre orsiniane, che diventerà nel tempo la prima Regia *Audientia* del Regno.

The essay first examines the conditions of the medieval constitution in the Neapolitan Kingdom during the Angevin period, focusing on its institutions and on the unified relationship (through appeals) between royal magistracies and feudal magistracies, particularly in the Principality of Taranto. It then explores the establishment, following the death of Prince Orsini in 1463, of a *consilium regium* for the jurisdiction and administration of the Orsini territories, which over time would become the first *Regia Audientia* of the kingdom.

Costituzione medievale, Potere di giurisdizione, Corti di giustizia provinciali.

Medieval constitution, Jurisdictional power, Provincial courts of justice.

1. *Le istituzioni superiori di giurisdizione feudale*

Fissiamo una premessa rapida ed elementare: il potentato orsiniano, certamente il più grande feudo dell’Italia meridionale, può o meno essere ritenuto, come si diceva un tempo “uno Stato nello Stato”, o almeno racchiude, per la sua stessa struttura istituzionale, una forza autonoma capace di progettualità statuale? Intanto è impensabile, già per le stesse coordinate concettuali nelle quali viene pensato, e praticato, dai contemporanei il potere feudale (come *cohaerens territorio*), che, su tale basamento, una estensione territoriale od anche una intensificazione territoriale di tale potere, finisce per sprigionare una autonomia tale da farsi indipendenza e da evadere l’assetto

* Brani e spunti di questo saggio sono presenti già in miei contributi del 2014 e del 2018 che qui acquistano forma compiuta.

costituzionale, di per sé, poi, ben lontano, da quello che, con netta distanza di tempi e luoghi, produrrà, e poi da parte monarchica, tentativi mirati al monopolio regio della forza. Le vecchie questioni dei *nomina* regi imitati dalle istituzioni degli Orsini, delle loro relazioni commerciali o anche diplomatiche extra-statali, non nascondono davvero un progetto o tentativo di Stato; le loro aspirazioni in tal senso, se pure le si voglia ammettere e si decida l'abbandono del celebre e prudente avvertimento crociano, sono affidate tutte e soltanto al tradizionale (nel Regno) parteggiare per i pretendenti esterni alla Corona, e ad episodi, anche ripetuti, di ribellismo o di insorgenza. In verità, tuttavia, sono aspirazioni concretamente inammissibili, e vanno perciò sottratte al comodo e poco praticabile regno delle intenzioni che subito mostra la sua irrealità se l'indagine smette di essere affidata candidamente a concetti ermeneutici anacronistici. E comunque non si comprende appieno la natura del potentato pugliese degli Orsini senza una necessaria distinzione tra il suo assetto costituzionale ed invece il movimento politico, congiure e ribellioni incluse, che gli Orsini conducono da protagonisti per circa ottant'anni, proprio grazie alle risorse del potentato; e nemmeno si tratta di negare qualcosa del conclamato "autonomismo orsiniano", termine che io stesso ho usato, quanto, piuttosto, di non ergerlo oltre la sua stessa dimensione, che si definisce nel complesso territoriale dei poteri orsiniani in relazione con il potere regio. Trascurare questa relazione significa rinnovare, potenziandola immensamente, l'antica pretesa di un Principato di Taranto (termine che in via breve e sintetica esprime l'intero potentato orsiniano), come «uno Stato indipendente vero e proprio»¹: una condizione in concreto impensabile per gli stessi "seigneurs souverains" della Francia preaugustea² che si prendevano ad esempio; e poi uno Stato è sempre lo "status dell'unità politica" ed implica non solo la disponibilità ad obbedire dei sottoposti, ma l'esistenza di poteri in relazione, espressi per istituzioni: quello che un teorico come Schmitt definisce "la forma vera" della costituzione. Se il movimento politico può, in certa misura, convergere ed essere in parte individuato sul fondamento dell'obbedienza discussa, la questione dell'autonomia va misurata invece sulla struttura delle relazioni di potere.

¹ Si tratta della nota idea di G.M. Monti, più volte rielaborata, e che Monti tuttavia limita espressamente alla stagione premonarchica, combattuta dall'Antonucci e da altri, la cui revisione critica può leggersi nel paragrafo *Poteri e istituzioni feudali nel Principato di Taranto* in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma 1999, pp. 9 ss. Una nuova edizione, con integrazioni in Id., *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni feudali*, è in corso di pubblicazione.

² H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale* (or. tedesco 1940; 1955⁵), Brescia 1962, pp. 155-165.

Qui non ci si propone di sapere se il potere orsiniano sia impegnato per fronteggiare ed abbattere il potere del re, che non è indubbiamente assoluto. Ci si chiede: il potentato territoriale orsiniano dispone davvero di istituzioni, e di poteri, in grado di ledere l'assetto costituzionale, e la stessa unità politica, se è vero che l'elemento “politico” (l'assetto dei poteri) di questa unità esprime l'equilibrio tra poteri istituzionali di quell'atipico “Stato feudale” ch'è il Regno meridionale³ dall'età angioina in poi? Sembra senz'altro di no⁴, ma una accettabile risposta nasce soltanto esaminando la relazione tra il “dominio territoriale” orsiniano e la supremazia regia secondo i poteri, perché nella costituzione medievale, come in ogni costituzione, c'è unità, e c'è costituzione, solo se i poteri, per quanto di diversa origine, come quello feudale e quello regio, sono in conchiusa *contextione*, e se in particolare la giurisdizione, sia feudale sia regia, è *partout relative*, e cioè costitutiva d'unità. Per quanto sia assurdo dubitare di questa unità di giurisdizione del regno meridionale che, come nel regno di Francia, si costituisce in particolare lungo la gerarchia delle impugnazioni fino all'apice regio, sarà opportuno dimostrare per non farla lunga che anche il Principato è parte dell'unità politica appunto attraverso l'unità delle giurisdizioni. E per questo è sufficiente indicare che già il primo principe, Filippo I, è citato in giudizio dinanzi alle magistrature regie ed egli stesso vi cerca giustizia in via riconvenzionale. Avviene l'8 gennaio 1307⁵, e se il principe riconosce (e già questo è unità) la competenza regia sovraordinata per adeguare al diritto del Regno

³ Dunque quel che, in senso proprio, è lo “Stato” del re ingloba, come (lo) indicano le stesse fonti, e senza che se ne possa dire che sia uno Stato, lo “stato” di Orsini: in S. Morelli, ‘Pare el pigli tropo la briglia cum li denti’: *dinamiche politiche e organizzazione del Principato di Taranto*, in *I domini del principe di Taranto in età orsiniana*, (1399-1463), cur. F. Somaini - B. Vetere, Galatina 2009, pp. 127-163: p. 136. Al di sotto della stessa parola si cela una differenza di cose e di significati.

⁴ Neanche nel 1443, al Parlamento di San Lorenzo, può dirsi che il ceto feudale (e non certo un feudale singolo per quanto influente) abbia attentato all'unità “politica” (e dunque alla frattura dell'ordine costituzionale) proponendo un “accordo” col re sulla giurisdizione penale, peraltro rifiutato, ed anche questo conta, in forma generale. In effetti i feudali non chiedevano altro che il primo grado di quella giurisdizione e le stesse distonie istituzionali prodotte (nel tribunale della Vicaria) dai privilegi che in forma specifica la concedevano loro, non separava definitivamente i destini istituzionali delle parti. Invece in Germania una frattura era stata prodotta dalle imponenti concessioni federiciane (di suo figlio Enrico) ai principi territoriali, tali che «il tribunale palatino principesco diventava l'ultima istanza eliminando completamente la suprema corte del regno» (Mitteis, *Le strutture giuridiche* cit., p. 425).

⁵ G. Sampietro, *Fasano. Indagini storiche*, cur. A. Custodero (1922), Fasano 1981², pp. 156, 168-169: il re ordina al Gran Giustiziere di risolvere la causa, azionata in Magna Curia regia, tra il principe e l'abbate di Santo Stefano «de plano sine strepitu et figura iudicii». Avviene lo stesso in età orsiniana.

i suoi interessi, indubbiamente possono farlo anche i suoi sudditi, o almeno quelli che ne hanno possibilità, insoddisfatti del giudizio delle corti feudali del Principato. La questione fondamentale, perciò, non è certo sapere quel che c'è al di sopra delle istituzioni principesche, dato ch'è del tutto evidente, ma come sono organizzate appunto queste istituzioni feudali. Ora il potentato orsiniano non è, da questo punto di vista strutturale, un “grande feudo” sul modello francese, né tantomeno un “principato territoriale” del tipo tedesco. Nonostante gli errori che, sul punto, si sono tramandati, i principi di Taranto nei loro domini non hanno mai avuto titolo alla giurisdizione se non di primo grado⁶, nel civile e nel penale (appunto il “doppio imperio”) come dimostra il privilegio concesso da Giovanna II a Gian Antonio Orsini il 4 maggio 1420⁷: cioè quel che pare, ed è, il livello iniziale della scala ascendente della giustizia istituzionale. Senonché proprio la estensione territoriale del potentato deve poter mostrare che il primo livello di giurisdizione fonda, ma pure avvolge e vela, anche una scala discendente della giurisdizione, ed un sistema per così dire sotterraneo di impugnazioni che è facile fraintendere con l'adozione cieca del principio romanistico dei tre gradi di giudizio, e cioè ignorando che quel principio, anche da quando se ne restaura la necessità, con la rinascita del diritto romano, tuttavia continua, e a lungo continuerà, ad operare nel contesto, tipicamente medievale, della territorialità del potere. Cosicché, da questo punto di vista, considerare che il potentato orsiniano è costituito da tre feudi di dignità⁸ come il Principato di Taranto, la Contea di Lecce, e la Contea di Soleto, oltre a vari feudi e baronie che il principe ha *in capite a Rege*, con una serie di questioni importanti legate alla loro amministrazione unitaria e ad istituzioni anche comuni⁹, rileva meno del fatto che ognuna di queste unità feudali “complesse”¹⁰ ha al suo interno più territori necessa-

⁶ Erroneamente pensava di averne trovato prova A. Kiesewetter, ma sbagliava: G. Vallone, *Il Principato di Taranto come feudo*, «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 118 (2016), pp. 291-312, partic. 306-307 e in Id., *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* cit.

⁷ Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 130 s., 139 s.

⁸ Andrea da Isernia, *In usus feudorum commentaria*, Neapoli, in aedibus D. Nardi Liparuli, mensis Decembri 1571: in L. F. I, 13 (*de feudo marchiae, ducatus et comitatus*) nn. 1-2 (cc. 50v-51r), se mai occorresse un conforto dottrinale.

⁹ Ad esempio il cosiddetto *Concistorium principis* orsiniano, che via via si va sottraendo alle mitologie antiquarie. Così la zecca di Lecce ch'è sottratta ai miti dell'antiquaria dalla recente edizione della residua sua documentazione nel *Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze*, cur. L. Petracca e con prefazione di B. Vetere, per la collana “Fonti e studi per gli Orsini di Taranto” del Centro di Studi Orsiniani, Roma 2010.

¹⁰ Il concetto di “feudo complesso” è stato tentato, su basi testuali di feudistica, in G. Vallone, *Istituzioni feudali* cit., *ad indicem*, s.v. ‘feudo complesso’. Qui e in seguito, come già in precedenza,

riamente ordinati e che vanno esaminati perciò nella loro articolazione, cioè secondo la loro gerarchia, che può non essere semplice e lineare.

Qui interessa soltanto tale profilo, che non è esclusivo, ma è fondativo anche di altri profili, perché il territorio è, ancora, la condizione, come dicono i giuristi, del potere¹¹; lo stesso potere d'ufficio non è davvero pensato fuori della concretezza del suo territorio d'esercizio; e questo vale per ogni officio, ed anche per gli offici feudali, quelli con i quali il feudale amministra il suo feudo. Tuttavia, proprio l'estensione del potentato crea grandi difficoltà all'interprete, perché molteplice è il regime dei territori inclusi, e diverso il modo del potere in essi, anche se, tutti sono, benché difforrmemente, subordinati: unità allodiali, casali *de corpore*, (suf)feudi semplici o complessi (cioè essi stessi con suffeudi subordinati), unità feudali tenute in demanio orsiniano o tornati a tal demanio per scadenza, e così via. Risulta allora difficile cogliere a primo sguardo l'assetto dei poteri in tanta mutevolezza di territori e del loro regime; e la difficoltà ha la sua prima ragione nella penuria della documentazione feudale (in particolare giudiziale), che solo in parte può essere confortata dai documenti amministrativi che sono ora molto più numerosi¹². È tuttavia possibile ricavare da fonti giuridiche antiche almeno alcune logiche interpretative (da legare alla cognizione della struttura costituzionale del Regno a partire dall'età angioina), che pur disponendosi su uno spazio temporale più largo della stagione orsiniana, consentono certamente di tracciare un tessuto concettuale utile a dar luce per diversi profili alla scarna documentazione di quel periodo¹³.

Così sappiamo in generale che gli officiali principali in ciascun nucleo abitativo sottoposto a feudo sono baglivo (con gli *iudices*) e capitano; e al capitano giungono le impugnazioni da tutte le variegate semi-istanze del primo grado di giurisdizione

farò ricorso frequente ad altri miei scritti, solo per comodità di usare terminologie già motivate e capaci di manifestare giuste differenze tra "cose", e per rinviare più semplicemente, benché indirettamente, alla documentazione di base da me precedentemente indicata a stampa, e frutto di selezioni e spogli spesso difficoltosi e di prima mano, che vengono non di rado e comodamente re-citati *tacito auctore*.

¹¹ Lo dicono anche gli storici del diritto, o alcuni tra loro, che hanno visto «l'unità territoriale come necessaria condizione per l'esercizio dei poteri»: P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale* (1921), Milano 1963², p. 53.

¹² Sono i documenti in studio ed in corso di pubblicazione, fin dal 2009, dal Centro di Studi Orsiniani, e già utilizzati da diversi studiosi. Documenti amministrativi non significa documenti non giuridici, come qualcuno scrive.

¹³ Le poche carte di investitura suffeudale degli Orsini a me note sono indicate in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 147-149. Un'altra, importante, per Poggiardo, è edita e commentata in G. Vallone, *Poggiardo dagli Orsini ai Guarini*, ora in Id., *L'età orsiniana*, Roma 2022, pp. 243-280.

civile (pur collocandosi egli stesso all'interno del primo grado, e con attribuzione diretta, ad un certo punto, della giurisdizione penale in prima istanza). Però chi nomina questi officiali? Vale la regola aurea e sempre fraintesa (specie per l'età federiciano): la nomina degli officiali è regia se la *universitas* è demaniale, ed è del feudatario (nei limiti delle sue attribuzioni) se l'*universitas* è infeudata¹⁴. Ma cosa significa “nomina”? Il capitano sembra, in via di principio, nominato direttamente (*creatio*) o dal re nei nuclei abitativi demaniali o dal feudale in quelli infeudati. Anche l'immediato subordinato del capitano, che in generale è l'ufficio baiulare (e dall'istanza solo civile di livello baiulare s'impugna al capitano) sembra sottostare alle medesime coordinate, anche se fin dalla prima età angioina (1277) l'assetto si articola: le *universitates* demaniali procedono, come prima, alla individuazione (in genere per elezione) degli *iudices* annali che saranno poi confermati (*creatio*) dal re. Le *universitates* feudali individuano (in genere per elezione) sia gli *iudices* annali sia il mastro giurato: i primi saranno confermati in officio (*creatio*) dal feudatario, il secondo lo sarà dal re (per alcuni anni; poi la conferma passerà al feudale). Invece il baglivo è sempre di individuazione esclusiva (salvo privilegi) o del re nei demani o del feudale *in terra sua*. Si tratta di una struttura dotata (ora) d'una certa chiarezza, che può essere mutata, con incidenza anche notevole, dall'intervento di privilegi, ma resta l'unica guida affidabile per riuscire a comprendere le differenze e a ridurle a sistema.

Sappiamo ora che l'istituto capitaneale, sul quale difetta uno studio istituzionale convincente, si diffonde nelle terre orsiniane dal 1446, dopo la morte di Maria d'En-

¹⁴ È quanto ho detto molti anni fa in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 180-181: qui però non distinguevo, come tutta la storiografia anteriore, tra individuazione (*electio*) e conferma (*creatio*), ed è anche pleonastica la qualifica *ad contractus* degli *iudices*. Nella riforma angioina del 1277 il baglivo non compare tra gli officiali “universalis” di nomina regia (*creatio*), su designazione “universale” e questo avviene perché è il re o chi per lui ad affidargli direttamente (e con durata annuale) la gestione dell'ufficio: G. Vallone, *Concilium universitatis. La legge Cum satis di Federico II*, ora in nuova edizione nel mio volume *Interpretare il Liber Augustalis*, in corso di pubblicazione. Lo stesso principio vale per le *universitates* feudali, dove la designazione degli *iudices* è universale e la *creatio* è del feudatario, ma con suo affidamento diretto della *baiulatio*. Noto comunque: saranno spesso, nell'età aragonese, le *universitates* demaniali ad ottenere – a titolo di donazione o acquisto – il potere di confermare (*creatio*) al posto del re gli *iudices* già designati per elezione dall'*universitas* (conosco anche per età più antiche questa concessione alla *universitas* di sola *creatio* degli *iudices*) e, a quanto pare, anche il potere d'istituire direttamente il baglivo; Lecce nella prima età demaniale otterrà qualcosa in meno da re Ferrante, cioè di eleggere il baglivo da sottoporre a conferma del re (che prima lo “creava” direttamente). Materiali (da usare ormai con cautela) in G. Cassandro, *Barletta e le universitates meridionali*, in Id., *Le pergamene della biblioteca di Barletta: 1186-1507*, Trani 1938, pp. XXVII-XXVIII, in particolare nelle note.

ghien, ed è prima attestato raramente. Così, stando alla documentazione superstite, dai cinque capitani censiti al 1446 nell'area comitale leccese si passa, per un'area che sembra in realtà assai più ampia, ai 21 del 1458-1459¹⁵; e per la Contea di Soleto sappiamo che nel 1446 c'è un *vicarius* ovvero *principalis capitaneus*, che non sembra un semplice "capitano", e dunque potrebbe avere dei capitani a lui subordinati, dei quali non ho però notizia, mentre al 15 ottobre 1458 il noto Francesco Sanguigni da Roma è «*principalis locumtenens et iusticiarius Terre Hydrunti, capitaneus et vicarius*» della contea di Soleto, nella quale, in quel ristretto torno d'anni, sono censiti un paio di capitani, lo dirò ancora, ed è giusto pensare, com'è stato pensato, che si articolino funzionalmente, cioè per impugnazione, col vicario¹⁶. Il fatto poi che Sanguigni fosse in unione personale giustiziere feudale, e vicario della contea, fa dubitare negativamente che tra le due istituzioni ci fosse gerarchia, e, semmai ci fa sospettare una istituzione superiore ad entrambe; infatti una notizia del dicembre 1463, ma con memoria (piuttosto incerta) risalente agli anni orsiniani, afferma che la Contea di Soleto era stata esente dal Giustizierato (feudale). Sarebbe dunque il vicario l'ufficiale superiore del capitano o dei capitani in questa Contea¹⁷; anzi più in particolare «nel 1458-59 i capitani impiegati nella Contea di Soleto sono soltanto due: uno a Cutrofiano e l'altro Zollino e Sternatia», mentre è rimasta traccia dei baglivi (tutti a credenza) di Cutrofiano, Sogliano, Sternatia e Zollino¹⁸. Ed è bene

¹⁵ S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e storia», 73 (1996) pp. 487-525, partic. 501, nota 40. Prima del 1446, stando almeno al nucleo centrale de *Il Codice di Maria d'Enghien*, cur. M. Pastore, Galatina 1979, pp. 61, 67, si parla per tutta la contea di un «capitaneo de la cita et contado de Leze».

¹⁶ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Sommaria, Diversi I*, 170, cc. 112r-112v, 152 in medio; *Diversi*, II, 248, c. 143r. Entrambi noti a S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni* cit., pp. 500-501, 512-513.

¹⁷ C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina 2004, pp. 160-161: l'*universitas* di Soleto chiede nella supplica del 10 dicembre 1463 (esecutoriale del 4 maggio 1464) che il Giustiziere (regio) «moram seu residentiam in dicta terra facere non valeat causa ministrande iusticie, sed omnino comitatus ipse liber et exemptus a iustitiariatu sit, quia sic ab antiquo observatur». Qualcosa di simile chiedono i Galatinensi lo stesso giorno: B. Papadia, *Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia* (1792), cur. G. Vallone, Galatina 1984, p. 78.

¹⁸ Morelli, *Tra continuità e trasformazioni* cit., pp. 500-501; e Ead., *Pare el pigli* cit., pp. 150-151; sarebbe importante conoscere con certezza il destinatario delle impugnazioni avverso le sentenze dei due capitani; è certo congetturabile che sia il "vicario" così come, fuori contea, il giustiziere (Morelli, *Tra continuità e trasformazioni* cit., p. 512). Nei capitoli galatinensi del 1464 (Massaro, *Potere politico* cit., p. 143) si cita un «vicario de la terra o vero suo locutenente» che non è semplice identificare col nuovo capitano regio, citato nei capitoli, ma nemmeno è semplice immaginare altrimenti, benché sia istintivo pensare al galatinense Antonio Guidano, uomo di raccordo tra i due regimi.

notare: si tratta di notizie estremamente importanti che consentono di toccare per documenti la realtà istituzionale del potentato orsiniano, e sia pure per una sola parte di esso, e che indubbiamente sono destinate ad aumentare di quantità e di incisività rendendo esterne, se non errate, le logiche interpretative fin qui necessarie.

Intanto queste logiche possono, già ora, indicare che la natura dell'istituto capitaneale non è, o non è subito, prettamente locale-abitativa, a differenza dell'istituto baiulare, come mostra il fatto che uno di questi due officiali ha competenza per due casali; e tuttavia si ha anche l'idea di un istituto in qualche modo a capacità limitata o quasi-territoriale, e, con tali limiti, residenziale, se è vero che entrambi questi officiali hanno, com'è assai probabile, competenza esclusiva per i casali assegnati e per il loro territorio. Insomma è naturale (soprattutto con l'andar del tempo e nel corso del Quattrocento) riscontrare il capitano presente, in via generale, in ogni unità feudale complessa (e in genere nel *caput* di essa¹⁹), anche perché quest'unità è quasi sempre di estensione e complessità assai minore della non immensa Contea soletana e spesso finisce per coincidere con una singola terra o casale eretto, con il suo distretto, a feudo *in capite a Rege*, ch'è poi il caso più semplice da sottoporre ad analisi territoriale, mentre i capitani comitali di Soletta sono invece pur sempre di ambito e incardinamento suffeudale, e fanno intravedere tutta una gerarchia nella quale sono immersi. Certo, bisogna esaminare ancora come il primo grado s'articolì verso l'alto, e cioè verso le superiori istituzioni di giurisdizione del potentato, ma è imprudente farlo senza prima tornare a ricordare l'importanza "costituzionale" della magistratura capitaneale ch'è il vero snodo dell'intera giurisdizione territoriale: il capitano ha una giurisdizione civile almeno come giudice *ad quem* dall'ufficio baiulare; ma sappiamo anche che ha, in generale, una giurisdizione penale della quale quest'ufficio è sprovvisto, e che dunque esercita immediatamente *in subditos*. Resta, allora, il maggior problema: a quali istituzioni principesche sovraordinate si raccordano, come a punto fisso, le gerarchie di poteri territoriali? E questa partizione, nel civile e nel penale, che nella documentazione emerge nettamente, corrisponde oppure no ad un'organizzazione delle istituzioni superiori, quali che siano, fondata su un riparto rigido ed esclusivo delle attribuzioni? In verità abusi definiti "intelligenti" in forza dei quali si giudicano in via penale contenziosi civili, regolati con

¹⁹ Tuttavia, a riprova della cautela necessaria in queste analisi istituzionali e della incertezza oggettiva da superare, non nascondo di conoscere al 1496 un capitano (se è tale) in un suffeudo della Contea leccese: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 238. nota 16 (ma il titolare potrebbe avere la giurisdizione penale sul suffeudo *in capite a Rege*): il fatto si iscrive nel complesso processo destruttivo dell'antico feudo comitale.

una prammatica del Cattolico addirittura nel 1515²⁰, fanno ben percepire lo sfondo d'incertezza reale sul quale poi va a parametrarsi quel “tessuto concettuale” già invocato per sopperire in generale alla penuria documentale e così faticosamente costruito; ma come altrimenti fare? Il capitano è l’istituzione fondamentale, perché ha la piena giurisdizione (civile – come apice da scissioni – e penale) di primo grado, ma oltre di esso a quale istituzione si ricorre?

In uno scritto di anni fa, si afferma perentoriamente: «nel regno angioino l’appello... spettava... nel penale al giustiziere, spettando la prima istanza al capitano»²¹: ed è possibile che sia così pure nel potentato orsiniano²², anche se il termine “appello” va inteso, in verità, come “impugnazione”. Sappiamo, naturalmente, dell’esistenza di giustizieri feudali nel Principato di Taranto già prima dell’età orsiniana, e del loro problematico concorso con i giustizieri regi²³; possiamo anche intuire che tale giustiziere è il principale ufficiale feudale della giurisdizione penale, gelosamente custodita dai principi²⁴, ed anche esercitata dai giustizieri in condizioni di quasi esclusività, prima dell’espansione nel potentato dell’istituto capitaneale, che sembra datare, allo stato di conoscenze già richiamate, dalla morte, nel 1446, di Maria d’Enghien. Insomma il supporto della logica costituzionale è sufficiente, pur in mancanza di documenti, a far percepire almeno l’ordine delle giurisdizioni territoriali (quelle cioè radicate in un territorio incentrato su un nucleo abitativo), e quindi il rapporto gerarchico d’impugnazione da giudici baiulari a capitano; ed anche per

²⁰ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d’Affitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 29-31.

²¹ M. Gaudioso, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel Regnum Siciliae*, Catania 1952, p. 201. La questione è però assai più complessa: nell’età di re Roberto il capitano si mostra diffusamente come ufficiale (regio) di città o località demaniali con competenza in specie penale; e si coordina con gli altri ufficiali locali della giurisdizione civile e con il giustiziere provinciale. Simili coordinamenti avvengono in genere attraverso rapporti gerarchici d’impugnazione; ma è ben possibile ipotizzare che il capitano o il vicario altro non fossero in origine che delegati locali del giustiziere, e questo può essere dimostrato dai molteplici divieti imposti dai principi angioini di Taranto (Roberto nel 1360 e Filippo II nel 1370) ai loro giustizieri ed ufficiali di nominare vicari territoriali. Col prevalere, invece, della prassi istitutiva dei vicari e capitani s’instaurò anche la prassi di impugnare la loro decisione al giustiziere (ma non si può escludere che le giurisdizioni del capitano e del giustiziere fossero in un primo tempo alternative).

²² Morelli, *Tra continuità e trasformazioni* cit., p. 512.

²³ Vallone, *Istituzioni feudali* cit., ad indicem s.v. ‘giustizieri feudali’. Aggiungo il saggio edito a puntate in «Archivio storico per le province napoletane» (1937, 1938) e raccolto, postumo, in volume, di P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d’Aragona*, Napoli 1938, pp. 51-55.

²⁴ Lo dimostrano le riserve nei documenti del 1347 per Casalrotto, e del 1429 per Bagnolo: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 136-138.

il giustiziere, che non è di per sé una magistratura territoriale, è accettabile l'idea generale, perciò anche senza specifica documentazione, della sua sovraordinazione al capitano. Tuttavia il potentato orsiniano, per la sua enorme estensione, per la varia complessità delle sue articolazioni territoriali interne, ed anche per la sua antichità, necessita di istituzioni principesche, sovraordinate forse allo stesso giustiziere, che raccordino ad un vertice gerarchico ultimo, e che diano dunque ordine ed unità secondo un potere (quello di giurisdizione) all'insieme difforme di terre e di poteri; ma per la loro conoscenza, ferma restando la penuria documentale, non soccorrono, che io sappia, né esperienze di altri feudi complessi meridionali, né logiche costituzionali tratte da qualche concreta esperienza; soprattutto ignoriamo in gran parte la struttura e i meccanismi della loro sovraordinazione alle istituzioni subordinate. Nel potentato orsiniano le istituzioni giurisdizionali in questione, secondo gli studi più recenti, sono due: lo *Iudex appellationum* e, si noti, il *Consilium* (nella sua attribuzione in specie di *Auditorium Consilii*), corrisponda o meno al celebre *Concistorium* (secondo la dizione del Giannone)²⁵; quest'ultimo è *nomen classico*²⁶ e in sostanza mitico²⁷, perché la documentazione non l'ha, fino ad ora, confermato, mentre da essa, cioè da quella nuovamente riscoperta a Napoli, emerge quel che sembra essere stato il nome originale dell'istituzione: appunto «*Consilium*». Lo «*iudex appellationum principatus Tarenti*» (e delle altre terre principesche) attestato nel 1363, sembra identico al «*reginalis et principalis appellationum iudex generalis*» attestato nel 1425 e nel 1438: quasi un adattamento alle nuove geografie del potentato e forse indice d'una continuità d'istituzione²⁸. Nel 1363 e nel 1438 questo magistrato giudica su sentenze del capitano di Brindisi di natura civile impugnate dinanzi a lui²⁹:

²⁵ Se ne parla in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 129-153, con appendice documentale alle pp. 155-177. Ora però bisogna tener conto della nuova documentazione orsiniana dell'Archivio di Stato di Napoli.

²⁶ Di tradizione romanistica; basti qui ricordare il saggio, datato, di G. Cicogna, *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino 1902 (rist. an. Roma 1971); più di recente D.A. Graves, *Consistorium domini. Imperial Councils of State in the later Roman Empire*, Ann Arbor 1985. Il termine è usato anche da Federico II.

²⁷ Le attestazioni antiche in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 129-130.

²⁸ *Ibid.*, pp. 131-132, 134, 140-141, 144 e nota 35. Aggiungo da B. Pasciuta, In Regia Curia civiliter convenire. *Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 67-68 che nelle città demaniali di Messina (1286) e di Palermo (1312) e in seguito altrove (Trapani e Catania) è istituito, su designazione “universale”, uno *Iudex primarum appellacionum*, con attribuzione civile e penale.

²⁹ Per la sentenza del 1363: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 132, 134, 144; per quella del 1438: *ibid.* pp. 130-131 e note 6, 134, 141, 144 con parziale edizione alla pp. 170-172 (integrale in A. Frascadore, *Codice Diplomatico Brindisino*, vol. III, Bari 2006, pp. 84-87, nota 56).

sono le uniche sentenze a noi pervenute che siano emanate secondo un naturale *ordo processuale di giustizia*³⁰. Forse è però imprudente pensare, e lo è per difetto di documentazione, che lo *Iudex appellationum* sia magistratura di giurisdizione civile di livello equivalente all'istituzione giudicante nel penale, che è il giustiziere feudale: entrambi sembrano sovraordinati nella loro specifica competenza al capitano; ma difettano informazioni proprio su questa specificità di competenza: se si esprima, cioè, all'interno della stesso ufficio o in uffici differenti (come parrebbe preferibile). Quanto al *Consilium*, inteso come istituzione collegiale, la documentazione orsiniana emersa da qualche lustro ce lo specifica in due qualificazioni: lo «*Auditorium Consilii*» (certamente giurisdizionale) e la «*Curia Consilii*», termine spesso usato in equivalenza all'altro³¹, ma che parrebbe poter esprimere funzioni collegiali non solo giudicanti: entrambi i termini comunque sembrano esprimere l'attività collegiale dell'istituzione, il suo esercizio della funzione d'ufficio in sessione plenaria ed in luogo – quale che sia – preposto. In genere “curia”, allude all'atto concreto del “curare” una funzione (in specie giurisdizionale: il «*regere curiam*» anche dei documenti) e alla sede del suo esercizio (anche qui detta, spesso, *curia*). Tuttavia, il termine ha latitudine assai più complessa: ha una pluralità indefinita di applicazioni (anche nei nuovi documenti orsiniani), e il giurista coevo, a modo suo, spiega così la parola *curia*: «quia de multis agitur ibi cura»³². A parte questo, e dunque a parte la funzione collegiale d'ufficio, si conoscono alcuni documenti nei quali appare un *consiliarius* come delegato alla sentenza per incarico del principe: avviene nel 1403 e in una lite del 1432-1434³³; ma è ben difficile dire se questi *consiliarii* traggano

³⁰ La sentenza del 1425 interviene previo ricorso a Maria d'Enghien per via di grazia, che la contessa storna in giustizia delegando alla decisione lo *Iudex appellationum*: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 140-141, 143.

³¹ Tratto questa documentazione in modo più approfondito in Vallone, *Poteri e istituzioni*, nel vol. *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* cit., alle note 181-187.

³² Luca da Penne, *Commentaria in Tres posteriores Libros Codicis*, Lugduni, ex off. Iuntarum, 1597: in Cod. 10, 32 (31), 2 *Observare*, p. 128b n. 3. Per la larghezza di significati maturati, quanto meno nel Regno meridionale: G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, «Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari», 2/2 (1929), pp. 76-205, partic. 83: «è pacifico che sotto gli Angioini, come già sotto i Normanni e gli Svevi, la parola *Curia* in senso lato significa insieme lo Stato, l'organo centrale della pubblica amministrazione e l'amministrazione privata del re oltre che la residenza regia». Anche G. Vallone, *La curia regis tra amministrazione e giurisdizione*, in *Contributi alla storia parlamentare europea (secoli XIII-XX)*, Camerino 1996, pp. 100-109.

³³ Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 140, 141, 143.

il loro titolo dall'appartenenza al *Consilium*³⁴; invece in una lite più tarda, del 1451-1453, in tema di *revocatio* di dipendenti fondiari, il principe, dopo un intervento, a quanto pare, del giustiziere, previa supplica di una delle parti, delega alla decisione, tra l'altro, proprio il complesso dei *consiliarii*³⁵, e cioè il *Consilium* stesso; su questo punto c'è ora certezza perché gli stessi personaggi coinvolti nella lite, o alcuni tra di essi, sono censiti in un documento del 1452, ora a Napoli, per la *tricesima* (nel caso di dieci tarini) relativa appunto alla lite da sostenere in «*Auditorium Consilii*»³⁶.

Intanto potremmo notare che giustiziere feudale e *Consilium*, coesistono, ma in che rapporto? A me sembra del tutto inutile, e tanto più ora che sta emergendo una così ricca documentazione, ragionare in via congetturale; le poche certezze raggiunte non riguardano tanto le istituzioni principesche, ma il principe stesso: in tutti i casi fin qui censiti, salvo quelli del 1363 e del 1438, nei quali la procedura segue l'*iter ordinario*, le decisioni, così varie per istituzione deliberante, hanno un punto costante: intervengono dopo supplica dell'interessato al principe; ed il principe, che indubbiamente ha un potere di grazia su quanto è di sua giurisdizione, invece di esercitare questo potere, preferisce dedurre la grazia in giustizia, delegando con rescritto una qualche istituzione del potentato alla decisione³⁷. E tuttavia, lo *Iudex appellationum* in che rapporto è con il *Consilium* orsiniano? I documenti a me noti mostrano che si tratta di istituzioni che giungono quasi a toccarsi cronologicamente, anche se difetta la prova specifica della loro coesistenza; e a tralasciare le tante

³⁴ *Ibid.*, p. 143. Nel 1455 per certo sono membri del *Consilium*, come istituzione collegiale, Paolo Antonio de Noha e Agostino Guarini: Vallone, *Poteri e istituzioni feudali* ora in *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* cit. alla nota 183.

³⁵ Il documento si legge in L. Idra, V. Speranza, *Le pergamene aragonesi dell'Archivio di S. Nicola di Bari ... 1441-1458*, Bari 1991, pp. 104 (nota 26: rescritto principesco del 1451, dov'è il cenno al giustiziere), pp. 126-128 (nota 35: sentenza dei *consiliarii*). Riflessioni in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 142-144, 146, 175-177; ma ora sembra credibile che Felline (una terra feudale coinvolta nella lite) fosse del potentato orsino (p. 145, nota 38). Questa sentenza (se è, come pare, tale) è la più articolata e completa che si conosca del *Consilium*. Per l'altra del 1447 edita dal Giannone e poi dai Monti, si può leggere qualche mia considerazione (pp. 129, 143, nota 33).

³⁶ In ASNa, *Sommaria, Diversi*, II, 248, c. 182v. Devo questa indicazione alla dott.ssa S. Pizzuto, che tengo a ringraziare. La stima della lite, avente ad oggetto il valore delle angarie perdute dal Tomacelli, e per la quale si pagano dieci tarini, non è indicata. La *tricesima* è contribuzione al baglivo o al giudice (qui è lo «*Auditorium Consilii*») calcolata in ragione del valore della lite; si ricava dalle federiciane *const. I 72,1 Constitutionum e I 73,1 Cum circa*: «quia pro labore datur trigesima eis», dice l'antico commentatore (seguito l'edizione Stürner del *Liber federiciano*).

³⁷ Sintetizzo quanto in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 140-143: 142-143 per la grazia dedotta alla giustizia di varie istituzioni (non solo *Iudex appellationum* e *Consilium*); p. 141 e nota 27 per alcuni esempi (1425 e 1447) d'intervento principesco in via di grazia.

congettura possibili, sembra almeno lecito immaginarli, in ogni caso, diversi per latitudine di attribuzioni. A differenza dello *Index appellationum*, ch'è indubbiamente un'istituzione giurisdizionale, il *Consilium* sembra, e sulla base, in verità, solo di sparse suggestioni, poter avere, come ho già detto, la natura della *curia generalis*, cioè della istituzione di alta amministrazione di così larga attestazione nel mondo medievale³⁸, e non subito, e soltanto, una natura giurisdizionale. E tuttavia quest'ultima natura c'è, e c'è anzi «in Auditorio Consilii» anche (non sempre) «per remedium appellacionis» come mostrano alcuni nuovi documenti³⁹: siamo qui di fronte non ad un intervento *extra ordinem* del *Consilium*, come nel caso ricordato della delega principesca a decidere sulla *revocatio* dei dipendenti fondiari; il «remedium appellacionis» esprime invece un *ordo* processuale impegnato in fase ordinaria di gravame, com'è pure lo *Iudex appellationum*: si ripropone, e in modo anche più intenso, il problema del rapporto tra le due istituzioni⁴⁰. Piuttosto va definita ancora una volta una questione fondamentale: la proliferazione di tutti questi *remedia* in fase gravame, e di queste impugnazioni, per le quali poi viene impegnato in modo così palese e diffuso il termine *appellatio* o *appellacio* e *appellaciones*, cosa implica: un abuso rivelatore di statalità riposta, un fatto concludente di sovranità, una lesione dell'ordine costituzionale del Regno che formalmente riconosce al principe Orsini solo il doppio imperio e non anche le *secundae causae*, che qui sembrerebbero invece in esercizio? Direi di no: tutta questa possente costruzione, che si snoda sulle terre orsine per almeno tre livelli di giurisdizione (dall'ufficio baiulare al capitano al “giudice degli appelli”, per limitarsi al credibile o al noto, e per non congetturare sul giustiziere – che però c'è senz'altro, anche se dovrebbe agire in ambito penale)

³⁸ Vallone, *La curia regis* cit., pp. 107 s., per qualche riferimento al contesto meridionale (e v. *supra* alla nota 32). Aggiungo che dopo la morte di Orsini emerge dalla documentazione un *Consilium* luogotenenziale per la restaurazione aragonese nelle terre orsine, che ha le larghe attribuzioni della *curia generalis*, ma che bisogna guardarsi dal considerare una prosecuzione del *Consilium* orsiniano, come non di rado si è preso di fare. Sul punto qualche rilievo è nel mio scritto, *Gente di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana*, in Vallone, *L'età orsiniana* cit., pp. 370-401, partic. 398-401. Invece, come dimostrò in seguito, il *Consilium* luogotenenziale è in embrione quel che sarà poi definito «Sacro Regio provinciali Consilio», è cioè la famosa Regia Udienza otrantina («Sacra Regia Audientia Idruntina») dei tempi seguenti.

³⁹ Tratti da ASNa, *Sommaria, Diversi*, II, 248, cc. 184r, 185r, 185v, 186v etc.; anche questa indicazione deriva dalla dott.ssa S. Pizzuto, che ringrazio.

⁴⁰ Un problema che non si porrebbe se mai si potesse provare l'assorbimento dell'istituzione giurisdizionale (lo *Iudex Appellationum*) nel *Consilium*; in ogni caso va rivisto quanto in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 144, nota 35; v. invece Id., *Poteri e istituzioni ora in Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* cit. (testo alle note 185-186).

è del tutto interna a quel che si deve definire un “primo grado” di giurisdizione; e questa giurisdizione si svolge nell’ordine costituzionale e nella cerchia sua propria, ma di un ordine e di una cerchia nei quali terra è potere. Detto in modo più elementare, il tratto tipico, ed irripetibile, della costituzione medievale consiste nel rispetto del principio dei tre gradi di giurisdizione, ma in connessione col principio, e con la pratica, della nota scissione nel (primo) grado⁴¹, secondo appunto l’ordine e la gerarchia delle terre. Ne segue che il termine *appellacio* non è necessariamente legato al passaggio di grado di giurisdizione⁴², e può svolgersi, come “impugnazione” (così è prudente definirla) all’interno del primo grado⁴³. Quando poi il feudale ha di più, ha ad esempio anche il secondo grado di giurisdizione (evento certamente rarissimo per tutta l’età angioina, e raro anche in quella aragonese), si vede; e lo si vede non solo dalla lettera dei documenti⁴⁴, ma anche dal tipo di raccordo con la giurisdizione regia, e dalle istituzioni regie preposte ad intervenire in fase di gra-

⁴¹ Esempi chiari di questa pratica che dura in sostanza fino alla fine dell’antico regime sono indicati da Vallone, *Istituzioni feudali* cit., all’indice, s.v. ‘giurisdizione per scissione’, ed in altri scritti. Per il potentato orsino (al 1455): Id., *L’età orsiniana* cit., pp. 264-265. Cito, per quanti avessero curiosità di conoscere la grande elasticità di questo meccanismo, l’esempio paradossale, e vero, benché in epoca vicereale, e naturalmente di origine pratica e togata, in Id., *Le decisiones di Matteo d’Afflitto*, Lecce 1988, pp. 82-83 (tutte le sentenze delle corti feudali in prima istanza e in fasi di gravame [quindi anche due o tre sentenze] valevano «pro una» consentendo ulteriori impugnazioni nelle corti regie).

⁴² Diverse prove sono già in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 132-133, 135-136, 149-150. Qui (pp. 133-135) anche la proposta di riservare il termine “impugnazioni” ai raccordi territoriali e quello di “appello” al cambio di grado.

⁴³ Rinvio ancora a quanto già segnalato in Vallone, *Istituzioni feudali* cit., ad es. pp. 149-150. Faccio l’esempio della Francia, per dimostrare che la questione non è solo regionale, e indico un brano del primissimo Seicento dal celebre giurista Charles Loyseau, *Discours de l’abus des justices des villages* in C. Loyseau, *Les oeuvres de maistre Ch. Loyseau*, Lyon, par la Compagnie des Libraires, 1701, pp. 1-26: 23b: in alcuni luoghi ci sono «trois ou quatre degréz de Jurisdiction Seigneuriale avant que devenir à la Royale».

⁴⁴ Così per la subordinazione in grado d’appello del ducato d’Atene al principe di Taranto, nel 1294: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 116-118, 131,136. Che si tratti d’un secondo grado, e non d’una scissione nel primo, è evidente dal contesto del documento, anche se si parla di «cognicionem et decisionem appellacionum» del principe sul ducato d’Atene. Il termine «secundae causae» o «tertiae causae» (più raramente «prima appellatio» e «secunda appellatio») per indicare il secondo o il terzo grado di giudizio, sembra una specificazione terminologica successiva (*ibidem, ad indicem, s.v.* ‘seconde e terze cause’). Si conoscono a ridosso della prima congiura dei baroni (cioè subito prima e dopo di essa: Vallone, *Poggiardo dagli Orsini ai Guarini* cit., pp. 246-247) una serie di concessioni, di *secundae causae* e anche delle *tertiae causae* che renderà in seguito, nell’età della rifeudalizzazione, necessari riordini non di rado di cinica misura, come quello ricordato *supra*, nota 41.

vame, o, in senso questa volta proprio, di “appello”. Insomma non deve sorprendere la complessa costruzione delle giurisdizioni orsine tutte interne al primo grado⁴⁵, e, appunto per questo, nemmeno sorprende la confusione istituzionale all’epoca della restaurazione aragonese, che ha prodotto anche dei congetturismi nell’antiquaria antica e poi nella ricerca regionale, tuttora difficili da rimuovere, anche perché a lungo influenti sugli stessi studi di taglio scientifico, gravati e fuorviati, a loro volta, dalle semplificazioni nate dal modello della modernità, che tendono ad eludere il meccanismo della inerzia della giurisdizione alle articolazioni della terra, e a frantumare la conseguente scissione (con l’impugnazione minima da giudice baiulare a capitano) in quello che resta sempre un primo grado di giustizia, qualunque sia il potere, o feudale o regio, orsino o poi aragonese, che lo esercita. Vediamo meglio tutto questo.

2. *La fondazione delle Regie Udienze provinciali*

Appena morto, in un modo o nell’altro, il principe Orsini al 15 novembre 1463, re Ferrante decide un presidio luogotenenziale del grande feudo, da affidare a suo figlio Federico (ne abbiamo notizia al 29 novembre⁴⁶) anche nipote, si sa, di Orsini. Con più precisione, posso dire che, stando al *Libro Rosso* di Lecce, il re pensa già il 26 novembre 1463 ad un alloggiamento in città della moglie Isabella Chiaromonte e di qualcuno dei figli (certamente anche Alfonso, vicario generale del Regno), e di «aliquos curiales», e tra questi un officiale preposto alla riforma dei capitoli “baiu-

⁴⁵ Relego qui in nota una questione di fatto d’una certa importanza: dopo tutte queste impugnazioni interne al grado primo di giurisdizione orsina è pensabile o no una prosecuzione della lite nella giurisdizione regia (ad esempio nella Vicarià, per probabile difetto di giustizieri regi provinciali in una provincia che è, parrebbe, interamente feudo di Orsini)? Naturalmente tale prosecuzione è pensabile e “costituzionalmente” per certo possibile, ma pochi saranno stati i sudditi d’Orsini ad averne la voglia e la forza. Il principio moderno dell’unicità del potere di giurisdizione e dell’esclusività tassativa dei suoi tre gradi non è affermato ancora, e quel che c’è non è certo una garanzia paritaria per i sottoposti.

⁴⁶ Si legge nei *Dispacci sforzeschi da Napoli*, vol. V, cur. E. Catone, A. Miranda, E. Vittozzi, Battipaglia 2009, n. 294, pp. 519-521 «il re...fa pensero de fare venire el signore don Federico suo figliolo ad stare a Taranto et Leggia [Lecce] per governare queste terre e a lui dare uno bono governo de homini da bene, parendoli chi'l non possi meglio acomandare queste cose che suoi et vostri figlioli»: da Trezzo a Francesco Sforza al 29 novembre 1463. Su alcuni aspetti della biografia provinciale di Federico resta utile il poco noto F. D’Elia, *Dei titoli che portò Federico d’Aragona*, «Rivista storica salentina», 3/1 (1906), pp. 27-35.

lari” leccesi, subito individuato in Diomede Carafa; la riforma è datata al dicembre del 1463⁴⁷. E appunto il Carafa sappiamo ch’era in Lecce, già il 15 dicembre 1463, col titolo (rivelatore) di “governatore”, in attesa del principe Federico, che in effetti, almeno dal 20 giugno del 1464, ha il titolo di *locumtenens generalis* per le Tre Puglie, ed è così attestato in Terra d’Otranto dove subito è in qualche modo affiancato proprio dai due celebri Antoni, il Guidano e il *de Agello* che la tradizione (avallata dal Pontano) indicava come assassini del principe⁴⁸.

È fors’anche opportuno notare quali fossero gli impressionanti poteri del luogotenente, e lo leggiamo in un documento più tardo (del 1472) per Cesare d’Aragona, subentrato a Federico⁴⁹. Il 22 novembre 1463, nelle importanti richieste della *universitas* di Taranto a re Ferrante si «supplica... che dovendo ordinare la dicta maiestà iudice de appellatione o vero altro officiale universale in tucta la provincia de Terra de Otranto, se degna fareli fare continua residentia in la città de Taranto et non in altro loco de dicta provincia»⁵⁰. Certamente, in questa richiesta c’è la volontà, e la speranza dei Tarantini, di affermarsi, nonostante tutto, al vertice della provincia, ch’è poi una speranza e volontà molto comune, avanzata pure in altre aree distrettuali, ma si tratta anche del gran vantaggio di avere le istituzioni di giustizia *in loco*; tuttavia il re risponde semplicemente «placet regie maiestati quod resideat in nostra provincia». È una risposta che dimostra forse un’incertezza di Ferrante, relativa al luogo di residenza di questo “ufficiale universale”, che, per idea sua già precisa, è destinato a sostituire le istituzioni giudiziali di vertice del potentato, e a sostituirle poi con un’istituzione regia: e questo è l’aspetto forse più intenso e capitale della restaurazione aragonese, benché, in generale, del tutto trascurato. Quest’idea e questo intento vengono dichiarati e prendono corpo pochi giorni dopo, il 24 novembre 1463, quando la *universitas* di Mesagne chiede a re Ferrante che né i Mesagnesi né la stessa *universitas* «se possano convenire né citare a la gran corte de la Vicaría ma se debeano convenire alla corte de loro officiali qui fuerint pro tempore»; il re risponde: «placet in primis causis; in appellacionibus vero habeatur recursus

⁴⁷ Le notizie sono in P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce. Liber Rubeus Universitatis Lippiensis*, Fasano 1997, vol. I, pp. 80, 82, 85, 93.

⁴⁸ Vallone, *Gente di Nardò* cit., pp. 399 nota 96; 400 e nota 98. Sulla luogotenenza di Federico in Puglia indico ora A. Russo, *Federico d’Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Napoli 2018, pp. 147-160, ma anche pp. 198 s. e in altri luoghi.

⁴⁹ Lo si legge in G. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia* Citra Farum sotto gli Aragonesi, «Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari», 6/2 (1934), pp. 44-197, partic. 172-174.

⁵⁰ R. Alaggio, *Le pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652)*, Galatina 2004, p. 107, nota 45.

ad gubernatorem provincie⁵¹. Ecco dunque manifestarsi la novità: il *gubernator provinciae*, ovvero colui che accoglie assiso al vertice d'un secondo grado, le istanze e le impugnazioni proteiformi emergenti dai primi gradi territoriali. Il documento è assai importante, anche per le psicologie e le logiche che mette in campo: mentre i Mesagnesi non indicano né livelli né gradi di giurisdizione per i «loro officiali», e tentano dunque di ottenere *in loco* un'istituzione giudicante dello stesso livello della Vicarìa, forse pensando, o forse fingendo, che le loro istituzioni “universalì” la equivalessero, e disponessero dunque di un grado superiore al primo, perché la Vicarìa è appunto istituzione di grado superiore a quello; re Ferrante invece ha già elaborato un piano generale di riordino dell'assetto delle giurisdizioni, e una loro gerarchia. Così stabilisce, in questa importante risposta ai Mesagnesi, che il *remedium appellacionis* contro le sentenze di primo grado sia esperito di fronte alla prima magistratura regia provinciale, il governatore, dal quale poi si potrà impugnare, com'è noto, in Vicarìa.

È certamente credibile che, nell'intento del re, il governatore regio sorga per sostituire le magistrature orsiniane di vertice⁵², rispettando tutto il resto, e cioè il primo grado. È un “resto” che, con la restaurazione aragonese, non ha solo natura demaniale (ad es. la contea di Soleto, con Galatina, resterà a lungo demaniale, e così, per sempre, le città di Lecce, Brindisi e Taranto e altre), ma anche feudale, perché molte unità territoriali già del potentato, restano feudali, anche se da (suf)feudi orsiniani divengono feudi *in capite a Rege*⁵³. Vorrei essere chiaro su un punto: questa nuova magistratura, il governatore, risponde alla stessa esigenza di coordinamento giudiziale e di ordine sociale che aveva portato alla creazione di istituzioni feudali di ultima istanza (feudale; da questa poi si proseguiva la lite nelle corti regie) quali lo *Index appellationum* variamente attestato nel potentato orsiniano, o lo *Auditorium Consilii*. Detto questo, tuttavia nulla ci autorizza, allo stato delle nostre conoscenze, ad affermare che questa sostituzione di offici giudicanti, o questa loro analoga funzione, implichi una qualche continuità nelle due istituzioni, quella feudale e quella regia, come aveva sostenuto in un testo conservatoci dal Summonte l'eruditissimo leccese

⁵¹ Si legge in *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVIII. Documenti della Biblioteca Comunale «Ugo Granafei»...*, cur. M. Cannataro. F. Magistrale, Fasano 2001, p. 11. Ringrazio la dott.ssa A. Airò che mi ha segnalato questo testo. Il re usa, naturalmente, il termine di *appellacio* nel senso di *secundae cause*, a maggior evidenza del fatto che l'onere di cautela grava sugli odierni esegeti di questi documenti.

⁵² In ogni caso troncando i livelli d'impugnazione già principeschi dopo il capitano.

⁵³ Come, per esempio, Andrano o Cavallino (della contea leccese): Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 147-148, 229.

Giacomo Antonio Ferrari, secondo il quale il re Ferrante «non solo confermò quel consiglio, ma per privilegio particolare volse che in Lecce facesse ... perpetua residenza»⁵⁴. In ogni caso, ora, di fronte a queste terre demaniali oppure feudali, si prevede che il governatore sia la magistratura regia fondamentale dell'*ordo* processuale regio per il controllo della provincia, ma dovrà essere di grado successivo a quel primo grado, riconosciuto ad esempio alle magistrature mesagnesi, e questo primo grado è certamente articolato, a sua volta, tra officio baiulare e capitano, come avviene⁵⁵. Meno pretestuosamente l'*universitas* leccese, il 26 novembre 1463, chiede che «nisciuno citatino de la dicta citta possa essere convenuto extra territorio de la dicta Cita tanto in principale causa quanto in causa appellationis civile o criminale: et cussi chel Iusticieri de vostra Maiesta non possa impazare ne cognoscere de le dicte cause de la Universita predicta suo districtu et contatto et de li sui baruni et pheodatarii»; e il re: «placet Regie Maiestati quod in primis causis non possint conveniri extra civitatem, in causis autem appellationum extra provinciam»⁵⁶. L'antica convinzione storiografica che vede nel governatore provinciale un magistrato equivalente, nella gerarchia delle impugnazioni, al giustiziere regio, è qui confermata espressamente⁵⁷, ed avrà a breve altre conferme (fino al 1468), e mostra che i Leccesi (come altri) hanno ben calibrato le loro richieste sulle intenzioni del re e

⁵⁴ G.A. Summonte, *Dell'istoria della città e regno di Napoli*, vol. III, Napoli 1675², pp. 454-455.

⁵⁵ Per certo, in età orsiniana, e dunque presumibilmente anche dopo, ci sono in Mesagne sia il baglivo che il capitano: Morelli, *Tra continuità e trasformazioni* cit., p. 501; e Ead., *Pare el pigli* cit., pp. 150, 155. Certamente questa coppia giudicante è presente in molte altre località, e in specie nelle non poche “città” infeudate al principe.

⁵⁶ Il documento si legge comodamente in Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I, pp. 79-86; 82 (una conferma a 4 settembre 1487 in *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. II, pp. 76-77). Era stato già indicato da Monti e da Vacca; lo si può usare, anche per la convergente ricchezza di materiali, nello scritto di G. Papuli, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di G.A. Del Balzo Orsini*, in *Studi di storia pugliese in onore di N. Vacca*, Galatina 1971, pp. 375-471, partic. 433 (e 418-419 per sviluppi). La richiesta dei Leccesi può essere letta in proficuo confronto, istituzionale e terminologico, con quella, sostanzialmente convergente, degli Ostunesi, che chiedono al re di riservare la competenza «in primis causis» (inclusive dunque anche del livello baiulare) al capitano cittadino, con esplicita esclusione di Giustiziere regio e della Vicaria, mentre per le seconde cause si chiede solo che siano decise nella provincia: P. Vincenzi, *Il Libro Rosso della città di Ostuni*, cur. L. Pepe, Valle di Pompei 1888, pp. 130-141, partic. 136-137 (al 29 novembre).

⁵⁷ In effetti entrambi sono, o sono stati, immediatamente preposti al capitano. I Leccesi temono che, per riforma, l'istituzione sovraordinata (per la quale usano il *nomen* del giustiziere) assorba l'istituzione immediatamente sottoposta, e cioè, appunto, il capitano; l'assorbimento non ci sarà, ma il governatore, la nuova istituzione pure preposta al capitano, tenterà ai danni delle attribuzioni di costui, come sappiamo, diversi abusi.

sulle prospettive istituzionali della transizione: la magistratura regia è destinata a penetrare nell'antico potentato e, così, a ricostituire una gerarchia di gradi di giurisdizione, perciò comprimendo, senza eliminarla, la superfetazione dei livelli territoriali di giustizia quale fu al tempo orsino, al quale tenta invece pervicacemente di richiamarsi, con ingenua malizia, la richiesta dei Mesagnesi che richiedendo di equiparare i loro offici giudicanti alla Vicarià evadevano di molto quel primo grado che era la dimensione tradizionale. E che questo primo grado ospitasse la scissione tra livello baiulare e livello capitaneale lo dimostra proprio il caso leccese, perché i documenti dichiarano espressamente che sia baglivo (il suo officio) che capitano agiscono, anche nel loro conflitto, all'interno del primo grado⁵⁸. Bisogna tuttavia rilevare un particolare: i Leccesi, chiedono, come i Tarantini e altri, che la magistratura di seconda istanza risieda in città, ma anche qui il re offre soltanto un'istituzione provinciale, senza localizzarla; sappiamo però che, per un qualche motivo, forse un intento nascosto, o condizioni di fatto o influenza di alcuni, sarà Lecce ad ospitarla⁵⁹. Sono molte le paure che gravano, in queste prime settimane di restaurazione, gli abitanti delle antiche terre orsiniane; tra queste c'è il timore che nuove magistrature regie (ad esempio il giustiziere) si sostituiscano a quelle territoriali ed anzitutto al capitano; ma la grande e generale paura è che dopo le *primaе causae* si sia costretti a ricorrere in istituzioni lontane, fuori dalla provincia, forse a Napoli, nella Vicarià (lo si teme a Bari, ad Altamura, ad Ostuni, a Mesagne). Si badi, questa paura di doversi recare lontano per sostenere le proprie ragioni è una paura di ogni popolazione, italica e no, nel tardo Medioevo e ancora nell'antico regime⁶⁰. Però un re di riconosciuta astuzia come Ferrante sa usare l'altrui paura, e soddisfa le richieste secondo un principio generale: rispetto totale delle *primaе causae* e del tradizionale nesso territoriale baglivo (e i suoi *indices*)-capitano, e *secundae causae* attribuite ad una nuova istituzione regia di giurisdizione, che, s'è detto, sostituisce le supreme istituzioni del potentato, ed è, appunto, il governatore: un sacrificio accettabile. Salvare

⁵⁸ Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 149-150.

⁵⁹ Il consolidamento in Lecce della magistratura "governoriale" può aver avuto dunque diverse motivazioni e ragioni. Non è però da escludere, nel computo delle possibilità, l'influenza, capillare e nettissima per tutta la stagione della restaurazione aragonese, di Antonio Guidano: Vallone, *Gente di Nardò* cit., pp. 398-401; e il *Sommario della vita di A. Guidano* in Id., *Letà orsiniana* cit., pp. 647-654. Aggiungo la mia premessa (*Galatina e i duchi Spinola*) a Id., *Galatina e i duchi Spinola. Allegazioni settecentesche*, Lecce 2007, pp. V-XLII, partic. XVIII, dove si collega, come da tradizione, la lunga stagione demaniale di Galatina, dal 1463 al 1479, all'opera del Guidano, nativo del luogo.

⁶⁰ S. Mochi Onory, *Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona*, Bologna 1937, pp. 314 s.

il salvabile significa ormai soltanto, per le *universitates*, conservare le magistrature territoriali per comodo dei cittadini, ed a questo si riesce; anche se presto pure il distretto territoriale almeno delle *universitates* maggiori, e dunque le competenze delle magistrature cittadine, saranno aggredite e depotenziate dall'invadenza regia con lo strumento di smembramenti, decostruzioni e rifeudalizzazioni⁶¹: uno strumento antico che bisognerebbe studiare oltre che nelle sue movenze istituzionali (il che è stato fatto) anche in connessione di ragioni politiche, che a volte invertono pure l'orientamento istituzionale⁶².

Questa costruzione tenace che Ferrante mette in opera in pochi anni, e serpeggia in tutta la documentazione di così diverse città e nuclei abitativi, ed in altra ancora, ruota evidentemente sulla intuizione che ha appunto Ferrante: sono poteri che bisogna necessariamente esercitare lì, nell'antico potentato, e le popolazioni locali, poi, chiedono questa prossimità di luoghi, anche solo per evitare di svolgere le proprie liti a Napoli. L'interesse è duplice: delle popolazioni e del re. Solo che il cardine e il nuovo presupposto di tutta questa mutazione, resa possibile dalla scomparsa di Orsini, è che questi poteri devono essere esercitati sì *in loco*, ma dal re, o da chi per lui; assolutamente non da altri feudali. Così, accanto alla decostruzione del potentato orsiniano, ecco che i luogotenenti, prima Federico poi Cesare, sono principi di sangue e figli del re; e il principe di sangue viene contornato da un *consilium* di giuristi e di uomini fidati ed esperti. La notizia è di prima mano, e precoce: ce la offre al 29 novembre 1463 il referendario sforzesco già citato, che attribuisce a re Ferrante l'intento d'un futuro “governo” provinciale del principe Federico, contornato da «uno bono governo de homini da bene»; il fatto poi che Diomede Carafa,

⁶¹ Così nell'età della restaurazione aragonese anche la città, ormai demaniale, di Lecce tenderà di confermare almeno la giurisdizione penale del suo capitano su quei casali distrettuali, già suffeudali, che, ormai feudi eretti in *capite a Rege* senza divisione *quoad territorium*, hanno ora un feudale provvisto di giurisdizione penale (ma c'è anche il caso di suffeudatari distrettuali che hanno acquistato quella giurisdizione *in capite a Rege*): Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 235 s. E nella stessa Taranto, nel 1489, «alcuni baruni» di casali del distretto, acquirenti della giurisdizione penale, attentano, si teme, alle prerogative del capitano cittadino: G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto tra Basso Medioevo ed Età moderna*, Taranto 1993, pp. 125-126.

⁶² Ad esempio nel 1419 alla città di Aversa riesce di riaffermare la propria centralità nel suo stesso distretto, dove s'è ormai moltiplicato il numero di officiali e capitani per le infideudazioni (*in capite a Rege*) di diversi «villis, casalibus et locis» distrettuali, che, già «membra antiquata» del distretto cittadino, risultano ora separati «a corpore et iurisdictione dicte civitatis»; Giovanna II revoca l'ufficio capitaneale e la connessa giurisdizione penale d'ognuno di essi, e la reintegra «ad officium capitaneorum» della città: *Documenti per la città di Aversa* (1801), cur. G. Libertini, Fratamaggiore 2002, n. VI.

come pure ho detto, sia giunto in provincia, in attesa di Federico, con la qualità e il ruolo di «governatore», dimostra che il referendario riportava gl'intenti del re con le sue parole stesse⁶³; ma dimostra anche che questo governatore avrebbe avuto *pro tempore*, in attesa di riaffidargliele, le stesse funzioni che avrà il principe luogotenente in posizione vicariale del re. Però quali sono queste funzioni del luogotenente? e quando si forma questo suo “contorno” o *consilium*?

La documentazione è scarsa; sembra, ma non è sicuro, che le due funzioni, di “governo” e quella giudiziale (che il re intendeva riservare ad un *gubernator provinciae* secondo la risposta data ai Mesagnesi nel novembre 1463) fossero distinte. Ne fa prova un provvedimento del 21 giugno 1464 di re Ferrante ch’è inviato per l’esecuzione, tra altri, a Federico d’Aragona «generali locumtenenti» e quindi anche al «Magistro Iusticiario dictae provinciae Hidronti, (et) Capitaneo dictae Civitatis Licii»: qui la giurisdizione è dichiarata non al luogotenente, né compare un suo *Consilium*⁶⁴, ma al capitano regio di Lecce e, come parrebbe, sovraordinato a lui, ad un giustiziere provinciale in qualche modo sopravvivente. Ora è certo che qui non siamo dinanzi ad un mero uso formulare, perché un giustiziere provinciale è davvero in funzione: la gente di Soleto già il 10 dicembre 1463 aveva chiesto di non esservi soggetta, e i Galatinesi lo stesso giorno hanno avanzato analoghe richieste, nell’assai vana speranza di conservarsi ad una magistratura distrettuale di pari grado a quella provinciale in istituzione⁶⁵; soprattutto, al 29 dicembre del 1466 (meglio che del 1465) il giustiziere è in conflitto di competenza (un conflitto che durerà a lungo) con il capitano di Lecce: dunque il titolare del primo grado (cosiddette prime cause) è in conflitto col titolare (il giustiziere) del secondo grado⁶⁶. Proprio in quel torno

⁶³ Le parole del referendario Antonio da Trezzo sono citate *supra* nella nota 46.

⁶⁴ Il documento in Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I, pp. 113-115: 115; notato anche da N. Vacca, *La Corte d’Appello di Lecce. Lecce capitale di tutta la Puglia*, Lecce 1931, pp. 109-114, partic. 112.

⁶⁵ Ho già indicato in precedenza (*supra* alla nota 17) questi documenti: Massaro, *Potere politico e comunità locali* cit., pp. 160-161; Papadia, *Memorie storiche della città di Galatina* cit., p. 78. I Galatinesi non vorrebbero soggiacere al giustiziere, o viceré o altro ufficiale provinciale, e chiedono al re di sottostare (come solito) a un delegato per Galatina da qualche vicario regio per la contea. La curiosa acquiescenza del re è difficile da spiegare; per certo in Galatina compare fin dai capitoli baiulari del 1464 un capitano di nomina regia ed anche un «vicario de la terra o vero suo locutente» (Massaro, *Potere politico e comunità locali* cit., pp. 129-145: 135, 142-143) che è difficile pensare identici, ma è ben pensabile che dipendano in gravame dal giustiziere e non evadano il primo grado.

⁶⁶ Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I pp. 135-142, partic. 139-140. Il provvedimento regio ha data certa, da Foggia, del 29.XII.1466 (XIV indizione) e lo si legge in un transunto, che dovrebbe essere posteriore, datato invece al giorno 8.V.1466, sempre di XIV indizione, il che non

di tempi, al 24 dicembre 1464, un importante documento ci rivela molte cose: la *curia* di Federico, luogotenente regio nelle Tre Puglie, è nel *castrum* di Lecce, e ha una cancelleria, e soprattutto esercita anche funzioni di giurisdizione (benché, nel caso, in via sommaria e su delega di Federico) con un mastrodatti; inoltre è definita «*Sacrum Consilium Apuliae*» e dunque si mostra già come soggetto o istituzione collegiale⁶⁷.

Insomma per ora, e per anni ancora, questo giustiziere non coincide affatto né con il luogotenente né con un suo Consiglio; piuttosto sembra che abbia sostituito, nelle intenzioni regie, il governatore come officiale giudicante di vertice. Invece è evidente che il giustiziere coesiste con il Consiglio e con la sua funzione giudicante (quanto meno in via sommaria e *de plano*), anche se ignoriamo come il loro concorso giurisdizionale fosse regolato (con la *praeventio*? con una impugnazione dal giustiziere al Consiglio?). Posso intanto precisare dell'altro: la prima notizia a me nota di una qualche collegialità nella luogotenenza di Federico è, appunto, questa del dicembre 1464, e serve a spiegare la notizia del 7 novembre 1466 quando il principe sottoscrive da Taranto un provvedimento con Antonio Guidano e Antonio de Ajello «In Ionta» (cioè forse «in ionta», congiuntamente); più propriamente, e a chiudere il cerchio, sappiamo da una lettera in volgare da Taranto del 29 marzo 1468 di un *Consilium* («consighyo») luogotenenziale, nel quale compare quanto meno il Guidano⁶⁸. Naturalmente è quasi certo che la collegialità, ed il collegio, preesistessero alle notizie che ne abbiamo, ed avessero vita fin dai primi mesi del 1464, quando Federico, tredicenne, giunge in Terra d'Otranto. Ma quali funzioni esercitava questo “Consiglio”?

Nella documentazione legata al luogotenente fin qui indicata, del 1464, del 1466, del 1468 e in altra ancora, emergono quasi soltanto provvedimenti di natura

può essere; perciò o il provvedimento regio segue il computo bizantino (e sarebbe inconsueto; del resto nel *Libro* ci sono altri documenti con data certa del 29.XII.1466) o è errata la trascrizione (o recente dell'editore o piuttosto quella antica in uso per l'edizione). Non c'è alcun motivo di sospettare, benché venga istintivo farlo, che questo giustiziere sia il luogotenente stesso: la richiesta al re, e la risposta di costui, non avrebbero potuto ignorarlo. Del resto il 21.VI.1464 un provvedimento regio che ho già citato è affidato congiuntamente all'esecuzione del luogotenente Federico, e del «Magistro Iusticiario ... provincie Hydroni» (*Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I, p. 115) e di altri. Lo stesso avviene nei molti documenti indicati *infra* alla nota 69.

⁶⁷ G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto* cit., pp. 121-124.

⁶⁸ Per il documento del 1466: M. Pastore, *Dazi e subgabelle in Terra d' Otranto nei secoli XIV-XV*, «Studi salentini», 7 (1958) pp. 69-98, partic. 91-95. Per quello del 1468: Vallone, *Gente di Nardò* cit., p. 399 e nota 97. Ma del «signore Federico e del suo Consiglio» si scrive pure al 5.IV.1468 in Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I, p. 196, e vol. II p. 11 per *ionta* forse nel significato di ‘aggiunta’.

per così dire amministrativa (*provisiones*), e conosco solo una decisione giudiziale (quella del 4 dicembre 1464), ma emanata in via sommaria, mentre non conosco, nello stesso periodo, alcuna decisione che risolva su presupposti cognitivi un contenzioso; e questo può forse, ma solo forse, spiegarsi con la presenza concorrente e certa del giustiziere, che tuttavia non sappiamo definire con esattezza nella sua effettiva durata: questa pare prolungarsi fino al 24 maggio 1468, benché non sia sprovvisto di pericoli l'affidarsi, per tali valutazioni, a semplici usi formulari⁶⁹, invece che a profili di attività funzionali, delle quali in ogni caso non abbiamo notizia. Ad ogni modo, dato quanto precedente, può sembrare non casuale che la prima traccia certa (e poi con continuità) d'un *Consilium* dotato di potere di giurisdizione cognitiva emerga quando non si trova più traccia documentale del giustiziere⁷⁰, al 22 gennaio 1470. In questa data, la *universitas* di Lecce chiede la remissione al capitano cittadino di alcuni leccesi, sotto giudizio «in nostro consilio apulie residenti» (ch'è il Consiglio del luogotenente, o *Sacrum Consilium*), dice il re⁷¹. Ecco qui, è il solito conflitto di competenza con il magistrato cittadino delle prime cause (il capitano) prevenuto dal magistrato di seconda istanza (ora il Consiglio). Interessa notare che d'ora in poi s'infittiscono le attestazioni, al 23 giugno 1471, al 20 settembre 1471, di questo tribunale di seconda istanza (o *secundae causae*) ch'è la «Corte et tribunale del vostro [di Federico] Consiglio»⁷². Dunque è il luogotenente e il suo consiglio che hanno ormai assorbito la funzione giurisdizionale esercitata per alcuni anni dal giustiziere (cioè il governatore delle prime intenzioni). C'è conferma anche da un molto importante documento del 1472 (quando Federico non è ormai a Lecce), più volte notato, nel quale il *Consilium Hydruntinum* è accusato, e, lo sappiamo, non è la prima volta, di usurpare l'attività giurisdizionale altrui, eccedendo la propria. Lo si dice chiaramente: i Leccesi, prevedendo i rischi e il ripetersi d'attentati nel grado cittadino di

⁶⁹ Menzioni del giustiziere provinciale per l'esecuzione di ordini regi in documenti da Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I pp.113-115:115 (21.VI.1464); pp.143-147: 146 (25.VII.1466); pp. 177-179: 178 (29.XII.1466); pp. 180-182: 182 (30.XII.1466); pp. 194-197: 197 (5.IV.1468); pp. 198-201: 200 (24.V.1468).

⁷⁰ I documenti d'esecuzione di ordini regi del *Libro Rosso di Lecce*, indirizzati ai luogotenenti, non citano il giustiziere provinciale (e nemmeno il Consiglio), alle date del 15.III.1467 e del 7.XI.1467 (vol. I, pp. 184, 187), alle date di 11.XII.1468 e del 27.V.1469 (vol. I, pp. 205, 208) e, infine, di 1.I.1471 (vol. I, p. 212). Vedo bene che gli estremi di tale silenzio: del 1467 (quando il giustiziere è altrimenti attestato) e del 1471 (quando è, da tempo, attestato il Consiglio), lasciano perplessi, ma bisogna valutare l'incidenza delle logiche formulari.

⁷¹ Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. II, p. 14.

⁷² *Ibid.*, vol. II, pp. 19-21:21, e 22-23: 23 (23.VI.1471: dalla quale cito); vol. I, pp. 213-217: 215 (20.IX.1471).

giurisdizione, chiedono nel 1472 un intervento, e così il re vieta, o torna a vietare, al “Sacro Regio provinciali Consilio” di sottrarre al capitano della città la giurisdizione delle «prime cause civili e criminali»; ed anche qui, serve appena ricordarlo, le “prime cause” racchiudono nel proprio interno l’impugnazione dal baglivo (*iudices*) al capitano⁷³. Consolidata questa certezza è possibile sostenere che la giurisdizione di secondo grado del giustiziere provinciale è ormai assorbita, per dire così, dal Consiglio luogotenenziale, qui definito *Consilium Hydruntinum*. Questo assorbimento o fusione avviene in una data imprecisata, e forse imprecisabile, ma da circoscrivere all’interno del recinto compreso tra il 24 maggio 1468 e il 22 gennaio 1470.

Su questo fatto non possono sorgere dubbi, e tengo piuttosto a precisare che abbiamo notizia di *provisiones* (cioè di provvedimenti non giudiziari) emanate ad esempio nel 1478 dal «Sacro Regio Consilio Apulie residente»⁷⁴, che indubbiamente è lo stesso *Sacrum Consilium* o *Consilium Hydruntinum* ricordato nel 1464 e dal 1470 al 1472 in attività giusdicente. Insomma l’istituzione giudicante e quella amministrativa sono ormai unificate in un solo officio, ma questo, lo indico appena, creava evidenti problemi procedurali, sui quali fu necessario intervenire⁷⁵. Noto anche, a riprova dell’unicità delle istituzioni, il fatto che un uomo come Antonio Guidano è certamente membro del *Consilium* luogotenenziale, e in seguito anche del «Consilio Apulie residente» come ci dichiara un documento del 6 gennaio 1488: si tratta di un ordine che il principe Alfonso d’Aragona, in qualità di *vicarius generalis* (nel Regno) indirizza al governatore delle province «Terre Idronti et Terre Bari» nonché al capitano di Lecce e ai membri del *Consilium*, definiti «Regii Consiliarii», tra i quali il Guidano⁷⁶. Semmai bisogna notare, in questo documento, che il principe

⁷³ *Ibid.*, vol. II pp. 30-31. Vacca, *La Corte d’Appello di Lecce* cit., pp. 115-117 (trascrizione mediocre). Invece per lo spessore di campo del problema: Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp 149-151 con notizie anche sulla ripetizione dell’abuso (p. 150, nota 53), e sulla scissione di grado primo tra baglivo (officio baiulare) e capitano.

⁷⁴ Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I pp. 238-242: 238 (18 agosto 1478). Però già al 9.IX.1476 (1477 al corso leccese) si dice di una *sentencia*, ch’è forse una *provisio*, emanata «per lo Sacro Regio Consiglio» provinciale: *ibid.*, p. 233.

⁷⁵ Una *provisio* emanata dal Consiglio a favore dei baroni distrettuali di Lecce provocò una fortissima reazione della *universitas* leccese, e una richiesta d’intervento regio; questo ci fu alla data del 15.X.1477, con l’ordine, ove si toccassero interessi di terzi, cioè ove «bisognasse cognizione di causa», di non procedere «parte non vocata nec citata»: Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. II, p. 54. È un principio di forte limitazione dell’attività provvisionale (indubbiamente più rapida e incisiva), in direzione di quella giudiziale.

⁷⁶ Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. I, pp. 257-259, partic. 257, 258. La qualifica per il Guidano e gli altri di *regius consiliarius* deriva dal fatto, e non altro, ch’è membro del «Sacro Regio

Alfonso, nella sua qualità di «vicario generale» del re (una carica che sostituisce, nell'occasione, quella di luogotenente), non è più al vertice del *Consilium*, ma vi è un governatore provinciale. Piuttosto sembra consolidata e non occasionale l'istituzione del Vicariato generale nella persona di Alfonso, in posizione, come s'è visto, anche di sovraordinazione al *Consilium*: ce n'è traccia già nell'ottobre del 1471⁷⁷.

Per dire ora in necessaria sintesi: i documenti usati ci mostrano che il *Consilium Hydruntinum* ha sede in Lecce nel 1464, in altri atti a me noti del 1466, 1468, 1471 a Taranto, per poi, in epoca non facilmente precisabile, ma probabilmente negli anni Ottanta, stabilirsi definitivamente in Lecce, e non mancano in precedenza atti emanati da località di residenza temporanea del luogotenente. Inoltre il *Consilium* è l'istituzione dotata anche di funzione giusdicente, e questo dal 1464 e, con continuità, e in via cognitiva, almeno dal 22 gennaio 1470, avendo assorbito l'attribuzione del giustiziere (che, di suo, equivaleva al governatore pensato dal re *in primis*). Il *Consilium*, nella sua duplice funzione di istituzione giudiziale ed anche, per così dire, amministrativa, è stato dunque presieduto a lungo dal luogotenente⁷⁸, ma il documento del gennaio 1488 ci mostra ch'è ormai presieduto dal governatore, riproposto a capo dell'ufficio giudicante (e amministrativo). C'è di più: questo Consiglio provinciale si pone come istanza giudiziale di secondo grado, esattamente come Ferrante aveva precocemente (1463) indicato per il solo governatore (che ora, lo ripeto, presiede il Consiglio) e, soprattutto, come prammatiche più tarde (1488) stabiliranno per le Regie Udienze, rispetto alle varie giurisdizioni territoriali subordinate, feudali o demaniali, che sono di primo grado.

Non c'è da nasconderlo, perché è evidente: le forme denominative di questa

Consilio Apulie residente», definizione, questa, presente, come *Sacrum Consilium Apuliae*, già nel 1464, benché insieme ad altre equivalenti. Secondo le fonti del Summonte (*Dell'istoria della città cit.*, vol. III, p. 455) re Ferrante confermando il *Consiglio* orsiniano e i suoi membri, stipendiati da certe rendite su casali, avrebbe infedato (per retribuzione) quei casali ai confermati. Però nell'investitura di Arnesano per il Guidano del 20 dicembre 1463, non c'è alcun cenno a una natura retributiva d'ufficio giudicante: ASNa, *Museo*, 99 A 17/1, cc. 197v-199v (testo che devo alla cortesia della dott.ssa Maria Rosaria Vassallo, e che conoscevo solo da una copia). All'epoca, il Guidano è detto «habitatem civitatis nostre Litii» (c. 197v): cfr. *L'età orsiniana* cit., p. 652 e nota 10.

⁷⁷ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto* cit., pp. 163-171, note 71-73.

⁷⁸ Il re Ferrante in una sua lettera del 12.IX.1476 scrive al «praeses» in quel che definisce come «sacro nostro consilio terrarum Bari et Ydronti» per indurlo a definire *summarie* una lite già esaminata dall'istituzione quand'era guidata da Cesare d'Aragona: F. Muciaccia, *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, Trani 1906, pp. 437-440, nota 22. Questo serve ad approssimare la durata della luogotenenza di Cesare (forse fino all'inizio del 1476), e vari profili onomastici sia dell'istituzione sia, ora, del vertice («praeses»).

istituzione sono molteplici, e, oltre le già indicate, *Sacrum Consilium Apuliae*, oppure *Consilium Hydruntinum*, variano fino a «Sacro Regio provinciali Consilio», o ad altre definizioni ancora⁷⁹, fino a spingersi (febbraio 1512) a quella di «Audientia dicte provincie (Hydrunti...)»⁸⁰. In ogni caso, e con ogni denominazione, siamo certamente di fronte, e almeno fin dal gennaio 1470 (quand'è accertata la cognizione giudiziale dell'istituzione), alla Regia Udienza Provinciale, che presto si consoliderà nei documenti e nella letteratura giuridica come «Regia provincialis Audientia terrarum Hydrunti et Barii»⁸¹, e alla quale saranno riconosciute attribuzioni di estrema rilevanza, per le quali è necessario seguire le indicazioni del Frezza (1554)⁸², e non dei diversi antiquari delle filopatrie, prima di essere divisa *en dos* con l'istituzione (effettiva a quanto pare dal 17 agosto 1584) della Udienza Provinciale di Terra di Bari in Trani⁸³.

⁷⁹ Vallone, *Gente di Nardò* cit., p. 401, nota 100: registro anche la forma «Consilio Apulie residenti», attestata ad es. nel 1470 e dopo almeno fino al 1488. Il re nel 1476 lo definisce «sacro nostro consilio terrarum Bari et Ydronti» come s'è detto alla nota precedente.

⁸⁰ Vacca, *La Corte d'Appello di Lecce* cit., pp. 139-140; *Libro Rosso di Lecce* cit., vol. II, pp. 137-139, partic. 139 (il documento del 1512 è riportato in altro del 1517).

⁸¹ Così in un documento del 1554 in Vacca, *La Corte d'Appello di Lecce* cit., pp. 141-142.

⁸² M. Freccia, *De Subfeudis baronum et investituris feudorum libri tres*, Venetiis, apud N. de Bottis 1579, pp. 86b, 420b: «Auditorium Provintiale ibidem (a Lecce) regitur, quod et sacrum consilium (1554: concilium) appellatur, et sententiae velut a Summo Praetore latae, reclamatio pendente in executione mandantur. De feudis quaternatis cognoscit et Balium dat feudatariis: audio haec ex consuetudine et Regum tolerantia». Aggiungo che il Frezza (1503-1566) non ha necessità di ricordare la posizione di giudice di appello del tribunale leccese, perché questa era comune per legge a tutte le regie Udienze attive o da attuare; mentre il potere di riaprire il decorso di termini ormai perenti («potestas insufflandi spiritum vitae instantiae peremptae») gli è attribuito da giuristi successivi, come Rovito, Novario, e altri: A. Police, *De Praeminentiis Regiarum Audientiarum Provincialium Tractatus*, tom. I, Napoli, Rispoli, 1734, p. 17b. Il titolo di «sacra» che tutti gli scrittori legali riconoscono a questa Regia Udienza, è così spiegato da un altro giurista, Carlo Tapia, *Ius regni Neapolitani*, Neapoli, ex typ. I.I. Carlini, 1605, vol. I, p. 142b §§ 38-40: «Regia Audientia Hydruntina gaudet titulo sacrae Audientiae, quia in ea praefuit Rex Alphonsus II» (e, se fosse per questo, anche Federico d'Aragona; però la qualifica di «sacro» precede il regno d'entrambi: ad es., è già indicata, come ho detto, al 4 dicembre 1464; forse bastava esser figlio di re per meritarsene). Invece il Ferrari (in Summonte, *Dell'Historia* cit., vol. III, p. 455) attribuisce la qualifica ad una concessione di re Ferrante, ed elenca prerogative più numerose che il Frezza, ma tutto quel che il Ferrari (1507-1590?) indica in più, va valutato con attenzione.

⁸³ Secondo i documenti editi da G. Beltrani, *La fondazione della Regia Udienza Provinciale di Terra di Bari in Trani*, Napoli 1897, pp. 7-9, 22-25, quest'Udienza sarebbe stata operante dal 27.VIII.1584 (per certo «pianta organica» e retribuzioni erano state fissate il 17.VII.1584), preceduta in azione (22.X.1583) dalla milizia di «campagna». Laquilano Francesco Vivio nella sua lunga *dec.* 401 (di qualunque edizione) parla della «Sacra Regia Audientia Idruntina ac Barensi», ch'è appun-

Ora possiamo sostenere, dopo aver percorso un lungo tratto di storia⁸⁴, dal novembre 1463 al 6 gennaio 1488, che questo *Consilium* è almeno dal gennaio 1470 in poi, sia per attribuzioni e funzioni, che per la sua stessa denominazione, la prima Regia Udienza del Regno. Non lo si sapeva⁸⁵.

Possiamo però spingerci oltre. Questo *Consilium* luogotenenziale, che matura in Regia Udienza, nasce da un'esigenza del tutto contingente: presidiare per così dire dall'interno quello che fu l'enorme potentato orsiniano, il quale proprio per la sua estensione, e non certo per mire imitative e antagonistiche con la monarchia, aveva costituito strutture apicali e centripete di giurisdizione. Caduto il potentato in mano regia si ritiene evidentemente opportuno istituire un nuovo magistrato regio che certo non è una continuazione di quello feudale, ma che può conservare l'ordine sociale e starei per dire la stessa psicologia collettiva d'uso delle istituzioni, e, in ogni caso, gli assetti distrettuali preesistenti, cioè dunque lo stesso ambito di potere (la prima Regia Udienza ha grosso modo la stessa estensione dell'antico potentato: la Puglia otrantina e barese). Senonché le antiche istituzioni principesche erano tutte iscritte, dal vertice istituzionale fino alle più remote scissioni territoriali, nel primo grado di giurisdizione civile e penale in attribuzione ai principi, mentre Ferrante inserisce nella gerarchia delle impugnazioni un secondo grado. E perché Ferrante impone alla nuova magistratura la posizione di secondo grado⁸⁶?

to la celebre Udienza di Trani; ne scrive in aperta polemica dottrinale con la *dec.* 449 di Vincenzo de Franchis (in qualunque edizione), e il suo testo è forse il primo sguardo all'interno della istituzione, con utili notizie su di essa.

⁸⁴ Sulle incertezze e gli errori prodotti dagli scritti, ormai antichi, dell'erudito locale Nicola Vacca, rinvio a Vallone, *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* (nella Appendice al cap. 8).

⁸⁵ Tralascio la sciatta erudizione regionale per citare piuttosto l'antico scritto di R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno a l'epoca moderna*, Milano etc. [1924], pp. 119-137, che non va oltre l'affermazione di un'origine delle Udienze provinciali dai Giustizieri; poi G. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico* cit., pp. 76-84 (partic. 83-84); P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona* cit., pp. 51-55 (non distingue tra giustizieri e governatori), e scritti successivi solo ripetitivi. Altrettanto deludenti, su tali questioni d'origine (ed anche d'origine del «Sacro Regio provinciali Consilio»), sono le prammatiche raccolte, nelle usuali edizioni, sotto il titolo «de officio Iustitiarii»; e così anche gli scritti di specifici trattatisti, che seguono per loro natura il punto connettivo giuridico, e non quello storico, come A. Police, *De Praeeminentiis Regiarum Audientiarum* (ad es. p. 17b) cit. Comunque rinvio ad una Appendice al cap. 8 in Vallone, *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni* cit., l'indagine sulle varie ipotesi di origine delle Regie Udienze (ad es. quella che le vuole fondate nel 1508).

⁸⁶ Lo si noti: questo secondo grado crea, ovviamente, distonie con le magistrature regie di grado superiore, e con la Vicaría stessa ch'è il giudice *ad quem* dell'Udienza. La distonia consiste in questo: mentre ogni magistratura principesca, anche quelle di vertice, come il *Consilium*, erano

Perché ha l'esigenza di far comprendere che, per quante siano le scissioni del grado subordinato, ebbene questo grado scisso è, assolutamente e soltanto il primo, quali che siano gli officiali giudicanti, feudali o demaniali che lo esercitano, quante che siano le impugnazioni che esprimono l'ordine delle terre, e possono essere anche due o tre. Dopo, lì nella provincia stessa, e non a Napoli, c'è comunque il re, ossia c'è un nuovo grado nella magistratura regia e nella riconquista regia del potere sul territorio. E poi non si tratta solo di questo. Nel Regno, indubbiamente, nessun feudale fu potente quanto Orsini, ma feudali potenti e riottosi che allignano nelle periferie ce n'è a torme. Forse c'è addirittura un nesso tra l'essere feudale, in specie se lontano dal re, ed essere infedele; purché non si dica, e qualcuno lo dice, che basta essere infedele per diventare "sovrano"; non è così, perché l'unità politica si gioca ancora non sulla quantità di poteri in uso, ma su omaggio e fedeltà. Perciò non si tratta di sostituire nei potentati pugliesi il principe Orsini con il re; si tratta di affermare il potere regio, e la presenza del re, in ogni provincia e al vertice locale del più effettivo e simbolico dei poteri: la giurisdizione. E che Ferrante dal drammatico confronto con Orsini avesse ricavato un'idea e un criterio generale per il controllo delle province è possibile dimostrarlo.

Gli intenti del re, nati senza ombra di dubbio dal terribile precedente della guerra orsina, emersa da un enorme potentato periferico ed ostile, e dal pericolo ben reale di perdere il trono, fanno maturare l'esigenza di controllo, attraverso presenze dirette, non solo all'interno delle antiche terre orsine e della riottosa Terra d'Otranto, ma anche di tutte le altre province. E questi intenti ci sono rivelati da documenti di qualche lustro successivi nel corso del Quattrocento, ma che risentono in modo palpabile, per impegno costante e per obiettivo fondamentale, di tale drammatico precedente. In una lettera del 21 novembre 1484, praticamente in chiusura dell'importante Parlamento tenuto in quell'anno, un referendario racconta, per tramite del duca Alfonso, che il re voleva istituire una commissione di quattro giuristi del suo Consiglio (quasi certamente incluso Antonio d'Alessandro) che esaminassero «*tutti li ... capitoli et præmatiche de lo Reame concernente la iustitia*», per po-

interne e definite dal primo grado o *prima causa* con impugnazione successiva (secondo grado) in Vicaria (perché di un giustiziere regio d'età principesca in Terra d'Otranto si perdono presto le tracce); ebbene ora il secondo grado è in attribuzione della Regia Udienza, con impugnazione ulteriore in Vicaria, e, da qui, dopo il 1449, nel Sacro Regio Consiglio napoletano. Si comprende bene la grande disponibilità d'istituzione sia regia che feudale dei gradi di giurisdizione, e l'errore madornale di quanti, in antico e di recente, credono che questi gradi non possano essere in concreto che tre, secondo il dettato romanistico («non licet tertio provocare»).

terle «reformare, supplire et remoderare», e questo al fine («proinde») di «mandare uno fiolo de li soi per ciaschuna provintia che fuosse presidente, quale havesse ad intendere tutte le querelle de li populi»⁸⁷. Ora, forti della conoscenza della vicenda istituzionale del principe Federico in Terra d’Otranto, possiamo interpretare a fondo i contenuti di quest’importante rivelazione; e sembra indiscutibile che il re voleva estendere l’esperienza luogotenenziale e poi governatoriale leccese e otrantina incentrata nella figura del figlio, Federico, ad ogni provincia. Non soltanto, ma voleva che questa estensione fosse sostenuta da un saldo impianto legale, a basamento duraturo e certo della istituzione progettata. E il progetto non è velleitario o cadùco, ma è attuato o in fase di attuazione al primo gennaio 1488, quando viene emanata appunto una prematica, lo strumento stesso che si era dichiarato essenziale alla operazione, e cioè la prematica *Querula expositione*, indubbiamente frutto della “riforma” legale già fortemente voluta, e certo sollecitata anche per la sensazione e la paura suscitate dalla recente ripresa della congiura baronale. Vi si stabilisce che in ogni distretto provinciale tutti dovessero essere giudicati «intra Provinciam» anche «in causis appellationum» ad opera dei regi «Generales, Locumtenentes et Gubernatores ... per Nos ordinatos vel ordinandos in unaqueque provincia»: ecco dunque già istituiti (come nella Puglia meridionale), o istituendi in ciascuna provincia (il che avverrà in tempi anche molto lunghi), i regi governatori, con compiti d’appello (cioè di seconda istanza o grado) rispetto a tutte le altre giurisdizioni, regie o feudali, distrettuate nella provincia; ecco appunto le regie Udienze provinciali in formazione⁸⁸. Vorrei notarlo: il linguaggio, oltreché l’idea, in uso in questa legge è chiaramente ispirato dall’esperienza otrantina; e, di più, tra i tribunali di nuovo modello che si definiscono istituiti («ordinatos»), direi il solo ad esserlo già effettivamente (nel 1488) è il *Consilium* otrantino: è il re in persona a riconoscere espressamente in esso, pur senza citarla, una Regia Udienza; indubbiamente la prima del Regno. Mi preme sottolineare un punto: la prematica *Querula* va ritenuta l’atto fondativo di tutte le Regie

⁸⁷ F. Storti, *El buen marinero. Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d’Aragona*, Roma 2014, pp. 80, 83; E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018, pp. 167-174 (di E. Scarton), 441-442.

⁸⁸ La prematica *Querula expositione* si legge col n. 2 nel titolo *Ubi de delicto*, delle usuali raccolte. Naturalmente è ben possibile che dei *gubernatores* si trovi indicazione in documentazione precedente, ma qui rileva il piano strategico della loro presenza in ogni provincia e, come nella vicenda salentina, la espressa attribuzione della giurisdizione di seconda istanza. Naturalmente ora trascuro, benché ne abbia trattato il profilo in generale, i concreti problemi di raccordo tra giurisdizioni, anche di grado superiore, introdotti dalla legge. Evito anche di affrontare la questione della natura collegiale della nuova Corte.

Udienze del Regno, non solo perché ne dichiara il progetto (ad imitazione del modello di Terra d'Otranto), ma, soprattutto, perché ne fissa la disciplina comune, e in particolare il ruolo di corte regia provinciale di secondo grado: è così per l'Udienza otrantina, sarà poi così per tutte le altre Udienze. Naturalmente non è vero, come si sostiene, che questa grande riforma attentasse alle prerogative del baronaggio, e comunque non a quelle istituzionali e di giurisdizione, che in effetti restano intatte; ed è questo, esattamente questo, l'acume addirittura sorprendente del re (e certo dei suoi giuristi): non c'è feudale che, a causa della fondazione delle Udienze, sia privato dei suoi poteri di giurisdizione (che restano come erano di primo grado cognitivo), soltanto si elimina il monopolio della loro referenzialità territoriale; a un passo dai sudditi ora c'è il re, e il re, la sua giustizia, possono essere evocati subito dopo quella del barone, nella stessa terra, nella stessa geografia. E si badi: mentre si presidiano con le Regie Udienze tutte le terre, ma in particolare quelle dei grandi feudatari ribelli, che sono del resto province, riservando al re il secondo grado di giustizia, invece a diversi altri baroni, nemmeno poi minori, si attribuiscono in privilegio le seconde cause, cioè proprio il secondo grado; e di tali privilegi ne conosco, guarda caso, dal 1487 in poi (con problemi di raccordo istituzionale che qui è inutile ricordare). Non aveva forse promesso il re astuto, nel 1486, ai baroni che gli avessero mantenuto fedeltà «ampliacione de stato, de offici, de dignitate»?

Quanto alle Udienze, queste saranno istituite via via nel tempo (un tempo che in diversi casi ignoriamo), ma su questa base fondativa. Fondazione e istituzione o attuazione non vanno confuse. Possiamo insomma dire, ed anche questa è una novità, che le Regie Udienze provinciali nascono dall'esperienza della guerra feudale orsiniana, oltreché, nel caso otrantino, e forse anche in altri casi, dall'esperienza feudale di accentramento delle giurisdizioni territoriali. Possiamo anche notare che questa costruzione istituzionale, che opera nella vita concreta dei territori e dei popoli, passa subito alla trattistica politica, poniamo al *De Principe* del Pontano e in altre sue opere⁸⁹, segnando anche la via maestra delle influenze e degli indotti. Così la decostruzione del potentato orsiniano, operata dalla restaurazione aragonese, mostra

⁸⁹ Parrebbe riferirsi anche alla nuova istituzione luogotenenziale sorta alla morte di Orsini, ed alle sue prospettive future, l'esortazione rivolta al principe: «bonis consilio et iustitiae cultoribus urbium aut provintiarum curam demandabis»: G. Pontano, *De principe*, ed. G. M. Cappelli, Roma 2003, § 56 p. 66: l'opera sembra composta, «nel 1464-1465» (pp. XXVII-XXVIII) e poi fors'anche rivista in seguito. In uno scritto di poco posteriore, il *De obedientia* (1470), il Pontano parla già di «praefectis provinciarum»: C. Finzi, *Re, baroni, popolo. La politica di Giovanni Pontano*, Rimini 2004, pp. 16, 65-66, 91.

diversi profili di quel che teoricamente si definisce l'«esproprio» del potere feudale: poniamo, e l'ho detto, l'erezione *in capite a Rege* di diverse unità già suffeudali del Principato tarantino o della Contea leccese, e, certamente, la creazione di un officio regio provinciale di giurisdizione in sostituzione di quello feudale. In estrema sintesi si può dire che la monarchia aragonese, alla fine della sua stagione, ha raggiunto sul potere feudale due sostanziali affermazioni e sempre per via di giurisdizione: la apicalità del potere (con la istituzione del celebre Sacro Regio Consiglio a Napoli) e il (tentato) controllo delle province (con la istituzione del Sacro Regio Provincial Consiglio o prima Regia Udienza provinciale del Regno e poi delle altre). Perciò il re avanza nelle province feudali, anche se la giurisdizione non è, in sé, sufficiente al loro controllo.

IL TRIBUNALE DELLA DOGANA DELLE PECORE DI FOGGIA (SECOLI XV-XVI)

Potito d'Arcangelo

Il contributo esamina la struttura e il funzionamento del tribunale della dogana della mena delle pecore di Foggia nei secoli XV e XVI, con particolare attenzione per l'operato del massimo ufficiale dell'ente, il doganiere. Sono inoltre presi in considerazione il ruolo dell'uditore regio e dei cavallari, ufficiali minori dislocati nel territorio della provincia di Capitanata. Completa il testo una prima raccolta di dati relativi ai processi svolti presso il foro doganale e alle modalità di risoluzione stragiudiziale dei conflitti.

The paper examines structures and functioning of the court belonging to the *dogana della mena delle Pecore di Foggia* in the fifteenth and sixteenth century. Particular attention is paid to the work of the highest official of the institution, the *doganiere*. The royal auditor and the *cavallari*, minor officers scattered through the province of Capitanata, are also taken into consideration. The essay likewise offers an exploratory overview of the available data on trials carried out at the customs court and extrajudicial resolutions of quarrels and conflicts.

Regno di Napoli, giustizia, dogana, Foggia, transumanza.

Kingdom of Naples, justice, dogana, Foggia, transhumance.

1. Premessa

Intendo sfruttare questo appuntamento¹ per sviluppare – in realtà, per riprendere – una riflessione articolata su di un tema qua e là evocato nella storiografia degli ultimi due secoli sul Mezzogiorno tra medioevo e prima età moderna, da qualche studioso timidamente approcciato eppero mai organicamente trattato: la giustizia della dogana della mena delle pecore di Foggia nei primi centocinquanta anni di vita dell'ente.

¹ Con alcune corpose aggiunte e opportune integrazioni a più pagina, le righe che seguono sono quelle presentate dall'autore in occasione della giornata di studi all'origine del volume.

Le categorie del conflitto, gli ambiti cioè in cui la monarchia con i suoi organi di governo, parte in causa essa stessa, dovette impegnarsi a fondo per mediare tra gli attori sociali coinvolti e per garantirsi un adeguato ritorno economico, sono note, sebbene studiate in maniera molto disomogenea: la competizione tra agricoltura e allevamento, la sovrapposizione tra le aree di intervento del tribunale della dogana e dei tribunali locali e provinciali, la tutela degli interessi delle università, la competizione tra ricchi e poveri nel consesso degli stessi allevatori, la problematica applicazione degli ordini del re e delle magistrature centrali, l'incontrollabilità e le inadempienze degli ufficiali. Qui imposterò il discorso volgendo lo sguardo alla natura della giustizia della dogana e del suo tribunale, individuandone i principi e gli ingranaggi essenziali per il suo funzionamento.

Mi pare si debba partire da un'ambiguità costitutiva dell'intera impalcatura, con un'attenzione particolare per la sua figura di riferimento, il doganiere. Doppia era la natura di questo ufficiale, ad un tempo governatore e giudice, come risulta con ogni evidenza già nel documento alfonsino di rifondazione del 1447. A noi interessa soltanto uno dei due ruoli, quello di giudice, consci, per un verso, di quanto risultò non agevole sceverare, in sede di analisi, il ruolo dell'amministratore da quello di vertice dell'*audientia*; per un altro, del groviglio di istanze fatte pervenire senza sosta al doganiere e agli ufficiali a lui subordinati, che pure lascia intuire due ulteriori piste d'indagine, distinguibili ancorché visceralmente collegate. La prima riconduce ai meccanismi di funzionamento propri dell'enorme macchina doganale; la seconda a difficili convivenze, fisiche e materiali anzitutto, in uno spazio – la Capitanata dei secoli XV-XVI – non così esteso, non così povero di uomini e saldamente presidiato da istituzioni di varia natura².

Nonostante la cospicua letteratura doganale degli ultimi decenni, fino a tutto il XVII secolo il vasto contenzioso legato all'intrico di diritti che gravavano sulla terra e al rispetto della complessa normativa sedimentatasi nel tempo attende ancora studi approfonditi. Condurre un'analisi di questo tipo significa chiedersi in sostanza come fece il sistema a funzionare, e in certi frangenti a restare in piedi, secolo dopo secolo. È altresì vero che, a forza di guardare all'ente tutto intero, si è tralasciato di fare ricerca di base, rintracciando documenti e mettendo in relazione mondo doganale e società locali³. Per la tarda età moderna si è occupato di giustizia do-

² Un quadro generale è in P. d'Arcangelo, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017.

³ Gli unici ad aver seriamente sperimentato questa via mi pare siano stati A. Ciuffreda, *I reggimentari sipontini tra Cinque e Settecento*, in *Storia di Manfredonia. 2. L'età moderna*, cur. S. Russo,

ganale Saverio Russo, ottenendo risultati interessanti grazie ai fascicoli processuali sette-ottocenteschi del fondo *Dogana* dell'Archivio di Stato di Foggia⁴. Noi ci avvieremo nella stessa direzione, consapevoli tuttavia di alcuni limiti evidenti. Il patrimonio archivistico foggiano e soprattutto napoletano, insieme all'ingente quantità di opere erudite, studi, trascrizioni, materiale archivistico ancora da vagliare e riconsiderare nascondono due dati penosi: i libri dei processi criminali anteriori al XVIII secolo sono tutti distrutti, mentre un'unica serie archivistica (Archivio di Stato di Foggia, *Dogana*, IV) reca testimonianza di processi civili anteriori al 1550, peraltro non risalendo oltre il 1540. Va inoltre notato che una grossa parte dei dati ad oggi analizzabili rimandano alle nomine e all'operato di commissari straordinari e alle operazioni cosiddette di *reintegra*, fasi di riforma che a metà Cinquecento contribuirono alla riconfigurazione dell'ente⁵. Sono eventi che hanno lasciato strascichi documentari straordinari, ma non semplici da penetrare per cogliere cosa concretamente accadde in tali occasioni a Foggia e sulla faccia dei luoghi al fine di pacificare e normalizzare, né è semplice intendere quanto degli arbitrati allora svoltisi recasse traccia delle pratiche se non ordinarie, quantomeno più comuni dell'esercizio della giustizia.

Da parte nostra, rimandando ad altra sede lo spoglio della documentazione processuale cinquecentesca superstite, ci limiteremo a sfruttare le altre fonti disponibili per fare cabotaggio, per così dire, intorno alla turbolenza, all'esplosività del conte-

Bari 2009, pp. 9-49; F. Violante, *Il re, il contadino, il pastore. La grande masseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo*, Bari 2009; G. Polignano, *Il territorio e i poteri. Conflitti per l'uso dello spazio nella Puglia agro-pastorale di età moderna: il caso di Barletta*, tesi di dottorato, Università di Bari, 2006. Alcuni promettenti casi di studio sono segnalati e preliminarmente discussi in d'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., e Id., *I conti del principe. Rendita e contabilità feudale negli stati di Melfi ed Ascoli (secoli XV-XVI)*, Bari 2019. Tra Sei e Settecento: A. Ciuffreda, ...A tre giorni di cammino da Napoli. *L'ascesa di una famiglia patrizia di Capitanata: i Tontoli i Manfredonia tra XVI e XVIII secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 103 (1991), pp. 165-216; A. Ciuffreda, *Massari e mercanti di piazza. Storie di famiglia e percorsi individuali nelle medie città pugliesi tra sei e settecento*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 112 (2000), pp. 173-191.

⁴ S. Russo, *Tra Abruzzo e Puglia. La transumanza dopo la Dogana*, Milano 2002, pp. 36-40; Id., *Il conflitto tra agricoltura e pastorizia transumante nella Dogana di Foggia in età moderna*, in *Allevamento transumante e agricoltura*, cur. S. Bourdin - M. Corbier - S. Russo, «Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité», 128 (2016), pp. 341-347.

⁵ P. d'Arcangelo, *Casa de Ganaderos, Mesta, Dogana di Foggia (secoli XII-XVII): una discussione*, di prossima uscita in «Storica»; P. d'Arcangelo, *Così vicini, così lontani. L'età aragonese nello specchio delle riforme cinquecentesche della Dogana della mena delle pecore di Foggia*, «Itinerari di ricerca storica», 32 (2018), pp. 163-176.

sto doganale anzitutto per ciò che riguarda i danni dati, questione centralissima per le grandi transumanze. E inoltre: furti, insulti, percosse, omicidi, ogni sorta di attentato alla persona nonché all'ordine pubblico costituito, quindi distruzioni, assalti armati, violenze verbali e fisiche contro ufficiali di dogana e non di dogana, non mancando di fornire qualche cenno sulle occupazioni abusive di pascoli e spazi aratori. Un'esplosività, si badi bene, che andrebbe meglio valutata sia rispetto a quanto noto sui territori del Regno privi di locazioni doganali, sia rispetto ad altre dogane o ad enti ad esse assimilabili, o ancora rispetto a spazi della transumanza non centralizzata, ad esempio quelli alpini⁶.

2. *Principi di funzionamento*

La parola *iustitia* ricorre nelle fonti doganali con sintomatica frequenza. Se in un memoriale regio del 1576, al tempo del controverso doganiere Fabrizio Di Sangro, è chiarito fin dalle primissime righe che «la Dohana nessuna cosa la mantiene (dopo dell'herba) se non la giurisdittione»⁷, in altre scritture il primato della materia giuridica pare ancor più netto, tanto da potersi affermare che «ita certe, et pro indubitato est, quod destructo eius foro, destructa simul ipsa Dohana esset»⁸. Ma se era doppia la funzione del doganiere, giudice e a un tempo governatore, quantomeno duplice era l'uso di *iustitia* e di *iusto*, spendibili tanto nell'ottica di un'equa ripartizione degli erbaggi e delle altre risorse, quanto nella somministrazione di pene certe e adeguate per i numerosi reati commessi.

Aprocciandoci a questo complesso mondo dobbiamo chiarirne preliminarmente alcuni aspetti fondamentali, a partire da una certa inafferrabilità dello spazio doganale. «De essentia dictae jurisdictionis territorium non est»: l'essenza di questa giurisdizione non era il territorio. A scriverlo fu Luca Brencola, avvocato doganale al tempo di Carlo VI⁹. Egli scovò il territorio della dogana non nell'ambiente fisico, bensì nelle pagine dei suoi registri: «unde territorium nostrae iurisdictionis possunt

⁶ Per questi temi: d'Arcangelo, *Casa de Ganaderos* cit.; Id, *La transumanza in area lombarda tra medioevo ed età moderna (secoli XV-XVI)*, in *Transumanze. La mobilità dell'allevamento bovino in Lombardia e in altre regioni alpine (secc. XIV-XX)*, cur. C. Besana - M. Corti - L. Mocarelli, Milano 2024, pp. 157-182.

⁷ M. Coda, *Breve discorso del principio, privilegii et instrutzioni della Regia Dohana della mena delle pecore di Puglia*, Trani 1698 (I ed. Napoli 1666), p. 83.

⁸ L. Brencola, *De iurisdictione Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae ...*, Minori 1727, p. 43.

⁹ *Ibid.*, pp. 30, 68.

dici libri huius Regiae Dohanae»¹⁰. Erano i volumi cartacei della stessa dogana a costituirne lo spazio di riferimento stabilendo quali individui ne facessero giuridicamente parte. È importante notare che si tratta di concetti e immagini perfettamente spendibili anche per i secoli precedenti.

Il secondo aspetto riguarda l'eccezionalità, il carattere privativo¹¹ della giustizia doganale. Nessun'altra corte del Regno, per nessun tipo di reato, *civiliter et criminaleiter*, inclusi i processi che portavano a pene afflittive e a sentenze di morte, poteva giudicare gli iscritti nei libri doganali, intendendo per costoro uno spettro davvero ampio di figure sociali, che andrebbe peraltro considerato, oltre che astrattamente, per situazioni concrete lungo il corso dei secoli: proprietari di bestiame, allevatori, pastori, parenti di costoro, formaggiai, fiscellari, compratori di lane, pelli e formaggi; agricoltori e massari di terre fiscali; in qualche misura, finanche i tosatori¹². Due le forme di appello: senza uscire dalla bolla doganale, chi ravvisava torti nelle decisioni degli ufficiali dislocati sul territorio aveva la possibilità, ed anzi era tenuto, a rivolgersi a nessun altri che al doganiere per far valere le proprie ragioni; al di so-

¹⁰ *Ibid.*, p. 68. Cfr. S. Di Stefano, *La ragion pastorale ...*, II, Napoli 1731, p. 339: «Ed infatti la Dogana di Puglia, benché in tempo di verno abbi territorio certo, [...] nondimeno, ed in tempo di state, ed in tempo di verno ritiene altresì la giurisdizione, non circoscritta da' termini, e confini, né sostenuta da territorio, o da luogo, ch'è la base fondamentale di quella; ma appoggiata alle persone de' locati, degli agricoltori, e delle loro masserie, ovunque si trovino, come avviene, quando è conceduta sopra alcuni professori di qualche mestiere, od arte».

¹¹ N.G. Ageta, *Annotationes pro Regio Ærario ad supremi Regiae Cameræ Summariae Senatus Regni Neapolis Decisiones*, voll. I-IV, Neapoli 1736, II, pp. 466-77; Brencola, *De iurisdictione* cit., pp. 33, 61; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 357, 396 (che discute anche delle cause iniziate prima dell'iscrizione ai ruoli doganali); S. Grana, *Istituzioni delle leggi della regia doana di Foggia*, Napoli 1770, p. 230.

¹² Questo è l'elenco che propone a fine Settecento G.M. Galanti, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, t. 1, Napoli 1793, p. 28. In R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, p. 368, oltre agli «officiales» e agli «homines» di dogana, risulta sottoposta alla giurisdizione esclusiva del doganiere la non meglio definita categoria dei «sequaces dohane». Nelle disposizioni intorno al foro doganale contenute nei capitoli del viceré Granvela del 1574 si legge: «quali persone di Dogana sono non solo gli Officiali, ed altri, che stanno notati nellli libri di essa Dogana, ma tutti quelli, che per qualsivoglia esercizio calano, e sono soliti calare in Puglia» (Ageta, *Annotationes* cit., III, p. 228). Discute di coloro i quali, pur non registrati nei libri della dogana, accedono al suo foro Brencola, *De iurisdictione* cit., pp. 68-70. Ulteriori informazioni *ibid.*, pp. 49, 84; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 305, 264, 379-80, 390-4, 397-98. Sulla posizione dei napoletani: Brencola, *De iurisdictione* cit., p. 64; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 341-43, 350, 421, 426; F.N. De Dominicis, *Lo stato politico, ed economico della Dogana della mena delle pecore di Puglia...*, voll. I-III, Napoli 1781, III, p. 295.

pra del doganiere, l'unica strada consentita – beninteso, non l'unica effettivamente battuta – conduceva alla Sommaria, una via particolarmente praticata quando ad essere sotto accusa era il giudice stesso, cioè il doganiere. Rari e vincolati a circostanze specifiche, come vedremo, gli interventi diretti del viceré in età spagnola.

Terzo aspetto: la diffusione spaziale, quasi la tendenza alla dispersione del tribunale foggiano, connessa non tanto con il processo lento e complesso della fissazione della sede doganale a Foggia, divenuta un dato pacifico solo nel primo quarto del Cinquecento, quanto con due ulteriori elementi. Da un lato, l'inaggirabile esigenza di affidare al personale dislocato sul campo la risoluzione delle liti meno problematiche; dall'altro, l'obbligo ripetutamente imposto al doganiere e, in maniera differente, ai suoi più alti collaboratori, di uscire da Foggia e compiere *cavalcate* sulla faccia dei luoghi. Si tenga conto che le fonti nulla dicono della materialità di un palazzo di dogana per almeno cento anni, limitandosi esse a menzionare, come diremo, il “tribunale del doganiere”. Vi erano inoltre le incertezze connesse con altre forme di diffusione spaziale all'interno della stessa città di Foggia o anche al di fuori di essa, informali e teoricamente proibite, ravvisabili allorquando la massima autorità giudiziaria dopo il doganiere, cioè l'uditore, teneva banco o addirittura incarcerava in casa sua, o quando le scritture processuali finivano in casa di ex ufficiali e parenti di questi, in quelli insomma che la storiografia iberica chiama *archivillos*, depositi che si doveva poi cercare di ripescare chissà dove e chissà da chi¹³.

Altri tratti salienti riguardavano il calendario e lo *stylus iudicandi*¹⁴. La giustizia della dogana doveva essere rapida. Sulle cause di dogana incombeva inesorabile il vincolo di un calendario di pratiche e spostamenti ad ampio raggio che andava rispettato ad ogni costo. Un osservatore anonimo (verosimilmente, un Minadois di Manfredonia, famiglia strettamente legata al mondo doganale¹⁵) profondissimo conoscitore della dogana, in un manoscritto inedito degli anni Trenta del Cinquecento oggi conservato a Foggia, a proposito della condotta del doganiere dice:

¹³ P. d'Arcangelo, *Le scritture della dogana della mena delle pecore di Foggia (metà del XV - metà del XVI secolo)*, «Nuova rivista storica», 101 (2017), pp. 555-592. Per l'emissione delle sentenze e per i carceramenti: A. Gaudiani, *Notizie per il Buon Governo della Regia Dogana della mena delle pecore di Foggia*, cur. P. Di Cicco, Foggia 1981, p. 329; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 466, 481; Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” (= BPFg), *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 4r.

¹⁴ Per la dimensione temporale cfr. J. Marino, *L'economia pastorale del Regno di Napoli*, Napoli 1992, pp. 83-86; d'Arcangelo, *Le scritture della dogana* cit., pp. 581-90. Per lo stile della giustizia nel contesto regnico si veda in questo volume il contributo di Giancarlo Vallone.

¹⁵ d'Arcangelo, *Le scritture della dogana* cit., p. 583.

et sopra tutto provedere a la Iustitia, che ogni anno ce sole occorrere morte, et ferite di homini, che habia da providere di confinen]ti in fare pigliare le querele dal m[agist]ro d'acti et farli providere, et expedire da l'auditore quando ci fosse in dogana, et chi fallisce farlo castigare, et non fare invecchiare le cose, né fare incalvaccare l'una sopra l'altra, né aspettare al mese d'aprile per che ad quel tempo ci sono tante l'altre facende, che non si pò supplire a tanto, et con quella furia non si fa cosa di buono non per la Iust[iti]a né per satisfat[ion] e delle parte¹⁶.

In questo contesto era di capitale importanza il ruolo assegnato all'oralità: ogni volta possibile, alla giustizia della dogana era richiesto di procedere «summarialmente sine scriptis, conforme lo stile di detta Regia Dohana»¹⁷. D'altronde, buona parte di liti e infrazioni era affidata alla cura e al giudizio dei cavallari, il cui operato profondamente sospetto era improntato alla rapidità di intervento e all'informalità.

Detto dei principi, vanno messi in luce i nodi irrisolti, le note perennemente dolenti. Il primo aspetto è ancora connesso con la diversità del tempo del pastore transumante rispetto a ciò che lo circonda, riverberata nello spinoso tema della stagionalità della giustizia del tribunale foggiano. Chi giudicava il pastore una volta tornato in Abruzzo e in Molise? Se le cause non erano chiuse entro maggio, come ci si doveva comportare? Che tipo di autorità avevano i rappresentanti del doganiere dislocati a L'Aquila, a Chieti o a Lanciano? Oppure a Castellaneta in Terra d'Otranto, dopo che nella seconda metà del Cinquecento questo centro divenne sede di una luogotenenza del doganiere?

Il secondo riguarda la stessa scelta del personale giudicante, a partire dal doganiere per finire con l'ultimo dei cavallari. Chi osservava la dogana dall'interno invocava come ufficiali soltanto figure che conoscessero a menadito le sue norme e le sue consuetudini. Il cortocircuito era però dietro l'angolo, perché con tali figure, tenute a vestire a tutti i livelli i panni di giudici ma nella quasi totalità digiune di diritto e molto disinvolte nella risoluzione pratica delle vertenze, era altissimo il rischio di ulteriori infrazioni e aperte violazioni.

Terzo, l'ostilità senza quartiere tra feudo, università e dogana per l'individuazione del giudice competente, con raffinati abusi da parte di ognuna delle forze in

¹⁶ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 63r.

¹⁷ Coda, *Breve discorso* cit., pp. 25, 44. Cfr. Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 469. «L'autentia de la Doh[an]ja non si exercita come quelle delle Provincie, et con tanti acti et scritpure, né decreti, si non summarialmente, et più presto a iuditio di homini experti»: BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 3v-4r.

campo. Tribunale, quello della dogana, extrabaronale – ha scritto John Marino – non antibaronale¹⁸. Eppure esso divenne col tempo un ricercato strumento di resistenza al potere dei feudatari. Nel 1579 i baroni tentarono di imporre chiari limiti chiedendo la restrizione del foro doganale soltanto a coloro i quali scendevano con animali dalla montagna, e unicamente alle cause inerenti persone e bestie colpevoli o offese in Puglia, non in Abruzzo, ma la richiesta si risolse in un nulla di fatto¹⁹. Già negli anni immediatamente precedenti, in verità, la materia era stata oggetto di reiterate ma contraddittorie attenzioni da parte del potere centrale²⁰. Nella piena età moderna si fecero poi numerosi i casi di locati fittizi, di uomini cioè che “compravano” il diritto di essere giudicati presso il foro foggiano tramite l’iscrizione nei registri doganali per sfuggire al tribunale territoriale competente²¹.

Nella tarda età angioina, nel 1429, il tentativo di mettere in piedi un più solido e articolato organismo per il controllo dei flussi transumanti era passato attraverso la presa d’atto che «ubi moltitudo est hominum ibi interdum oritur materia questionum», e che i nuovi doganieri necessitavano di poteri ampi abbastanza per tutelare, indagare e punire²². La medesima consapevolezza filtra dal privilegio alfonsino del 1447. Le prerogative riconosciute a Francesco Montluber servivano a gestire nella maniera più adeguata gli inevitabili danni causati dalle bestie in transito e al pascolo e le altrettanto prevedibili «angarias indebitas, seu rapresalias, et extorsiones» dei *potentes*, nonché gli stessi «pastores, gregarios, et patronos dictarum pecudum, et aliorum animalium», per via dei quali «solent rixa, et controversiae diversarum causarum saepius evenire»²³. Già nel 1483 il tratto caratterizzante nel confronto tra la dogana e l’università lucerina sul territorio di quest’ultima pare essere la prevaricazione. Gli Abruzzesi introducevano ovunque il bestiame «per vim et violentiam», sia in autunno che in primavera; si mostravano aggressivi nei confronti dei *carrisi* diretti alle marine; finivano per misurarsi «armata manu» con i *cives*²⁴. Nella prima

¹⁸ Marino, *L'economia pastorale* cit., p. 287.

¹⁹ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 261.

²⁰ F.N. De Dominicis, *Lo stato politico, ed economico della Dogana della mena delle pecore di Puglia...*, 3 voll., Napoli 1781, I, pp. 360-362, 370-373.

²¹ Il problema è stato discusso da R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del XVIII secolo*, Napoli 1961, pp. 169-185. Per la fuga dai tribunali baronali e l’accesso a quello doganale: Bencola, *De iurisdictione* cit., p. 56; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 252; Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., p. 285.

²² N. Vivenzio, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli 1796, p. LVII.

²³ Trascrizione in Coda, *Breve discorso* cit., pp. 6-7.

²⁴ *Documenti inediti sulla Dogana delle pecore di Puglia nel periodo aragonese*, Bari 1989, pp. 95-100.

metà del secolo successivo uccisioni e ferimenti²⁵, al pari di furti di bestiame grosso e minuto²⁶, continuaron ad essere ovunque problemi dolorosi in una provincia in cui, al netto di una retorica dell'abuso ben maneggiata da tutte le parti in causa la cupidità» avvelenava il difficile confronto tra *homini de la dohana e paesani*, tra *pecorari e massari di campo*²⁷. Secoli dopo, Stefano Di Stefano avrebbe ricordato gli interventi *ad modum belli* autorizzati nel corso del Seicento per domare campagne parecchio inquiete²⁸.

Stabiliti questi essenziali punti di riferimento, passiamo ora ad esaminare tre figure operative di cui traceremo un breve profilo da metà Quattrocento fino agli ultimi decenni del Cinquecento: il doganiere, l'uditore – con qualche rapido cenno ai compiti di natura giudiziaria dei credenzieri – e i cavallari.

3. *La giustizia del doganiere*

«Motore e rettore» dell'ente, per usare le parole dell'avvocato di dogana Andrea Gaudiani²⁹, stipendiato con 700 ducati all'anno più interessanti diritti sul parco animali, il doganiere ne era il giudice supremo. Stando alla relazione del reggente Fornaro, in visita presso l'istituzione nel tardo Cinquecento, la sua giurisdizione era da considerarsi «maggiore di qualsivoglia governo e tribunale di provincia»³⁰, parole e concetti espressi prima di lui infinite volte sin dal diploma alfonsino concesso nel 1447 al catalano Montluber, primo doganiere dell'ente rifondato³¹.

²⁵ *Supra*, nota 16 e testo corrispondente.

²⁶ Coda, *Breve discorso* cit., p. 32 (capitoli di Carlo V del 1543).

²⁷ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 63r, 65rv.

²⁸ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 468.

²⁹ Gaudiani, *Notizie per il Buon Governo* cit., p. 325.

³⁰ Riportato in Ageta, *Annotationes* cit., III, “Mantissa variarum recollectionum”, Discorso III, pp. 203-208, partic. 206.

³¹ Fu probabilmente il dettato dei capitoli del 1536 e del 1574 a suggerire le parole adatte al reggente Fornaro. In essi è subito chiarito che «gli uomini di detta Dogana, gli Officiali tutti, e quelli, che la seguitano non ponno essere astretti per qualsivoglia causa, delitto, criminale, o civile, seu mista da nessuno Tribunale in qualsivoglia Provincia maggiore, e minore, né dalla Gran Corte della Vicaria, né Barricelli di Campagna, né altro qualsivoglia, ma solum dal Tribunale del Doganiero»; «nessuno Official maggiore, e minore, Regi, e di Baroni, ed a chi spetta insolidum, sotto pena de ducati 1000, esigenda irremissibiliter, si deve direkte, vel indirecte, intermettere nella giurisdizione di esso Doganiero, quale assoluto ha da riconoscere gli uomini di detta Dogana per

Mutando la dogana, mutò nel tempo la figura del doganiere. Studiosi quali John Marino, Biagio Salvemini e Francesco Violante hanno evidenziato i decisivi cambiamenti nei principi operativi a cui l'ente andò incontro attraverso le riforme di metà Cinquecento, ma c'è dell'altro. Almeno per i primi cento anni di vita, un tratto peculiare della dogana fu la predisposizione all'adattamento, la capacità di cambiare in corsa, da leggere non come un affannoso rincorrere soprusi ed eventi avversi, bensì come un'esigenza ed in un certo senso un punto di forza di un ente ancora in costruzione, peraltro, quantomeno fino a fine Quattrocento. La discrezionalità e l'auspicato buon senso costituivano ancora alla metà del secolo successivo il tratto precipuo dell'operato del doganiere. Lo vediamo bene nel sistema distributivo degli erbaggi straordinari soliti ed insoliti e nella gestione dei passi, che faceva della dogana una realtà intrinsecamente mobile³², ma lo rintracciamo in qualche misura anche nel modo in cui era demandata al doganiere la gestione degli abusi, delle denunce e delle liti. Molto contavano il buon senso e le doti di reattività che l'ufficiale doveva possedere. Nella cornice della fitta regolamentazione doganale e nonostante un controllo da Napoli vieppiù attento, specie in materia penale³³, non è affatto difficile imbattersi in rimandi all'«arbitrio del dohanero»³⁴, alla necessaria «bona avertenza che non ce se habbia ad haver querela»³⁵, alle pene inflitte «seconde li parerà doversi fare de iustitia»³⁶, ancora all'«arbitrio del dohaniero» al fine di sanzionare la cattiva condotta degli ufficiali a lui subordinati³⁷, all'importanza del «iuditio di homini experti», primo tra tutti il doganiere, piuttosto che di scritture e decreti³⁸.

qualsivoglia causa civile, e criminale, e mista, e per qualsivoglia delitto per enorme, che sia»: *ibid.*, pp. 223, 228; De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 361.

³² Si vedano già i riferimenti nel diploma del 1447 a quanto «per vos videbuntur melius pro expeditione Menae et Dohanae» e «secundum vobis videbitur necessarium ex casibus», nonché la raccomandazione «habita tamen consideratione iuxta sterilitatem et penuriam herbarum» (trascrizione in Coda, *Breve discorso* cit., p. 7).

³³ Cfr. *infra* il paragrafo 6.

³⁴ Coda, *Breve discorso* cit., p. 87.

³⁵ P. Di Cicco, *Documenti inediti sulla Dogana delle pecore di Foggia nel periodo aragonese*, «Archivio storico pugliese», 42 (1989), pp. 277-321, partic. 317.

³⁶ *Documenti inediti* cit., p. 80.

³⁷ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 7v-8r, 85v, 86v.

³⁸ *Ibid.*, cc. 3v-4r. È bene chiarire che qui il riferimento non è alla valutazione di danni dati e a risarcimenti tramite arbitri scelti di comune accordo, ma al buon senso e all'*expertise* degli ufficiali doganali.

I grandi cambiamenti di metà Cinquecento non sembrano aver assestato duri colpi alla circoscritta ma multiforme discrezionalità del massimo magistrato dell'*audientia* con sede a Foggia. Nelle istruzioni e nei capitoli degli anni Settanta la determinazione dell'entità della pena è ancora per varie fattispecie di reato affar suo³⁹, così come il giudizio e la sanzione dei pravi comportamenti degli ufficiali subalterni⁴⁰. Una questione di capitale importanza quale il riconoscimento e lo smantellamento degli abusi edilizi sui tratturi risulta dipendere da come «parerà di giustizia a detto magnifico doganiere»⁴¹.

Qualcos'altro, tuttavia, era andato parallelamente prendendo forma. A fronte dell'amplissima potestà di giudizio e di perdono riconosciuta ai visitatori e rifor- matori napoletani nel secondo quarto del secolo⁴², tra gli anni Trenta e gli anni Settanta si contano non meno di sei estesissime compilazioni di bandi ed istruzioni, due delle quali opera di altrettanti doganieri, volte a definire nei dettagli l'attività ordinaria di dogana, al netto dei capitoli presentati al sovrano dalla *Generalità dei Locati*⁴³. Nel 1575 e ancora nel 1576, il ventottesimo, lungo capitolo rilasciato dal viceré Granvela con data 30 luglio 1574, interamente dedicato all'esercizio della giustizia, venne chiosato e quindi parzialmente riconsiderato attraverso due im-

³⁹ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, pp. 335, 342, 343, 344, 356.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 334.

⁴¹ *Ibid.*, p. 349.

⁴² Nel 1548 venne riconosciuto al reggente Reverter in visita alla dogana il potere, tra gli altri, di «riconoscere ancora l'amministrazione della giustizia, ed altre cose di tutti gli Officiali, e provvedere sopra quelli come meglio vi parerà; volendo ancora che possiate rimettere, e perdonare a tutte quelle persone, che a voi meglio parerà per qualsivoglia delitto, e cosa che avessero patra-to, spettante alla cognizione, e giurisdizione di detta Regia Dohana, e possiate componere tanto università, come particolari, ed altra qualsivoglia persona, e mutare gli Officiali, che a voi meglio parerà circa l'amministrazione di detta Dohana, e delle altre cose del Regio Patrimonio, e deputare altri in luogo loro, finché per noi sarà altrimenti provvisto. Possiate ancora deputare, e destinare Commissari in tutte le cause, che vi pareranno, e darli commissione, potestà, ed autorità ampla, secondo a voi parerà, e vi concedemo l'autorità, preminenza, e potestà, che tiene la G[ran] C[orte] della Vicaria, la quale possiate usare plenissimamente in quelli casi, che vi pareranno, procedendo ad torturam per Processo informativo, e così anco tutte quelle persone di qualsivoglia stato, e con-dizione se siano, che a voi parerà uscire da qualsivoglia Città, e Luogo di detto Regno, e comandar-li, che vengano qua da noi, o vadano da altra parte»: *ibid.*, p. 119. Cfr. il contenuto della relazione del reggente Juan de Figueroa, di circa un decennio anteriore, trascritta in G. Coniglio, *La dogana delle pecore di Foggia nel 1539*, «Archivio storico pugliese», 22 (1969), pp. 124-134.

⁴³ Cfr. d'Arcangelo, *Le scritture della dogana* cit., pp. 569-580. La *Generalità dei Locati* era costi-tuita dall'insieme degli iscritti ai ruoli doganali e come ogni altra università del Regno designava sindaci ed eletti.

portanti documenti viceregi, «perché la Dogana nessuna cosa la mantiene depoi dell’herba, se non la giurisdizione, et il giusto favore»⁴⁴. Tali reiterate attenzioni – soprattutto negli anni della preponderanza dei doganieri Di Sangro – possono essere facilmente messe in relazione sia con le criticità dettate dalla congiuntura agraria e commerciale, sia con il comportamento disinvolto di alcune delle parti coinvolte, *in primis* i doganieri, che nella congiuntura si ritrovarono ad operare⁴⁵. Va però considerato un ulteriore aspetto: il complesso disciplinamento di una carica misurata per secoli, nella sua congenita ambiguità e discrezionalità, con il processo, se non di razionalizzazione, quantomeno di definizione dei ruoli in atto almeno dal XV secolo nell’impalcatura giuridica e amministrativa dello stato napoletano⁴⁶.

In seno a questo processo la tipologia documentaria delle *istruzioni* riveste un ruolo cruciale, ancorché non ancora indagato appieno. Ve ne sono alcune di età aragonese indirizzate al doganiere prima lucerino, poi foggiano. Esse si mostrano funzionali alla costruzione di un ente non ancora compiutamente definito, spesso legate alla contingenza, esili rispetto alle ricche compilazioni cinquecentesche, e poco dicono sul funzionamento del foro⁴⁷. Dal canto loro, i brandelli superstiti di corrispondenza tra Napoli e la Capitanata recano tracce di interventi dirimenti da Napoli fitte, ma anch’esse non organiche, se non rispetto a principi generali di *iustitia* e di *buon governo* che qui non è possibile esplorare. L’acceso confronto tra pastori transumanti e lucerini del 1483 sopra evocato offre una singolare concentrazione di punti. Sebbene le accuse dei cittadini nei confronti del doganiere fossero pesanti, i responsi regi continuavano a presupporre che a mitigare la contesa dovesse essere l’ufficiale stesso⁴⁸. Ad una condizione, però: che si attenesse strettamente alle istruzioni fornitegli dalla Sommaria. Complici le turbolenze che stavano interessando l’intero Regno, la situazione si era fatta incandescente e l’amministrazione della *iustitia* come equa distribuzione delle risorse scivolava ripetutamente e problematicamente nella funzione commutativa e vendicativa della *iustitia* in quanto riparazione e punizione di atteggiamenti vessatori. Nella speranza di venire a capo delle ostilità tra allevatori e massari, i Lucerini si erano decisi ad inviare una delegazione

⁴⁴ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 371.

⁴⁵ Per entrambe le cose: Marino, *L’economia pastorale* cit., *passim*.

⁴⁶ Cfr. d’Arcangelo, *Casa de Ganaderos* cit., e la bibliografia ivi considerata.

⁴⁷ Cfr. d’Arcangelo, *Le scritture* cit., pp. 373-378.

⁴⁸ Aspetto tanto più notevole se si pensa alla particolare configurazione del territorio lucerino e al funzionamento del cosiddetto *terraggio*, per il quale si veda d’Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 153-64.

a Foggia presso il doganiere Cola Caracciolo, riuscendo a strappare la promessa di una cavalcata fino alle terre contese per ricercare un accordo che potesse accontentare tutti. Vane parole: il giorno stabilito, due cittadini lucerini «antichi e esperti» attesero inutilmente l'ufficiale fino a sera. Pur informato del fatto che due uomini lo stavano aspettando, il Caracciolo, sornione, aveva preferito ignorarli scatenando l'«audatia» dei «pecorari», lesti a sfruttare il momento buono per scacciare con la forza i massari dai terreni contesi. Nei giorni a seguire, trame intessute direttamente a Napoli con l'ausilio del doganiere indussero il re a sollecitare presso il commissario generale di Capitanata Baordo Carafa l'arresto dei massari coinvolti, i quali in realtà – protestò l'università sconsolata – «erano stati offesi et non havevano offeso». Eppure, fu ancora l'intervento del doganiere ciò che i Lucerini tornarono a chiedere al fine di tutelare gli interessi dei massari, dell'università e dello stesso sovrano. Il responso regio tracciò quasi una sintesi di tutte le vie praticabili: coadiuvato da quattro «gargarii de principalioribus»⁴⁹ e di quattro cittadini parimenti «de principalioribus», il doganiere avrebbe indagato, istruito un processo e mandato le carte a Napoli.

Per capire fino a fondo la vicenda sarebbe utile ascoltare l'altra campana, i *pecorari*, ma così non può essere, purtroppo. Ci resta ad ogni modo un'impressionante testimonianza della complessa applicazione (e gestione) dei poteri giurisdizionali e delle possibilità e capacità negoziali del doganiere, contestato e al contempo ripetutamente invocato, da Napoli eterodiretto e insieme decisivo nell'indirizzare sia accordi stragiudiziali che indagini e processi, pienamente immerso nelle società locale tramite alleanze più o meno note ma obbligato a tener conto degli interventi di potenti ufficiali come i commissari generali e i viceré provinciali.

Risale al 1508 un'ispezione condotta dal presidente della Sommaria Antonello Di Stefano, il quale tentò, tra le altre cose, di «frenare l'arbitrio del doganiere» – queste le parole usate a fine Settecento da F.N. De Dominicis, chissà se modellate sulla fonte originale – sottraendogli la nomina dei cavallari per riservarla al viceré, con inevitabili ricadute sull'esercizio della giustizia sulla faccia dei luoghi⁵⁰. A metà secolo una più attenta definizione di compiti e ruoli passò attraverso nette formulazioni circa i poteri esclusivi del doganiere⁵¹. Furono peraltro gli stessi doganieri

⁴⁹ Il *gargaro* «è un uomo, che come fattore, tiene il peso di governare la massaria delle pecore, di ciascheduno padronale, & haver pensiero dellli pastori»: Coda, *Breve discorso* cit., p. 159.

⁵⁰ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 87.

⁵¹ Nitide indicazioni si leggono negli editi capitoli del 1550 (N. De Meis, *Nel Tavoliere. Dogana della mena delle pecore (Dobana menaepecundum)* (1447-1806). *Censuazione e affrancò*, Napoli 1923, pp.

Gian Luigi e Fabrizio Di Sangro, figli di Ferrante doganiere prima di loro, a redigere nel terzo quarto del secolo importanti compilazioni normative, come mai avevano fatto i doganieri in passato. Attorno all'ufficio e ai suoi potenti detentori andava ormai delineandosi un occhiuto accerchiamento, foriero, nel giro di pochi decenni, di drastici cambiamenti. Nella ricca documentazione degli anni Settanta la denuncia di Fabrizio Di Sangro contro la «mala interpretazione» di coloro che sabotavano i capitoli vicereali sulla giurisdizione doganale⁵² si specchia nelle accuse riportate tra le istruzioni viceregie contro lo stesso Di Sangro e contro l'udienza da lui presieduta, colpevoli di aver avuto «sinistra interpretatione» di alcune immunità⁵³. Non era certo la prima volta che l'operato o le decisioni di un doganiere venivano contraddetti, ma le denunce di malaffare stavano per travolgere (temporaneamente) il Di Sangro⁵⁴ e sarebbero state reiterate nei confronti di molti dei suoi successori. Del resto, una certa diffidenza andava montando da tempo. Si è detto delle nomine dei cavallari di inizio secolo. Poco più tardi, negli anni Trenta, i locati si erano mossi per coordinarsi e accaparrarsi, pagando, la scelta del titolare dell'ufficio, negli stessi mesi in cui il prescelto – Juan de Figueroa – riportava per iscritto i pareri che circolavano a Napoli circa la necessità di un controllo più stringente sull'ente e su chi lo governava⁵⁵.

Nei decenni a seguire l'una e l'altra questione rimasero in primo piano, con ricadute però affatto diverse rispetto al passato. Dopo la scabrosa esperienza del doganiere Alfonso Caracciolo (1580-88), si decise di affidare annualmente il controllo dell'ente ad un presidente della Sommaria. Ugualmente, come Ferrante Di Sangro aveva comprato nel 1542 l'ufficio di doganiere da Juan de Figueroa (a beneficio del

102-103), ma altrettanto chiare sono le inedite disposizioni inviate al doganiere Sanchez non molti anni prima e trascritte in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90r: «advertisendo, che per qualsivoglia caso civile, o criminale in li quali vi corressero li homini d'essa dohana si habbia d'intendere et riconoscere per voi, et non per altro tribunale, officiale magiore et minore, et cossi ha concesso a voi, et a la dohana per banni et per priviliegi, ch'in essa, et in li homini di quella non se habbia d'interponere officiale, né ministro alcuno poi de l'Ill[u]trissimo viceré del Regno, et de la Regia camera de la Summaria».

⁵² De Meis, *Nel Tavoliere* cit., p. 372.

⁵³ *Ibid.*, pp. 347-348.

⁵⁴ Marino, *La ragion pastorale* cit., pp. 296-299, il quale da un lato ricorda come anche il padre Ferrante e il fratello Gian Luigi fossero già stati oggetto di severe accuse da parte degli inquirenti napoletani, pur non arrivando a subire condanna alcuna, probabilmente per sopraggiunta morte; dall'altro, che nelle pur solidissime accuse formulate contro Fabrizio Di Sangro più di qualcosa forse contò l'ostilità del marchese di Padula, doganiere negli anni Novanta.

⁵⁵ Coniglio, *La dogana* cit., p. 134.

quale, ricordiamo, l'avevano comprato i locati), e come Alfonso Caracciolo lo aveva acquistato per 40.000 ducati nel 1580, così fecero ancora fino a metà del Seicento vari influenti personaggi sistematicamente processati e quindi assolti, in grado, con paradosso solo apparente⁵⁶, di garantire numeri da capogiro in termini di resa fiscale e di distribuzione, anche sommersa, della ricchezza tra il 1575 e il 1610. L'irregolare alternanza giunse al termine nel 1646: la figura del doganiere venne soppressa, rimpiazzata da quella del governatore di dogana scelto ogni due anni tra i presidenti della Sommaria⁵⁷.

Ad inizio Settecento Andrea Gaudiani volle sottolineare con forza come il tramonto della figura del doganiere e l'avvento dei presidenti della Sommaria avesse segnato il passaggio da guide «che non erano dotti, ma uomini di spada e di cappa, cavalieri e titolati» a togati finalmente esperti in diritto⁵⁸. Nel mentre, si può aggiungere, erano andate assottigliandosi le possibilità che qualcuno potesse riconoscere come utile e quindi assecondabile l'*arbitrio* del massimo magistrato doganale⁵⁹. Per Di Stefano, che scrisse nella prima metà del Settecento trent'anni dopo Gaudiani, la mancanza di pene certe e «l'*arbitrio* del giudice» come riferimento ultimo in un mare di norme tanto profondo quanto inadeguato avevano nel tempo grandemente penalizzato l'ente⁶⁰. A ben vedere, a un bersaglio non troppo diverso

⁵⁶ Marino, *La ragion pastorale* cit., pp. 298-299.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 292-299. Cfr. la lista di doganieri, presidenti e governatori proposta in Coda, *Breve discorso* cit., pp. 98-99, e inoltre: De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, p. 336; N.F. Faraglia, {a S. E. il Ministro dell'Interno} *Relazione intorno all'archivio della dogana delle pecore di Puglia*, Napoli 1903, pp. 43-44.

⁵⁸ Gaudiani, *Notizie per il Buon Governo* cit., pp. 325-326, il quale sovrappone disinvoltamente i titoli di doganiere e di governatore («doganiero seu regio governatore de la Dogana»). Marino riconosce l'arrivo di ufficiali di vertice «esperti legali ben collaudati oppure nobili di toga» soltanto con i «nuovi governatori» del 1646: Marino, *La ragion pastorale* cit., p. 292.

⁵⁹ Sebbene l'*arbitrio* del doganiere richiami per certi versi l'analisi condotta da Massimo Vallerani intorno all'*arbitrium inquirendi* nella procedura *ex officio* in area comunale (basti il rinvio a M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 49-52, 211-239, partic. p. 214: «l'impiego di molteplici procedure, e soprattutto di una serie assai diversificata di procedimenti ricompresi sotto la qualifica *ex officio*, era dunque connaturato nella complessa organizzazione della giustizia pubblica. E in questa organizzazione il potere inquisitorio del giudice forestiero, proprio per la varietà della fattispecie trattate, non sembra avere sempre contorni definiti né validità permanente»), non vanno sottovalutate le fondamentali differenze, a partire dalla diversa *Verfassung* dello stato meridionale quattro-cinquecentesco rispetto al comune due-trecentesco e dall'ampiezza applicativa dell'*arbitrium* del doganiere in qualità di governatore/giudice, che conduce ben oltre l'ambito penale.

⁶⁰ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, p. 178.

aveva puntato il reggente Fornaro con la sua relazione dei tardi anni Ottanta del Cinquecento, da un lato consigliando di non porre in vendita la carica di doganiere, dati i grandi poteri giurisdizionali ad essa riconosciuti, dall'altro presentando «lo arbitrio, e libertà, che si è lasciata alli Doganieri di dispensare li ristori a modo loro» come un male da combattere⁶¹, posizione quanto mai lontana dai principi adattivi perseguiti dal Magnanimo e dal figlio Ferrante⁶².

4. *L'uditore*

Nel 1483 venne istituita da Ferrante una nuova carica doganale, l'uditore⁶³. Prima di questa data, il doganiere si faceva assistere «in causis decidendis», qualora necessario, da un giusperito scelto tra quelli residenti in zona. Dal 1483, poiché «tali modo confundebatur iurisdictio»⁶⁴, si ricorse ad uno specialista del diritto, appunto l'uditore, successivamente rimpiazzato – non è ben chiaro in che anno e per quanto tempo – dal capitano di Foggia⁶⁵. Nel 1536, su richiesta dei locati, Carlo V ne impose il ritorno. A partire da allora, le fonti lo ritraggono continuativamente all'opera con 300 ducati annui di stipendio e rinnovo triennale dell'incarico⁶⁶.

⁶¹ Ageta, *Annotationes* cit., III, p. 206.

⁶² In un'altra relazione tecnica, di un secolo successiva, il reggente del Collaterale Nicolas Gascón y Altavas denunciava l'operato dei collaboratori del doganiere, i cavallari, «de cuyo arbitrio suponen que pende el colocar en los transitos mas lucrosos a los que mas contribuyen, y regalan, no obstante que la seleccion sea del gobernador»: *ibid.*, p. 234.

⁶³ Sull'uditore della dogana: BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cv. 3v-4r; Coda, *Breve discorso* cit., pp. 23, 31, 44, 81; Brencola, *De iurisdictione* cit., p. 81; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, pp. 480-481; De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, pp. 334-336.

⁶⁴ Brencola, *De iurisdictione* cit., p. 81; cfr. Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 326.

⁶⁵ I conti non tornano: le fonti sei-settecentesche (cfr. *supra*, nota 63) indicano il 1483 come anno di introduzione e tre decenni circa come primo periodo di attività. In BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 3v, redatto nei tardi anni Trenta o nei primissimi anni Quaranta, si parla di quarantacinque anni di inattività.

⁶⁶ In età aragonese lo stipendio dell'uditore era pari a 200 ducati: BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 3v; Coda, *Breve discorso* cit., p. 23. Nel manoscritto n. 1905 “Egerton”, pezzo inedito custodito presso la British Library di Londra contenente una ricchissima relazione sul Regno di Napoli dei primissimi anni di regno di Carlo V, opera del suo uomo di fiducia Jean Leclerc, alle cc. 78r-79r si riporta uno schema degli ufficiali di giustizia «et de recepte» operativi nel Regno, con l'elenco di dieci uditori rinnovabili ogni anno a settembre più un uditore, quello foggiano, da rinnovarsi – un po' misteriosamente, o forse in consonanza con il calendario doganale – a settembre e a marzo.

Le testimonianze su questo ufficiale tra Cinque e Seicento sono in gran parte ancora da individuare. Nella prima metà del Settecento Luigi Brencola riteneva insufficiente un solo uditore⁶⁷. Nel 1789, poco prima della soppressione della dogana, la carica venne sdoppiata⁶⁸.

Un aspetto interessante della lunga vacanza della carica tra fine Quattro ed inizio Cinquecento e del susseguente ripristino sta nel modo in cui tali fatti furono più tardi interpretati. Alla trattistica sei-settecentesca il problema parve eminentemente tecnico: tolto di mezzo ad inizio Cinquecento l'uditore per mere questioni, diremmo oggi, di budget⁶⁹, il capitano di Foggia non si dimostrò un sostituto adatto. Non perché a capo di un'altra giurisdizione, peraltro perfettamente distinta da quella di dogana; piuttosto, perché non in grado di svolgere l'ufficio adeguatamente; perché impossibilitato a muoversi da Foggia e destinato ad essere sostituito con cadenza annuale; cosa assai importante: non del ramo⁷⁰. Nondimeno, nella richiesta formulata dai locati all'imperatore nel 1536 il punto sembra un altro. Il problema pare di tipo, si può dire, costituzionale: «lo capitano di Foggia non può fare due officii, e si confonde la iurisdizione in danno della Dohana»⁷¹.

Tutto ciò non significa che la presenza di un tecnico del diritto non generasse critiche e malumori. In dogana, si disse, l'uditore «porria portare le cose in longo»⁷² e mostrare arroganza nella gestione delle liti⁷³, vale a dire, in entrambi i casi, ciò che la giustizia di dogana era programmaticamente chiamata a rifuggire. Si temeva – ed effettivamente accadde – ch'egli tenesse banco in casa sua, vi trattenesse le scritture prodotte e vi carcerasse⁷⁴. Nessun emolumento per le prestazioni rese era formalmente tollerato ancorché, pare di capire, in più di un caso accertato⁷⁵. A partire quantomeno dall'emanazione dei bandi del viceré Granvela, l'ufficio fu sottoposto a sindacato⁷⁶.

⁶⁷ Brencola, *De iurisdictione* cit., p. 82.

⁶⁸ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. 286; Marino, *L'economia pastorale* cit., p. 304.

⁶⁹ Coda, *Breve discorso* cit., p. 23, 31; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 480. Cfr. BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 4r: anche qui il reclutamento di un uditore è inteso come una «spesa».

⁷⁰ *Ibid.*, c. 3v; Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 328.

⁷¹ Coda, *Breve discorso* cit., p. 32; Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 328.

⁷² BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 4r.

⁷³ Faraglia, *Relazione* cit., p. 44.

⁷⁴ *Supra*, nota 13 e testo corrispondente.

⁷⁵ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 4r, 63rv, 94v-95r.

⁷⁶ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 481.

Nonostante alcune incombenze di tipo amministrativo-contabile di cui resta qua e là traccia⁷⁷, i compiti dell'uditore erano di tipo squisitamente giudiziario. Chiamato dal Toledo a procedere di concerto con il doganiere *summarie de piano sine figura iudicii* per le cause civili⁷⁸ e a seguire con scrupolo e prudenza, garantendo il rispetto delle leggi del Regno, le cause criminali, l'uditore interveniva solo nei procedimenti «di pura giustizia», cioè, prima di ogni cosa, nel contenzioso che coinvolgeva i pastori, in ogni caso mai per vertenze che avessero a che fare con la distribuzione dei pascoli, con le terre messe a coltivo e in generale con il fisco *regio*⁷⁹. Egli svolgeva il proprio ruolo di tecnico esperto «in lo tribunale del dohaniero»⁸⁰, interagendo preliminarmente con il mastrodatti che raccoglieva le denunce e che per esse, a differenza dell'uditore, veniva pagato, quindi con l'*algozino* responsabile delle carcerazioni, anch'egli retribuito a prestazione ma proprio per questo sprovvisto di una retribuzione sufficiente per il mantenimento di alcuni aiutanti⁸¹. Sebbene in casi eccezionali l'uditore potesse spostarsi al pari del doganiere per la provincia, la trasferta doveva essere autorizzata dal superiore e conclusa da un'accurata relazione⁸².

Negli anni Ottanta del Quattrocento ebbe origine l'uso di redigere il *libro de l'impare*:

et per che da circa quarantacinque anni in qua è costumato o la dohana farsi lo libro de l'impare contra li homini di dohana per alcuni debiti o particolari, o per danno di pasculo, lo quale libro si sole exercitare et ministrare nel mese d'aprile a la paga quando s'expedisce la dohaniera, la quale in quello principio che fo ordinato per lo dohaniero a suo arbitrio, fo dato ad ministrare a persona diota, secondo a chi lui meglio pareva. Et poi che fo dohaniero lo quondam signore Aniballo di Capua lo donò ad ministrare a l'uditore, per che le cose erano lo più sogette alle cose de la giustizia, ma per che in quello libro per chi lo exercitasse se ce potria comettere alcune cose indebite, bisogna che lo dohaniero ce habia cura, ad che l'uditore l'expeditione, che havesse da fare lo bollettino, di poi d'havere recognosciuto

⁷⁷ Di Cicco, *I documenti inediti* cit., p. 319; BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 63rv, 94v-95r.

⁷⁸ Coda, *Breve discorso* cit., p. 44; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 481.

⁷⁹ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, pp. 335-336.

⁸⁰ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 3v-4r, 63r.

⁸¹ *Ibid.*, cc. 4r, 5v.

⁸² *Ibid.*, c. 4rv; Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 329.

nel libro de l'impare lo faccia in lo tribunale del dohaniero et non in casa sua, senza farsi pagare da li pecorari cosa alc[un]a come hanno fatto alcuni auditori passati⁸³.

In caso l'ufficio fosse vacante, suggeriva a fine Settecento De Dominicis, qualcuno doveva essere nominato *ad interim*⁸⁴. Sostituti credibili da impiegare in caso di necessità, in realtà, la dogana già li aveva. Una norma del 1609 o forse d'età carolina stabiliva che il «più antico» dei due credenzieri – il più giovane fungeva da eventuale rimpiazzo – avrebbe fatto le veci dell'uditore in caso di assenza di quest'ultimo⁸⁵. Secondo una ricostruzione di N. De Meis risalente agli anni Venti del Novecento, originariamente in dogana era stato lasciato spazio a un unico credenziere con il compito specifico – estraneo alla sfera propriamente giudiziaria – di tenere il libro dei pascoli; solo successivamente ne era stato introdotto un secondo «per l'amministrazione della giustizia»⁸⁶. Negli anni Trenta del Cinquecento, l'anonimo autore dell'*Informatione* della Biblioteca di Foggia si disse contrario al doppio credenziere, certificandone al contempo la recente adozione⁸⁷. Da Carlo V in poi i credenzieri furono due, uno dei quali all'opera nelle vesti di procuratore nelle cause in cui era coinvolta direttamente la corona⁸⁸. L'attenzione per la definizione di ruoli e mansioni tipica dell'età filippina, nel secondo Cinquecento, produsse finanche una dettagliata serie di istruzioni ad uso specifico del credenziere doganale per il

⁸³ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 4r.

⁸⁴ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, p. 336.

⁸⁵ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 481; De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, pp. 336-37. Coda, *Breve discorso* cit., p. 23, lascia intendere che si tratti di provvedimenti carolini.

⁸⁶ De Meis, *Nel Tavoliere* cit. p. 88. Sui compiti originari del credenziere doganale si vedano le istruzioni alfonsine trascritte in Coda, *Breve discorso* cit., pp. 9-12.

⁸⁷ «Item non meno importa havere il dohaniero di detta dohana appresso di sé altri officiali de la dohana experti, et desposti a lo exercitio come sono credensieri et cavallari, per che non tutto si può exequire per una mano, bisogna per securità del fisco secondo nel regno si costuma tenere il credenziero in alcune terre residenti li cavallari secondo antiquamente in detta dohana è stato costumato, et per quello si può comprendere per q[uo]nto si è visto per il passato seria più expediente tenere uno credenziero, et non dui come al presente si teneno, et con bon provisione di doc[umenti] trecento l'anno si come antiquamente si costumava, et questo per ma[n]co di spesa de la Corte, et più expediente a negotiare, et si per che al p[re]sentemente ci ne sono dui li quali han[f]o l'officio con titolo honerose, né si potessero o dovessero admovere con giustizia, si dice per li tempi futuri, quando vacasse alcuno di essi li quali credens[ie]ri soleno intervenire, et fare libri, et conti a fronte al dohaniero di tutti l'introiti, et exiti de la dohana, et assistere in lo locare in la numeratione, et in l'exactione di essa dohana personalmente»: BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 3v.

⁸⁸ Coda, *Breve discorso* cit., pp. 44; Marino, *L'economia pastorale* cit., p. 300.

conteggio e la tutela delle risorse⁸⁹. Nel 1721 i due ufficiali vennero ridotti ad uno soltanto: l'avvocato fiscale di dogana⁹⁰.

5. *I cavallari*

Si tratta di un gruppo di ufficiali di numero variabile a seconda delle circostanze e dei periodi, da un minimo di diciotto a un massimo di trenta, con la possibilità – da vari commentatori non particolarmente apprezzata – di nomine straordinarie⁹¹. Erano concentrati in maggioranza a Foggia e dislocati, i restanti, nei principali centri abitati il cui territorio risultava interessato da attività di dogana. In alcuni insediamenti rilevanti agivano in coppia⁹².

Esiste una copiosa letteratura sulla loro inaffidabilità, rapacità, sulla loro invincibile natura di collusi. Va tuttavia notato che si tratta di lamentele nella maggioranza dei casi tarde rispetto all'arco di tempo che a noi interessa e che, fino al primo quarto del Cinquecento, i profili sociali dei cavallari di Capitanata non paiono necessariamente disprezzabili⁹³.

Le loro funzioni spaziavano in ogni direzione:

possono parimente i sud[detti] cavallari, come tutt'i custodi de fondi, considerarsi in due maniere; imperocche altri semplicemente guardano le vigne, i campi, i prati ed altri terri-

⁸⁹ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, pp. 401-3.

⁹⁰ Marino, *L'economia pastorale* cit., p. 300.

⁹¹ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 5v, 6v, 7v, 39v, 66rv, 43r, 87r-89v; BPFg, *Manoscritti*, ms. 4, cc. 128r, 134v, 153r-v; Ageta, *Annotationes* cit., III, pp. 179, 198, 212-215, 231; Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., pp. 349-351; Grana, *Istituzioni delle leggi* cit., p. 18; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, pp. 5, 182-183, De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, pp. 66, 87; De Meis, *Nel Tavoliere* cit. p. 9.

⁹² Ad Andria, Cerignola, Ascoli e Lucera secondo quanto riportato in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 5v.

⁹³ Le testimonianze quattro-cinquecentesche sulle connivenze e i comportamenti truffaldini dei cavallari e sui complessi rapporti intrattenuti con i locali, così come quelle relative ai loro profili sociali, meriterebbero una trattazione approfondita. Come riferimento per la piena modernità, si può rinviare a S. Russo, *La polizia della Dogana di Foggia: il corpo dei "cavallari" tra Sei e Settecento*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, cur. S. Levati - S. Mori, Milano 2018, pp. 207-220. Indizi sulla buona fama e del rango sociale dei cavallari in *Documenti inediti* cit., p. 101; BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 5v; Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 350.

tori, e paschi privati, non permettendo che gli animali v'entrino a far danno; ed altri esercitano ancora gli atti giurisdizionali, prendendo i pegni, carcerando i bruti, e facendo altri atti per la ricompensa de danni, e per la sodisfazione delle pene incorse⁹⁴.

I cavallari di dogana appartenevano alla seconda delle due specie. Intorno alla loro attività nel XV e XVI secolo disponiamo di tre fonti piuttosto loquaci: i capitoli inviati al doganiere Ludovico d'Afflitto da Federico III nel 1497⁹⁵, l'anonima *Informatione* fogiana degli anni Trenta del Cinquecento e le istruzioni inviate dal doganiere Sanchez nel 1536 in essa trascritte⁹⁶.

Provisti in età moderna di una corte in miniatura più o meno tollerata⁹⁷, assolvevano compiti investigativi sia dopo accusa che *ex officio*. Nei capitoli del 1497 venne accuratamente specificato come «per alcuna offesa o danno dato in lo venire, stare et retornare» si debba ricorrere «a li officiali vicini a li lochi dove lo caso soccederà, et soccedendo lo caso in li lochi de ditta dohana debbano ricorrere a li cavallari in quelli lochi deputati». Qui ritorna una certa idea di territorialità⁹⁸, che non concerne però la scelta del foro, bensì l'identità e il dislocamento del cavallaro a cui spettava intervenire. Denunciato il caso, i cavallari, «zoé ciascuno al quale il caso serra denunziato», dovevano «de continentis inquirere del caso successo et provedere a la indepnità» di coloro i quali avevano sporto denuncia «senza alcuna dilacione et mora». Essi erano quindi tenuti ad informare di tutto il doganiere, senza ricevere alcun tipo di emolumento per le azioni svolte⁹⁹. Per i danni dati, come vedremo tra poco, già nel diploma del 1447 era prevista la risoluzione delle vertenze sul campo con l'aiuto di due estimatori scelti tra comuni amici delle parti.

Altrove emergono le attività preventive, le indagini sul campo alla ricerca di eventuali abusi e i relativi castighi:

⁹⁴ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, p. 206.

⁹⁵ De Meis, *Nel Tavoliere* cit., pp. 43-46.

⁹⁶ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 6rv, 7v-8r, 85r-86r, 88v-89r.

⁹⁷ Coda, *Breve discorso* cit., p. 26; Ageta, *Annotationes* cit., III, pp. 212-15; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, pp. 181, 207; Faraglia, *Relazione* cit., p. 46.

⁹⁸ Nei provvedimenti del 1574 le magistrature ordinarie erano tenute a consegnare i catturati agli ufficiali doganali «che più propingui se troveranno»: De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 361.

⁹⁹ Contrariamente a quanto denunciato nei capitoli carolini in merito alle cavalcate retribuite: Coda, *Breve discorso* cit., p. 34.

et più che dicti off[icia]li et cavallari vadano investigando si in li poste de le locationi di loro governo havesse arato più di q[ue]llo li fu concesso senza ordine, o in loco illicito, et di poi partuta la dohana da Puglia che l'habia recognoscere personalmente, et farne notamento de la quantità, et qualità, et lo loco, et il nome del maxaro, et cossi ancora si alcuno havesse promesso lassere restoppie, et non l'havesse lassate, che lo nota, et l'uno et l'altro, che si denga per disordinato, et di continenti ne dona aviso al d[it]to dohaniero, et che si proveda castigare chi havesse errato per che non provedendose ognni anno si faria di mal in peggio¹⁰⁰.

Qualora si trattasse, scriveva M. Coda, di «causa d'importantia, che bisognasse farsi atti, e procedere ordinariamente», cioè senza procedere «come li parerà di dovere summariamente *sine scriptis*, conforme lo stile di detta Regia Dohana»¹⁰¹, processo e sentenza erano rimessi a Foggia nelle mani del doganiere e dell'uditore. In verità, la normativa è piuttosto elusiva nel riconoscere cosa fosse gestito per intero dai cavallari, salvo rendicontazione al doganiere, e cosa fosse perfezionato e concluso solo con l'intervento di quest'ultimo. Le disposizioni del doganiere Sanchez del 1536 alludono ad un controllo da Foggia piuttosto pervasivo:

potria essere che per alcuno temerario fossero molestati, decretati (*sic*), o damnificati li homini, et bestiame d'essa dohana caminando, dimorando o pasculando, quando ci corresse vi ordinamo che vogliati usare diligentia et sollicitudine in dare aiuto et favore, et procurare d'havere in vostro potere quelli che commettessero tale errore, et di tutto formare processo in bona forma, et donare aviso a noi et a n[ost]ra Corte, dove ci trovaremo, acciò si possa provedere q quanto ricercasse la giustizia per la conservatione de n[ost]ri privilegi et franchitie di detta dohana, et trattare con effetto che tutto quello danno fosse fatto tanto alle persune come alle bestiame di quella sia emendato et sodisfatto, et quanto in la pena, in la quale li malefatturi incorressero, la remettereti a noi, acciò si possa esquire con li termini debiti, et giusti fando notam[en]to particolare di tutto quello accascasse, et in eseq[utio]ne dele cose predette requidereti et ordinareti, come per la p[rese]nte requedimo¹⁰².

Gli spostamenti da e verso la Capitanata e gli incidenti presso i passi erano questione delicata, affidata in prima battuta ai tempestivi interventi di questi ufficiali.

¹⁰⁰ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 64v.

¹⁰¹ Coda, *Breve discorso* cit., p. 25.

¹⁰² BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90rv.

li¹⁰³. Anche lungo i percorsi interni alla stessa Capitanata andavano garantiti ordine pubblico e rispetto delle norme e della pace sociale:

item la dohana deve avertire al tempo de la paga de li castrati vengano a la terra di Foggia di Monte S[anc]to Angelo, et da altre defense p[er] vendere sì per lo ***¹⁰⁴ di molti dan[n]i ad mezane, et seminati et altre volte *** di defense, et morte, che d[it]ta doh[an]a manda cavallari ad accompagnarli per diverse strade, et camini fin che arrivano a Foggia et *** tempo fare ba[n]ni che non facciano tali portamenti, et fandosi disordine castigare molto bene li pastori, et fare sadisfare li da[n]ni che facessero¹⁰⁵.

Un caso particolarmente temuto era l'incendio, sia accidentale che doloso¹⁰⁶. Le preoccupate raccomandazioni ai cavallari lasciano intuire eventi di dimensioni spaventose:

comandando a tutti patroni di campo, curatori, lavoratori, buttari, et gualani, et etiam a li porcarli quali comprano la spica, et le restoppie che non debbano mettere foco a quelle senza licentia de li detti deputati et cavallari, et quando havera[n]no da mettere focho ha-verà da essere in tempo quieto che non sia vento, et maxime la sera, che sole essere quieto, et quando se havesse da ponere focho di dì vole essere al vento de aucina per che è vento piacevole, et non dura molto, et non ha da mettere foco in altro vento per che tutti sono violenti et soleno uscire fora de le restoppie et infocare le locationi, et alcune volte è stato sì forte che lo foco non si ha possuto reparare fin a la marina, ... et ciascheduno cavallaro deve stare residente in quella terra vicino alle locationi di sua commissione et stare adver-tente mirando al contorno di dì et di notte, et vedendo alcuno focho posto ad quell' hora medesma deve cavalcare volando la volta del foco, sollicitando li homeni di quella maxaria che stiano accorti, che il foco non faccia da[n]no alle locationi, per che brusciando alcuna locatione saria pericolo di gran dan[n]o quando non sequessero le pioggie, che li facesse l'herba, et ancora che refacesse è molto meglio quando si trova l'herba vecchia con la nova, et per che alcuna volta sole soccedere in ponendo lo foco o poco poi posto levare altro vento, et violente, che potria fare danno, in questo li detti cavallari devono andare volandoo o a la terra o per le massarie convicine a pigliare homini in aiuto et astutare il foco ad dispese di

¹⁰³ *Ibid.*, cc. 85r-86r.

¹⁰⁴ Qui e nelle due righe successive gli asterischi indicano uno spazio lasciato vuoto dal redattore del manoscritto.

¹⁰⁵ *Ibid.*, c. 106v.

¹⁰⁶ Per il secondo tipo cfr. *infra* le note 159-160 e testo corrispondente.

quella massaria dove fosse acceso, et quando per inadvertentia o malitia et senza di or[di]ni predetti si ponesse focho, et se ne havesse da[n]no alle locationi tanto per li homini de le massarie come per porcari, li detti cavallari devono usare diligentia havere in mano quelli che havessero posto foco, et tenerli carcerati cautam[en]te acciò si havesse da procedere contra di loro tanto a la pena del ba[n]no come al dan[n]o com[m]esso¹⁰⁷.

6. Composizioni, indagini e processi

Preso atto nelle pagine precedenti del margine d'azione del doganiere e dei suoi ufficiali in tema di giustizia, sonderemo ora da un lato la volontà di controllo potentemente espressa da Napoli su procedure e sentenze, dall'altro l'imprescindibile attitudine compromissoria in situazioni spesso caotiche e di non facile lettura.

Tanto il doganiere quanto i suoi uomini entravano – o erano chiamati a entrare – in azione sostanzialmente per due motivi: o perché informati dei fatti, o per ordini dall'alto¹⁰⁸. Differivano, naturalmente, la natura e l'estensione dei rispettivi poteri, e molto contava il contesto dell'intervento. Una fase delicata riguardava la raccolta preliminare delle informazioni, sollecitata da Napoli presso le parti in cau-

¹⁰⁷ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 10v-11r.

¹⁰⁸ Le testimonianze presenti nella documentazione quattro-cinquecentesca rapidamente compendiate in queste righe, pur nella loro laconicità, permettono di riconoscere infiniti esempi di procedure *per accusationem*. In BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 63r, si invita alla massima cura «in fare pigliare le querele dal m[agistr]o d'acti et farli providere et expedire da l'auditore», e verosimilmente non erano poche le vertenze generate da accuse che a Foggia nemmeno arrivavano. Riguardo alla materia penale, in verità, nell'esegesi di fonti così frammentarie non è mai semplice sceverare cosa fu generato dalla presentazione di una denuncia presso il mastrodatti doganale, cosa dall'iniziativa del doganiere e cosa – non bisogna escluderlo – da comunicazioni giunte da Napoli dopo esposti e suppliche presentate chissà come e chissà quando. D'altro canto, le estese reti informative e la mobilità fisica dei doganieri e dei cavallari erano perfettamente funzionali all'avvio autonomo di procedure *per inquisitionem ex officio*. Ad un livello più generale e lungo una cronologia più profonda di quella qui considerata, la procedura accusatoria fu col tempo costretta «dai suoi lacci privatistici» ad una funzione penale secondaria: M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. I. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 73-110, partic. 76. Proprio perché «prevalentemente orientato su profili di danno» (*ibid.*), il procedimento *per accusationem* rimase ad ogni modo uno strumento insostituibile e utilizzatissimo nell'armamentario giuridico doganale.

sa¹⁰⁹ anche con l'ausilio di uomini *ad hoc* nominati – lo abbiamo visto per Lucera nel 1483 – scelti tra i contendenti. Secondo i capitoli concessi ai locati nel 1480 e concernenti furti e smarimenti di bestiame, affinché la denuncia di furto fosse avvalorata era necessario che gli allevatori danneggiati prestassero giuramento assieme a due testimoni¹¹⁰. Per il recupero delle bestie smarrite, il doganiere doveva impegnarsi a rintracciare e torchiare i «malfattori delle terre dove si troveranno le giumente e bestiame perdute»; in caso di mancato ritrovamento a pagare sarebbero state «dette terre»¹¹¹.

Idealmente, a prendere conoscenza dei reati, in qualsiasi modo e quali che essi fossero, e a svolgere le prime indagini erano gli ufficiali sul territorio¹¹². Non erano

¹⁰⁹ Ad es. V. Spola, *Documenti del sec. XV relativi alla Dogana di Foggia. Il registro del doganiere Nicola Caracciolo (1478-1479)*, «Archivio storico pugliese», 6 (1953), pp. 131-182, partic. 139. Cfr. *Fonti Aragonesi. XIII. Frammenti dei registri 'Curie Summarie' degli anni 1463- 99*, cur. C. Vultaggio, Napoli 1990, p. 164 («commandamo che vui ve debiate sumariamente informare del sopra contenuto»).

¹¹⁰ Coda, *Breve discorso* cit., pp. 20-21. Traccia del giuramento in età ferrandina anche in Delle Donne, *Burocrazia e fisco* cit., p. 468.

¹¹¹ Coda, *Breve discorso* cit., p. 21.

¹¹² Un elemento parecchio attivo fu Cola Cozzetta, uomo della dogana in Terra di Bari al tempo di Ferrante: *Documenti inediti* cit., *passim*; Spola, *Documenti del sec. XV* cit., pp. 141, 145. Nelle istruzioni del doganiere Di Sangro del 1574 «s'ordina, e comanda a tutti detti Officiali, et a ciascuno di loro, che debbiano, et ogn'uno di essi debbia star molto avvertito, et guardare, che tutte le cose predette si osservino da tutti, a chi tocca inviolabilmente, et senza diminuzione alcuna, et accadendo alcuna contravenzione sempre le debbano inquirere, et pigliare informazione, et trovarne le verità, et farci altre provisioni convenienti, et subito darne avviso a detto Signor Doganiero, acciò possa provedere come sarà de giustizia»: De Dominicis, *Lo stato politico* cit., p. 335. Va notato che era buona norma per il doganiere sfruttare anche il meccanismo opposto: ottenere informazioni da paesani e uomini di dogana per tenere d'occhio gli ufficiali dislocati sul territorio. È molto efficace il passo in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 65rv, in cui si suggerisce ai vertici foggiani come comportarsi: «lo dicto dohan[ier]o in quel tempo che sta residente in Foggia di poi data la locazione overo in sua absentia, il casciero per sua parte vole al spesso tenerse avisato con l'officiali de la dohana residenti in le terre, et con diligentia pubblico et secreto intendere di loro portamenti et come si governano tanto da li homini de la dogana come per li paesani che conversano con la dohana, et senza haver rispetto a qualsivoglia d'essi investigare de l'opere loro per che ponno com[m]ettere molti disordini per cupidità tanto in detrimento de li pecorari come de li massari di campi sì in non fare la debita iusticia et provedere presto al bisogno come ce porria occorrere interesse de la corte per occupatione de li terreni da una locatione ad l'altra, et cossì per usurpatione de li paesani et massari per arare o per vitto di buoi, ò d'altri bestiami che non pagassero la fida, li quali officiali et cavallari per corruptela porriano mostrare d'ignorare, et li pecorari di dohana, o per timore de l'officiale come suo superiore in quello loco, o ad compiacientia lo taceッsero et in futurum si troverria lo danno, et potria essere non saperse che l'have conse[n]tito, et però quando il dohan[ier]o o il casciero per sua

soltanto le mancanze di costoro a causare problemi. Tanto il doganiere quanto i suoi sottoposti operavano in contesti dove gli uomini da perseguire risultavano intoccabili¹¹³ e la dogana si rivelava un vero affare per lesto fanti puri e semplici¹¹⁴. Per aggirare eventuali portamenti omertosi era talvolta premiata la delazione. È ciò che accadde nel dicembre del 1478, allorquando Ferrante dispose di ricompensare con 10 ducati coloro i quali avessero aiutato a rintracciare i pastori rei di aver bastonato i cani di alcuni cacciatori regi¹¹⁵.

Va ribadito che quella doganale era una giustizia sommaria largamente fondata sull'oralità e su pratiche arbitrali¹¹⁶. S. Di Stefano riferisce che, coerentemente con

parte ci seranno vigilare lo vogliano intendere come è detto de facile lo potranno sapere, et provedere di modo che si obviassero tali disordini, et quando alcuno ne trovasse a la giornata non meno donare castigo all'off[icia]le di quello loco che ad quello havesse com[m]esso disor[di]ne, et et[iam]al pecorare si ce havesse consentito, che usando questa diligentia et facendose tale dimostratione si farria quello che lo debito recerca et resultarria ad honore et quieto del detto dohaniero et di suo off[ici]o, et si evitariano molti disordini».

¹¹³ Spola, *Documenti del sec. XV* cit., p. 141.

¹¹⁴ «Item, supplicano V[ostro] M[aiesta] C[esarea] si degni ordinare, che siano castigati li ladri di Saccione, e del Casale di Peschici in la Montagna di Sant'Angelo, li quali tuttavolta assassinano la detta Dohana, e lo presente anno, e di poco fa, hanno ammazzato uomini di Dohana rubbando, et ammazzando vacche, pecore, giummente, e capre, et rubbando alli pastori fin'alle scarpe. Placet Cae-sareae Captholicae Maiestati, et iniungit viceregi, ut id exequi faciat»: Coda, *Breve discorso* cit., p. 33.

¹¹⁵ Spola, *Documenti del sec. XV* cit., pp. 148-150.

¹¹⁶ M. Sbriccoli ricordava che «appartenenza, protezione, consenso e – aggiungo – *oralità* rimandano al carattere *comunitario* della giustizia negoziata. E quel tanto di patteggiato o consensuale che la giustizia penale conserverà anche in seguito riposerà costantemente sul principio della comunità, lasciando in potere delle giurisdizioni locali i conflitti tra vicini che assumono formato penale»: Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto* cit., pp. 3-44, partic. 6 (corsivo dell'autore); più estese considerazioni in *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in Sbriccoli, *Storia del diritto* cit., pp. 1223-1245, partic. 1236-1238. Ebbene, viene da pensare che la mancanza pressoché completa di riferimenti al momento negoziale al di fuori dell'arbitrato non sia nelle fonti doganali un mero dato documentario. In dogana l'accordo orale in tantissimi casi non fu uno strumento nelle mani dei membri di una comunità: servì a cucire mondi reciprocamente funzionali ma chiaramente e profondamente distinti. Sia in tema di distribuzione delle risorse che di giustizia civile e penale, risaltano le capacità arbitrali e, con modi e tempi diversi, il potere di costringere del doganiere e dei suoi ufficiali. Nelle cause “minorì”, il sistema giudiziario presieduto dal doganiere si preoccupò più che altro, per usare ancora le parole di Sbriccoli, di «fornire il quadrato, le regole, l’arbitro», promettendo «l'esecutività del mandato» (Sbriccoli, “Vidi communiter observari” cit., p. 76). Se dall'osservatorio doganale la dicotomia tra *giustizia statale* e *infragiustizia* (cfr. Sbriccoli, *Giustizia negoziata* cit., pp. 1228-1229) ha presto il fiato corto, il ruolo giocato dalle magistrature doganali – e quindi statali – come strumenti di pacificazione (cfr. Vallerani, *La giustizia pubblica* cit., pp. 25-28) difficilmente può essere sottostimato.

le leggi generali del Regno relative alle vertenze di minor conto, affinché «le liti, e le differenze, che occorrono fra' pastori, e specialmente intorno a' paschi, danni ed altri pastorali incidenti» fossero presto sbrigate, per le «cause piccole, e de' rustici, e de' pastori» intervenivano soltanto gli ufficiali subalterni, era sufficiente un solo testimone e si agiva anche nei giorni festivi¹¹⁷. Sebbene non sia possibile stabilire se le indicazioni di Di Stefano siano spendibili fin nel dettaglio per i secoli XV e XVI, quello da lui tracciato pare un quadro attendibile, nelle sue linee essenziali, per l'intera esistenza della dogana.

Talvolta, lo si è visto, il doganiere si presentava sul posto dov'era sorto l'attrito; talaltra, a mettersi in viaggio era l'uditore. Il doganiere poteva dedicarsi in maniera immersiva alla correzione e alla punizione delle appropriazioni indebite di spazi da parte tanto di allevatori quanto di massari, nonché alla risoluzione di qualsiasi altro tipo di lite, durante le *cavalcate* generali previste ogni due anni dalla normativa cinquecentesca¹¹⁸. Il resto del tempo, fatti salvi i viaggi verso Napoli o verso casa¹¹⁹, era bene restare a Foggia, centro fisico del Tavoliere¹²⁰, e garantire ad ogni buon conto la presenza di un luogotenente¹²¹. Pareva saggio durante l'anno

cavalcare per la provintia si non può per tutti li lochi almeno in quelli che più importano dove havesse querela, che ci fosse alcuna oppressione et occupatione di territori per l'homini del paese, o per seminati, o per mezane innovative, o allargate subito farle restituire ad pristinum, et ad quelli donarli castigo per punitione, et per exemplo, et non voglia fidarsi in li cavallari, ma servirse de le presenti, et de la vista oculare ciò che non ci occorresse alcuna corruptela, et la corte non patesse danno, che a la giornata sarria imputato à lui¹²².

¹¹⁷ Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, p. 456.

¹¹⁸ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 39v-40r, 68rv, 71rv, 92v; Coda, *Breve discorso* cit., p. 42, 87; Ageta, *Annotationes* cit., III, pp. 212-215.

¹¹⁹ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), cc. 48v-49r, 63r, 65r; Coda, *Breve discorso* cit. pp. 33 (capitoli di Carlo V), 41 (istruzioni del viceré Toledo); De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, p. 336.

¹²⁰ Per la collocazione del tribunale doganale a Foggia, quindi «nel centro della Puglia»: Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 301. Sulla residenza a Foggia del doganiere come garanzia per la città di Foggia contro la dogana si veda la documentazione inserita nel *Libro Rosso di Foggia*, cur. P. Di Cicco, Foggia 2012, partic. le pp. 103, 105-106, 135-137.

¹²¹ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, p. 336. Sul luogotenente del doganiere a Foggia cfr. Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., p. 329.

¹²² BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 63r, ma si vedano anche le cc. 39v-40r.

Tuttavia, era a Foggia che confluivano denunce che il mastrodatti protocollava¹²³; era a Foggia che venivano inviati, con ambigue tempistiche, alcuni dei soggetti nelle mani dei cavallari¹²⁴; ancora, era a Foggia che prestavano servizio e abitavano uditori e credenzieri ed era qui che si carcerava e si sperava restassero le scritture non destinate alla Sommaria. Ad una certa data, difficile da determinare, è qui che sorse – e risorse dopo il terremoto del 1731 – un palazzo della dogana¹²⁵. Fino al pieno Cinquecento, ad ogni modo, sono pochissime le testimonianze che lasciano intendere chiaramente che i processi per reati gravi, nelle fonti menzionati con una certa frequenza ma in nessun caso e in nessuna misura descritti¹²⁶, avevano luogo a Foggia.

A complicare la geografia della giustizia doganale intervenivano da Napoli la corte – prima regia, poi viceregia – e la Sommaria. Oltre una certa soglia d’importanza, nessuna procedura restava confinata in Capitanata. Sondando la corrispondenza d’età aragonese, si intuisce la frequenza con cui da Napoli arrivavano a Foggia apprezzamenti e clamorose invalidazioni, talvolta nella medesima missiva¹²⁷. Altrettanto spesso giungevano direttive da rispettare e indicazioni da tradurre in azione¹²⁸. Con movimento inverso, occorreva far sapere a Napoli dove e come si stava operando, e a spese (o a favore) di chi¹²⁹. Dopo le *cavalcate* sui luoghi, suggeriva chi conosceva bene la dogana, occorreva fare rapporto, ma in caso di faccende delicate era preferibile comunicare con più discrezione¹³⁰.

Non sempre è agevole farsi un’idea circa le sentenze emesse. Invece di lodare o smentire, in almeno un caso Ferrante sollecitò il processo riservandosi di deci-

¹²³ *Ibid.*, c. 63r.

¹²⁴ «E quando sarà causa d’importantia, che bisognasse farsi atti, e procedere ordinariamente, ponno detti cavallari procedere fino all’interpositione del decreto, e prolazione di sentenza esclusiva, con mandare poi gl’atti in detta Regia Dohana, come anco mandare l’informationi, che pigliassero nelle cause criminali, e delinquenti, che si trovassero catturati, alli quali detti cavallari ponno anco habilitare di presentarsi in detta Regia Dohana fra un breve termine, mà non liberarlo à pleggiaria, ò in forma, come alcune volte sogliono fare, acciò le cause si finiscano, e non restano immortali»: Coda, *Breve discorso* cit., p. 25. Cfr. Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, p. 207.

¹²⁵ Cfr. Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 466.

¹²⁶ Considerati i processi di cui si hanno pur minime notizie, le tipologie non differiscono nella sostanza dalle macrocategorie individuate nel sistema accusatorio in Vallerani, *La giustizia pubblica* cit., pp. 124-125: insulti con e senza sangue, furti e usurpazioni.

¹²⁷ Spola, *Documenti del sec. XV* cit., p. 150.

¹²⁸ Ad es. *ibid.* Cfr. BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90rv.

¹²⁹ Spola, *Documenti del sec. XV* cit., p. 146; BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90r.

¹³⁰ *Ibid.*, c. 71rv.

dere successivamente «quanto haverite da fare»¹³¹, come se l'udienza foggiana non potesse essere risolutiva. Si trattava in quel frangente di un reato non da poco, l'omicidio di un abruzzese per mano di un cittadino di Ascoli, il che potrebbe spiegare l'interessamento del re, magari alla luce di una futura somministrazione o negazione della grazia. D'altronde è la stessa parola “processo”, nella mancanza di riferimenti dettagliati, a dover essere, quando possibile, contestualizzata. A tal proposito è utile segnalare il caso relativo ad un'istruzione risalente al tempo di Ferrante di cui esistono due differenti versioni. La loro collazione non è risolutiva: da una delle due scritture risulta che, prese le debite informazioni «solo verbo» presso pastori e gargari al fine di sincerarsi dei danni da questi patiti, era compito del doganiere far scrivere «tutto in processo» e inviare il dossier alla Sommaria¹³²; sentiti i pastori – si legge nell'altro documento – sui danni patiti e sui diritti di passo ingiustamente pagati, «tutto deposto in carta subito si manda» a Napoli per «provvedere sì a l'interesse de la Corte como dell'i parte»¹³³. Date le operazioni descritte, la materia del contendere e la normativa in merito vigente, sembrerebbe trattarsi di poco più che la redazione di un memoriale frutto di indagini sul campo. Restano tuttavia nell'ombra gli usi e le ritualità presupposti dall'indicazione «in processo».

È bene distinguere con cura tra danni patiti e danni inferti, la cui normativa si mostra peraltro cangiante e di non facile lettura. Il diploma del 1447 evita di menzionare qualsiasi pena contro i pastori e le bestie dannificanti, ingiungendo tuttavia al doganiere di garantire il giusto risarcimento previa stima «ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum»¹³⁴. Nulla in esso si dice dei danni subiti dai pastori. Le istruzioni del 1470 contemplano invece entrambe le possibilità: il doganiere avrebbe costretto i colpevoli al risarcimento sia che i pastori e i *patruni* avessero subito danno, sia che lo avessero arrecato¹³⁵. Nel 1480, lo abbiamo visto¹³⁶, l'attenzione dei locati si concentrò – si capisce perfettamente il perché – soltanto sui danni subiti, con un'opportuna distinzione tra furto e smarrimento, distinzione che finiva però per indebolirsi nel capzioso collegamento tra «bestie perdute» e «malfattori».

¹³¹ Spola, *Documenti del sec. XV* cit., p. 146.

¹³² Delle Donne, *Burocrazia e fisco* cit., p. 216.

¹³³ *Ibid.*, pp. 426-427.

¹³⁴ Coda, *Breve discorso* cit., p. 5.

¹³⁵ De Meis, *Nel Tavoliere* cit., p. 40. Più ambigui ma, pare di capire, orientati nella stessa direzione i ragionamenti proposti in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90r.

¹³⁶ *Supra*, note 110-111 e testo corrispondente.

da perseguire. Per ritrovare traccia degli estimatori dei danni causati dal passaggio e dal pascolo delle bestie bisogna tornare al carteggio tra centro e periferia, dove in una missiva del novembre del 1478 si affida al doganiere la nomina di «experti apprezzaturi»¹³⁷. Stando alle istruzioni del 1497, «dui boni homini» dovevano invece essere «communiter electi»¹³⁸. Si parla ancora di «comuni amici» negli ordini per il doganiere Sanchez negli anni Trenta del Cinquecento¹³⁹, gli stessi anni – grossomodo – in cui capitoli imperiali e istruzioni viceregie tacevano del tutto a riguardo e si mostravano sorprendentemente vaghi sul furto di bestiame¹⁴⁰. Snelle e penetranti le istruzioni del doganiere Di Sangro del febbraio 1574: i danni causati dalle bestie dei locati non avrebbero comportato in nessun caso il pignoramento di animali e sarebbero stati valutati da due amici comuni; le università ospitanti avrebbero risposto collettivamente dei danneggiamenti ai pastori¹⁴¹, ai quali non era richiesto di giurare e far giurare a supporto delle dichiarazioni fornite come invece previsto nel 1480. Quattro mesi dopo i bandi del viceré Granvela ripresero pressocché alla lettera il primo punto, ritenendo però responsabili dei danni ai transumanti non le università, bensì li «padroni» tenuti a «guardare li loro territorii»¹⁴².

Quello dell’interazione con proprietari terrieri, uomini illustri, autorità ed enti locali costituiva un tema di capitale importanza. Università e feudatari sapevano come farsi valere; dal canto loro, le cariche provinciali e sovaprovinciali agivano in maniera controversa. Nella valutazione dei danni denunciati da personaggi eminenti¹⁴³, nella scelta degli apprezzatori¹⁴⁴, nella gestione dei subordinati e nel confronto con i baroni¹⁴⁵ restavano pertanto imprescindibili l’affidabilità e la capacità operativa espressa sul territorio dal massimo ufficiale doganale. Poteva peraltro succedere che a catturare dei ladroni colpevoli di aver sottratto i denari della fida al figlio di un locato non fosse il personale di dogana¹⁴⁶. Le disposizioni per gli spostamenti del 1536 paiono del tutto esplicite circa l’esigenza di collaborazione:

¹³⁷ Spola, *Documenti del XV secolo* cit., p. 142.

¹³⁸ De Meis, *Nel Tavoliere* cit., p. 45.

¹³⁹ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90r.

¹⁴⁰ Coda, *Breve discorso* cit., pp. 32, 44.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 72.

¹⁴² *Ibid.*, pp. 75-76.

¹⁴³ *Fonti aragonesi. XIII* cit., p. 219.

¹⁴⁴ Delegata al doganiere in Spola, *Documenti del XV secolo* cit., p. 142.

¹⁴⁵ *Documenti inediti* cit., pp. 52-53.

¹⁴⁶ *Ibid.*, p. 102.

et ordinamo per servitio dela Ces[area] M[aiest]à a tutti de singuli s[ignor]i et baroni., un[i-
versita]te, sindici, mastri iurati et qualsivoglia altra persona di qualsivoglia stato, grado, et
conditione se sia, che vi [scil. al doganiere] debbano prestare ogni aiuto et favore necessario
et oportuno, et cossì ancora requedereti tutti cap[itan]ei et altri officiali regii et de baroni
sotto pena de la disgratia dela p[redet]ta M[aiest]à et de d[uca]ti mille d'esigersi da cia-
schuno di loro applicanda al Regio Fisco, et si opus est da n[ost]ra parte requederiti tutti
ill[ustrissimi] gover[natu]ri et provintie, m[agnifi]ci auditori che vi debbano fare osservare
lo sopradetto, in quorum fidem vi havemo fatta fare la presente subscripta de nostra propria
mano et sigillata¹⁴⁷.

Le testimonianze rimasteci sulla tormentata convivenza di giurisdizioni che insistevo sugli stessi luoghi, con ubique complicazioni generate dalla personalità del diritto doganale, sono assai più numerose di quelle che alludono ad un irenico completamento reciproco¹⁴⁸. Gli ispessimenti documentari devono generalmente più di qualcosa al nesso tra interruzione della convivenza pacifica e conseguente incremento della produzione di scritture, ragion per cui va tenuto nel debito conto il rischio di sovrastimare la pervasività del conflitto. Pare nondimeno chiaro, nel nostro contesto, il peso di alcuni fattori destabilizzanti, su tutti la caratteristica stagionalità della vita pastorale e gli affannosi tentativi del potere centrale e dei magistrati foggiani di assecondarla e possibilmente dominarla. Una certa sensibilità per il problema è presente già nel diploma del 1429 di Giovanna II, lì dove il rispetto del dispositivo è imposto agli ufficiali del Regno «dicto tempore durante»¹⁴⁹. Il tema finì per condizionare l'intera produzione normativa dei centocinquanta anni successivi¹⁵⁰.

Non si trattava soltanto di poter avere a disposizione e di essere nelle condizioni di acciuffare sospetti e colpevoli: occorreva infliggere pene certe ed eque, ancorché non sempre preventivamente definite.

¹⁴⁷ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90v. Cfr. l'azione dei poteri ordinari *in absentia* di ufficiali doganali nella normativa del 1574 trascritta in De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 361.

¹⁴⁸ Cfr. Gaudiani, *Notizie per il buon governo* cit., pp. 289-291, 329; De Dominicis, *Lo stato politico* cit., III, pp. 286-287.

¹⁴⁹ Vivenzio, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia* cit., p. LVII

¹⁵⁰ Cfr. almeno Brencola, *De iurisdictione* cit., pp. 30, 37, 40, 45, 68; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., I, p. 9; II, pp. 4, 260, 298-300, 304, 310, 339. Eloquenti le chiose al ventottesimo capitolo dei bandi del 1574 trascritte in De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, pp. 370-74. Sul tempo del pastore: Di Stefano, *La ragion pastorale*, I, p. 456; II, p. 298.

La cattura e la carcerazione erano generalmente misure cautelative¹⁵¹. La chiave di volta della risoluzione del contenzioso per danni dati era il risarcimento¹⁵², sia individuale che collettivo¹⁵³. Le pendenze nei confronti di creditori, di proprietari danneggiati o del fisco regio non autorizzavano il sequestro degli animali degli uomini di dogana¹⁵⁴, consentito però contro chi osava anticipare la discesa in Puglia¹⁵⁵. Uno dei peggiori reati ipotizzabili, la *scommessione*, l'entrata cioè anticipata dei locati sui pascoli, era punito secondo le disposizioni del 1574 in maniera durissima: dieci anni al remo più un risarcimento quantificato dal doganiere¹⁵⁶. Sugli abusivi pendeva la minaccia di una multa pari a 50 once¹⁵⁷, ma un locato che introduceva in una locazione capi non registrati era multato e punito secondo «le pene, che li [scil. al doganiere] parerà convenire, et astringendoli anco ad immettere l'altre loro pecore in Dogana»¹⁵⁸. Era ancora doganiere a stabilire il numero di frustate con cui castigare gli incendiari e i guastatori all'opera nei *capomandri*¹⁵⁹, oltre a infligger loro una multa salata pari a cento once¹⁶⁰.

Nelle fonti aragonesi d'età ferrandina la pena non ha mai un significato univoco. Il livello della comunicazione era inteso come doppio («ad ipsi sia punitione, a li altri exemplo»)¹⁶¹ o anche triplo («per castigo de li tristi, exemplo de li boni et

¹⁵¹ Ad es., dopo un omicidio e prima del relativo processo: Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 146. Non sempre il confine tra custodia cautelare e pena detentiva risulta chiaro. Nelle stesse settimane – siamo nel dicembre del 1478 – al doganiere Caracciolo venne chiesto di acciuffare e trattenere «subto bona custodia» fino a nuovo ordine coloro i quali «amazzano lepari a lo yacco»: Spola, *Documenti del sec. XV* cit., pp. 148-149.

¹⁵² Di non semplice conseguimento qualora fossero implicati gli abruzzesi: si vedano le perplessità del doganiere Gaspare Castiglione, abruzzese egli stesso, indeciso se pignorare o meno i beni dei «montarani pecurarii», i quali «non hanno monicione de vini ogli et grani in loro case»: *Fonti Aragonesi. XIII* cit., pp. 113-116.

¹⁵³ Oltre alla normativa considerata nelle note precedenti, si veda Spola, *Documenti del XV secolo* cit., p. 161: il risarcimento di una *fida* in denaro contante rubata spetta «a li dicti delinquenti, o vero per la Camera de l'Aquila soto de che è dicta terra de Civita Reale dove è stato commesso el maleficio».

¹⁵⁴ Coda, *Breve discorso* cit., pp. 32, 72; Delle Donne, *Burocrazia e fisco* cit., pp. 219, 469.

¹⁵⁵ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 12r.

¹⁵⁶ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, pp. 343-344.

¹⁵⁷ *Ibid.*, pp. 342-343.

¹⁵⁸ *Ibid.*, p. 356.

¹⁵⁹ Ricoveri per bestie e pastori.

¹⁶⁰ De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 342.

¹⁶¹ Spola, *Documenti del XV secolo* cit., pp. 148, 161.

interesso de la iustitia»¹⁶². Meno sappiamo delle reazioni alle sentenze, della loro accettazione, contestazione o aperto rifiuto. Qualcosa trapela dalla relazione del regente Figueroa, il quale segnalò «ciertas penas en que avian sido condenados y no ejecutados y otras en que yo los condene por daños hechos y desobediencias contra el duanero y otros oficiales que le avian rompido la carcel llevandole los presos tres veces»¹⁶³.

Le indagini e i dibattimenti non potevano essere trasferiti presso altri tribunali¹⁶⁴. C'era tuttavia possibilità di far ricorso, tramite suppliche al re¹⁶⁵ o, con evidenze documentarie più evanescenti, tramite esposti al viceré in età spagnola¹⁶⁶. Con ben maggiore frequenza intervenne la Sommaria, particolarmente attiva se sotto la lente d'ingrandimento c'era l'operato del doganiere¹⁶⁷, talvolta per via di accuse formulate *viva voce* a Napoli¹⁶⁸. La giustizia doganale tendeva però a risolversi in sé stessa: nelle vertenze gestite in prima istanza dai cavallari¹⁶⁹, per questioni di passi, di poste, di bandi regi e di altro ancora¹⁷⁰ il giudice d'appello altri non era che il doganiere stesso¹⁷¹.

7. Conclusioni

Questa presentazione ha inteso offrire una prima descrizione dei principi di funzionamento e degli organi preposti all'amministrazione della giustizia doganale, con particolare riguardo per i secoli XV e XVI. Quasi ogni autore che tra XVII e

¹⁶² *Ibid.*, p. 141. Sulla *iustitia* come elemento fondante dell'azione di governo di Ferrante basti il rinvio a F. Storti, “*El buen marinero*”. *Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli*, Roma 2014.

¹⁶³ Coniglio, *La Dogana delle pecore* cit., p. 132.

¹⁶⁴ Brencola, *De jurisdictione* cit., p. 64; Grana, *Istituzioni delle leggi* cit., p. 230.

¹⁶⁵ Ad es. in Spola, *Documenti del XV secolo* cit., p. 145.

¹⁶⁶ L'intervento vicereggio, accanto a quello della Sommaria, è previsto in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 90r.

¹⁶⁷ *Fonti Aragonesi. XIII*, pp. 164-165; Coda, *Breve discorso* cit., p. 80; Brencola, *De jurisdictione* cit., pp. 85-86.

¹⁶⁸ *Documenti inediti* cit., p. 56.

¹⁶⁹ Si veda ad es. quanto riportato in BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 64v.

¹⁷⁰ *Ibid.*, c. 6v; Coda, *Breve discorso* cit., p. 25.

¹⁷¹ Cfr. De Dominicis, *Lo stato politico* cit., I, p. 356; Di Stefano, *La ragion pastorale* cit., II, p. 539. Per il secolo XVIII: Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, pp. 287-288.

XX secolo si è occupato di cose doganali ne ha sottolineato la peculiarità, la complicata messa in opera. Per Giuseppe Palmieri il *Tavoliere* di Foggia rappresentava «il più strano, e bizzarro stabilimento che immaginar si possa in una Nazione culta»¹⁷². In esso un posto speciale era occupato dal tribunale, al quale Giuseppe Maria Galanti riservò a fine Settecento critiche devastanti in quanto «sistema viziosissimo», nefasta eccezione al sistema provinciale: «questo foro, a riguardarlo per suo vero aspetto sembra diretto a confondere ogni giustizia in tutte le provincie del Regno»¹⁷³.

In effetti, non sono poche le contraddizioni e le inefficienze palesate dalla giustizia doganale nei suoi primi centocinquant'anni di storia. Non serve indulgiare nella trita immagine del continuo declino che ha afflitto per lungo tempo l'analisi della storia economica dell'ente¹⁷⁴. Qualcosa di più concreto lo offre il fresco ricordo di chi c'era quando negli anni Venti del Cinquecento il Lautrec aveva messo a soqquadro la Puglia settentrionale:

se notifica, come poi la guerra de Lotrecco prossima passata, quasi tutte le terre dal principio che la dohana parte d'Apruzzo per fino in Terra d'Otranto, li populi, baglivi, datieri, passagieri et officiali di terra hanno levato tanto lo capo in superbia, che la Dohana continuam[en]te è male trattata et terorizata tanto per il camino, como residente in Puglia, che per minima occasione d'alcuno disordine che facessero li pecorari de pasculo d'erbe per populo armata mano, sono assaltati, maziati, feriti, et morti, et etiam ammazate le pecore, et ultra di questo carcerati pecorari sconsideratam[en]te et senza rispetto, et altri dispetti et vilipendii, como se li pecorari fossero barbari, et similm[en]te con poco estimatione dell'officia]li di dohana residente in le terre, benché se considera lo più causa de la pocagine di detti officiali, et da quelli che si riputano proprii cittadini delle terre, perloché non tengono mente sincera in favore de la dohana, ch'accompagnato con la malignità ch'è cresciuta a li populi, et con lo favore de loro s[igno]ri la cosa è tanto alterata, che non bastano le forze de lo doh[anier]o a remediare, tanto peggio che si trova povero d'officia]li esperti et verili: per questo ce conviene uno braccio più possente ad remediare¹⁷⁵.

Troviamo qui alcuni elementi ricorrenti nelle fonti doganali: le nefaste e persistenti conseguenze dei conflitti bellici, l'alterità degli abruzzesi armentari rispetto

¹⁷² G. Palmieri, *Pensieri economici sul Regno di Napoli*, Napoli 1789, p. 57.

¹⁷³ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. 287.

¹⁷⁴ L'esempio classico è G. Coniglio, *La Dogana nel secolo XVII*, Napoli 1964.

¹⁷⁵ BPFg, *Miscellanea di documenti della Dogana delle Pecore di Foggia*, vol. I, ms. 4 (già 63), c. 93r.

ai pugliesi cerealicoltori, la scarsezza di personale, gli ufficiali doganali collusi, l'e-suberanza dei locali e l'opportunismo dei signori feudali. Altro ancora si potrebbe commentare intorno alle invincibili contraddizioni di una giustizia che non voleva carte ma che ne produsse, direttamente e indirettamente, in quantità smisurata; di un corpo di ufficiali che non erano professionisti del diritto ma che, nei casi in cui lo erano (gli uditori), non furono visti di buon occhio proprio perché oscuramente esperti di giurisprudenza e poco pratici di pecore e giumente.

Volendo seguire i commentatori sette-ottocenteschi, il rischio risiede nel delete-rio quanto consueto appiattimento del primo secolo e mezzo di storia dell'ente su ciò che venne elaborato e commentato successivamente. Io credo che vada condotto un discorso più attento alla cronologia e ai contesti, che prenda accuratamente in considerazione non soltanto, come si è fatto in abbondanza, le congiunture economiche, o quelle politiche e militari, ma anche l'evoluzione sia delle istituzioni dell'intero Regno, sia del *buon governo* applicato alla dogana, senza dimenticare le parabole personali dei singoli doganieri e, dove possibile, l'identità degli altri ufficiali.

I passi necessari per procedere in questa direzione sono due: ricostruire con la maggior attenzione possibile organici e funzioni del personale giudicante di dogana; quindi, esaminare una per una le liti e uno per uno i procedimenti di cui resta traccia.

IL REGISTRO DEL VICERÉ DI CALABRIA: PROBLEMI DI EDIZIONE, PROSPETTIVE DI RICERCA*

Gemma Teresa Colesanti, Daniela Santoro

Il *Quaternus denunciacionum* del 1454, unico superstite della serie *Justitiae* della Cancelleria aragonese, costituisce una fonte di eccezionale rilevanza per lo studio della giustizia e della società calabrese della seconda metà del XV secolo. In un contesto segnato da forti poteri locali, instabilità politica, debolezza del controllo regio, le 309 denunce non solo rivelano asimmetrie sociali e di genere ma contribuiscono a delineare conflitti, violenze e pratiche comunitarie, mentre le note a margine del registro rappresentano preziose tracce dell'iter procedurale, attestando tempi, modalità e competenze dei diversi funzionari.

The *Quaternus denunciacionum* of 1454, the only surviving volume of the *Justitiae* series of the Aragonese Chancery, is an exceptionally important source for the study of justice and society in Calabria in the second half of the 15th century. In a context marked by strong local powers, political instability and weak royal control, the 309 denunciations not only reveal social and gender asymmetries but also help to delineate conflicts, violence and communal practices while the marginal notes in the register provide valuable traces of the procedural process, attesting to the times, methods and competences of the various officials.

Giustizia, Calabria tardo-medievale, violenza e conflitto, amministrazione della giustizia, fonti giudiziarie

Justice, late medieval Calabria, violence and conflict, judicial administration, judicial sources

1. *La fonte: il registro del viceré di Calabria*

Negli ultimi anni la storia della giustizia si è rinnovata cercando di aprirsi il più possibile a tutto il territorio italiano, mostrando punti in comune e differenze regionali¹. Dalla valenza multipla ma dal problematico e complesso impiego, le

* L'articolo, nella sua concezione e struttura, è il frutto della ricerca e riflessione comune delle autrici, che tuttavia si sono suddivise la stesura del lavoro. Gemma Teresa Colesanti è autrice del paragrafo 2. Daniela Santoro è autrice dei paragrafi 1 e 3.

¹ Si vedano ad esempio. *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. D. Lett, Rome 2020 (Collection de l'École française de Rome, 580).

fonti giudiziarie, pur rappresentando un indizio della qualità e delle peculiarità delle società che le produce e pur consentendo di comprendere il funzionamento e le trasformazioni degli apparati, in molti casi non forniscono dati precisi e rendono problematica la conoscenza esatta dell'articolazione dei sistemi giudiziari: quanto sottolineato da Mario Sbriccoli nel 1988, in un illuminante articolo in cui evidenzia la polivalenza delle fonti giudiziarie italiane nel tardo medioevo², rimane in parte valido, come risulta dall'analisi del registro qui preso in esame, unico superstite della serie *Justitiae* della Cancelleria aragonese. Il *Quaternus denunciacionum anni II indictionis MCCCCLIII Curie domini viceregis Calabrie, 1454* (d'ora in poi *Quaternus denunciacionum*)³ è una fonte "giudiziaria" particolare, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo *Camera della Sommaria*⁴ tra i conti erariali. Il registro, segnalato da Ernesto Pontieri nel 1963⁵, secondo gli archivisti napoletani «non fu depositato nell'archivio della cancelleria regia in Castelnuovo, devastato dagli svizzeri di Ferrandino alla fine del Quattrocento, ma finì nell'Archivio della Camera della Sommaria dopo la revisione contabile di questa corte»⁶.

² M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, «Studi storici», 29/2 (1988), pp. 491-450; si vedano anche gli studi in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, cur. A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, I, Roma 2012.

³ Archivio di Stato di Napoli, *Sommaria, Dipendenze*, I, 631/2. Il registro è un manoscritto cartaceo mm. 290 × 220, composto da 90 carte (d'ora in poi citato come *Quaternus denunciacionum*). Lo specchio di scrittura è regolare ed occupa la parte centrale della pagina; sui margini laterali spesso sono presenti note con aggiornamenti procedurali. Nella stessa serie abbiamo individuato altri tre frammenti molto rovinati del 1489, che ad oggi devono ancora essere esaminati: *Sommaria, Dipendenze*, I, 153/1; 153/2 e 153/3. Su questa serie cfr. V. Rivera Magos, *I Conti erariali dei feudi nella I serie delle Dipendenze della Sommaria dell'Archivio di Stato di Napoli (XV secolo): per un nuovo inventario ragionato*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 249-380.

⁴ Sulla Regia Camera della Sommaria, massima magistratura finanziaria del Regno di Napoli, organo generale di controllo di tutto l'impianto giudiziario, economico e amministrativo della monarchia, e sulle sue origini, cfr. M.L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera della Sommaria del regno di Napoli. Dai tempi più antichi alla abolizione ed alla istituzione della Corte dei Conti*, Napoli 1965; A. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, Roma 1968, pp. 86 ss.; R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, pp. 37-119.

⁵ E. Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli 1963, p. 45.

⁶ Il quaderno è «una sorta di repertorio, in cui sono assai brevemente annotate, in ordine cronologico, le cause discusse dinanzi alla corte del viceré, con i nomi dei convenuti, l'oggetto delle vertenze, le condanne e in pochi casi l'importo delle multe comminate, ma senza alcun riferimento agli atti originali dei processi, né a una loro collocazione archivistica: per questo motivo si conserva

In queste brevi riflessioni ci proponiamo di mettere a fuoco le potenzialità che l'analisi di tale fonte offre, non solo a livello di funzionamento delle istituzioni giudiziarie, meccanismi procedurali, negoziati e sentenze ma anche a livello di pratiche sociali, e dunque conflitti, violenza, violenza di genere, marginalità e devianza⁷. Una fonte che, per la sua stessa tipologia, consente una ricostruzione dalle molteplici dimensioni, dalla storia del costume e della società a quella del diritto e dell'economia, senza sottovalutare gli aspetti linguistici, in considerazione dei passi in discorso diretto presenti nella fonte.

Il registro qui esaminato fu compilato in Calabria presso gli uffici del viceré⁸, nel periodo in cui la carica era ricoperta da Francesco Siscar. Su questo fedele milite e consigliere regio di Alfonso V, le notizie principali si evincono, oltre che dalle ricerche ed edizione del registro dei viceré di Calabria di Pontieri del 1961, dallo spoglio dei registri *Privilegiorum*⁹: uno degli atti consente di risalire con esattezza alla nomina regia a viceré, governatore, giustiziere e luogotenente nell'intero ducato di Calabria, con i consueti privilegi e prerogative, e con uno stipendio annuo di 200 once di carlini d'argento, da prelevare sui diritti fiscali dei fuochi del ducato di Calabria. Il re Alfonso era ancora in Calabria a Tarsia ed era il 14 marzo del 1445, pochi mesi dopo la sconfitta del ribelle Centelles¹⁰. Ad affiancare Siscar nelle possibili cause d'appello il re aveva nominato, qualche giorno prima, il nobile Girolamo Quattromani di

a Napoli, dove fu inviato per la revisione contabile degli atti vicereali dinanzi alla magistratura camerale», S. Palmieri, *Il XIV volume delle Fonti aragonesi, «Atti della Accademia Pontaniana»*, n.s. 59 (2010) [ma 2011], pp. 163-164.

⁷ Su questi temi si rimanda a M. Montesano, *Ai margini del Medioevo. Storia culturale dell'alterità*, Roma 2021.

⁸ Cfr. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni* cit., pp. 63-74. Dalla *Descrizione della città di Napoli e statistica del Regno nel 1444*, redatta da Borso d'Este per suo fratello Lionello, marchese di Ferrara, prossimo a sposare una delle due figlie di Alfonso V, Maria, il Regno appare diviso in cinque circoscrizioni vicereali: Abruzzo, Terra di Lavoro, Puglia, Calabria, S. Germano (Cassino) con l'alta Campania; a quattro di esse erano preposti viceré di nazionalità iberica, e Borso ne dà i nomi. Cfr. C. Foucard, *Fonti di storia napoletana nell'Archivio di Stato di Modena. Descrizione della città di Napoli e statistica del Regno (1444)*, «Archivio Storico Napoletano», 2 (1877), pp. 725-757, a p. 751; *Dispacci sforzeschi da Napoli*, vol. I: 1444-2 luglio 1458, ed. F. Senatore, Salerno 1997, pp. 3-19; M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, dir. G. Galasso - R. Romeo, vol. IV/1, Roma 1986, p. 87-201. Cfr. *I registri della cancelleria vicereale di Calabria (1422-1453)*, ed. E. Pontieri, in *Fonti aragonesi pubblicate dagli archivisti napoletani*, vol. II, Napoli 1961.

⁹ *I registri Privilegiorum di Alfonso il Magnanimo della serie Neapolis dell'Archivio della Corona d'Aragona*, ed. C. López Rodríguez - S. Palmieri, Napoli 2018.

¹⁰ *Ibid.*, doc. 12, p. 369. Cfr. S. Fodale, *La Calabria angioino-aragonese*, in *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, I, cur. A. Placanica, Roma 2005, pp. 248-255.

Cosenza, dottore in legge e consigliere regio, giudice e uditore a vita presso i viceré e i giustizieri del ducato di Calabria, con la responsabilità degli appelli in materia militare, civile e criminale, con uno stipendio di 100 ducati d'oro annui¹¹.

La Calabria, infatti, era composta da un vasto agglomerato di territori feudali, dove l'amministrazione baronale sfuggiva ad un controllo capillare da parte della Corona. Tramite uffici preposti, come le baglive e le secrezie, il potere centrale era riuscito a controllare gran parte di questi possedimenti, ma non di tutta la regione: durante l'egemonia aragonese difatti, la Calabria fu focolaio di numerose rivolte, derivate dall'infedeltà baronale che cercava di mantenere il controllo completo sui territori¹². Seguendo eventi e dinamiche che vengono fuori dalle nostre carte, è possibile osservare uno spaccato della complessa macchina della giustizia aragonese nel XV secolo: da un lato i ribelli che potevano avere un ruolo più o meno determinante nelle sorti del Regno, dall'altro la volontà regia che deteneva il potere di graziare o punire a seconda dei casi e della necessità.

Il registro qui analizzato fu redatto durante un intero anno indizionale – dal 12 settembre 1453 al 28 agosto 1454 – da uno dei funzionari di giustizia della curia del viceré. Forse dall'erario, che curava l'esazione e incassava i proventi della corte per le multe, per le sportule (tasse giudiziarie), per diritti di sentenza o di redazione di atti e doveva mantenere chiari e completi i registri di tutte queste attività; o forse da un altro funzionario, quale poteva essere un *mastro d'atti* insieme a un *subatturraio* o ancora un *fiscale*: questi ultimi curavano le citazioni e le denunce e le notifiche per conti del fisco e tenevano appositi registri presso l'ufficio del luogotenente o semplici scrivano a cui era delegata la revisione delle cause¹³.

Sulla coperta, oltre al titolo in caratteri gotici, troviamo in scritture corsive e inchiostro diverso: *Ducato di Calabria, Erario*¹⁴. Il *quaternus* contiene 309 denunce¹⁵: le

¹¹ *I registri Privilegiorum*, cit., doc. 11, p. 369.

¹² M. Vito, *La rivalsa ed il perdono. L'amministrazione della giustizia durante le rivolte della Calabria aragonese*, «Schola Salernitana - Annali», 27 (2022), pp. 51-67.

¹³ R. Pescione, *Corti di giustizia in Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, Milano - Roma - Napoli 1924, pp. 109-110, ma potrebbe essere stato redatto da un *giudice pedaneo*, *ibid.*, p. 108: questi non avevano la facoltà di definire le cause ma di raccogliere le prove, sentire le parti e quindi stendere una dettagliata relazione e proporre un giudicato che doveva poi essere approvato da un giudice effettivo.

¹⁴ In basso verso il margine sinistro un'antica segnatura archivistica: *Camera 4, l(ettera) E, scanzia prima n. 15*; mentre sul lato destro vi è una segnatura più moderna: *Camera 8^a, lettera G, scanzia prima n. 15*.

¹⁵ Si è deciso di conteggiare ciascuna denuncia anche se riferita allo stesso procedimento, rispettando il criterio di chi ha redatto il registro.

parti che si riferiscono al formulario giuridico sono in latino, in volgare quelle che riportano le testimonianze dirette, in un latino volgarizzato sono parecchie parti che traducono e raccontano i motivi e le occasioni delle accuse.

Relative tutte al territorio calabro, le denunce del nostro registro rivelano aspetti particolari delle consuetudini e dei comportamenti della vita quotidiana: il lavoro nei campi e nelle località di mare, i rapporti sessuali, le feste, le incursioni dei pirati. Sono «le costanti di una vita isolata e periferica che qui è possibile cogliere nei tempi lunghi di una storia quasi immobile». Uno sfondo dal quale emergono altri aspetti meno evidenti che rivelano, come altrove, «il sostrato profondo delle coscenze individuali: la superstizione ampiamente diffusa a tutti i livelli, la violenza e la sopraffazione nei rapporti quotidiani, la concezione del matrimonio e della famiglia, la morale del clero»¹⁶.

Si tratta di denunce che abbracciano una vasta gamma di reati:

- reati contro la persona: querele, risse, aggressioni, rapimenti, violenza fisica e tentativi di omicidio;
- ingiurie e violenze verbali (un consistente numero di documenti): spergiuri, bestemmie, diffamazione;
- bestemmia/blasfemia;
- reati contro la pubblica amministrazione e mancata amministrazione della giustizia; abuso d'ufficio; abusivismo edilizio; mancato pagamento; porto d'armi illecito; falsificazione atti, ricevute e monete; truffe/frodi;
- reati di natura sessuale: adulteri, concubinato, lenocinio, maltrattamenti, stupro, violenza sessuale;
- reati contro lo stato: lesa maestà, fabbricazione di monete false; incitamento alla ribellione e azioni contro l'autorità;
- reati contro il patrimonio: mancato rispetto dei termini pattuiti nei prestiti (si tratti di bestie o di denaro); appropriazioni indebite, violazione e danni alla proprietà e sconfinamenti; falsificazioni di ricevute; furti (di olive, legna, grano; di animali di piccola taglia: galline, porcellini; e grande: buoi);
- gioco d'azzardo/baro;
- stregoneria.

Tra i possibili ambiti di approfondimento e analisi che questa fonte calabrese offre, il settore più ampio pare essere occupato proprio dalla violenza ad opera di

¹⁶ F. Vergara, *Società e giustizia nelle isole Eolie (secc. XVI-XVIII). I processi penali della curia vescovile di Lipari*, Soveria Mannelli 1994, p. 146.

uomini e donne appartenenti a tutti i gruppi sociali. Una quotidianità fatta di violenze fisiche, con pugni e calci, a mano nuda o con bastoni, asce, scuri, balestre, lame, zappe, ronconi, coltelli, pietre, persino con un pezzo di carne o con una pietra di sale. Numerosi i casi di violenza, fisiche e verbali, delle donne e contro le donne¹⁷. La moglie di Nardo Magliari de *Casali Yacti*, Caterina, mentre si trovava in casa «sub Dei pace et regia proteccione secura», era stata aggredita da Gaspare Murra, denunciato per questo da Nardo: Gaspare, «cum quadam arcute» l'aveva colpita sul capo e altre parti del corpo con tale forza da ucciderla, se non fossero arrivati i soccorsi. Grazia, moglie di Antonio Crispino, veniva presa a pugni in faccia e su tutto il corpo da un tale di Rogliano che, feritala e gettatala a terra, le aveva strappato i capelli¹⁸. Nel letto mentre dormiva veniva strangolata «et nequiter interfecta» Giovanna, trovata morta l'indomani: colpevole il marito, Pressano figlio de lo Tosco de Castrofranco, che fuggì portando con sé «quamplura bona» della donna¹⁹.

Interessante l'episodio che nel febbraio 1454 vede protagonista Dialta, da tre anni vedova di Domenico de Mayda. Vivo il marito di Dialta, Stefano de Lepira de Apriliano di Crotone «appellabat in commatrem» la donna; morto il marito di Dialta, Stefano aveva preso la donna in «concubinam et cum ea procreavit unam filiam». Saputo che il cognato aveva accusato Stefano di omicidio, Dialta esprimeva «puplicè» il suo pensiero riferendosi al cognato: «Quisto bastardo auchise mio marito, et promisemi di farimi honori, et mo mi ha gabato». Alle accuse seguiva un allontanamento fuori Crotone della donna, raggiunta a breve da Stefano, con prevedibili conseguenze: Dialta fu trovata morta «ipso denunciato existente cum eadem»²⁰.

Un'attenzione particolare merita il *crimen adulterii* e il relativo status processuale femminile. Se da un lato la normativa civile, recepita nel Decreto di Graziano, delinea – sotto il profilo squisitamente processuale – una condizione femminile di inferiorità, al punto che alle donne non è concesso «maritos suos adulterii reos facere», dall'altro lato la tradizione cristiana, incarnata nel pensiero di san Girolamo, insiste sul fatto che il matrimonio si fonda su principi di parità e uguaglianza, e dunque condanna il *crimen adulterii* «indipendentemente da quale dei coniugi lo abbia commesso». Questa tensione tra norme e ideali trova ulteriore conferma in

¹⁷ Si riprendono qui alcune delle considerazioni già espresse nel nostro saggio: G.T. Colesanti, D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, «Anuario de Estudios Medievales», n. 38/2 (2008), pp. 1009-1022.

¹⁸ *Quaternus denunciacionum*, cc. 5, 6.

¹⁹ *Ibid.*, c. 51.

²⁰ *Ibid.*, c. 35.

una disposizione del diritto romano-giustinianeo, la quale attribuisce solo ai mariti il diritto di promuovere un'azione giudiziaria entro sessanta giorni dalla «notitia criminis, sine inscriptione, sine metu calumpnie ed ex sola suspicione». Ciò equivale, di fatto, al riconoscimento per il marito della facoltà di rivolgersi al giudice senza dover rispettare le normali procedure e senza rischiare le pene previste per i calunniatori nel caso in cui l'accusa si fosse rivelata infondata²¹. L'atto violento, sebbene appaia spontaneo e immediato, si configura e comunica attraverso modalità, codici espressivi, significati e valori sociali differenti a seconda del contesto storico e geografico in cui si inserisce²².

Nei casi qui presentati, la prima osservazione è quella che la rappresentazione della fedifraga sia quasi sempre stereotipata in una duplice funzione. In primo luogo, quella di presentare la donna nei suoi comportamenti repressibili senza rivelarne le autentiche ragioni e le ostilità familiari. La seconda finalità invece è quella di raffigurare l'uxoricida costretto ad esercitare in primo luogo un diritto di correzione nei confronti della moglie che spesso poteva sconfinare nella violenza. Pur essendo molto chiaro sia negli individui sia nelle istituzioni l'esistenza di un limite tra l'esercizio dello *ius corrugandi* e l'abuso di esso sino all'omicidio, come dimostrano anche nel nostro caso gli interventi del monarca in risposta alle istanze di alcune nobili, le fonti sia giudiziarie sia cancelleresche confermano con rare eccezioni la solitudine della donna, la violenza dei mariti e l'avidità dei coniugi e dei familiari a cui interessava più che la condanna di un assassino il controllo o il recupero almeno di una parte del patrimonio femminile²³.

I dati che trapelano dalle denunce non consentono di seguire l'andamento o gli esiti di tutte le vicende giudiziarie registrate; permettono tuttavia di soffermarsi su concrete e dense situazioni di vita che hanno come scenario ampie fette di territorio calabrese dallo Ionio al Tirreno: Crotone, Cosenza, Amantea, Montalto, centri importanti le cui strade di accesso – traspare dalle carte del nostro registro – sono poco sicure, con conseguenze dannose per i commerci. La nostra fonte al contempo consente una messa a fuoco di aspetti legati a temi specifici: gli ebrei di Calabria,

²¹ G. Minnucci, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, «Anuario de Historia del Derecho Espanol», 81 (2011), pp. 997-1007.

²² Cfr. *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, cur. S. Feci - L. Schettini, Roma, Viella 2017.

²³ Riprendiamo qui parte delle considerazioni già espresse nel saggio G.T. Colesanti, D. Santoro, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 373-391.

per esempio o i rapporti affaristici e matrimoniali con aree geografiche vicine, tra tutte l’Albania²⁴.

Se la storia delle emozioni è uno dei filoni storiografici più interessanti tra le tendenze della ricerca storica internazionale²⁵, rimane il fatto che, dietro denunce e aggressioni, si celino motivazioni o sfumature interiori spesso apparentemente insondabili e, nella maggior parte dei casi, retroscena ignoti. Motivi economici, di difesa dell’onore familiare, bramosia di denaro, invidia, diffamazioni, piccole vendette e antipatie, dispetti, ripicche tra persone legate da rapporti di lavoro, di vicinato caratterizzano un tessuto sociale spesso violento, con rapporti improntati alla ritorsione, alla vendetta, persino alla faida, soprattutto quando l’offesa arrecata a un individuo si estende alla sua famiglia, generando così una vera e propria guerra privata tra le fazioni coinvolte²⁶.

2. *Problemi di edizione e prospettive di ricerca*

La perdita dei registri della Cancelleria aragonese non ha facilitato la comprensione dell’iter procedurale relativamente alle denunce presso il tribunale del viceré; non è questa la sede per approfondire tali tematiche che dipendevano da diversi fattori²⁷.

La scrittura del *quaterno* è una minuscola corsiva di tipo notarile, grafia unica per tutto il registro; resta il dubbio sul fatto che le annotazioni sui margini possano essere di un’altra mano che ha ricevuto tuttavia la stessa formazione grafica. Il registro presenta le abbreviazioni tipiche di un formulario cancelleresco che ritrovia-

²⁴ Nel febbraio 1454 un ebreo di Monteleone, *Silagayo*, mentre passeggiava «pacifice et quiete» lungo il fiume in prossimità di Borrello, vicino Reggio Calabria, viene colpito da Masi di Lentini «cum quadam macza» e ferito in diverse parti del corpo, *Quaternus denunciacionum*, c. 36. Cfr. G.T. Colesanti, *Documenti per la storia degli ebrei in Calabria nel secolo XV*, in Hebraica hereditas. *Studi in onore di Cesare Colafemmina*, cur. G. Lacerenza, Napoli 2005, pp. 27-32.

²⁵ Cfr. D. Boquet, P. Nagy, *Medioevo sensibile. Una storia delle emozioni (secoli III-XV)*, Roma 2018; B.H. Rosenwein, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Roma 2016; J. Lewis, *Emotional Rescue: The Emotional Turn in the Study of History*, «The Journal of Interdisciplinary History», 51/1 (2020), pp. 121-129; C. Casagrande, S. Vecchio, *Passioni dell’anima. Teorie e usi degli affetti nella cultura medievale*, Firenze 2015; J. Plamper, *The History of Emotions. An Introduction*, Oxford 2015.

²⁶ Cfr. Colesanti, Santoro, *Omicidi cit.*, pp. 1009-1022.

²⁷ Cfr. M.R. Vassallo, *L’attività della Vicaria in un registro di metà Quattrocento. Prime considerazioni alla luce di due registri giudiziari*, in questo stesso volume.

mo in altri registri della Camera della Sommaria²⁸. Sul margine sinistro troviamo infatti le note di amministrazione, o meglio le notizie relative all'iter procedurale, aggiunte in diversi momenti all'interno di una procedura complessa di un tribunale itinerante al seguito del viceré²⁹: la data topica, laddove inserita, nella maggior parte dei casi si riferisce a Cosenza; sono presenti, tuttavia, altri centri del territorio calabrese, quali Tropea, Amantea, Sparano.

Le note marginali sono caratterizzate da una varietà tipologica sia di carattere giuridico sia fiscale e forniscono indicazioni preziose per comprendere in alcuni casi l'esito e i tempi di chiusura di un procedimento. Tali note a volte si riducono ad una sola esplicita parola – *Comprovata* – oppure ad una breve e chiara frase:

Cassa est quia non probatur.

Cassa quia comprobata parte satisfacta.

Vero est in curia locumtenentis.

Comparuit prefatus accusator die XXVIII eiusdem et se penituit.

La gamma di tali espressioni, va ulteriormente sottolineato, è alquanto ampia:

Comparuit infra terminum Bartholuchi et presentavit se, ideo cassata de mandato iudicis.

Ponitur et admissa est, pronunciavit per dominum viceregem die XIII novembris II indicionis, ideo cassa de mandato domini.

Cassa et annullata est de mandato domini, quia gracie eum remisit³⁰.

O ancora:

Cassa quia satisfecit parti³¹.

Cassa quia solvit manualiter³².

²⁸ *Frammenti dei registri “Curie Summarie” degli anni 1463-1499*, in *Fonti aragonesi a cura degli archivisti napoletani*, XIII, ed., C. Vultaggio, Napoli 1990. Si ringrazia Maria Rosaria Vassallo per i suggerimenti, anche alla luce del confronto effettuato con i registri della Camera della Sommaria relativi ad altri aspetti dell'amministrazione della giustizia sempre in epoca aragonese.

²⁹ P. Caravita, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Venetiis 1586, *Ritus XXIX*, pp. 22-23.

³⁰ *Quaternus denunciacionum*, c. 8.

³¹ *Ibid.*, c. 25.

³² *Ibid.*, c. 26.

In un documento del 15 dicembre 1453 relativo ad una denuncia per mancato pagamento di un debito, la nota marginale precisa i termini di chiusura del procedimento e fornisce un'indicazione sulla composizione della curia del viceré:

Cassa est presens denunciacio quia comparuit dictus denunciatus infra terminum et depo-suit pecuniam penes notarium Floranum scribam curie³³.

Spesso la locuzione è più estesa e richiama l'evolversi del fatto e l'istituzione o il funzionario a cui viene inviata la pratica. Ogni volta che la nota marginale riporta l'indicazione *cassa* o altra frase che fa intendere la conclusione dell'atto, il testo è sbarrato con due linee di inchiostro trasversali. La casistica degli annullamenti varia, infatti, dai mandati del viceré ai mandati dei giudici. In relazione alla chiusura di un procedimento, si impiegavano in media nove/dieci giorni, come testimoniato in varie carte del nostro registro:

Die primo ianuarii secunde indicionis Amanthee.

Andreas Scalcius de Marttorano denunciatus per Iacobum Coczam de eadem terra de eo videlicet quia dum dictus Iacobus de proximo preterito mense novembris anni presentis staret et moraretur in platea puplica dicte terre sub Dey pace et etc., prefatus denunciatus suis iuribus non contentus etc., animo irato et vultu tinto dedit pugillum unum in facie ipsius denunciatoris in penam a iure statutam.

Presentibus: Loisio Monaco, Romano de Pandolfo, Nardus Napolitanus, dopnus Iacobus filius fratris Iacobi de Marthorano³⁴.

Die VIII^o ianuarii II^e indicionis.

Cassa est ex quo alias fuit comprobata in curia Martorani, reservata tamen predictam partem de procedendo contra si vult³⁵.

La nostra fonte prospetta vari problemi tra quelli che più frequentemente si pongono in merito all'organizzazione degli uffici periferici del Regno: soprattutto, a quale momento dell'iter amministrativo-giudiziario si collochi il registro. Le denunce effettuate nelle diverse realtà territoriali della Calabria si registravano infatti

³³ *Ibid.*, c. 25.

³⁴ Alcuni nomi sono in nominativo, anche se riferiti all'ablativo *presentibus*; «de Marthorano» è riferito a tutti.

³⁵ *Ibid.*, c. 26.

in un primo momento nella curia del capitano o del baiulo locale³⁶ e solo in un secondo momento arrivavano alla curia del viceré; l'organizzazione di quest'ultimo ufficio prevedeva, come già evidenziato, vari funzionari che ritroviamo citati anche nella nostra fonte.

A volte, l'istruzione è commessa al capitano del luogo dove è sorta la questione; il re rende poi esecutiva la sentenza. In periferia la competenza penale di primo grado è del capitano che si trova nelle città (demaniali feudali), ma le sentenze di una certa importanza non divengono esecutive senza riesame da parte dell'udienza provinciale. Quanto alla competenza civile, è del capitano e dei giudici cittadini e in piccola parte dei baiuli³⁷.

Il capitano, rappresentante dell'autorità regia nelle università, vigila personalmente o mediante un suo luogotenente sull'amministrazione cittadina e amministra la giustizia, accogliendo in appello le cause già escusse nella curia dei baiuli e trattando quelle civili e penali di sua competenza³⁸.

Accanto al giustiziere provinciale vi è un assessore, competente in diritto, che lo assiste nel pronunciare le sentenze. Ed è l'assessore ad amministrare la giustizia con la concessione del mero e misto imperio. In tale contesto si viene formando un vero e proprio tribunale provinciale: l'udienza con assessore chiamato anche luogotenente, con mastro d'atti, algozini e un maestro di Camera che riscuote i proventi dell'ufficio. In questa complessa macchina giudiziaria, al di sopra dei giustizieri ci sono infatti dei luogotenenti generali che rappresentano il re, con ampie funzioni giurisdizionali, specialmente nelle cause d'appello³⁹.

L'analisi della fonte consente di delineare – per quanto a tratti in modo sommario – alcune competenze dei funzionari che ruotavano intorno all'amministrazione della giustizia nella provincia. In età aragonese si sarebbe formato un particolare diritto processuale cittadino, il quale tuttavia richiedeva l'approvazione regia; nella maggior parte dei casi, le università demaniali ottenevano per i cittadini il privile-

³⁶ L. Petracca, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina (sec. XV)*, «Itinerari di ricerca storica», 35/1 (2021), pp. 75-94, partic. 79: «La rendicontazione riproduce in copia quanto documentato in originale presso gli uffici delle due corti di giustizia della città, quella presieduta dal baiulo e competente in materia civile, amministrativa e fiscale, e quella presieduta dal capitano e competente in materia penale».

³⁷ Allocati, *Lineamenti delle istituzioni* cit., pp. 72 s. Cfr. G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime*, Roma 1999, pp. 151-152.

³⁸ Gentile, *Lo stato napoletano* cit., p. 37.

³⁹ Allocati, *Lineamenti delle istituzioni* cit., p. 63.

gio di essere giudicati, nelle cause di primo grado, dal capitano⁴⁰ – ufficiale regio, sostituto o rappresentante del giustiziere – e in quelle d'appello o seconde cause dal viceré che agisce per delega e in rappresentanza del re⁴¹. Non sempre le competenze tra funzionari erano rispettate: Pietro Gentile ricorda che non erano pochi gli ordini del re dove si intimava ai funzionari ed anche al viceré di Calabria di non ingerirsi nelle cause che spettavano alla curia dei baiuli o a quella del capitano⁴².

Dalle carte vengono fuori vari elementi che rimandano al concreto funzionamento e ai meccanismi di giustizia, che risulta alquanto difficile inquadrare. Il notaio Domenico de Ulmerio, ad esempio, veniva denunciato da Diana, moglie del *magister* Giovanni de Basilea per un falso in atto pubblico:

Die xi februarii ii indicionis.

Notarius Dominicus de Ulmerio denunciatus per dopnam Dianam uxorem magistri Iohannis de Basilea cum assistencia dicti sui mariti de quadam falsitate commissa per eum in quodam instrumento execucionis cuiusdam sentencie rate per capitanum civitatis Cotroni in favorem dicte dopne Diane contra Antonium Vitertam prout in processo appellacionis nobis exinde presentato lacius continetur⁴³.

⁴⁰ Un unico esempio di registro relativo alla curia di un capitano si conserva nell'Archivio di Stato di Napoli nel fondo *Sommaria, Relevi*, 242. Cfr. *Per il libro dei baroni ribelli. Informazioni da Nardò. I*, cur. S. Sidoti Olivo, «Bollettino storico di Terra d'Otranto», 2 (1992), pp. 137-174; Petracca, *Giustizia e società* cit. pp. 75-94.

⁴¹ F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 voll., Roma 2018, I, pp. 147-157. Si veda inoltre G.I. Cassandro, *Barletta e le universitates meridionali sotto gli aragonesi*, Trani 1938, pp. 29 e 33, nota 3. Sull'organizzazione del Regno si rimanda ad Allocati, *Lineamenti delle istituzioni* cit., pp. 63-74; S. Morelli, *Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Serie IV, Quaderni I, 1997, pp. 293-311 e nello stesso volume P. Corrao, *Gli ufficiali nel Regno di Sicilia nel Quattrocento*, pp. 312-334.

⁴² P. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 62 (1937), pp. 1-56; 63 (1938) pp. 1-56. Come ha osservato Petracca, *Giustizia e società* cit., p. 83, con «la concessione del doppio imperio, sempre più generalizzata nella seconda metà del Quattrocento, il titolare di un feudo, oltre a disporre di un *bancum iustitiae* per l'esercizio della giurisdizione civile», di fatto «presiedeva —, o affidava a capitani di sua nomina —, anche una corte di giustizia (la capitania) competente *in criminalibus* e nelle cause che esulavano dalla sfera di azione della bagliva (eccedenti il valore di un augustale o che restavano irrisolte). A differenza della magistratura locale della bagliva, che aveva sede in tutti i centri abitati, anche nei semplici casali, la corte del capitano era istituita solo presso le comunità maggiori, cui facevano capo per la materia penale tutti i vassalli residenti nel territorio del distretto di competenza». Su questo tema si rimanda agli studi di Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 149; Id., *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 21-25, 103-106.

⁴³ *Quaternus denunciacionum*, c. 36.

Nelle carte esaminate, sono parecchi i capitani (il napoletano Gioacchino Abate è capitano *terre Misianii*⁴⁴, Guillelmo Scorer è capitano *Pulicastri et Rocceneti*⁴⁵), deputati a intervenire in procedimenti giudiziari estremamente vari, dal momento che le competenze del capitano in materia di giustizia erano relative alle cause penali circa reati di minore importanza che non comportassero pena di morte⁴⁶ tranne alcune eccezioni in cui il capitano ha la potestà di gladio⁴⁷.

Gli stessi capitani si ritrovano talora a essere oggetto di denuncia; potremmo definire abuso di potere il caso di Alfonso de *Villamaiori*: capitano di monte *Guglani*, denunciato da Cencio de Vinigio de *Taberna*, familiare regio incaricato di recuperare una mula tenuta *indebita* da Alfonso, veniva fatto catturare e messo in carcere; il capitano, «detinendo ipsum cum ferris in pedibus et in facie», non permetteva che tornasse libero neanche sotto cauzione, nonostante le numerose richieste fattegli pervenire⁴⁸. Il procedimento resta aperto, non cassato e senza note al margine e possiamo supporre che arrivasse nelle mani di un altro funzionario della stessa curia vicereale o al successivo grado di giudizio presso la corte della Vicaria.

Come osservato da Francesco Senatore⁴⁹, ripreso da Luciana Petracca⁵⁰ la sentenza emessa dal capitano (tanto regio quanto feudale) poteva essere impugnata ricorrendo in appello direttamente al sovrano, il quale la sottoponeva a successivi gradi di giudizio nelle corti regie della Vicaria, della Sommaria e del Sacro Regio Consiglio.

⁴⁴ *Ibid.*, c. 37.

⁴⁵ *Ibid.*, c. 8.

⁴⁶ Pescione, *Corti di giustizia* cit., p. 186.

⁴⁷ A mo' di esempio riportiamo alcuni regesti tratti da *I registri Privilegiorum* cit., pp. 370-371, 374, 393 (reg. 2911): 1445 marzo 14, nel castello di Tarsia, Alfonso I nomina il consigliere Pietro Carbone di Napoli in perpetuo castellano e capitano di giustizia e di guerra della terra di Carolei, con mero e misto imperio, potestà di gladio e una provvigione annua di 50 once di carlini d'argento, da percepire sugli introiti dei diritti fiscali sui fuochi di Carolei e, se insufficienti, sugli introiti fiscali di tutto il ducato di Calabria, dopo che lo stesso Pietro Carbone aveva rinunciato all'ufficio di capitano e castellano della terra di Feroleto, concessogli in perpetuo con un privilegio dato a Crotone il 19 gennaio 1445. E ancora: 1445 giugno 10, nel Castel Nuovo di Napoli, Alfonso I nomina il nobiluomo Francesco Grimaldi, familiare regio e castellano di Belcastro, governatore di giustizia e di guerra della città di Belcastro e del distretto di essa, con mero e misto imperio, potestà di gladio e con uno stipendio annuo di 8 once di carlini d'argento. Infine: 1445 dicembre 27, nel Castel Nuovo di Napoli, Alfonso I nomina il nobiluomo e familiare regio Andrea Mariano d'Alagno di Amalfi capitano di giustizia e di guerra della città di Catanzaro, con mero e misto imperio, potestà di gladio, con decorrenza dal successivo anno della X indizione (1446-47).

⁴⁸ *Quaternus denunciacionum*, cc. 76-77.

⁴⁹ Senatore, *Una città, il Regno* cit., I, p. 152.

⁵⁰ Petracca, *Giustizia e società* cit., p. 85.

Il tribunale del Sacro Regio Consiglio era l'organo supremo di giustizia e tribunale di ultima istanza a cui erano state attribuite secondo la riforma di Alfonso V le cause dei poveri e inabili, delle vedove e degli orfani. Le sentenze di questo tribunale erano inappellabili ma era prevista, come rimedio avverso alla sentenza, la proposizione della *reclamatio/supplicatio*, che la stessa corte era chiamata ad esaminare⁵¹.

Interessante, per esempio, un documento del 27 ottobre 1454, in cui un tale Tommaso e suo figlio

absoluti fuerunt per curiam ante litis ingressum de mandato iudicis Pacifici de Curte iudicis dicte curie, quia plene constat per ostensionem instrumentorum ipso iudici Pacifico exhibitorum de possessione ipsorum bonorum eidem iudici presentatorum et propterea de mandato dicti iudicis ante litis ingressum fuerunt remissi propter eorum paupertatem⁵².

Anche le sentenze pronunciate dal viceré erano spesso impugnate e dopo altri gradi di giudizio in alcuni casi era lo stesso Alfonso V ad ordinare a Siscar di procedere all'applicazione della sentenza regia e alla riscossione delle spese legali⁵³.

Alle violenze fisiche si affiancano quelle verbali, con minacce e insulti, come risulta da una serie di casi che si riportano per cogliere la vividezza di certe situazioni.

Die VIII^o mensis madii II^e indictionis.

Iuliana uxor Rogerii de Francello denunciata curie per Rogerium de Castiglone de Cusencia de eo quod ipsa Iuliana habendo certa verba cum eodem dixit et dicere habuit eidem Rogerio ad eius maximam⁵⁴ diffamiam et vilopendiom in vulgari eloquio cum ipso Rogerio loquendo: *Tu mi scassasti la casa et aymi raputa la cognata;* olim de presenti mense sistente ipso Rogerio †uit† domum sue habitacionis.

Testes: dopna Iacoba vidua Barnabe de Pescopagano, Scordinus serviens curie, dopna Dominica eius uxor⁵⁵.

⁵¹ Cfr. Delle Donne, *Burocrazia e fisco*, cit., p. 111.

⁵² *Quaternus denunciacionum*, c. 2.

⁵³ *I registri Privilegorum*, cit. p. 349 (reg. 2909): 1445 maggio 6, nel Castel Nuovo di Napoli, Alfonso V ordina al milite Francesco Siscar viceré di Calabria di dare esecuzione alla sentenza emessa nella causa tra Giacomo Rumbo e il notaio Lancia de Sica e di esigere dallo stesso notaio le spese legali.

⁵⁴ Segue *iniuriam* espunto.

⁵⁵ *Quaternus denunciacionum*, c. 56.

Altrettanto interessante un altro caso che vede protagonista due donne.

Die xxiii^o ianuari ii indictionis.

Violante uxor Stephani de Baptista de Cusencia denunciata per Rosam de Castrovillarum de eo videlicet quod olim de presente mense ianuarii dum denunciatrix ipsa transiret per ante domum ipsius denuncianti pacifice et quiete neminem iniuriam inferendo, videlicet in loco dicto *li Pignatari*, denunciata ipsa suis iuribus non contenta insiluit in eandem denunciatri- cem cum quadam lapite cum quo ipsam percussit in capite cum tumore et vulneris appar- cione, prefata denunciata per eandem de eo videlicet quod denunciata ipsa volens tunc ibi- dem sue pravissime et inique voluntate satisfacere cepit eandem denunciantem per manum sinistram, quam acriter suo morssu acerrimo momordit cum livore, tumore et sanguinis apparicione et nisi propter currentes ipsam letaliter offendebat, prefata denunciata per ean- dem eo quod vocavit ipsam animo iniurandi et eidem iniuriam inferendi: *Puctana ruffiana*.

Testes: Benaduce, Iulianus eius vir, Jacobus eius filius alii duo eius fratres.

Comparuit infra terminum Nicolaus de Castrovillari vir ut dixit dicte Rose et penuit se et voluit quod dicta Rosa eius uxor denunceret dictam voluntatem⁵⁶.

Offese che, ai fini di una ricostruzione *à part entière*, offrono «la possibilità di illuminare le scelte di comportamento e le reazioni psicologiche di un gruppo so- ciale». Se, nelle carte del nostro registro, il ventaglio di insulti appare ampio, va sottolineato come lo studio delle violenze verbali consenta non solo di indagare «la struttura specifica della mentalità e della psicologia individuale e collettiva e della simbologia delle parole», ma possa costituire un «utile punto di riferimento per cogliere l'atteggiamento mentale che faceva considerare reati maggiormente gravi certi epitetti e quindi meritevoli di multe più pesanti o di pene di mortificazione o di punizioni fisiche»: per giungere alla conclusione, sono parole di Nada Patrone, dell'esistenza di “modelli” di ingiurie «validi in tutta l'Italia tardo-medievale»⁵⁷.

Nel maggio 1454 Stefano, figlio di Angelo Mansa de Fillino, viene denunciato da un servitore della Curia, Guglielmo Gardo, che era stato assalito lungo la strada che portava a Mangone, a sud di Cosenza: estratta la *curtellissa* che teneva a fianco e

⁵⁶ *Ibid.*, c. 30.

⁵⁷ A.M. Nada Patrone, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, cur. M. Miglio - G. Lombardi, Roma 1993, pp. 47-87, partic. p. 50.

tentato con questa di percuotere Guglielmo, l'accusato lo colpiva «cum pugillo in facie» e gli scagliava contro «quamplures lapides»⁵⁸.

Ad abusi e vessazioni ricorrono anche gli esponenti delle classi sociali più alte, banchieri e marchesi che si macchiano di delitti e soprusi nei confronti dei propri uomini, un «brigantaggio che calpesta ogni legge e non tiene in alcun conto la vita umana», secondo la definizione di Pontieri⁵⁹. È il caso di Tommaso Caracciolo, marchese di Gerace e conte di Terranova, denunciato l'8 agosto 1454 da Giovanni Calamita per non avere rispettato un mandato del viceré: il marchese il 14 del mese, in base a quanto disposto dalla corte napoletana, veniva raggiunto da un ordine di arresto⁶⁰.

Il 28 gennaio 1454 la denuncia arrivava per Giovanni Cesaro di Cosenza: tale procedimento pare rimanere aperto, senza ulteriori altre annotazioni.

Iohannes Cesarus de Cusencia denunciatus per nobilem virum fratrem Iohannem de Abrahamo commentacionis Sancti Iohannis de Cusencia de eo videlicet quod dum esset contencio inter eos de certis scripturis factis manu ipsius denunciati sui presencia ad recolligendum certam pecuniam annui redditus sive census Lancziloci de Noe, prout continebatur manu dicta scripta in carta pergamini iudicis Pacifici de Curte iudicis et assessoris dicte curie in camera ipsius iudicis Pacifici dixit animo irato eidem religioso viro fratri Iohanni de Abrahamo commentatori dixit: *No lli fay fare de quiste tu camicze*, que verba et cetera.

Presentibus: Stephanus Macza de Cusencia, Riczius de Parisio de Robbano dixit vera esset, Iohannes Pou de Maiorica de officio similiter portunarii domini viceregis et cetera examinatis cum iuramento dixit vera esset, examinato presente ipso Iohanne⁶¹.

Ha uno sviluppo diverso, in tre atti, una denuncia che vede protagonista Tommaso: accusa due volte un certo Giovanni Maccarone di Cosenza di adulterio con Tizia, sposata e *famula* del viceré.

Die XXIIII^o ianuarii II^e indictionis Cusencia.

† C.la †

Iohannes Maccharronus de Cusencia denunciatus per Thomasum Sellarium de Neapoli de eo videlicet quod adulteravit cum Ticia uxore Colelle famula domini viceregis ipsam carnaliter congnoscendo intus domum ipsam ipsius Thomasii intrando domum eandem

⁵⁸ *Quaternus denunciacionum*, c. 57.

⁵⁹ Pontieri, *La Calabria* cit., p. 45.

⁶⁰ *Quaternus denunciacionum*, c. 87.

⁶¹ *Ibid.*, c. 31.

dicti Thomasii et ipsum adulterium commictendo absque conscientia et voluntate dicti Thomasii de presenti anno II^e indicionis in penam etc.⁶².

Nel documento in questione, e in tanti altri documenti del nostro registro, è interessante la presenza di una abbreviazione – *c.la* – sulla quale a lungo ci siamo interrogate: è sicuramente un riferimento al fatto che si lascia aperto il procedimento, ma l'interpretazione dello scioglimento come *licita causa*, o forse *capitula* oppure ancora *cartula*, resta tuttora dubbia e non abbiamo trovato letteratura in merito; l'espressione potrebbe dunque fare riferimento sia a una *secunda causa*, quindi ad un altro livello di giustizia, sia a dei *capitula* che devono essere consultati o a *cartule* che devono essere presentate.

Pacilia uxor magistri Nicolai de Paterno denunciata per eundem Thomasium quia lenocinium commisit de dicta causa cum dicto magistro Iohanni in domo habitacionis ipsius Thomasii intrando domum eandem ipsius Thomasii pro causa predicta dictum lenocinium commictendo de presenti anno II indicionis in penam a iure statutam⁶³.

Si richiedeva spesso l'intervento del viceré per chiudere la questione, come nel caso che vede protagonista Antonio de Blasio.

Die III^o mensis novembris

Anthonius de Blasio denunciatus per Thomeum de Bonofilio de eo videlicet quod dictus denunciatus dixit uxori dicti Thomei scistentis in plathea puplica, et prope alli Pignatari, ad eius iniuriam et infamiam et iacturam de preterito mensis octubris presentis anni verba hec videlicet *Puctana ruffiana eo ti voglio taglare lo naso de la fache* in penam a iure statutam etc.

Testes: Antona de Corrado, Hodorisius et uxor eius de Pignatarisi.

Ponitur et admissa est penitencia per dominum viceregem die XII novembris II indicionis, ideo cassa de mandato domini⁶⁴.

In merito a tale intervento vicereggio, ci chiediamo quale ne sia il motivo: per la tipologia del reato, per lo status del denunciato o denunciante o forse in questo caso per ciò che era previsto negli statuti? Le varianti sono molteplici e per ogni

⁶² *Ibid.*, c. 30.

⁶³ *Ibid.*, c. 31.

⁶⁴ *Ibid.*, c. 9.

denuncia che resta aperta o cassata occorre approfondire dove fosse possibile tutti gli elementi e le varianti del caso.

Ulteriori dubbi sorgono in merito alla chiusura e annullamento di una causa che vede protagonisti alcuni cittadini di Cosenza, il 2 novembre 1453.

Iohannes Andreas de Casalis filius Philippi Iacobi de Cusencia denunciatus per eundem Bartholucium de eo quod dum ipse denunciatur haberet certa verba cum siri Marino Garritano ipse Iohannes denunciatus, suis iuribus non contentus, irato animo insiluit invenendo denunciatorem in quo insultu percussit ipsum cum pugello in facie, dum ipse denunciator teneretur per Guidonem de Longobucco, volens ipse denunciator favere dicto siri Marino sibi auxilium et favorem prestando in via puplica iuxta domum Petri Conchi et domum Geronimi Quattrumanus.

Presentibus: Guido de Longobucco, Strangio Puglise de Fillino de Cusencia, Stephano de Taranto, Antoni de Boni ad Sancti de Cusencia.

Die XIII novembris II^e indicionis.

Comparuit infra terminum Bartholuchius et penituit se, ideo cassata de mandato iudicis⁶⁵.

La nota marginale – posta dopo gli 11 giorni trascorsi dalla denuncia, che riporta la comparsa davanti alla curia del denunciante pentito – attesta la chiusura del procedimento con un mandato del giudice.

Incontriamo un'altra formula, *graciouse eum remisit*, nel caso di documenti cassati.

Die II novembris II indicionis.

Bartholuchius Biviacqua de Caxano denunciavit curie domini viceregis Cesarum de la Fontana de Cusencia de eo et super eo videlicet quod dum ipse denunciator transiret per plateam publicam civitatis Cusencie prope et ante domum Petri Conchi et domini Ieronimi et dum truvaret eidem denunciato et suis filiis ipse quidem denunciator dixit uni ipsorum predictorum filiorum vulgariter: *Quisti cappelli è de quilli de Iohanne Cocza et advoglo comparare uno io*, quibus verbis respondit ipse Cesar et dixit pro eodem accusatore et dixit tali *Ad quisso ravagloso de merda*.

Presentibus: Guido de Longobucco, Strangro Puglise de Fillino, Stephano de ***⁶⁶.

⁶⁵ *Ibid.*, c. 8.

⁶⁶ *Ibid.*, c. 8.

In calce alla denuncia di Cesare della Fontana citata sopra⁶⁷, il 12 novembre si era proceduto ad annullare il procedimento⁶⁸.

Le denunce hanno tutte la non chiara nota al margine⁶⁹, che tuttavia indica la continuazione del procedimento processuale, e pensiamo che probabilmente in questi casi si ritenesse opportuna la discussione della causa davanti al viceré o anche davanti al re.

Impegnato ad allontanare la sporcizia accumulatasi davanti casa, Apostolo Coccio era stato assalito e colpito sul costato con una pietra, e poi sul capo e nel viso, a sangue, da Giovanni e Pressano Lupinaro, di Paternò. Intenta alla raccolta delle castagne – la metà che le spettava secondo quanto stabilito – in Castello Gelani, vicino Pedace, Caterina veniva aggredita da Consulo Celistina di Celico che le spaccaava la testa con un bastone. Alberi di castagno – «principale supporto dell’orizzonte calabrese», la cui diffusione era massiccia e distribuita in modo uniforme sul territorio calabrese a fornire legno e cibo per uomini e animali – fanno da sfondo alla denuncia che il notaio Pirosino de Nicolecta di Santo Stefano sporgeva nei confronti del cosentino Bernardo Mancino, accusato di avere tagliato e rubato legna da un albero «castanearum fructiferam» che si trovava all’interno di una vigna di proprietà del notaio.

Una criminalità, nel complesso, povera di motivazioni politiche, espressione di una parte di società cui erano precluse ingerenze e presenza nella vita politica. Terra, la Calabria, destinata a rimanere quasi “zona franca”: durante l’egemonia aragonese, fu focolaio di numerose rivolte, derivate dall’infedeltà baronale che cercava di mantenere il controllo completo sui territori⁷⁰. E piuttosto che avere a che fare con i calabresi, che «nihil hominis habent praeter figuram», Alfonso V avrebbe volentieri rinunciato al mestiere di re e preferito una vita da uomo comune⁷¹. Sono parole, riferisce il Panormita, segretario di Alfonso, che il re era solito ripetere e che lasciano intuire i sentimenti, forse di risentimento nei confronti di una terra, la Calabria, spina nel fianco nel congegno di amministrazione della giustizia. Una terra restia, parrebbe, all’obbedienza regia. Gabriele di Sanseverino di Cosenza era stato

⁶⁷ Vedi sopra, nota 30.

⁶⁸ *Quaternus denunciacionum*, c. 8.

⁶⁹ Si tratta dell’abbreviazione *C.la.*

⁷⁰ Cfr. Vito, *La rivalsa* cit.

⁷¹ A. Panormita, *De dictis et factis Alphonsi regis*, Rostock 1589, lib. I, p. 19. Cfr. F. Delle Donne (ed. a cura di), Enea Silvio Piccolomini, *Commentario agli Alfonsi regis dicta aut facta memorata digna del Panormita*, Potenza 2025.

denunciato da Antonio Ventura, servitore della curia, per avere replicato, a quello che minacciato si era appellato alla maestà del re e del viceré: «Io non hago pensero né de lo re né de lo vicerré, bructo latro arribaldo gagloffo»⁷².

3. Note conclusive

La nostra fonte consente di osservare uno spaccato dell'amministrazione della giustizia aragonese, che aggiunge un tassello alla complessa macchina della giustizia del XV secolo. L'auspicio è riuscire a ricostruire l'organizzazione della curia del viceré di Calabria anche con l'ausilio di nuovi dati e tramite il confronto con i colleghi che stanno lavorando su questa preziosa documentazione della Camera della Sommaria.

L'edizione di questo registro, cui stiamo lavorando da tempo, conferma la necessità di analizzare non solo il reato e, quando è possibile, lo status del denunciato o denunciante, ma di confrontarsi con i vari livelli di giustizia previsti nel Regno, e di tenere presenti tutte le varianti, compresi i privilegi concessi ai feudatari e previsti dal diritto nelle sue diverse tipologie. Una giustizia penale che in molti casi appare negoziata, che rimanda ad un carattere comunitario, nel senso che riposa «sul principio della comunità, lasciando in potere delle giurisdizioni locali i conflitti tra vicini che assumono formato penale». Va al contempo sottolineato come i mutamenti costituzionali si riflettano sul carattere del penale, per cui è «indubbio che tra XII e XV secolo una trasmutazione radicale investe il sistema cittadino italiano, portandolo da una ‘comunitaria’, gestita con regole consuetudinarie, a una ‘autoritaria’, dominata da partiti e assemblee». Ed è soprattutto tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo che i «governi cittadini avvertono che la giustizia penale è un decisivo mezzo di governo e che non ha senso lasciarla alla sola iniziativa delle vittime»⁷³.

Se, allora, la storia del penale appare come «la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta», la storia del processo penale «può essere letta come la troppo lunga storia del faticoso avvento, ogni volta ostacolato nei fatti, di un apparato di protezioni e garanzie disposte intorno all'accusato e ai suoi diritti»⁷⁴. Radicata nella cultura di queste comunità cittadine è infatti l'idea che «il delitto è in primo luogo un'of-

⁷² *Quaternus denunciacionum*, c. 83.

⁷³ M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, pp. 6-7.

⁷⁴ *Ibid.*, pp. 3-4.

fesa (*iniuria*), che importa ripararlo più che punirlo, che la riparazione consiste nella soddisfazione e che la soddisfazione deve passare per una trattativa»⁷⁵. Alla luce di tali considerazioni, occorre ribadire come sino alla fine del XV secolo la legislazione resterà non solo «sporadica e settoriale», ma «subordinata alla ‘giustizia’, attributo del potere del Principe»⁷⁶.

Il quadro tracciato da Sbriccoli pare attagliarsi bene anche alla realtà che viene fuori dalle carte del nostro registro, con rapporti caratterizzati da dinamiche di vendetta, ritorsione e in alcuni casi, da vere e proprie faide, soprattutto quando l'offesa subita da un individuo coinvolge la sua famiglia, generando di conseguenza conflitti di ampia portata tra le fazioni interessate⁷⁷.

Motivi economici, di difesa dell'onore familiare, bramosia di denaro, invidia, diffamazioni, piccole vendette e antipatie, dispetti, ripicche tra persone legate da rapporti di lavoro, di vicinato: «Io non voglo ruffiana né puctana né missagera ananczo la porta di la casa mia» sono le parole indirizzate da Pietro *Franczoso* a Rosa de Agustino che abitava a Cosenza, vicino alla casa del notaio Simone de Docimo. Le espressioni in volgare degli accusatori riportate dal notaio, contribuiscono con la loro pregnanza a restituire scene di vita quotidiana. Sospettato di furto, Paolo de Olivero aveva denunciato Nicola de Ypolito di Serra Pedace che lo aveva accusato: «Paulo, tu ay piglata la gallina mia cum lo bastoni alla vigna mia, credi di ti la mangiare como te mangiasti la pecura di notari Petri di Sillitta de Serra Pedaci?», aggiungendo ulteriori offese⁷⁸.

Le donne sono vittima di violenze fisiche⁷⁹ ma soprattutto oggetto di insulti e

⁷⁵ *Ibid.*, p. 5.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 9. Sull'ideologia monarchica si rimanda ai lavori di G. Cappelli, Maiestas. *Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma 2017; F. Storti, «El buen marinero». *Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli*, Roma 2014.

⁷⁷ «Principe Galgano de Rogliano a Cosenza, nel marzo 1454, viene aggredito “cum quadam runcha” da Antonio de Sancto Petro, “animo et proposito ipsum acriter percutiendi”: Galgano teneva “in concubinam” una donna di nome Tomasia, *commatrem* dell’assalitore», *Quaternus denunciarum*, c. 40.

⁷⁸ *Quaternus denunciarum*, c. 27.

⁷⁹ Una tipologia di reato, lo stupro, che tende a mantenere, ad esempio in Sicilia, le stesse caratteristiche nello spazio e nel tempo, al punto da ipotizzare si tratti di accusa priva di fondamento, lanciata magari a scopi ricattatori: cfr. A. Giuffrida, *La giustizia nel Medioevo siciliano*, Palermo 1975, p. 33. Sulle possibilità offerte dall’analisi del materiale giudiziario, ai fini di un’immagine del tutto reale della vita al femminile, G. Casagrande - M. Pazzaglia, “*Bona mulier in domo*”. *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologici», XXII (1998-1999), pp. 127-166.

ingiurie spesso a sfondo sessuale che non sono soltanto strumenti di violenza verbale ma specchio di cultura, civiltà, mentalità: contribuiscono pertanto a delineare «l'atteggiamento psicologico, l'immaginario, la simbologia verbale, i valori ed i tabù dell'uomo medievale, i suoi moti di violenza più o meno repressa, le sue idiosincrasie»⁸⁰. Gli insulti sono spesso rivolti più che a difetti fisici ad atteggiamenti morali. La figlia di Gregorio Falcazerio *de casalis Czagarisii* veniva accusata di «avere lo diabolo in capo»⁸¹; la moglie di Tommaso Bonfiglio, mentre si trovava «in plathea publica», veniva assalita verbalmente da Antonio de Blasio che «ad eius iniuriam et infamiam et iacturam» l'aveva minacciata: «Puctana ruffiana eo ti voglio taglare lo naso de la fache»⁸². Minacce che si traducono in realtà nel caso di Impernata, sorella di Matteo de Falico di Melissa cui quattro concittadini probabilmente imparentati, tutti di nome Pignatario, dopo averla colpita sul viso e sul capo «pluribus ictibus» mentre si trovava per strada, avevano troncato il naso⁸³.

I documenti estratti dai pochi registri superstite della cancelleria alfonsina confermano un quadro già noto alla storiografia più recente che però non si era finora molto addentrata nella difficile e multiforme realtà del Mezzogiorno tardo quattrocentesco: oltre alla diffusione della violenza domestica da parte di mariti e uomini della stessa famiglia ad ogni livello sociale, emerge la dissimmetria di coloro che ricorrono alla Corona. Le uniche donne che cercano di affidarsi ad una possibile mediazione reale, o a una concessione di separazione nei casi in cui riescono a denunciare pratiche di violenza fisiche e psicologiche, sono quelle nobili. Il resto della casistica sono indulti e assoluzioni concesse a uomini violenti che ottengono, spesso attraverso dubbie testimonianze e accordi extragiudiziari, il perdono o al massimo l'esilio.

Siamo consapevoli del fatto che le realtà cui danno accesso la tipologia di fonti utilizzate in questo lavoro sono parziali e deformate: è solo la porzione di donne che per vari motivi riesce ad arrivare a chiedere l'intervento della Corona o a denunciare davanti ai tribunali a trasmetterci gli atti violenti a cui viene sottoposta, spesso con

⁸⁰ N. Patrone, *Simbologia e realtà* cit., pp. 49-50. Cfr. M. Spampinato, *La violenza verbale in un corpus documentario del tardo Medioevo italiano: aspetti pragmatici*, in *Actas del XXVI Congreso International de Lingüística y de Filología Románicas*, 8 voll., cur. E. Casanova - C. Calvo Rigual, Berlin 2013, V, pp. 683-693.

⁸¹ *Quaternus denunciacionum*, c. 18. Come le ingiurie, i soprannomi possono fissare difetti fisici e morali, vizi e tendenze, atteggiamenti e tratti caratteristici; cfr. A. Gentile, *Il soprannome nei documenti medioevali dell'Italia meridionale*, «Quaderni linguisici», 5 (1959), pp. 5-98.

⁸² *Quaternus denunciacionum*, c. 9.

⁸³ *Ibid.*, c. 66.

minime differenze a prescindere dal ruolo in società. Le ricerche devono essere approfondite verso molteplici altre questioni che riescano a mettere a fuoco anche per il Mezzogiorno medievale tali aspetti, agevolando una più corretta consapevolezza delle disuguaglianze tra i generi, della violenza e delle sue radici⁸⁴.

Tra le figure di spicco nel regno aragonese, particolarmente in Calabria, va segnalato Antonio Centelles: fu nominato da Alfonso V viceré *ad guerram e ad iustitiam*, sicché la sua influenza sul territorio fu cruciale⁸⁵. In quel momento giustiziere in Calabria era Carlo Ruffo, conte di Sinopoli: nel territorio la situazione non si era andata evolvendo secondo i piani e i desideri di Alfonso d'Aragona che, nell'estate del 1437, vi inviò come viceré Centelles. In tre anni, coraggiosamente e con trattative abili, questi seppe conquistare quasi completamente la regione alla causa aragonese, senza peraltro alienare Ruffo dalla devozione al re e ottenendone una totale collaborazione⁸⁶.

⁸⁴ Colesanti, Santoro, *Crimini contro le donne* cit., pp. 387-388. Si rimanda inoltre ai saggi del volume *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, cur. A. Esposito - F. Franceschi - G. Piccinni, Bologna 2018.

⁸⁵ Cfr. Pontieri, *La Calabria* cit., pp. 169-261.

⁸⁶ Un profilo di Centelles in F. Petrucci, *Centelles, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 23, Roma 1979, s.v.

LE CORTI DI GIUSTIZIA DI NARDÒ: COMPETENZE, NATURA DEI REATI E CONTESTO SOCIOCULTURALE

Luciana Petracca

Il presente contributo ha per oggetto un registro giudiziario di area salentina – raro esempio nel suo genere almeno per quanto concerne il territorio pugliese –, al cui interno sono censite le denunce di vari reati (contro il potere pubblico, contro la persona e contro la proprietà) commessi nella città di Nardò (in provincia di Lecce) sul finire del Quattrocento. L'analisi del resoconto fiscale, oltre a consentire la ricostruzione del locale sistema giudiziario facente capo alle corti della *bagliva* e della *capitanìa*, restituiscce uno spaccato sociale particolarmente significativo sul piano delle relazioni interpersonali. Sullo sfondo di una realtà quotidiana nella quale il risentimento sembra facilmente sfociare in rancore, rabbia, desiderio di sopraffazione e di vendetta, particolare attenzione sarà riservata alle denunce in cui ricorrono come protagoniste le donne, siano state esse accusatrici, accusate o semplici testimoni dei fatti.

This study examines a judicial register from the Salento region – an uncommon document, at least within the context of Apulian territory – which records complaints concerning various offenses (against public authority, individuals, and property) committed in the city of Nardò (province of Lecce) in the late fifteenth century. Beyond enabling the reconstruction of the local judicial system, overseen by the courts of the *bagliva* and *capitanìa*, the analysis offers a particularly revealing portrait of the social fabric, especially in terms of interpersonal dynamics. Set against the backdrop of an everyday reality in which resentment often appears to escalate into rancor, anger, the desire for domination, and vengeance, special attention will be devoted to those complaints in which women figure as central actors – whether as accusers, accused, or merely as witnesses to the events.

Registri giudiziari, corti di giustizia, Regno di Napoli, Terra d'Otranto.

Judicial sources, courts of justice, Kingdom of Naples, Terra d'Otranto.

1. *Introduzione*

Nella logica di contribuire all'approfondimento delle conoscenze sulle scritture giudiziarie del Mezzogiorno bassomedievale, il presente contributo ha per oggetto un registro contabile di area salentina pertinente l'esercizio della giustizia civile e penale – raro esempio nel suo genere almeno per quanto concerne il territorio

pugliese –, al cui interno sono censite le denunce di vari reati (contro il potere pubblico, contro la persona e contro la proprietà) commessi nella città di Nardò (in provincia di Lecce) sul finire del Quattrocento¹. L'attenzione per la dimensione puramente contabile-finanziaria, che ne ha ispirato la compilazione, rende la nostra fonte poco o affatto eloquente sul piano del funzionamento dell'attività processuale, così come sulle pratiche procedurali e organizzative delle curie periferiche; ciononostante, e per quanto non prevalenti, diversi risultano gli elementi di interesse riconducibili alla sfera giudiziaria e comunque utili alla riflessione su più aspetti e temi di ricerca².

Riguardo al contesto storico-geografico di riferimento, ci troviamo nell'estremo lembo della penisola salentina. Nella seconda metà del XV secolo, annessa ormai al regio demanio (nel 1463) la signoria del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, l'intera Terra d'Otranto – inclusa l'area compresa nel territorio di Nardò – aveva registrato una spiccatissima frantumazione della geografia feudale e del dominio signorile³. Col favore della Corona si erano consolidate antiche e nuove casate, la cui forza poggiava principalmente sull'esercizio di diritti e prerogative di carattere politico, economico e giudiziario. Nardò, città agricola al centro di una fertile piana di oliveti e vigneti, conosce, sia pur per un breve periodo, l'egemonia

¹ Si ritorna in questa sede su una fonte, particolarmente preziosa, già esaminata da chi scrive in un precedente articolo, di cui si ripropongono alcuni passaggi: L. Petracca, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina, sec. XV*, «Itinerari di Ricerca Storica», vol. 35/1 (2021), pp. 75-94.

² Per una prima panoramica degli studi sulle scritture giudiziarie e sulle possibili piste di ricerca, si rinvia ai volumi miscellanei: *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, cur. A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, I, Roma 2012; *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età Moderna*, cur. M. Benedetti - A. Santangelo Cordani - A. Bassani, Milano 2019; *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. D. Lett, Roma 2021; *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, cur. A. Bassani - M. Calleri - M.L. Mangini, Genova 2021; e *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, cur. D. Bezzina - M. Calleri - M.C. Mangini - V. Ruzzin, Genova 2022. Si vedano anche i contributi di M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, «Studi storici», XXIX (1988), 2, pp. 491-501; e Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*. *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano 2009; e il più recente articolo di I. Aurora, *La giustizia del conte. Riflessioni su documenti giudiziari e tribunali feudali nel salernitano nel tardo Trecento*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 136/1 (2024), pp. 233-251.

³ Per un quadro d'insieme sulla feudalità idruntina all'indomani della morte del principe Orsini, si rimanda a L. Petracca, *Politica regia, geografia feudale e quadri territoriali in una provincia del Quattrocento meridionale*, «Itinerari di Ricerca Storica», n. ser., 2 (2019), pp. 113-139.

del duca Angilberto del Balzo, ma vede anche emergere un tessuto sociale varia-mente articolato e diviso tra il ceto dei “gentilomini” e quello dei “popolani”⁴.

Nonostante la limitata prospettiva temporale, la documentazione in questione, enunciando i nomi degli imputati, unitamente al motivo e all’entità pecuniaria della loro condanna, si rivela di particolare interesse. Essa consente, tra le altre cose, di ricostruire, per sommi capi, la composizione del locale sistema giudiziario (costituito, come si vedrà, da due corti), nonché di cogliere legami relazionali e situazioni fattuali rivelatori di comportamenti sociali particolarmente aggressivi e violenti. Sullo sfondo di una realtà marcatamente rurale, nella quale risentimento e frustrazione sembrano facilmente sfociare in rabbia e istinto di sopraffazione, particolare attenzione sarà riservata alle denunce in cui ricorrono come protagoniste le donne, siano state esse accusatrici, accusate o semplici testimoni dei fatti.

Prima di entrare in argomento con l’esame della fonte e di alcuni dei possibili ambiti di approfondimento che la stessa consente di indagare, si è ritenuto opportuno illustrare in breve il funzionamento del sistema giudiziario all’interno del Regno, con particolare riguardo per l’esercizio della giurisdizione baronale, sotto la quale ricadeva la città di Nardò prima di essere annessa, sia pur temporaneamente, al regio demanio⁵.

2. *L’amministrazione della giustizia baronale*

A partire dalla crisi della monarchia angioina provocata dalla secessione siciliana nel 1282, i sovrani di Napoli avevano intrapreso una politica più conciliante, e per certi versi quasi più disponibile, nei confronti di quelle forze sociali (innanzitutto baronaggio e comunità cittadine) il cui sostegno, o quanto meno la mancata ostilità, si rivelavano indispensabili per la stabilità del Regno. I primi segni di cedimento da parte della Corona in materia feudale sono ravvisabili già a partire dai cosiddetti “capitoli di San Martino”, promulgati dal principe Carlo di Salerno su mandato del

⁴ Cfr. in merito il *Codice Diplomatico Aragonese*, ed. F. Trinchera, III, Napoli 1874, pp. 53-55. Tra i primi, il gruppo più prestigioso era costituito dalle famiglie di più antica nobiltà e tradizione feudale, le quali, legate da vincoli di parentela alle principali casate di Terra d’Otranto, univano al governo di feudi una presenza attiva nella vita politica cittadina (come, ad esempio, i Samblasio o de Santo Blasio, i della Porta e i Montefuscolo).

⁵ Nel 1497 la città fu nuovamente infеudata e concessa a Bellisario Acquaviva. Cfr. L. Volpicella, *Regis Ferdinandi primi liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488), corredato di note storiche e biografiche*, Napoli 1916, n. LXXXIV, p. 139.

padre nel 1282, grazie ai quali venne attribuito ai baroni il potere di *bannum* nelle cause civili, la cui ammenda non superasse la somma di un *augustale*⁶.

Per quanto la disposizione regia, sancendo la liceità dell'intervento baronale entro precisi ambiti, fosse stata introdotta al fine di limitare dilaganti forme di abuso, essa ammetteva e legittimava di fatto una delle principali rivendicazioni del ceto baronale, e vale a dire l'ampliamento degli ambiti di giurisdizione. Cosicché se in età federiciana la feudalità beneficiò solo in via eccezionale della concessione del potere giudicante (sempre limitatamente al civile), sotto gli Angiò la giurisdizione civile fu accordata a tutti i titolari di feudi in ragione della stessa investitura, fino a comprendere, in alcuni casi, anche il riconoscimento del doppio imperio⁷. Tale attribuzione divenne sempre più frequente a partire dalla seconda metà del XIV secolo, innescando un deciso incremento del peso della feudalità nella vita politica e sociale delle province meridionali, e in maniera ancor più rilevante in quella delle comunità sottoposte.

Con l'avvento della dinastia aragonese il ruolo giusdicente del baronato fu ulteriormente potenziato. Nell'ultima tornata del Parlamento di San Lorenzo, il 9 marzo del 1443, Alfonso, da poco asceso al trono dopo il lungo conflitto col pretendente angioino e incalzato dalle richieste della feudalità, che aveva finanziato le sue imprese, concesse il mero e misto imperio a «tutti li baroni»⁸. In realtà, se ciò allargava di molto la sfera giurisdizionale della feudalità, è altrettanto vero che non tutti i titolari di feudi potevano considerarsi “baroni”. Infatti, per quanto tale titolo si avviasse ormai a connotare l'intera classe feudale in tutta la sua eterogeneità, in quegli anni esso era ancora riservato ai soli feudatari maggiori, più potenti e capaci di condizionare le sorti della monarchia⁹. D'altro canto, la concessione di Alfonso,

⁶ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, p. 104.

⁷ Per l'età federiciana, si rimanda a B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 45/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Per i cedimenti angioini relativi all'amministrazione della giustizia, si vedano invece i classici studi di R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; e di R. Moscati, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, «Archivio storico per le province napoletane», 20 (1934), pp. 224-256; e 22 (1936), pp. 1-15.

⁸ E. Scarton - F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018, p. 122.

⁹ Sull'argomento, fondamentale è il rinvio agli studi di Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 13-17 e 129-133; Id., *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403; Id., *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto*

che non aveva fatto altro che riconoscere uno stato di fatto già ampiamente consolidato, non privava il sovrano del diritto di esercitare le più alte prerogative del potere regio dal momento che la detenzione del doppio imperio restava a tutti gli effetti subordinata al conferimento di un privilegio di carattere personale¹⁰.

Il *merum et mixtum imperium* comprendeva in generale sia il potere di infliggere le tre massime pene, «e cioè la pena *mortis naturalis*, *mortis civilis* [l'esilio] e *membranorum abscissionis*»¹¹ – era questa l'area di pertinenza del *merum imperium* –, sia quello di decidere in civile su temi come la *bonorum possessio*, la *missio in possessionem* e la *restitutio in integrum*, che rientravano invece nella categoria del *mixtum imperium*, concernente anche una residuale giurisdizione penale¹². Si precisa, però, che il potere giudiziario dei baroni investiti del doppio imperio in materia penale non andava oltre il primo grado di giudizio (sebbene fossero previste impugnazioni o, più genericamente, appelli interni al primo grado), al termine del quale, in base ai criteri della *praeventio*, della *denegata iustitia* e dell'interesse della Curia Regia, i loro vassalli potevano ricorrere in appello al sovrano, garante supremo della giustizia¹³.

In qualità di detentore di alte funzioni giudiziarie, esplicitamente concesse mediante regio privilegio, il barone andava a ricoprire nelle terre infeudate un ruolo decisamente maggiore a quello del capitano regio, col conseguente trasferimento di importanti *iura regalia*, come, ad esempio, le speciali facoltà previste dalle «quattro lettere arbitrarie» risalenti a Roberto I d'Angiò. Si trattava di importanti prerogative procedurali, introdotte con l'intento di favorire la semplificazione del sistema giudiziario in ambito penale, inclusa la discrezionalità di commutare le pene cor-

(1399-1463), Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20- 22 ottobre 2009), cur. L. Petracca e B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334. Utili anche i lavori di A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, I, Napoli 1983, partic. pp. 249-250; e G. Cirillo, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia Meridionale*, cur. A. Musi - M.A. Noto, Palermo 2011, pp. 17-54, partic. 25.

¹⁰ G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari, anno VI, fasc. II), pp. 59-60: «[...] la concessione fu sempre fatta con carattere personale: essa, cioè, non fu una caratteristica, per dir così, reale inherente necessariamente il feudo». Sull'esercizio della giustizia regia in età aragonese e sulle sovrapposizioni e i conflitti con quella feudale, si rinvia in particolare a un saggio di E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, «Mediterranean historical review», 26 (2011), pp. 31-50.

¹¹ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., p. 20.

¹² *Ibid.*, p. 21.

¹³ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma 1999, pp. 136-137.

porali in ammende pecuniarie e l'autorizzazione a procedere sommariamente. Il che accresceva «l'arbitrio e l'indisciplina» dei baroni a danno sia dei loro vassalli, sia della stessa monarchia, dalla quale derivava, in dottrina, l'esercizio di un potere delegato, che *de facto* si andava però a configurare «come un diritto di signoria reale»¹⁴.

In altre parole, le concessioni della competenza penale, sempre più diffuse a partire dai regni di Roberto I e di Giovanna I, congiuntamente all'incremento delle prerogative patrimoniali e fiscali, non solo andavano a condizionare i rapporti politici e sociali tra le comunità locali e i rispettivi feudatari, ma rappresentavano per questi ultimi uno straordinario strumento di potere, la raggiunta legittimazione e la piena affermazione del dominio signorile¹⁵.

Con la concessione del doppio imperio, sempre più generalizzata nella seconda metà del Quattrocento, il titolare di un feudo, oltre a disporre di un *bancum iustitiae* per l'esercizio della giurisdizione civile, «che a un certo punto s'interpretò come il potere di istituire il baglivo»¹⁶, presiedeva –, o affidava a capitani di sua nomina –, anche una corte di giustizia (*la capitania*) competente *in criminalibus* e nelle cause che esulavano dalla sfera di azione della bagliva (eccidenti il valore di un augustale o che restavano irrisolte).

A differenza della magistratura locale della bagliva, che – almeno relativamente alla Terra d'Otranto – aveva sede in quasi tutti i centri abitati, la corte del capitano era istituita solo presso le comunità maggiori, cui facevano capo per la materia penale i vassalli residenti nel territorio del distretto di competenza¹⁷.

La carica di baiulo, che aveva scadenza annuale per favorire il continuo ricambio, era solitamente affidata in gestione a esponenti di rilievo della società locale, scelti direttamente dal feudatario (*ad credenciam*) o mediante gara di appalto (*ad extalium*), aperta ai candidati in grado di anticipare l'introito annuale dello stesso ufficio¹⁸.

¹⁴ G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, dir. Galasso, vol. XV/1, Torino 1992, p. 744.

¹⁵ S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 372-375.

¹⁶ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., p. 149.

¹⁷ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 21-25, 103-106. Molto più articolata sembrerebbe invece la situazione in altre province del Regno. Nel cosentino, ad esempio, la giurisdizione di una bagliva poteva estendersi anche su più casali; mentre in alcune aree di Terra di Lavoro le corti capitanalì risultano attestate anche presso comunità piuttosto piccole, come il borgo di Valentino (l'attuale San Valentino Torio). Si rinvia in merito, al caso esaminato da Sakellariou, in *Royal Justice in the Aragonese Kingdom* cit., pp. 31-32.

¹⁸ La doppia possibilità è contemplata nella Const. I, 71 del *Liber Augustalis*, che recita: «baulationes omnes ubique per regnum a kalendis septembris inchoari precipimus, sive in extalium

Non erano rari però i casi in cui il barone (al pari di quanto disponeva il sovrano nelle terre demaniali) decidesse di affittare o alienare la bagliva a titolo feudale o allodiale in favore delle singole università o di privati¹⁹.

Le competenze di questa magistratura riguardavano sostanzialmente due ambiti: quello prettamente giurisdizionale (in materia civile), che le fonti indicano col termine *bancum iustitiae*, e quello fiscale, per il quale risulta più appropriata la definizione *cabella baiulacionis*. E infatti, oltre a presiedere la locale corte di giustizia, composta da un numero variabile di giudici e da un notaio degli atti, al baiulo (o ai baiuli) era demandata anche la riscossione del prelievo fiscale, variabile a seconda della località infeudata²⁰. Si ricorreva solitamente al tribunale baiulare per convalidare l'esito dubbio di contratti e di obbligazioni, per il mancato pagamento di canoni, per confermare una donazione o un testamento, o comunque per risolvere contenziosi circa il possesso e i confini di proprietà. Si precisa, tuttavia, che le controversie giuridiche per le quali la corte della bagliva non riusciva a trovare una soluzione, mediante l'accordo tra le parti, passavano, di conseguenza, al vaglio della corte capitanale. Questo spiegherebbe il motivo della presenza di reati concernenti

sive ad credenciam collocentur». Utile in merito il rinvio a Vallone, *Interpretare il Liber Augustalis, «Historia et ius»*, 13 (2018), pp. 1-74, partic. 50-51. La cessione della baiulatio «in extaleum» o «in creditiam» è prevista anche nella normativa angioina. Cfr. il capitolo *In primis officio* (ed. in Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. 85).

¹⁹ R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, p. 103.

²⁰ Sulla bagliva oltre al datato, ma sempre utile, saggio di G. Racioppi, *Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 6 (1881), pp. 349-377; e 7 (1882), pp. 508-519; si rinvia a G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943, pp. 210-214; Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., pp. 134-139; Id., *Le terre orsiniane* cit., pp. 247-334, partic. 274-286, e F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, I, Roma 2018, pp. 170-179. Si vedano anche C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina 2004, pp. 106-119; A. Airò, “Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università.” *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, I: *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari, 2008, pp. 187-189; P. d'Arcangelo, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017; e G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016. Per i compiti amministrativi e fiscali dei baiuli di nomina regia, cfr. M. Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp. 332-334, 347-349 e 370-377; e C.E. Tavilla, *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle IX Giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989), cur. G. Musca, Bari 1991, pp. 359-394: 370-371. Per Nardò è pervenuta una copia secentesca dei capitoli della bagliva redatti nel 1558. Cfr. *La bagliva di Nardò*, ed. P. Salamac, Lecce 1986.

il danno dato o arrecato tra quelli passati a giudizio del capitano, come nel registro qui esaminato²¹.

Sotto la voce *cabella baiulacionis* potevano invece rientrare differenti diritti e prerogative signorili che interessavano vari aspetti del quotidiano, dalle attività agricole a quelle economiche e commerciali (*ius fondaci*, *ius plateatici*, *ius intrature*, ecc.), dalla produzione zootecnica alla macellazione del bestiame (*ius rive sanguinis animalium*), dalla pesca alla gestione delle terre comuni e dell'incolto, considerato riserva signorile. Lo stesso ufficio in genere vigilava sull'andamento delle accise su pesi e misure, sull'igiene degli spazi pubblici, delle botteghe e dei luoghi di mercato, e si occupava della rendicontazione degli introiti redigendo appositi registri. Terminato il mandato, i baiuli feudali rispondevano del proprio operato direttamente al signore.

L'amministrazione della giustizia penale e di quella civile, che esulava dalle competenze della bagliva, era invece affidata al capitano, l'ufficiale più importante dell'amministrazione baronale, responsabile della difesa e dell'esecuzione della volontà signorile. Di estrazione forestiera al fine di garantirne l'imparzialità del giudizio, il capitano, che svolgeva la funzione di intermediario principale tra il barone e le comunità infeudate, presiedeva una corte composta da un giudice o assessore, un notaio incaricato della redazione e della registrazione degli atti, un erario con funzioni di tesoriere, uno o più connestabili per la difesa e alcuni sottogiurati che avviavano le inchieste. Rientravano nelle competenze del capitano la riscossione delle multe inflitte nell'esercizio della giustizia, la supervisione dell'operato di tutti i funzionari attivi nel distretto affidato e la garanzia dell'ordine pubblico (emetteva, ad esempio, sanzioni contro i giocatori d'azzardo, contro chi bestemmiava, chi giravagava di notte senza lume o contro chi sporcava le strade e altri spazi pubblici).

Il conferimento dell'incarico, di durata annuale, non richiedeva necessariamente il conseguimento del titolo di dottore in giurisprudenza, che pur rappresentava un vantaggio per quanti ambivano a una capitania importante. Gli aspiranti capitani si contendevano le sedi e i distretti più prestigiosi, e cioè quelli comprendenti centri di maggiore importanza. Le capitanie più ricche erano affidate a personaggi di provata esperienza e competenza, i quali, spesso esponenti dell'aristocrazia regnicola, percepivano compensi più alti. Le capitanie minori restavano invece appannaggio del notariato. Concluso il mandato, l'ufficiale era sottoposto a sindacato, entro 40 giorni dalla scadenza dal termine dell'incarico, e giudicato da una commissione mi-

²¹ *Infra*, pp. 239-240.

sta, composta da alcuni funzionari del signore e dai rappresentanti delle comunità del distretto di competenza²².

Come già richiamato, la sentenza emessa dal capitano (sia regio quanto feudale) poteva essere impugnata ricorrendo in appello direttamente al sovrano, il quale la sottoponeva a successivi gradi di giudizio nelle corti regie della Vicaria, della Sommaria e del Sacro Regio Consiglio²³.

Infine, strettamente connesso all'ufficio del capitano era quello del mastrodatti, anch'esso di nomina baronale nei centri infeudati e che fungeva da cancelliere. La mastrodattia, competente per la registrazione e la custodia degli atti, incassava i diritti connessi alle funzioni giudiziarie e documentarie della corte capitanale, ma poteva anche affiancare l'attività del tribunale baiulare.

Le entrate di entrambe le curie, quella baiulare e quella capitanale – così come confermato, tra l'altro, dal registro neretino – venivano incamerate dall'erario, che aveva il compito di rendicontarle in un apposito quaderno, successivamente sottoposto al vaglio degli ufficiali regi per i centri demaniali, e al vaglio di quelli baronali in caso di comunità infeudate.

Il riconoscimento al baronaggio di più o meno ampi diritti di giustizia incideva ovviamente sulla composizione del reddito feudale. La quota giurisdizionale del prelievo signorile inglobava gli introiti di baglive, mastrodattie e capitanie. Come già richiamato, ampia e diversificata poteva essere la serie dei diritti esatti dal baglivo nelle diverse province del Regno, e variabile da centro a centro, di conseguenza, era il valore dei cespiti incamerati dall'ufficio. Tale disparità dipendeva da vari fattori come il grado di sviluppo, l'estensione territoriale, il peso demografico, la capacità contributiva e la vivacità economica delle comunità infeudate. Meno rilevanti erano le somme introitate da quelle baglive la cui funzione esattiva si limitava a incassare

²² Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., pp. 134-135; S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e Storia», 19 (1996), pp. 487-525, partic. 499-501; C. Massaro, *Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano*, in “Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. *Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 153-155. Sul ruolo dei capitani in età aragonese, cfr. G. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 24 (1938), pp. 1-56, partic. 36-38; G. Muto, *Istituzioni dell'Università e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX/2: *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età Moderna*, dir. G. Galasso - R. Romeo, Napoli 1991, pp. 16-67, partic. 30-31; e il più recente articolo di C. Berardinetti, “La diversità del governo nostro”. *I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni*, «Società e Storia», 179 (2023), pp. 5-30.

²³ Senatore, *Una città, il Regno* cit., p. 152.

i proventi giudiziari legati alla gestione del *bancum iusticie*, senza contemplare tutta una serie di diritti e di prerogative signorili, che prevedevano obblighi e prestazioni da parte dei sottoposti²⁴.

3. *La fonte*

La fonte contabile al centro delle nostre considerazioni restituisce le entrate incaimerate dalla capitania e dall'ufficio baiulare della città di Nardò nell'anno indizionale 1490/1491²⁵. Conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli nel fondo *Relevi* della Regia Camera della Sommaria, il registro è rilegato all'interno di un volume più ampio, il *Libro Singolare* 242, che contiene la documentazione relativa ai cespiti dei feudi confiscati dalla Corona ai baroni ribelli²⁶. La presenza di scritture provenienti dal territorio idruntino, e nello specifico dalla città di Nardò, è motivata dalla partecipazione del suo signore, Angilberto del Balzo, conte di Ugento e di Castro, nonché duca di Nardò, alla congiura dei baroni del 1485-1487²⁷.

Il del Balzo aveva acquistato la città di Nardò il 17 luglio del 1483²⁸. Nella primavera successiva la stessa era però caduta nelle mani dei Veneziani, che nel corso della guerra di Ferrara avevano occupato diversi centri della costa pugliese²⁹.

²⁴ Per un confronto con altre realtà del regno, si rinvia ancora a L. Petracca, *Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Roma 2022, pp. 84-92.

²⁵ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi: ASNa), *Regia Camera della Sommaria, Relevi e Informazioni, Libro Singolare* 242 (d'ora in poi solo: *Libro Singolare* 242), cc. 207r-227v. Per una prima e parziale edizione della sola documentazione riguardante la città di Nardò, si rinvia a S. Sidoti Olivo, *Per il "Libro dei baroni ribelli". Informazioni da Nardò. I. Testi*, «Bollettino Storico di Terra d'Otranto», 2 (1992), pp. 137-174. Fresco di stampa è invece lo studio linguistico del testo a cura di Beatrice Perrone (*La Corte del Capitanio di Nardò (1491). Edizione del testo, studio linguistico e glossario*, Firenze 2024).

²⁶ Si rimanda in merito a Petracca, *Le terre dei baroni ribelli* cit.

²⁷ Sulla congiura, si veda E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore - F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290. Su Angilberto del Balzo, cfr. L. Petracca, *Gli inventari di Angilberto del Balzo, duca di Ugento e conte di Nardò. Modelli culturali e vita di corte del Quattrocento meridionale*, Roma 2013.

²⁸ Volpicella, *Regis Ferdinandi primi* cit., p. 273.

²⁹ *Cronache di M. Antonello Coniger di Lecce*, ed. G.B. Tafuri, in *Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Gio. Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò*, cur. M. Tafuri, 2, Napoli 1851, p. 485. Sull'argomento, cfr. anche V. Zacchino, *L'improbabile città di Nardò nel conflitto veneto-aragonese del 1484*, in *La presa di Gallipoli del 1484 ed i rapporti tra Venezia e Terra d'Otranto*, Atti del convegno

Sebbene coinvolto nella cospirazione contro Ferrante, una volta riconciliatosi con il sovrano – che nel frattempo stava recuperando molte delle posizioni perdute –, il duca riuscì a ottenere la restituzione di Nardò, disposta il 1° settembre 1485³⁰. Ma in ragione di un riavvicinamento al fronte baronale, capeggiato dal fratello maggiore Pirro, principe di Altamura, il 4 luglio 1487 venne arrestato e rinchiuso in Castelnuovo³¹. Di conseguenza tutti i suoi beni e feudi, inclusa Nardò, il cui centro abitato a metà Quattrocento contava una popolazione fiscale di 540 fuochi³², vennero sottoposti a confisca da parte degli ufficiali regi, chiamati a rendere conto dell'amministrazione pregressa e a inventariare ogni singola voce d'entrata³³.

Quanto registrato nel *Libro Singolare* 242 relativamente alle scritture riguardanti Nardò occupa nel complesso una ventina di carte che riportano in copia le relazioni fiscali delle due corti di giustizia (la bagliva e la capitania) presenti in città. Estensore materiale del resoconto è il notaio neretino Giampaolo de Nestore, a ciò incaricato su disposizione del regio percettore per le province di Terra d'Otranto e Terra di Bari, Fabrizio de Scorciatis, rappresentato *in loco* dal suo luogotenente e vicario per la provincia idruntina, Giorgio del Balzo. La rendicontazione riproduce quanto documentato in originale presso gli uffici delle suddette corti, quella presieduta dal baiulo e competente in materia civile, amministrativa e fiscale (*Registro della Corte della Bagliva*), e quella presieduta dal capitano e competente in materia penale (*Registro dei Reati e delle Pene*). Entrambe le sezioni furono compilate il 6 marzo del 1491³⁴.

(Gallipoli, 22-23 settembre 1984), Bari 1986, pp. 41-75; F. De Pinto, *Storia di una guerra “italiana”: Ferrara (1482-1484)*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo - F. Senatore - F. Storti, Napoli 2020, pp. 281-304; e De Pinto, *La guerra di Ferrara 1482-1484*, Milano 2023.

³⁰ E. Pontieri, *La “guerra dei baroni” napoletani e di papa Innocenzo VIII contro Ferrante d’Aragona in dispacci della diplomazia fiorentina*, «Archivio storico per le Province Napoletane», 3 ser., 9 (1970), lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balia (Napoli, 1° settembre 1485), n. 24, p. 240; *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, ed. E. Scarton, II, Salerno 2005, n. 170, p. 274.

³¹ L. Petracca, *Pirro del Balzo: barone fedele divenuto “adverso” che “pretendeva lui farsi re”*. *Dinamiche politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d’Aragona*, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.

³² Si veda il *Liber fotorum Regni Neapolis* del 1443/47, edito da F. Cozzetto, *Mezzogiorno e demografia nel XV secolo*, Soveria Mannelli 1986, p. 139.

³³ Volpicella, *Regis Ferdinandi primi cit.*, doc. 84, p. 139. Analoga situazione di verificò anche presso i domini di altri feudatari ribelli, come il principe di Salerno Antonello Sanseverino, principale leader della congiura. Sulla transizione dal governo feudale a quello regio nei territori sequestrati al Sanseverino, si rinvia al già citato articolo di Berardinetti, *“La diversità del governo nostro”*.

³⁴ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 223r.

Riguardo al testo proveniente dalla corte capitanale (cc. 207r-223r), il notaio de Nestore trascrive le registrazioni accolte in due distinti *quinterni*, uno appartenuto al regio erario di Nardò, Ragucio de Vito, l'altro al mastrodatti, il notaio Pando de Pandis, entrambi attinenti alle entrate riscosse nell'VIII indizione (1490/91) dal regio capitano della città, il *magnifico misser* Lucchino Caetani (Caytano) di Napoli³⁵. Il resoconto, che si chiude con le sottoscrizioni autografe dello stesso capitano, del mastrodatti, dell'erario e del credenziere (il contabile), Francesco Tiso di Nardò, riporta 608 procedimenti giudiziari, dei quali 544 si erano conclusi con condanna definitiva e specificazione della pena pecuniaria imposta (espressa in ducati, tarì e grani), 8 restarono in attesa della sentenza d'appello – e dunque le sanzioni non erano state ancora incassate –, in un solo caso c'era stata la riduzione di pena³⁶, mentre per 55 casi non si era giunti a sentenza definitiva («non so stati condemnati né assoluti»)³⁷. Per tutti i procedimenti, che seguono il formulario *denunciato/accusato – eventuale denunciante – capo d'accusa – condanna*, sono noti i nomi dell'accusato e dell'accusatore, spesso accompagnati dall'indicazione del luogo di provenienza e della professione esercitata, la tipologia di reato commesso e la pena pecuniaria comminata dall'ufficio (riportata più avanti nella Tab. 2).

Scarne, invece, se non del tutto assenti, si rivelano le informazioni circa lo “spazio del crimine”, ovvero il luogo e il momento esatto in cui lo stesso si sarebbe consumato; ma trattandosi, come anticipato, di scritture d'ufficio a carattere finanziario e fiscale, finalizzate essenzialmente a contabilizzare l'introito giudiziario, la sinteticità e la parzialità della registrazione appaiono del tutto giustificate. Ad ogni buon conto, i dati estrapolabili dal testo ne fanno comunque una fonte privilegiata per lo studio della criminalità nel Mezzogiorno tardo-quattrocentesco: consentono di farsi un'idea sull'estrazione sociale e la provenienza geografica di colpevoli e vittime, di indagare le tipologie di reato più diffuse e i contesti relazionali (parentali, di vicinato, professionali, ecc.) entro i quali gli stessi reati sarebbero stati commessi; si prestano, ancora, a ricerche antroponomiche, ad analisi sui flussi e sui livelli migratori e, come si dirà più avanti, anche a diverse altre considerazioni.

Per quanto concerne invece la sezione relativa alle entrate della bagliva (cc. 224r-227v), l'estensore redige un'*informacione iurata*, e cioè una relazione detta-

³⁵ Il napoletano Lucchino Gaetani era stato nominato capitano di Nardò nel 1488. Cfr. *Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli*, ed. J. Mazzoleni, Napoli 1951, p. 183.

³⁶ Si tratta del credenziere della bagliva, Nuczo de Micheli, accusato di aver opposto resistenza alla guardia notturna. Cfr. ASNa, *Libro Singolare* 242, 221r.

³⁷ *Ibid.*

gliata dell’ispezione fiscale condotta dal luogotenente Giorgio del Balzo per conto del percettore regio, e formulata sulla base delle deposizioni giurate dei principali esponenti del governo cittadino e dei maggiorenti locali. A certificare la natura e l’effettiva entità delle entrate percepite dalla regia corte nella città di Nardò furono infatti chiamati, oltre all’erario regio, Ragucio de Vito, e al notaio Francesco Tiso, che svolgeva le funzioni di contabile, anche gli «antiqui et probi homini» Gabriele de Montefuscolo e Gianpaolo de Nestore, i quali sottoscrissero l’informazione di proprio pugno³⁸. Il testo, allegato di seguito a quello giudiziario della corte del capitano, attesta le competenze della bagliva e i proventi complessivi (pari a 185 ducati) ricavati dall’esazione di vari *iura*. Sono elencati i diritti di *scannagio* o *riva sanguinis*, la *rasone* della piazza, il banco della giustizia, lo *accordo de tocta la Iudeca* che ammon-tava a 3 ducati l’anno, un ulteriore *accordo de certi iudei venuti novamente*, che rendeva annualmente 3 ducati, 1 tarì e 13 grani e mezzo, e la tassa imposta sul pescato («de le sarde se pigliano alla marina» e «de li foiuni se pigliano alla sturnara»), anche se manca qualsiasi indicazione sui reati contestati nei procedimenti civili³⁹.

Al contrario, il primo dei due resoconti – quello della corte capitanale – offre, come già in parte anticipato, un eloquente panorama degli illeciti più diffusi e maggiormente denunciati nella comunità neretina di fine Quattrocento. In esso è possibile imbattersi in una vasta gamma di reati, che possiamo così sintetizzare:

- reati contro il potere pubblico: violazioni delle norme (regie, feudali o municipali) poste a presidio della sicurezza pubblica e degli interessi collettivi (inclusa l’evasione fiscale, la sedizione e la resistenza a un pubblico ufficiale);
- reati contro la persona: condotte che ledono o mettono in pericolo i beni fondamen-tali dell’individuo come l’integrità, l’onore, la libertà e la vita stessa (quindi ingiurie e minacce verbali, incluse le bestemmie, aggressioni fisiche e tentativi di omicidio);
- reati a sfondo sessuale: adulterio, lenocinio, maltrattamenti in famiglia e violen-za sessuale;
- reati contro il patrimonio: furto, appropriazione indebita, danneggiamento di beni altrui, mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

³⁸ *Ibid.*, c. 224r.

³⁹ *Ibid.* Le entrate della bagliva di Nardò al tempo della signoria di Angilberto del Balzo am-montavano a circa 160 ducati l’anno, mentre, annessa la città al regio demanio, la stessa bagliva arrivò a fruttare 185 ducati, 4 tarì e 15 grani.

Tab. 1. *Statistica dei reati censiti*

<i>Reato</i>	<i>Violazione della normativa (inclusa l'evasione fiscale)</i>	<i>Sedizione e ribellione</i>
Contro il potere pubblico	Numero di casi: 305 Percentuale: 50,16 %	Numero dei casi: 65 Percentuale: 10,70%
<i>Reato</i>	<i>Ingurie e minacce verbali (incluse le bestemmie)</i>	<i>Aggressioni fisiche e tentativi di omicidio (inclusi i reati a sfondo sessuale)</i>
Contro la persona	Numero dei casi: 86 Percentuale: 14,14%	Numero dei casi: 57 Percentuale: 9,37%
<i>Reato</i>	<i>Furto e danneggiamento di beni altrui</i>	<i>Mancato rispetto degli accordi</i>
Contro il patrimonio	Numero dei casi: 48 Percentuale: 7,89 %	Numero dei casi: 47 Percentuale: 7,73%

Se per i reati commessi contro il potere pubblico l'accusa era mossa direttamente dall'autorità preposta, spesso informata da spie o accusatori segreti⁴⁰, per quelli contro la persona e la proprietà privata era la stessa parte lesa a sporgere denuncia presso la corte capitana.

Insufficiente per approfondire le procedure processuali e il loro funzionamento – dalla denuncia all'ascolto delle deposizioni, alla sentenza finale –, la relazione fiscale si presta, tuttavia, a varie chiavi di lettura: oltre a riproporre scene di vita reale e dinamiche relazionali, che coprono lo spettro delle più comuni situazioni di lite, disaccordo e scontro, prefigurando quello che sarebbe potuto essere il processo vero e proprio, da intendersi come un «grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti»⁴¹, essa restituisce precise identità sociali, etniche e culturali. In ragione di ciò, quello che a una prima lettura potrebbe apparire solo una sterile elencazione di nomi e di cifre, si rivela, invece, a più attenta analisi, una valida spia per cogliere e ricostruire molteplici dimensioni, che vanno dalla storia istituzionale alla storia sociale, dalla storia della mentalità e del costume a quella economica e del diritto. È inoltre possibile sfruttare i dati del resoconto per far luce su temi e

⁴⁰ Si veda, ad esempio, il caso di Cola Lillo “serviente”, che ricorre ben 15 volte nelle vesti di accusatore, o quanto testimoniano dal seguente passo: «Martino de Corilliano, jncusato secreto, che juaco alli dadj» (cfr. ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 207v).

⁴¹ M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, p. 13.

aspetti specifici, come le relazioni di genere⁴², la convivenza tra cristiani ed ebrei o l'emarginazione/integrazione delle diverse minoranze.

Solo per fare un esempio, scorrendo l'elenco dei nomi di coloro che incorsero nella sanzione giudiziaria, appare subito evidente quanto il numero dei cittadini di origine ebraica, slava, albanese e greca (anche se non mancano nomi di mercanti lombardi, veneti e toscani) fosse superiore a quello degli autoctoni. Sembra quasi che le minoranze etniche e religiose, così come le presenze forestiere, fossero sottoposte a un più attento e serrato controllo da parte delle autorità locali, preoccupate di garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e la pace sociale⁴³. È noto, tra l'altro, come nel Mezzogiorno la condizione degli ebrei non fosse sempre facile a causa di ripetuti episodi di intolleranza, anche da parte degli ufficiali regi, e soprattutto nei momenti di più acuta crisi economica e/o politica. In tali frangenti quella che da sempre era stata una “naturale” diffidenza dei cristiani verso gli ebrei, economicamente ben attrezzati e dediti a una diversificata attività finanziaria e commerciale, poteva trasformarsi, sull'onda di una recrudescenza antigiudaica, anche in aperta ostilità, foriera di una pericolosa e incontrollabile violenza⁴⁴.

⁴² Sulle implicazioni della violenza in termini di storia di genere, si limita il rinvio a M. Sbriccoli, *'Deterior est condicio foeminarum'. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, cur. G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91; S. McDougall, *Bigamy: A Male Crime in Medieval Europe?*, «Gender & History», 22/2 (2010), pp. 430-446; *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, cur. S. Feci - L. Schettini, Roma 2017; *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, cur. A. Esposito - F. Franceschi - G. Piccinni, Bologna 2018; A. Feniello, *Vittime collaterali nel conflitto fra cristiani e musulmani (sud Italia e Sicilia)*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 307-328; e G.T. Colesanti - D. Santoro, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 373-391.

⁴³ Sulle comunità ebraiche in Terra d'Otranto, cfr. C. Massaro, *Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lece*, «Itinerari di ricerca storica», 5 (1991), pp. 9-49; G.R. Schirone, *Giudei e giudaismo in Terra d'Otranto*, Cassano delle Murge 2001; e *Gli ebrei del Salento, secoli IX-XVI*, cur. F. Lelli, Galatina 2013. Per una prospettiva più ampia, si vedano C. Colafemmina, *Ebrei e cristiani in Puglia e altrove. Vicende e problemi*, Cassano delle Murge 2001; e G. Todeschini, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma 2018.

⁴⁴ Sulla presenza ebraica nel regno alla fine del Medioevo, si rinvia a G. Petralia, *L'età aragonese. 'Fideles servi' vs 'regii subdit': la crisi della presenza ebraica in Italia meridionale*, in *L'Ebraismo dell'Italia Meridionale Peninsulare dalle origini al 1541. Società, Economia, Cultura*, IX congresso internazionale dell'Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo, cur. C.D. Fonseca et al., Galatina 1996, pp. 79-114; G. Lacerenza, *Lo spazio dell'ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (secoli XV-XVI)*, in *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, Atti del convegno (Napoli, maggio 1999), cur. L. Barletta, Napoli 2002, pp. 357-427; e N. Zeldes, *The Mass Conversion of 1495 in South Italy and its Precedents: A Comparative Approach*, «Medieval Encounters», 25 (2019), pp. 227-262.

4. La corte capitanale, tipologia dei reati e contesto socioculturale

Sin dalla prima lettura del resoconto giudiziario della corte capitanale di Nardò a colpire è soprattutto la violenza e la brutalità dei comportamenti, di gesti e azioni oggetto di denuncia, così come il diverso tipo di insulti, offese e ingiurie, la gravità delle quali, se rapportata al grado della pena, è indicativa di strutture, atteggiamenti e categorie culturali della società tardomedievale⁴⁵.

Prima di descrivere le tipologie di reato più diffuse e per le quali si ricorreva alla giustizia penale, scendiamo nel particolare e prendiamo in esame il dettato della fonte. La sequenza delle registrazioni appare strettamente cronologica, per cui a illeciti più gravi (come le aggressioni a mano armata) si alternano violazioni di natura civile o comunque di lieve entità (come i piccoli furti). Oltre all'annotazione di singole infrazioni, si registrano illeciti che assumono un carattere collettivo, giacché il reato contestato coinvolgeva più trasgressori. Frequenti, ad esempio, sono i casi in cui il registro giudiziario censisce un elenco di persone, accusate di contravvenzione alla pulizia delle strade⁴⁶, di renitenza al servizio di guardia («non andao alla guardia»)⁴⁷ o di frequentazione notturna delle vie e dei luoghi pubblici, dopo la terza e «sencza foco»⁴⁸. Vi compare ancora il gioco d'azzardo (delle carte, dei dadi e degli «arunghi»⁴⁹), la partecipazione attiva ai disordini di piazza («per certo rumore facto in piacza», «in la beccaria» o «alla via publica»)⁵⁰ e la resistenza (*inobediencia*) a un pubblico ufficiale⁵¹.

Alle infrazioni suindicate, e che rientrano nella fattispecie dei reati di natura pubblica, perché consumati in dispregio di un provvedimento o di un ordine eman-

⁴⁵ Sulla simbologia di certi epitetti ingiuriosi, efficacemente definiti «i graffiti della mentalità», e ampiamente utilizzati in tutta l'Italia tardomedievale, si rinvia a A.M. Nada Petrone, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, cur. M. Miglio - G. Lombardi, Roma 1993, pp. 47-87, partic. 50. Si veda anche C. Tardivel, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 301-320.

⁴⁶ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 216v.

⁴⁷ *Ibid.*, c. 210v.

⁴⁸ *Ibid.*, c. 211v.

⁴⁹ *Ibid.*, cc. 207v, 208r, 212r e 214r. *Larunghio*, o aliosso, era un osso di pecora o di montone usato come pedina o dado per giocare. Cfr. G. Rohlf, *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, voll. 3, Galatina 1976, (I ed. 1956-1961), *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., pp. 173-174.

⁵⁰ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 210v e 219v.

⁵¹ *Ibid.*, cc. 211v, 212v, 213v e 214r.

nato dall'autorità preposta, sono da aggiungere quelli perseguiti per frode ai danni del fisco, o per mancato rispetto delle norme di polizia urbana. Nel primo caso incorrono in sanzioni penali le inadempienze nei confronti del dazio sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato⁵².

Per quanto concerne invece le infrazioni a norme di igiene pubblica, sono soprattutto gli stranieri (albanesi, slavi, ebrei e greci) a disattendere il divieto di gettare e scaricare in strada immondizie e acque sporiose («bructe»)⁵³; mentre in altre tipologie di reato appare coinvolta una più ampia e variegata categoria di persone, appartenenti anche ai “ceti” sociali medio-alti. Mi riferisco, in particolare, all’obbligo di osservare il riposo festivo – disatteso, ad esempio, da Luca de Carignano e da Cristoforo Inguscio⁵⁴ –, o all’obbligo di legare la bocca ai puledri con un sacco (lo «spurtello») durante la trebbiatura – disatteso, tra gli altri, da Giovanni Manieri⁵⁵ –, o ancora all’obbligo di pascolare gli armenti, e in special modo i buoi, muniti di campana (trasgredito, tra gli altri, da Cristaldo Pinto e da Pietro Muci)⁵⁶.

Anche i membri del pubblico impiego o i loro più stretti collaboratori incappavano nelle maglie della legge: il *portararo* Meo Caballo per aver consentito l’uscita dalla città ad alcuni forestieri «sencza bullecta»⁵⁷, o come il *comenancieri* del tesoriere, accusato di violazione di domicilio⁵⁸.

La casistica si fa più ampia se si considerano i reati consumati a danno di privati (quali furto, sconfinamento di proprietà, lesione di beni, inadempienza di accordi relativi a restituzione di denaro, atti di violenza verbale e/o fisica).

Relativamente alla prima delle due tipologie, il registro neretino offre un vasto campionario di illeciti, che vanno dal più banale furto di un indumento («la gunella» o «lu coperceri»)⁵⁹, di paglia, di un pezzo di pane o di carne, della zappa

⁵² *Ibid.*, cc. 210v, 211v, 216r, 220r.

⁵³ *Ibid.*, cc. 207r, 210r, 216v.

⁵⁴ *Ibid.*, c. 212r.

⁵⁵ *Ibid.*, c. 212v. Per il significato del termine *spurtello*, si veda Rohlf, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., p. 270.

⁵⁶ *Ibid.*, cc. 215rv.

⁵⁷ *Ibid.*, c. 207v.

⁵⁸ *Ibid.*, c. 210v. Il *comenancieri* era letteralmente “il servo che mangia con la famiglia presso cui lavora”. Cfr. Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., p. 193.

⁵⁹ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 211r e 212v. Il *coperceri* era il copricapo femminile o la coperta di bambace. Cfr. Rohlf, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., p. 197.

come di altri attrezzi, di uva, grano o avena⁶⁰, alla più grave sottrazione di gioielli e di animali domestici o da lavoro (cavalli e buoi soprattutto)⁶¹.

Diversi sono i casi di occupazione indebita di terreni e di abitazioni private al fine di trarne profitto, come dimostrano, tra le tante, le accuse mosse da Ventura de Samblasio (o de Santo Blasio) e da Silvestro Bontempo rispettivamente a Federico de Pantaleo e ad Agostino de Samblasio, che in maniera del tutto arbitraria avevano coltivato terre di proprietà dei querelanti⁶².

Ugualmente frequenti i contenziosi per danni arrecati ai campi e alle colture dagli animali. Qui le parti coinvolte sono, da un lato, gli agricoltori intenti a tutelare i loro prodotti, soprattutto grano, olive, vite e zafferano, dall'altro, gli allevatori di ovini, bovini e suini, che con il pascolo abusivo, ma anche con il semplice passaggio del bestiame, compromettevano il raccolto e l'approvvigionamento idrico delle cisterne private⁶³.

Non stupisce che in un contesto a forte vocazione rurale come quello salentino, la materia di discussione in sede processuale abbia riguardato in misura rilevante proprio l'attività agricola e silvo-pastorale, incluse le dispute di confine e le controversie sui titoli di proprietà, che verosimilmente avranno costituito ragione di contenzioso per buona parte delle denunce e delle aggressioni (verbali e/o fisiche) di cui ci sfuggono i moventi. E ancora, prima di considerare i reati più gravi, va tenuto conto che diverse accuse riguardano il mancato rispetto dei termini di pagamento, come pure la mancata corresponsione del dovuto censo. A incorrervi sono personaggi di varia estrazione sociale e provenienza: membri delle comunità ebraica e albanese, ma anche esponenti del notabilato locale e dell'aristocrazia feudale, come *misser Cesare de Noha*⁶⁴, denunciato dal castellano Iacobo di Capua per non aver reso la somma di 25 tarì, o come il notaio Nicola de Corigliano, accusato da Federi-

⁶⁰ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 214r, 213v, 212v, 207v, 220.

⁶¹ *Ibid.*, cc. 216v, 210r e 211v.

⁶² *Ibid.*, c. 209r.

⁶³ *Ibid.*, cc. 212r, 212v, 213v, 214v, 215r, 217v, 222r.

⁶⁴ *Ibid.*, c. 214r. I De Noha, signori dell'omonimo casale (presso Galatina) già sul finire del XIII secolo, sono censiti tra i feudatari di Terra d'Otranto nel *Cedulario* del 1320, che menziona un Guglielmo De Noha (cfr. C. Minieri Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1877, p. 197). Nel Quattrocento la loro signoria comprende anche i casali di Merine, Francavilla e Padulano *de comitatu Licii* e quello di Giurdignano *principatus Taranti*. Il 9 agosto 1439 Alfonso d'Aragona accorda il suo assenso alla subinfeudazione del casale di Giurdignano, che la contessa Maria d'Enghien aveva concesso a Baucio De Noha (cfr. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms XXVIII B 19, pp. 79-80).

co di Carignano e da Guglielmo della Porta, «utili signori» del feudo di Flaugiano (presso Nardò), per non aver pagato la decima del vino⁶⁵.

Passando a un altro tipo di reati, merita innanzitutto menzione il diffuso ricorso a espressioni ingiuriose e diffamatorie, a minacce verbali e promesse di morte, puntualmente censurate dall'autorità preposta. Le frasi offensive così come certi epitetti, fedelmente estratti dal contesto originario e trascritti nel registro, in quanto *ratio* dello stesso procedimento, restituiscono un ampio campionario degli insulti cui si ricorreva con maggiore frequenza in caso di liti e accesi contrasti⁶⁶. Qui l'uso della lingua volgare nella registrazione si fa sistematico. Chi ha il compito di annotare quanto realmente accaduto tra le parti ricorre alla viva voce dei protagonisti riportando l'ingiuria esattamente nei termini e nella lingua in cui la stessa è stata pronunciata dal querelato e udita dal querelante.

L'aggressione personale di tipo ingiurioso, la violenza verbale, specchio della mentalità e del contesto culturale, poteva investire l'onorabilità parentale («tu non fosti fillio de soroma», «sorota non mi foi mulliere», «allo culo de mammata»⁶⁷), fare riferimento all'infedeltà coniugale («perché li dixe ca Filippo de Pifani have havuta essa et la soro», «va, che ti cala Nunczo de Micheli»⁶⁸, alla menzogna e allo spergiuro («tu menti per la gula»⁶⁹, «tu hai facto iuramento falso», «tu si' venuto per testimonio voluntario», «bructo traytore»⁷⁰), ma anche alla bestemmia («yo incaco quillo chi stai in cielo», «perché biastemò Santo Francesco»⁷¹); poteva riguardare pesanti addebiti come il furto o il danneggiamento dell'altrui proprietà («latro tu te meriti la furca», «latro

⁶⁵ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 221r.

⁶⁶ Per un'indagine sul piano strettamente linguistico, si veda V.L. Castrignanò, *Ingiurie e minacce in un registro giudiziario salentino del tardo Quattrocento*, «Medioevo letterario d'Italia», 13 (2016), pp. 97-113. Per esempi analoghi in altri contesti, si rinvia invece a P. Larson, *Ingiurie e villani dagli atti podestarili pistoiesi del 1295*, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», 9 (2004), pp. 349-354; e G. Breschi, *Le Marche*, in *L'italiano delle regioni. Testi e documenti*, cur. F. Bruni, Torino 1994, pp. 484-486.

⁶⁷ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 211r, 211v e 219r.

⁶⁸ *Ibid.*, cc. 209r e 220r.

⁶⁹ *Ibid.*, cc. 218v e 219v. L'espressione «tu menti per la gola», diretta a smentire dichiarazioni ritenute false, ricorre spesso come ingiuria anche in diversi processi bolognesi, che coinvolgono soprattutto uomini. Si vedano in merito T. Dean, *Gender and insult in an Italian city. Bologna in the later Middle Ages*, «Social history», 29/2 (2004), pp. 217-231, partic. 221; e S. Cucini, *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei Libri Maleficorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in *I registri della giustizia penale cit.*, pp. 321-344: 340.

⁷⁰ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 217v e 213v.

⁷¹ *Ibid.*, cc. 211r e 218r.

sassino mene godo», «perché li petrigiao la casa»⁷²), l'evasione fiscale e la frode («tu fai andare tocta questa terra ad ruina»⁷³), l'aspetto e lo stato psico-fisico della persona («tu non vidi», «orbo», «inbriaco», «torto», «paczo»⁷⁴), o poteva indulgere a espressioni volgarmente allusive a parti del corpo («ficcate quisto in culo», «alla barba sua», «perché li mostrao le fiche»⁷⁵), e, ancora, alla prostituzione e alla sodomia («marituma ti vede li homini chi tieni avanti la porta», «puctana frustata rufiana», «tu lo havisti de te et non de frate Loysi», «le cose minime non li pilli perché pilli le cose grandi»⁷⁶), all'appartenenza etnica, alla provenienza politica e alla condizione sociale («albanese cane», «iudio cane renegato», «o male previte»⁷⁷).

La formulazione dell'offesa si avvaleva spesso di metafore animalesche («cane», «cane filio de cane», «asino»), di versi offensivi («li feche uno mugito in modo de beffa»⁷⁸) e di minacce verbali («tu non ay una dia de vita», «se yo te sequitasse te faria impendere», «malanno habia ipso et l'anima de suisa et lo parentato sua», «io te derò tanti pugni in facie finché te faczo cadere», «io te ferò portare adtacato ad Lecche», «yo vollio talliare la fache ad te et ad molliereta», «yo te vollio cachiare l'entrame», «talliare lu collo», «tu devi essere squartato», «scannilo»)⁷⁹.

Ben più grave della violenza verbale era quella inferta fisicamente a seguito della degenerazione di un alterco o, peggio, con premeditazione. Dal registro trapela un clima di aggressività quotidiana che sembra coinvolgere tutti, uomini e donne – come si vedrà più avanti –, stranieri e autoctoni, persone legate da vincoli di parentela (Alessandro Colella denuncia, ad esempio, il fratello Matteo che «li roppe la faci»)⁸⁰, vicini di casa, gente comune e figure di rilievo, come il notaio Benedetto Tiso, accusato da Angelo Coluto «perché lu pilliao per pecto et straciaoli la camisa», o Ventura de Samblasio, accusato da Giorgio Gatto perché gli strappò i capelli e gli sferrò un pugno⁸¹.

Gli esempi richiamati, attestando il coinvolgimento di vari attori sociali, in-

⁷² *Ibid.*, cc. 208v e 213r.

⁷³ *Ibid.*, c. 221r.

⁷⁴ *Ibid.*, cc. 208v, 216v, 221v, 213r, 215r e 222v.

⁷⁵ *Ibid.*, cc. 214r e 216v. Il termine richiama alla memoria Dante *Inf.* 25.2 (*le mani alzò con amendue le fiche*).

⁷⁶ *Ibid.*, cc. 211r, 213r, 210v e 214v.

⁷⁷ *Ibid.*, cc. 214v, 221v e 209v.

⁷⁸ *Ibid.*, cc. 206v e 210r.

⁷⁹ *Ibid.*, cc. 208r, 213v, 216r, 214v, 216v, 218r, 210r, 220v.

⁸⁰ *Ibid.*, c. 218v.

⁸¹ *Ibid.*, cc. 208r e 221v.

differentemente vittime o colpevoli, concorrono a confermare le parole di Jacques Chiffolleau, il quale in suo contributo dedicato al tema della violenza nel quotidiano (risalente al 1980) sosteneva si potesse avere l'impressione che violenti e violentati, vittime e aggressori fossero praticamente interscambiabili⁸². A innescare situazioni di conflitto scatenanti violenza immaginiamo siano stati i motivi più vari, legati alla quotidianità e tipici della conflittualità urbana, dettati magari da gelosia, competizione, vicinato e promiscuità.

Le vittime assai di frequente sono inseguite, prese per i capelli, per il collo, per il petto o per la camicia, strattionate e gettate a terra, percosse con pugni, schiaffi e calci, a mano nuda o con bastoni, pietre, lance, spade, coltelli, piatti o attrezzi da lavoro (con uno «squadaturo»)⁸³. Riportano ferite sanguinanti («folli sangio», «fecheli sangio»)⁸⁴ sul volto e sul capo («li ruppe la capo», «li roppe la testa»)⁸⁵, ma denunciano anche aggressioni alle parti intime («lo ferio alla cosa») e abusi sessuali («lu tocao sconczamente»)⁸⁶.

Sebbene spesso sfuggano i retroscena e le vere motivazioni di tanta asprezza di costumi, riconducibili a sensi di rivalsa, a progetti di ritorsione, a reconditi desideri di vendetta, maturati sulla memoria di antichi risentimenti o per dissensi più recenti, causa, alle volte, di vere e proprie faide familiari, è tuttavia possibile – tenendo conto del contesto storico-culturale di riferimento – formulare alcune ipotesi di interpretazione. Dietro le aggressioni e le denunce, dietro le minacce, le violenze e i tentativi di omicidio si potevano, sì, celare banali antipatie, invidie, gelosie e inimicizie, ma avranno senz'altro avuto un ruolo determinante le ragioni di carattere economico, come pure il miraggio della ricchezza, l'incremento patrimoniale e le motivazioni di ordine sociale, legate nelle realtà multietniche alla difficile convivenza e alla competizione tra comunità e gruppi diversi, come anche alla difesa dello *status* e dell'onorabilità familiare (la “bona fama”). Quest'ultima era assicurata mediante il controllo e la tutela della donna, casta, fedele e feconda nel suo ruolo di moglie e

⁸² J. Chiffolleau, *La violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d'après les registres de la cour temporelle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», 92/2 (1980), pp. 325-371, partic. 355: «Le lecteur a l'impression que violents et violentés, victimes et agresseurs sont interchangeables».

⁸³ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 212r. Lo *squartaturo* era un grosso coltello da macellaio. Cfr. G. Rohlfs, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., ad vocem; e Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., p. 270.

⁸⁴ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 213r.

⁸⁵ *Ibid.*, cc. 209v e 222r.

⁸⁶ *Ibid.*, cc. 218r e 217v.

di madre⁸⁷, e, per converso, mediante il contestuale allontanamento dal nucleo familiare e la stigmatizzazione della donna deviata dal suo destino “naturale”, perché prostituta, strega o isterica⁸⁸. E se consideriamo la violenza come «il risultato di una serie di fatti necessari per mantenere l'onore o la fama, indipendentemente dall'appartenenza sociale degli individui, nobili o meno nobili»⁸⁹, un discorso a parte meritano proprio i reati commessi contro le donne, nonché da donne su altre donne.

Ma prima di procedere in questa direzione, e a conclusione di quanto fin qui esposto sulla differente natura dei reati censiti nel registro neretino, si allega una tabella riassuntiva nella quale si riportano le pene pecuniarie previste per ciascuna violazione (Tab. 2).

5. Reati contro le donne, reati commessi da donne

Il tema della violenza sulla donna, sia stata essa perpetrata in forma verbale, psicologica, morale, sessuale, fisica o economica ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato interesse storiografico, incentivato, oltre che dalla vivacità del dibattito pubblico sull'argomento, da nuove letture e prospettive metodologiche di taglio interdisciplinare⁹⁰, incluso l'approccio, per così dire, ‘giudiziario’, che ha sviluppato un'ampia gamma di reati commessi ai danni delle donne nell'Italia medievale⁹¹.

⁸⁷ Cfr. S. Vecchio, *La buona moglie*, in *Storia delle donne. Il Medioevo*, cur. C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1994, pp. 129-165; E. Crouzet-Pavan, *Crimine e giustizia*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, cur. G. Calvi, Roma 2004, pp. 55-72; e G. Casagrande - M. Pazzaglia, «*Bona mulier in domo*». *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 2. Studi storico-antropologici», 22 (1998-1999), pp. 127-166.

⁸⁸ G. Angelozzi - C. Casanova, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014; L. Azara - L. Tedesco, *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2020.

⁸⁹ C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi 2005, p. 12.

⁹⁰ Si limita il rinvio a I. Nuovo, *Potere aragonese e ideologia nobiliare nel De obedientia di Giovanni Pontano*, in *Le carte aragonesi. Atti del Convegno* (Ravello, 3-4 ottobre 2002), cur. M. Santoro, Pisa-Roma 2004, pp. 119-140; *Les médiévistes et l'histoire du genre en Europe*, cur. D. Lett, «Genre & Histoire», 3 (2008) (<https://journals.openedition.org/genrehistoire/340>); C. Segura, *La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Estado de la cuestión*, «Clio & Crimen», 5 (2008), pp. 24-38; Lett, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014; *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, cur. J.M. Bennett - R.M. Karras, Oxford 2013; *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, cur. R. Gartner - B. McCarthy, Oxford 2014.

⁹¹ Cfr. il numero monografico *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «*Studi Storici*», 27/3 (1986); e G.T. Colesanti - D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del*

Tab. 2. *Reati e rispettive sanzioni pecuniarie*⁹²

Reato	Evasione fiscale	Violazione della normativa	Sedizione e ribellione
Contro il potere pubblico	- Mancato versamento del dazio (sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato) = 5 < 10 grani/grana	- Divieto di bestemmia = 10 grani/grana < 1 tarì - Divieto di esercizio del gioco d'azzardo = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tarì e 10 grani/grana - Retinenza al servizio di guardia = 5 grani/grana < 1 tarì e 10 grani/grana - Divieto di dispersione delle acque sporche e dei reflui per le strade = 5 < 15 grani/grana - Divieto di frequentazione notturna delle strade = 10 grani/grana < 1 ducato, 2 tarì e 10 grani/grana - Obbligo di rispettare il riposo festivo = 10 grani/grana < 1 tarì - Obbligo di legare la bocca ai puledri durante la trebbiatura = 5 grani/grana < 1 tarì - Obbligo di pascolare gli armenti muniti di campana = 10 grani/grana < 1 tarì	- Partecipazione a disordini di piazza = 1 tarì < 1 ducato - Resistenza a pubblico ufficiale = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tarì e 10 grani/grana
Contro la persona	<i>Ingiurie e minacce verbali</i>	<i>Aggressioni fisiche</i>	<i>Reati a sfondo sessuale</i>
	5 grani/grana < 1 ducato	5 grani/grana < 3 ducati	1 tarì < 1 tarì e 10 grani/grana
Contro il patrimonio	<i>Furto</i>	<i>Danneggiamento dell'altrui proprietà</i>	<i>Mancato rispetto degli accordi pattuiti</i>
	5 grani/grana < 3 ducati	5 grani/grana < 4 tarì	5 grani/grana < 1 tarì

XV secolo, «Anuario de Estudios Medievales», 38/2 (2008), pp. 1009-1022, partic. 1015-1018; e Colesanti - Santoro, *Crimini contro le donne* cit.

⁹² monete di conto: 1 oncia = 30 tarì = 600 grani/grana = 3.600 denari; 1 oncia = 6 ducati; 1 ducato = 5 tarì = 100 grani/grana = 600 denari; 1 oncia = 30 tarì; 1 tarì = 20 grani/grana.

In quest'ottica i dati contenuti nel registro neretino possono contribuire ad ampliare la prospettiva della riflessione sul tema, restituendo una casistica di area meridionale che va ad arricchire il dossier delle testimonianze provenienti dal Mezzogiorno peninsulare e insulare per i secoli XIV e XV⁹³. Dalla più ampia disponibilità di questo tipo fonti dipenderà sia la possibilità di indagare il problema della violenza di genere anche per le più remote e periferiche province del Regno, sia quella di approfondire le motivazioni culturali e sociali di costumi inveterati largamente diffusi, con tutte le loro molteplici sfaccettature e implicazioni.

In una società decisamente patriarcale, che relegava la donna in una condizione di subalternità rispetto all'uomo (padre, marito o figlio), non sorprendono i maltrattamenti di cui la stessa era fatta oggetto a partire proprio dall'ambiente familiare e domestico⁹⁴. Se a ciò si aggiungono la precarietà economica e il difetto di formazione e di crescita culturale, cui la donna era spesso costretta, appare in tutta la sua evidenza come il fenomeno non solo fosse comune e radicato – ogni qual volta una donna avesse derogato ai suoi compiti di buona moglie e madre (sottostare alle decisioni del marito e provvedere alle sue necessità, crescere i figli, governare la casa) o fosse contravvenuta ai modelli culturali e comportamentali imposti (che la volevano irreprensibile sul piano morale e della condotta) –, ma anche, in buona sostanza, largamente condiviso e accettato dal contesto socio-culturale dell'epoca.

In ragione di ciò non stupisce quindi un tratto caratteristico della documentazione in esame: la forte sproporzione quantitativa tra i reati commessi ai danni di un uomo e quelli commessi ai danni di una donna (vedi Tab. 3), o meglio la sproporzione tra il diverso numero delle denunce.

Tab. 3. *Reati contro le donne*

<i>Reati contro la persona (in generale)</i>	<i>Reati contro le donne</i>
Numero dei casi: 143	Numero dei casi: 40
Percentuale: 23, 51%	Percentuale: 6, 57%

I crimini collegati all'onore della famiglia, ad esempio (come violenze fisiche e psicologiche, stupri, delitti matrimoniali a causa di adulterio o altro), nei quali potevano cadere vittime diverse donne, solo molto di rado venivano segnalati e portati davanti a un tribunale.

⁹³ *Ibid.*, p. 374.

⁹⁴ E. Orlando, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 13-36.

Ovviamente le eccezioni non mancavano. Ed ecco anche alcune donne di Nardò essere vittime di uomini e mariti violenti, che agiscono «irato animo» contro di loro⁹⁵. È il caso, ad esempio, di Sava Schavona, picchiata da Francesco Vela che «la bactio», come di Isabella Ardita, percossa con «cento piaconate» da Ianniczaro Perriko, o ancora della moglie di Ursino di Aradeo, aggredita dallo stesso marito che leruppe il capo «con lo rocco»⁹⁶. La violenza fisica poteva poi sfociare nella molestia, nell'abuso o nell'aggressione sessuale, come accadde a Fortuna Albanese, molestata da Antonio Preste che le mise «li mano violente addosso»⁹⁷.

Più frequente, tuttavia, nei confronti delle donne sembra sia stato il ricorso a minacce, offese e insulti diffamatori, rivolti soprattutto per accusare presunti atteggiamenti trasgressivi e amorali, lesivi della loro dignità e onorabilità, e considerati pericolosi per l'unità familiare e il mantenimento dell'ordine sociale⁹⁸. Clara de Pantaleo, ad esempio, è incolpata di adulterio da Giovanfrancesco Caballone, a sua volta denunciato, per aver dato alla luce un figlio illegittimo («bastardo»); Menga Albanese è apostrofata «puctana, frustata, rufiana», così come bollate allo stesso modo («puctane») sono Solda Malecasa, la figlia di Isca Ebreo e la moglie di Cola Albanese⁹⁹.

La perdita dell'integrità fisica per le nubili e dell'onorabilità per le sposate consuete a frequentazioni extraconiugali rappresentava la peggiore 'infamia' per una donna, e di conseguenza, la più grave accusa che le si potesse rivolgere, da parte degli uomini come anche da parte delle stesse donne¹⁰⁰. Oltre al richiamato e ampiamente ricorrente epiteto diffamatorio, sinonimo di donna di facili costumi, ritornano nel testo accuse più edulcorate, ma ugualmente pungenti e lesive, come quelle rivolte a Bella Tarantina («li vicini non ti nchi voleno in quella casa»), o alla moglie di Matteo Muci da parte di una vicina («marituma ti vede li homini chi tieni avanti

⁹⁵ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 212r: «Giorgio Albanese, denunciato per Marco Albanese perché, irato animo, li bactio la matre».

⁹⁶ *Ibid.*, cc. 208r, 222v e 213v. Il *rocco* era un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino e munito di impugnatura. Cfr. Rohlf, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem* e Perrone, *La Corte del Capitanio di Nardò* cit., p. 261. Sulla violenza coniugale, si vedano *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna 2000; e M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.

⁹⁷ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 217v.

⁹⁸ S. Raveggi, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 129-149.

⁹⁹ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 211r, 213r, 213v, 214v e 222v.

¹⁰⁰ A. Esposito, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Roma 2011, pp. 87-102.

la porta»), come anche all'indirizzo della moglie di Angelo de Micheli, offesa dalla cognata che le disse: «trista, trista, non me bactegiano li annamorati»¹⁰¹.

Non di rado, e come testimoniano questi ultimi due casi, la violenza verbale e quella fisica si consumavano anche tra donne (parenti, vicine di casa, appartenenti alla medesima comunità) con accuse e improprii sui rispettivi comportamenti sessuali, deviati e disdicevoli, o con violente aggressioni fisiche a mano armata di oggetti contundenti, soprattutto pietre¹⁰². Relazioni adulterine, pratiche promiscue e atteggiamenti licenziosi sono attribuiti a diverse donne, e in particolar modo alle straniere, che sporgono querela presso la corte capitanale¹⁰³. Così Venneri Albanese denuncia Caterina Fornara per averle detto «ca Filippo de Pifani have havuta essa et la soro (la sorella)», mentre la stessa Caterina, a sua volta, denuncia la moglie di Paolo Albanese con la motivazione «ca li fili soi sono bastardi et sono fili de Gabrieli Spinello»¹⁰⁴. Oggetto di identici addebiti sono anche la moglie di Cola Vallio, accusata di essersi intrattenuta con Cola Russo presso l'abitazione di Domenico de Prato; la moglie di Pietro Marre, alla quale Antonella Ballia disse «va, che ti cala Nuczo de Micheli»; e quella di Francesco da Copertino, ingiuriata «puctana, frustata» e capace di tenere «cento innamorati»¹⁰⁵.

Si può osservare come in forma più o meno esplicita le ingiurie verbali all'indirizzo di una donna coniugata e con prole, oltre a mettere in discussione la legittimità di quest'ultima, colpiscono anche l'onore dell'uomo, il marito, che si ritrova nella condizione del “cornuto” con figli “bastardi”. In questo modo, se gli insulti lanciati a una donna hanno come bersaglio diretto lei e il suo comportamento “disonorato” (appunto privo di onore), le offese rivolte a un uomo circa la moralità della moglie, della madre, di una figlia o di una sorella, colpiscono quest'ultimo solo indirettamente, giacché in entrambi i casi è la sessualità femminile ad essere criticata e attaccata. In altre parole, in vari tipi di insulti ed espressioni di violenza verbale l'onore maschile passa attraverso il corpo delle donne¹⁰⁶.

¹⁰¹ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 208v, 211r e 212v.

¹⁰² Ne sono un esempio Antonella Schiavona, denunciata per ben tre volte da Mita Schiavona perché «li menao le petre», e Calia Albanese, denunciata da Antonia Albanese perché «la bactio et dedeli con una petra». Cfr. ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 208v e 217v.

¹⁰³ Sui comportamenti trasgressivi, cfr. *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna 2004.

¹⁰⁴ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 209r.

¹⁰⁵ *Ibid.*, cc. 217r, 220r e 215v.

¹⁰⁶ Interessanti considerazioni in merito sono in D. Lett, *Violenza e dipendenza. Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (secc. XIV-XV)*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 345-372, partic. 360-361.

Tra gli abusi commessi contro donne sono da annoverare anche quelli perpetrati sul loro patrimonio, soprattutto quando la condizione vedovile le rendeva socialmente più deboli e indifese¹⁰⁷. È quanto accade, ad esempio, alla vedova di Battista delo Prothomastro, privata delle sue terre da Filippo de Barbieri, o a Margherita Condana che denunciò Giovanni Corbino di aver arato le sue proprietà¹⁰⁸.

Infine, per completare un quadro di per sé assai complesso e variegato nelle forme e nei contenuti come quello appena tratteggiato, meritano almeno un rapido cenno le situazioni in cui, oltre a quelle già esposte, sono donne a farsi protagoniste degli stessi reati. Tra le colpevoli il maggior numero è responsabile di frode al fisco per non aver pagato il dazio sul pane al notaio Benedetto Tiso («dacieri de lo pane»)¹⁰⁹. Si tratta, tra le altre, di Caterina de Luca, Lena Vernicchone, Maria Rotonda e delle fornaie di Antonello de Samblasio, di Angelo de Stasi, di Angelo Sabbatino e di quella del monastero di Santa Chiara¹¹⁰. Tipologia di crimine altrettanto frequente è anche quella riconducibile al conflitto spontaneo sorto in ambito domestico o dei rapporti di vicinato. Le liti, in questo caso, condotte sul filo della violenza verbale, provocano generalmente conseguenze fisiche di poco conto e interessano persone legate spesso da rapporti di parentela. Le donne coinvolte in un alterco interloquiscono generalmente con altre donne.

Non mancano i casi di donne che non saldano i debiti contratti, come l'ebrea donna Pasca, accusata di insolvenza da Tommaso Caballone, o Maria Camberlinga, morosa nei confronti dell'abate Stefano e del diacono Angelo¹¹¹.

Da ultimo, degno di nota è il coinvolgimento di due donne, Lucia di Giovanni Albanese e «la femina» di Cola di Nardò, in un episodio di resistenza (o *inobediencia*) collettiva al potere pubblico¹¹².

In conclusione, il quadro tracciato avvalora l'importanza dei registri giudiziari – anche se, come nel nostro caso, di immediata rilevanza contabile e fiscale – ai fini della ricostruzione di eventi e situazioni utili per indagare aspetti sociali e modelli culturali di epoche passate. Essi offrono allo storico un punto di osservazione straordinario su un ampio spettro di questioni, come l'uso della violenza nei rapporti

¹⁰⁷ T. Lazzari, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne*, cit., pp. 37-56.

¹⁰⁸ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 221r e 222r.

¹⁰⁹ *Ibid.*, c. 210v.

¹¹⁰ *Ibid.*, cc. 210v, 211r, 212rv e 219r.

¹¹¹ *Ibid.*, c. 215r.

¹¹² *Ibid.*, c. 215r.

interpersonali e nelle circostanze del quotidiano, le differenze di genere e le relazioni tra i due sessi.

Il rapido affondo nella dimensione penale, condotto attraverso la descrizione dei reati maggiormente ricorrenti presso la comunità neretina, e in particolare di quelli caratterizzati da violenza (dalle accuse ingiuriose alle lesioni personali), – per quanto estrapolato da una testimonianza esigua, sia nella sua dimensione tematica che temporale (essa riguarda, infatti, una sola annualità) –, ha messo in evidenza la molteplicità dei temi e delle problematiche che questa tipologia di fonte consente di approfondire. Temi e problematiche che si propongono alla riflessione proprio attraverso la contravvenzione all’ordinamento sociale, al ruolo e al potere delle istituzioni, cui spetta il compito di punire i colpevoli e di garantire la pace, in ambito familiare così come all’interno della più ampia comunità cittadina.

Purtroppo per molte delle realtà meridionali non è possibile disporre di scritture analoghe, e ciò rende ancora più prezioso il testo neretino, grazie al quale, nonostante le lacune, i silenzi e i vuoti documentari, «lo studioso di storia» che «lavora con il materiale» a sua disposizione, ed è consapevole «delle criticità di interpretazione», «non si lascia paralizzare», ma al contrario, sia pur attraverso pochi e piccoli tasselli, cerca di cogliere il maggior numero di informazioni e suggestioni¹¹³. E tra queste, nell’orizzonte dell’incontro tra dimensione giuridica e realtà sociale, come non riconoscere il valore di quelle testimonianze che offrono “il diritto alla storia” anche agli esclusi, ai reietti, a quanti sono stati vittime di violenza o, al contrario, carnefici, e per questo colpevoli da consegnare alla giustizia.

¹¹³ P. Cammarosano, *Conclusioni*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 464-467, partic. 465.

UN REGISTRO GIUDIZIARIO DEL CAPITANO REGIO DELL'AQUILA (1495-1496)

Pierluigi Terenzi

Il saggio presenta una prima analisi di un registro di denunce della corte del capitano regio dell'Aquila (1495-1496). Dopo aver ricapitolato norme e assetti generali della giustizia locale, il contributo descrive il manoscritto e la sua organizzazione interna, per poi esaminare i contenuti giudiziari: modalità di denuncia, reati, esiti delle istruttorie. Infine, si inserisce il registro nel peculiare contesto politico del periodo, segnato dalla dominazione di Carlo VIII di Francia.

This essay offers a preliminary analysis of a judicial register from the court of the royal captain of L'Aquila (1495–1496). Following a review of the legal framework and institutional structure of local justice, the study examines the manuscript's physical composition and internal organization, before turning to its judicial content: forms of denunciation, types of offenses, and outcomes of investigations. Finally, the register is contextualized within the specific political circumstances of the period, marked by the domination of Charles VIII of France.

Medioevo, Città, Giustizia, Regno di Napoli, L'Aquila

Middle Ages, Cities, Justice, Kingdom of Naples, L'Aquila

Nel fondo *Archivio Civico Aquilano* dell'Archivio di Stato dell'Aquila, con la segnatura V 40/2, si conserva un registro giudiziario della corte del capitano regio della città abruzzese, che copre il periodo compreso fra metà 1495 e metà 1496, durante la dominazione di Carlo VIII di Francia. Il manoscritto contiene 277 registrazioni di denunce e segnalazioni e si chiude con una lista dei pagamenti ricevuti dalla corte capitaneale come composizioni dei reati. Un registro di questo tipo offre numerose possibilità d'indagine: si possono ricostruire le pratiche giudiziarie e i ruoli dei funzionari, osservare le modalità di registrazione e organizzazione delle scritture, analizzare i reati e i loro protagonisti, e altro ancora. In questo saggio propongo una prima analisi del manoscritto, della sua organizzazione e dei suoi contenuti, rimarcando alcuni aspetti problematici e proponendo alcune riflessioni. Ma – è bene dirlo subito – saranno necessarie ulteriori indagini per sfruttare appieno la ricchezza di questo registro, anche incrociandone le informazioni con altre fonti locali e non, che per questo periodo non mancano.

1. *L'Aquila e il suo capitano*

Prima di entrare nel merito, qualche parola sull'Aquila e sul capitano regio a fine Quattrocento¹. A quel tempo, la città aveva ottenuto numerosi privilegi riguardanti l'ufficiale, la composizione della sua corte e la sua attività, che si erano definiti nei due secoli precedenti attraverso una negoziazione serrata con la monarchia. L'obiettivo era comune a entrambi i soggetti: far funzionare l'ufficio, ossia fare in modo che il capitano si occupasse in modo adeguato della giustizia, dell'ordine pubblico e della difesa della città, senza commettere abusi e senza omettere gli atti dovuti. Lo stesso valeva per i membri della sua corte: il giudice, i mastrodatti e il *miles*, che costituivano il tribunale; e una *familia* composta da 25 cavalieri e 25 fanti (tra i quali i birri), con funzioni di polizia, controllo ed esecuzione². Verso fine Quattrocento, la figura capitaneale fu rafforzata. La riforma istituzionale del 1476, promossa dalla monarchia e negoziata dai cittadini, diede maggior peso al capitano negli aspetti di controllo delle procedure elettorali riformate, ma non intaccò l'autogestione del governo cittadino – la Camera aquilana – che continuò a riunirsi senza l'ufficiale³. Rimase in vigore anche l'insieme di norme specificamente composte per l'ufficio, i cosiddetti “capitoli del capitano”, che l'ufficiale e la sua corte erano tenuti a rispettare, insieme agli statuti cittadini. Questi capitoli riunivano in un'unica serie i privilegi accumulati nel tempo, riguardanti la durata in carica (6 mesi), il salario, le prerogative e i limiti dell'ufficio e così via⁴. Una di queste norme stabilisce che

¹ Per quanto segue, cfr. P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015, pp. 469-502.

² La composizione fu stabilita prima del 6 dicembre 1376, anno di un privilegio di Giovanna I che la confermava e vi aggiungeva il *miles*: *Regia Munificentia erga Aquilanam urbem variis priuilegiis exornatam*, Aquilae, typis Francisci Marini, 1639, pp. 59-60.

³ Cfr. P. Terenzi, «*Per libera populi suffragia. I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*», «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 25 (2010), pp. 183-266.

⁴ Copia del 1540 di capitoli organici risalenti all'età aragonese (vi si nominano Alfonso I e Ferrante) si trovano in R. Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale nell'età moderna*, vol. I, *Storiografia nazionale e storiografia regionale*, Salerno 1972, pp. 449-465. L'unità archivistica principale ivi considerata è Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, che alle cc. 131r-146v presenta un'altra copia del 1558 di capitoli di quel periodo (si nomina Alfonso I), che qui prendiamo in considerazione. Entrambi i documenti sono in volgare. Per un confronto con altre realtà del regno, F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018, pp. 147-169, e C. Berardinetti, «*Per servitio del signor re et del barone et dela università. I capitani nelle comunità del regno di Napoli in epoca aragonese (1442-1494)*», tesi di dottorato, tutor F. Del Tredici, Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2024-2025.

il mastrodatti aveva tre giorni di tempo per copiare le denunce, annotate sui bastardelli, nel *libro de maleficii*, che doveva essere mostrato alla Camera aquilana se ne avesse fatto richiesta, con il beneplacito del capitano⁵. Un'altra norma obbliga i mastrodatti a passare questo registro ai successori, insieme a tutta l'altra documentazione, fra cui un *libro de sententiis*⁶. Di queste tre scritture – bastardelli, *libro de maleficii* e *libro de sententiis* – ci è pervenuto solo il *libro de maleficii* oggetto di questo contributo.

La negoziazione fra città e monarchia, gli sviluppi più generali del regno e l'evoluzione amministrativa locale avevano prodotto anche una suddivisione chiara degli ambiti di competenza e dei relativi funzionari. L'amministrazione della giustizia era suddivisa fra la corte del capitano e gli ufficiali cittadini nel modo indicato nella tabella 1.

Tabella 1. *Ufficiali di giustizia e rispettivi ambiti*⁷

	Ufficiali della corte del capitano		Ufficiali cittadini	
	<i>Giudice</i>	<i>Miles</i>	<i>Giudice annuale</i>	<i>Executores capitulorum</i>
Reati criminali	Lesa maestà Omicidio Furto Falsificazione Incesto	Pur non potendo giudicare nel penale, il <i>miles</i> del capitano aveva funzioni esecutive come l'incarcerazione e la confisca dei beni	–	–
Reati civili	Debiti	Cause civili (liti) fino a 1 oncia, escluse le materie riservate agli <i>executores capitulorum</i>	Liti civili (esecuzioni testamentarie, diritti di possesso contestati etc.)	Danni dati Turbata possessione <i>sine armis</i> Ingiurie (in generale, materie statutarie)

⁵ Cap. XXXI, *De denuntiis in libro mictendis et adnotandis*, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, cc. 136v-137r. Stessa norma in Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello*, I, p. 454, dove le due occorrenze di «bastar (?) dello» vanno lette «bastardello».

⁶ Cap. [37], *De actis et processibus consignandis per magistros actorum successoribus*, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, c. 137v; cap. [38], *De pendentibus consignandis successori*, *ibid.*, c. 138r; cap. [39], *De libro de sententiis faciendo*, *ibid.* Questi capitoli mancano nella serie edita da Colapietra. Su tali discrepanze e sul rapporto fra privilegi regi e capitoli della corte capitaneale tornerò in altra sede.

⁷ Rielaborazione della tab. 25 pubblicata in Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 380-381.

Gli Aquilani, inoltre, partecipavano all'attività giudiziaria del capitano in tre modi. Il primo era il coinvolgimento diretto della Camera aquilana, che andava oltre quanto detto sopra a proposito delle scritture. A partire almeno dal 1410, infatti, denunce e accuse – come quelle che troviamo nel nostro registro – dovevano essere comunicate al collegio di governo in forma scritta dai membri della corte che le registravano e dagli ufficiali denuncianti (conestabili cittadini e birri capitaneali)⁸. Inoltre, dal 1436 il giudizio criminale doveva svolgersi in pubblico e in presenza di almeno uno dei membri della Camera⁹. Il secondo modo era l'affiancamento di un notaio di nomina cittadina al *miles* capitaneale durante i giudizi che doveva tenere nella piazza del mercato il sabato¹⁰. Il terzo modo, dal 1496, era l'affidamento della carica di mastrodatti delle cause civili della corte capitaneale a un cittadino, membro del locale collegio dei notai¹¹. Tutto ciò creava e rafforzava i meccanismi di garanzia nell'attività giudiziaria capitaneale, volti ad assicurare il compimento effettivo della giustizia e, ovviamente, a contrastare gli abusi. Il più incline a compierli era il *miles* capitaneale, soprattutto operando riscossioni indebite di denaro. Perciò, ma anche in seguito al tentativo di vendita dell'ufficio da parte del capitano nel 1493, la città predispose dei “capitoli del *miles*”, sui quali l'ufficiale doveva giurare¹². Inoltre, a fine mandato il *miles* era sottoposto a sindacato dedicato, come il capitano, con appositi ufficiali di nomina cittadina.

A questi meccanismi di controllo e partecipazione si affiancavano pratiche di giustizia negoziata extraprocessoiale. Il ricco fondo notarile cittadino, conservato sempre in Archivio di Stato dell'Aquila, offre numerosi atti di pace fra individui e gruppi protagonisti di scontri violenti, anche mortali, che avrebbero richiesto l'intervento della corte capitaneale, competente in materia. Le parti, invece, in non pochi casi preferivano accordarsi sotto l'egida del signore di fatto della città, Pietro

⁸ Diploma con suppliche placitate di re Ladislao, 22 agosto 1410, in *Regia munificentia* cit., pp. 106-112, cap. 20 (n.n.). Cfr. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 384, nota 226 per le conferme successive.

⁹ Diploma della regina Isabella del 26 gennaio 1436, in *Regia munificentia* cit., pp. 106-112, cap. 19 (n.n.), confermato in seguito (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 384, nota 227).

¹⁰ Diploma con suppliche placitate della regina Isabella, 26 gennaio 1436, edito in *Regia Munificentia* cit., pp. 158-163, cap. 11 (n.n.).

¹¹ Diploma con suppliche placitate di re Federico, 10 dicembre 1496, edito ivi, pp. 268-280, cap. 14 (n.n.).

¹² Riformagione del 5 settembre 1493, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, T 6, cc. 50r-54r. Regesto online in *Riformanze aquilane*, cur. P. Terenzi, (<http://www.riformanzaequilane.org/librireformationum/>), S461 (consultato il 29/01/2025).

Lalle Camponeschi, nelle sue case (peraltro vicinissime alla sede del capitano), di altri personaggi influenti o addirittura della Camera aquilana¹³. Il registro che qui si presenta, quindi, non riflette che una parte delle vicende giudiziarie cittadine, considerando queste paci private e l'ampio settore della giustizia civile riservato ai cittadini. Ma questo, com'è ovvio, non ne sminuisce l'importanza.

2. *Il manoscritto*

Il registro, di mm 285 × 215, si compone di 11 fascicoli cartacei, rilegati e racchiusi da una coperta membranacea restaurata. Partiamo da quest'ultima, che presenta alcuni aspetti interessanti. Nel piatto anteriore (fig. 1), compaiono il titolo *Inquisitionum* e diverse altre notazioni più o meno leggibili (nomi, date, cariche, etc.), che si trovano anche nella parte posteriore.




Fig. 1. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, piatto anteriore (particolare).

¹³ Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 245-250.

In quelle leggibili, si distinguono quelle che sembrano brevissime parti di registrazione, quasi appunti. Per esempio: *Die XV {mensis} maii constabulus [...] oppure Vinditianus famulus capitulorum 36 [...]; T [...] 42.* Compare poi un *Rerum omnium*, che non è chiaro se vada interpretato come ulteriore titolo del registro o come citazione incompleta di «*Rerum omnium magister usus*», cioè «La pratica è la maestra di ogni cosa» (Cesare, *De bello civili*, Libro II, 8). La seconda ipotesi sembra plausibile considerando che, poco sotto, compaiono due versi dell'elegia IV del libro III di Tibullo, autore molto noto alla fine del Quattrocento, evidentemente anche a chi maneggiò il registro¹⁴:

Ha crudele genus nec fidum faemina nomen!
Ha pereat didicit fallere si qua virum!

Le scritte all'esterno si possono attribuire a più mani, come pure le registrazioni all'interno: se ne contano almeno tre, distribuite in tutto il manoscritto, alternate senza un ordine immediatamente evidente fra le registrazioni e le aggiunte posteriori. Conoscendo le norme sulla corte capitaneale, possiamo affermare che si tratta delle mani di altrettanti mastrodatti.

Prima di osservare la struttura del registro, un'ultima notazione. Tra le cc. 1 e 2 è rilegata una piccola carta (“Allegato A”, di mm 178 × 105) che reca due scritture. Sul *recto*, seguendo il lato lungo della carta, la concessione rilasciata a Berardo di Ianni di Beffi perché possa prestare fideiussione presso i *milites* del capitano aquilano e altri giudici, tanto ecclesiastici quanto laici, per suo fratello. L'atto è datato 14 maggio 1496 e rilasciato dal *reverendus vicarius Aquilanu* Nicola Gizzi, che era stato scelto dai cittadini per svolgere le funzioni del vescovo in carica dal 1493, Giovanni Leoni da Capua, voluto da Alfonso II e non *gratus* alla città e a Carlo VIII¹⁵. Sul *verso*, seguendo il lato corto della carta, si legge un appunto sulla vendita di

¹⁴ La grande diffusione delle opere di Tibullo si deve all'interessamento degli umanisti, Petrarca e Salutati in particolare, ma anche di autori che operarono nel Mezzogiorno, come il Pontano. Fu abbondante la produzione di raccolte a stampa di testi tibulliani e di altri autori: 9 edizioni, fra il 1472 e il 1493, per la gran parte edite a Venezia. Quella stampata a Roma nel 1475 è la più vicina geograficamente all'Aquila, ma questo non prova che sia l'edizione lì circolante. Lo studio più recente in merito è G. Leidi, *Tibullo nella poesia e negli studi degli umanisti sull'elegia antica*, Tesi di dottorato, Ciclo XXXIV, Università di Firenze e Sorbonne Université Paris, 2022, pp. 73-75.

¹⁵ La prima richiesta di istituire un vicario risale al 5 marzo 1495, quando si deliberò di inviare un frate a trattare questa e altre cose con Carlo VIII (Archivio di Stato di Napoli, *Museo*, 99 A 23, cc. 4v-6r); si tornò sulla questione nel settembre seguente (*ibid.*, cc. 110r-113v), decidendo che il

un terreno tra due persone: evidentemente, il retro di questa nota è stato usato per l'autorizzazione alla fideiussione.

Occupiamoci ora dell'organizzazione del registro. Esso si compone di 132 carte, ma le cartulazioni raggiungono numeri più elevati. Quella originale arriva a 215, più tre carte finali non numerate; quella moderna si ferma a 200. Su queste differenze torneremo tra poco. Intanto, per la distribuzione delle carte fra i fascicoli, con relativa cartulazione antica e moderna, si può fare riferimento alla tabella 2, che illustra bene la complessità del codice.

Tabella 2. *Fascicoli, cartulazioni e lacune del registro*

Tagliate = carte asportate con taglio visibile

Asportate = carte asportate senza segni visibili di tagli

<i>Fasc.</i>	<i>Cartulazione antica</i>	<i>Cartulazione moderna</i>	<i>Lacune cc.</i>	<i>Note</i>
1	1-16	1-16		
2	17-29	17-30		c. 25 ant. compare due volte; la seconda volta, corretta a 26 nella cart. mod.
2	30-31		Tagliate	
2	32-33	33-34		
3	34-49	35-50		
4	50-69	51-70		
5	70-72		Tagliate	
5	73-74		Asportate	
5	75-76	75-76		cart. mod. torna in pari con cart. ant.
5	77-89		Asportate	
5	90-97	90-97		
5	98		Asportata	
5	99-102	98-101		cart. mod. riprende da 98
6	103-117	102-118		
7	118-131	119-130		
7	132-140		Tagliate	
8	141-157		Asportate	
8	158-164	158-164		cart. mod. torna in pari con cart. ant.
9	165-173	165-173		

vicario doveva prendere la cittadinanza aquilana. Regesti online in *Riformanze aquilane*, cit., S578, S639, S641, S642 (consultato il 29/01/2025). Cfr. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 172-173.

9	174-180		Tagliate	
9	181-185		Asportate	
10	186-191	186-191		
10	192-204		Tagliate	
11	205-209		Asportate	
11	210-214	192-196		cart. mod. prosegue propria numerazione
11	215-218 n.n.	197-200		

Dal punto di vista dei contenuti, il registro è organizzato in otto sezioni, ciascuna corrispondente a un quartiere *intus* o *extra* della città, come si vede nella prima carta, che presenta l'indice (fig. 2).

Intus ed *extra* si riferiscono rispettivamente alle realtà cittadina e comitatina, per come si definirono nel processo di fondazione dell'Aquila nella seconda metà del Duecento. La città nacque dall'aggregazione degli abitanti delle diocesi di Forcona e Amiterno, nella vallata del fiume Aterno. I nuovi cittadini mantennero una continuità con i luoghi di provenienza, suddividendo il centro urbano in tante unità (dette *locali intus*) quanti erano i castelli di origine (detti *locali extra*)¹⁶. Nonostante il legame fra cittadini e comitatini fosse molto stretto – anche perché condividevano i diritti sugli stessi beni comuni del *locale* di appartenenza, che fossero dentro o fuori dalla città – a livello amministrativo si introdusse presto la distinzione fra *intus* ed *extra*, che si applicò anche ai quattro quartieri, che erano aggregazioni di *locali*. Ecco perché nel nostro registro e nel suo indice compare prima l'*intus* e poi l'*extra* di ciascun quartiere, nell'ordine usato solitamente negli affari amministrativi della città:

- Quartiere Santa Maria (QSM) *intus* a c. 2
- Quartiere Santa Maria (QSM) *extra* a c. 32
- Quartiere San Giorgio (QSG) *intus* a c. 64
- Quartiere San Giorgio (QSG) *extra* a c. 90
- Quartiere San Giovanni (QSJo) *intus* a c. 128
- Quartiere San Giovanni (QSJo) *extra* a c. 158
- Quartiere San Pietro (QSP) *intus* a c. 186
- Quartiere San Pietro (QSP) *extra* a c. 210

Da questo indice si possono evincere le carte del registro dedicate a ciascuna sezione, come indicato nella seconda colonna della tabella 3. Escludendo il Quartiere

¹⁶ Sulla fondazione della città, si veda ora – in un'utile chiave comparativa – A. Casalboni, *Fondazioni angioine. I nuovi centri urbani nella Montanea Aprutii tra XIII e XIV secolo*, Manocalzati 2021, *passim*.

V. 40/2

L	S.	M.	intus	nem 2
L	S.	M.	extra	nem 32
L	S.	G.	intus	nem 64
L	S.	G.	ex	nem 90
L	S.	Jo.	intus	nem 128
L	S.	Jo.	ex	nem 158
L	S.	P.	intus	nem 186
L	S.	P.	ex	nem 210

Figura 2. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, c. 1r. Indice del registro.

San Pietro *extra*, del quale non è indicata la fine della sezione, la distribuzione in indice ha una forchetta non troppo ampia: si va da 24 a 32 cc., con il picco di 38 per il Quartiere San Giorgio *extra*. La media, escludendo minimo e massimo, è di circa 29 cc. a sezione.

Tabella 3. *Sezioni del registro: totale cc. da indice ed effettive*

Sezione	cc. da indice	cc. effettive	Differenza
QSM intus	30	6	-24
QSM extra	32	50	+18
QSG intus	26	5	-21
QSG extra	38	39	+1
QSJo intus	30	4	-26
QSJo extra	28	16	-12
QSP intus	24	6	-18
QSP extra	n.d.	6	n.d.
<i>Totale</i> <i>senza QSP extra</i>	208	126 (132 con QSP extra)	-82

Tuttavia, le cc. effettive sono di quantità differente rispetto a quelle dell'indice, come si vede nella terza e quarta colonna della tabella 3. Per quale ragione? Analizzando il manoscritto, si capisce che era già predisposto con l'inizio delle sezioni collocato alle cc. esposte nell'indice e che si sono effettuate registrazioni anche (o solo) dopo la stesura dell'indice stesso, senza aggiornarlo. Per il Quartiere Santa Maria *extra*, ad esempio, a c. 63v ant., si legge in calce che le registrazioni proseguono nella sezione *intus* dello stesso quartiere, a c. 18r ant., dunque in un punto precedente del manoscritto¹⁷. In effetti, in quel punto si trova una registrazione del 16 aprile 1496 riguardante il quartiere *extra*, che cronologicamente è posteriore a quella del 2 aprile 1496 di c. 63v ant. Non potendo continuare le registrazioni a c. 64r ant., perché già occupata dal Quartiere San Giorgio *intus* (come da indice e come in effetti), si usarono le cc. bianche disponibili a fine Quartiere Santa Maria *intus*, che evidentemente si pensava sarebbero rimaste vuote. Lo stesso discorso vale per il Quartiere San Giorgio *extra*, come si vede in tabella 4¹⁸.

¹⁷ «Regre in quarto S. Marie intus ad cartas 18 ubi stant ascripte denuncie quarti S. Marie extra».

¹⁸ In calce a c. 126v ant. si legge: «Volta et vattene al quarto de S. Georgio de antes ad cartas 75».

Tabella 4. *Sezioni del registro: cartulazioni ed estremi cronologici*

N.B. La cartulazione delle cc. tagliate e mancanti è dedotta

Sezione	Cartulazione antica	Cartulazione moderna	Estremi cronologici	Note
QSM intus	2r-7v	2r-7v	1° luglio 1495 - 16 maggio 1496	
QSM extra	18r-29r	18r-30r	16 aprile 1496 - 19 giugno 1496	c. 25 ant. compare due volte
QSM extra	32r-63v	33r-64v	29 maggio 1495 - 2 aprile 1496	
QSG intus	64r-68v	65r-69v	29 maggio 1495 - 8 aprile 1496	
QSG extra	75r-76r	75r-76r	7 maggio 1496 - 21 maggio 1496	
QSG extra	90r-97v	90r-97v	4 giugno 1495 - 26 luglio 1495	
QSG extra	99r-127v	98r-126v	26 luglio 1495 - 7 maggio 1496	
QSJo intus	128r-131v	127r-130v	3 giugno 1495 - 4 giugno 1496	
QSJo extra	158r-173v	158r-173v	31 maggio 1495 - 27 maggio 1496	
QSP intus	186r-191r	186r-191r	30 maggio 1495 - 24 giugno 1496	
QSP extra	210r-215v	192r-197v	30 maggio 1495 - 29 aprile 1496	

Bisogna inoltre notare lo squilibrio nelle cc. effettive riguardanti la città (*intus*) e il contado (*extra*): 21 contro 111. Il fenomeno si spiega in parte con l'occupazione delle cc. bianche *intus* da parte delle registrazioni *extra*, ma vanno considerate anche le lacune, che si evincono dai salti nella cartulazione originale: mancano ben 77 cc., gran parte delle quali – stando all'indice – destinata alle sezioni *intus*. In realtà, però, tali mancanze sembrano potersi spiegare con una banale asportazione per semplice inutilizzo delle cc. Per tutti i quartieri *intus*, infatti, le registrazioni coprono un ventaglio cronologico simile a quello dei quartieri *extra*, tra la primavera 1495 e la primavera 1496¹⁹. Di conseguenza, il fatto che le cc. siano molto più consistenti per il contado che per la città dipende semplicemente dalla maggior quantità di registrazioni necessarie per il contado. Ciò si spiega con la maggiore entità demografica del territorio: nel 1488 il centro urbano contava quasi 2.000 fuochi, il contado quasi 3.800; in termini di popolazione stimata, non più di 8.000 contro oltre 20.000²⁰. È chiaro che il numero maggiore di persone nel contado significava più interazioni fra individui e gruppi e, di conseguenza, più casi giudiziari rispetto alla città.

¹⁹ Fa eccezione il Quartiere Santa Maria *intus*, che inizia a luglio, ma che è posto all'inizio del registro e non presenta segni di asportazione di carte precedenti.

²⁰ A. De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973, pp. 111-120.

C'è però un altro aspetto da considerare: stare in città offriva la possibilità di intercettare i meccanismi giudiziari prima che si compissero, praticando in tempi molto brevi altre strade per evitare la registrazione, quali le paci private di cui si è detto. Anche le persone che risiedevano nel contado potevano ricorrervi, ma in misura minore. Tuttavia, come vedremo, anche una volta entrati nel meccanismo della giustizia ordinaria si poteva uscirne con l'intervento di personaggi e istituzioni di primo piano. Per ora, notiamo che la semplice analisi dell'organizzazione del registro consente di entrare nel vivo dei meccanismi sociali e politici legati alle questioni di giustizia. Lo stesso, neanche a dirlo, se si considerano i contenuti e le forme in cui sono espressi.

3. Le registrazioni

Le registrazioni consistono in redazioni più o meno articolate di denunce, accuse, *inquisitiones* e segnalazioni di ufficiali. Il totale è di 277 denunce (le chiamerò così per brevità), distribuite fra quartieri *intus* ed *extra* secondo percentuali simili a quelle delle cc. Normalmente, infatti, ciascuna registrazione occupa una sola facciata della carta, con qualche eccezione. Solo in 4 casi si occupano 2 facciate con una registrazione; in 1 caso se ne occupano 3; in 27 casi 1 facciata è occupata da 2 registrazioni e in 1 solo caso da 3 tre registrazioni.

La prassi della redazione prevedeva che, una volta annotati gli elementi principali della denuncia, si lasciasse spazio per le fasi istruttorie successive: testimoni e testimonianze (non sempre riportate), dichiarazioni dei denunciati davanti alla corte, e altro ancora. Un esempio di una forma più semplice è quello della figura 3, che presenta il testo della denuncia, l'elenco dei testimoni e una nota sugli sviluppi processuali.

Nella maggior parte dei casi le scritture si fermano alla denuncia, senza ulteriori indicazioni tranne i testimoni (spesso) o le note marginali sulla *cassatio*. Non sempre ciò che viene aggiunto dopo la denuncia è molto ordinato, come si può vedere nella figura 4, che riporta anche le testimonianze e gli sviluppi della vicenda.

Ma per quanto riguarda l'organizzazione del testo delle denunce, le registrazioni seguono abbastanza regolarmente uno schema, che potremmo riassumere così: denunciato – denunciante – fatti e situazioni – riferimenti giuridici. Nello specifico, il denunciato o i denunciati sono il soggetto della prima frase, così da identificare subito l'eventuale reo anche solo sfogliando il registro; solo in 7 casi su 277 il soggetto della prima frase è il denunciante o l'ufficiale che relaziona sul fatto delittuo-

		L. S. M. Intus/	V
B.	Denuncia	<p>Berandino domini ato de edalongo de pagamia demurante et post antem patimur habemus annos etiam eorum de prim anno et instanti mensis iunii dieq; 10 anni pares implibea sancti petri pto. habet dei pare et regia pte. summo domino fratrum fratris amicorum secundum et ipso pmissum cora lapide inscripta cum mala sommum estinzione mortis et anno inferend. Unde ipso 10 annis et 6 post bannum et 5. 12. gressu. Tropid. ppe. prendendo us.</p>	
	Testimoni	<p>Maffeo d'anso & massio dipormaro camerino molinare d'colletti lo berardino salua anni massi Benedicto de cambaro</p>	
	Sviluppi	<p>dei primi luglio superatus fuit bannum aditius pares mobilium suorum plantar copie sufficientis</p>	

Figura 3. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, c. 2r. Esempio di registrazione semplice. Riquadri e parole aggiunti dall'autore.

Figura 4. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, c. 4r. Esempio di registrazione complessa. Riquadri e parole aggiunti dall'autore.

so. Segue l'indicazione del denunciante, che era un privato o un ufficiale, e poi sono descritti i fatti che hanno portato alla denuncia, con eventuali altre indicazioni. La registrazione si chiude con una sorta di rinvio alle norme violate dal denunciato, citando le costituzioni regie e la *forma iuris*, le buone consuetudini o altro ancora.

Prendiamo come esempio la registrazione di c. 2r, la prima del Quartiere Santa Maria *intus*. Vi si legge che Berardino di Domenico alias di Codalunga di Paganica è denunciato da Giovanni Antonio, *famulus* di Giuliano di Giovanni Antonio Ciancia, per questo motivo: Giovanni Antonio si trovava in piazza San Pietro di Coppito (cioè in un *locale* e quartiere diverso dal suo, ma sempre in città); egli stava sicuro sotto la pace di Dio e la protezione regia, senza offendere nessuno, quando il denunciato lo ha insultato e colpito con una pietra in faccia, *cum maxima sanguinis effusione*, scagliandosi verso Giovanni Antonio contro la sua volontà e contro la forma dei bandi e delle Sacre Regie costituzioni, e per questo cadendo nella pena. Seguono i nomi dei testimoni, senza le testimonianze e, da una mano differente, una scrittura che aggiorna la registrazione: l'accusato fu privato della terza parte dei suoi beni mobili, *prout constat in fasciculis*.

Questa breve registrazione consente di fare più di una considerazione, supportata dall'analisi dell'intero registro. Innanzitutto, si nota che mancano le ragioni dell'aggressione, che in altri casi sono indicate o si possono evincere; ma evidentemente non era obbligatorio indicarle. Ciò che contava non erano i motivi ma i fatti e le loro fattispecie; perciò, nel testo trovano spazio varie formule per descrivere la vicenda, che non sono neutre perché contribuiscono a definire la pena²¹. La *maxima effusione sanguinis*, l'arma usata, l'essere sotto la pace di Dio e la protezione regia senza offendere nessuno, e ancora altre formule che compaiono nelle registrazioni servono proprio a questo. In caso di aggressione, la copiosa fuoruscita di sangue era un segno della gravità del fatto e, viceversa, la sua assenza – anch'essa puntualmente indicata – ne attenuava l'importanza. Delle armi si dà contezza con una certa precisione, specialmente per verificare se fossero proibite; le pietre non lo erano, essendo armi improvvise, così come altre tipologie che ritornano spesso ma delle quali non si dice che erano *prohibitas*. È il caso della partigiana (*partesciana*), un «ferro a forma di dagona con due alette alla base»²², che risulta essere l'arma da taglio usata più

²¹ Cfr. D. Lett, *I registri della giustizia penale (libri malefitorum) nei comuni italiani (secoli XI-XV). Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. Lett, Roma 2021, pp. 1-33.

²² *Armi bianche dal Medioevo all'Età Moderna*, cur. C. De Vita, Firenze 1983 (Dizionari terminologici, 3), pp. 30-31, s.v. *partigianone* e *partigiana*.

di frequente. Compaiono anche spade e altre lame, a conferma – ma non ce n’era bisogno – di una società molto armata, a tutti i livelli sociali, in città e nel contado, anche per le necessità connesse alla guerra²³. Non è il caso di soffermarsi sugli altri aspetti e formule ricorrenti, che potranno essere utilmente indagati in futuro, ma la loro funzione era sempre quella di offrire elementi per un inquadramento del caso.

La descrizione di ciò che l’aggredito stava facendo, e come, era essenziale per comprendere se l’aggressore – che al momento della denuncia non era presente – avesse qualche motivazione legittima. Naturalmente, l’aggredito tendeva a dare di sé un’immagine di vittima piena, rimarcando l’immotivazione dell’aggressione. In certi casi, però, tale meccanismo – che doveva comunque passare le verifiche della corte capitaneale – era inficiato da una controdenuncia. Si trovano infatti delle registrazioni adiacenti nelle quali l’accusato della prima diventa accusatore nella seconda, denunciando le stesse cose, solitamente liti violente fra parenti.

Il richiamo alla pace di Dio e alla protezione regia ricorre diverse volte e, benché si tratti di una formula, potrebbe nascondere dei trascorsi fra gli attori della vicenda giudiziaria, anche di natura politica: ma non possiamo saperlo senza ricorrere ad altre fonti – in particolare i numerosi protocolli notarili – che, come si è detto, andranno considerate per compiere ulteriori approfondimenti sui contenuti di questo registro.

Occupiamoci invece delle tipologie di denuncia. La terminologia è varia. Nel documento che abbiamo preso ad esempio, Berardino è detto *denuntiatus*, ma nelle altre registrazioni compaiono anche *accusatus* e *relatus*. Il ruolo di denunciante poteva essere rivestito sia da un privato (per sé o per terzi) sia da un ufficiale, mentre la *relatio* competeva solo a questi ultimi, fra i quali spicca il conestabile, di nomina cittadina. Seguendo i termini, quattro sono le tipologie principali di azione giudiziaria: denuncia, accusa, *relatio* e *inquisitio*, l’unica che non avesse un denunciante propriamente inteso. Ci sono poi le forme miste, come denuncia e accusa (*denuntiatus et accusatus*) o *relatio* e accusa (*relatus et accusatus*), che confermano l’impressione che sui termini “denuncia” e “accusa” non si facesse una distinzione rigida.

Allo stesso modo, non si può distinguere rigidamente l’azione accusatoria da quella inquisitoria, giacché quest’ultima poteva avvenire *ad instantiam* di qualcuno e non soltanto *ex officio*. La *relatio* da parte di un ufficiale rientrava nelle modalità pubbliche di gestione della giustizia, ma sempre di un’azione di tipo accusatorio si trattava. Anche per questo, sommando denunce, accuse e querele si raggiunge qua-

²³ Sull’attività militare dei cittadini, F. Storti, «*Fideles, partiales, compagni nocturni*». *Difesa, lotta politica e ordine pubblico nelle città regnicole del basso medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Salerno 2016, pp. 61-94.




Fig. 5. I reati per tipologia.

si l'80% delle registrazioni. Per converso, è interessante notare la prevalenza delle azioni da parte degli ufficiali rispetto a quelle dei privati: 160 contro 117, con un protagonismo dei constabili (135).

Ma di quali reati stiamo parlando? L'aggressione del nostro esempio non era l'unica tipologia, ma era la più frequente (55% ca.), come si vede nella figura 5.

Le categorie qui presentate non sono "tecniche", ma servono a distinguere le tipologie che presentano caratteristiche comuni:

- *Aggressione*: azione violenta di una o più persone contro un'altra, senza reazione di quest'ultima;
- *Rissa*: due o più persone che si attaccano vicendevolmente.

In entrambi i casi, le violenze potevano essere a mano armata (armi proprie o improprie) o a mani nude, con o senza spargimento di sangue;

- *Omicidio*: pur essendo solitamente conseguenza delle due fattispecie precedenti, è computato a parte;
- *Furto*: appropriazione indebita di qualsiasi fattispecie: oggetti sottratti in casa, animali, grano, altre cose ancora;

- *Disobbedienza*: rifiuto di soddisfare la richiesta di un ufficiale, solitamente quella di consegnare denari per le tasse o pegni, che spesso si accompagnava a reazioni scomposte e oltraggi ai funzionari;
- *Turbata possessione*: molto spesso riguardava l'uso abusivo di terreni altrui o l'impeditimento all'uso da parte dei legittimi proprietari;
- *Gioco d'azzardo*.

Altre tipologie di delitto (*Altro* nel grafico) sono sporadiche (danneggiamento, minacce, porto d'armi, uccisione di animali) o compaiono una sola volta (calunnia, insulti, tentata frode, stupro). Si tenga presente, infine, che alcuni delitti si accompagnano ad altri, come l'aggressione al furto.

In ogni caso, appare in tutta evidenza e ancora una volta l'elevato tasso di violenza di questa società, che certamente non è una novità, come non lo è il fatto che tale violenza fosse espressa soprattutto da uomini²⁴. Le donne compaiono in 26 casi (9,4%): 14 sono le vittime di aggressioni e furti, di cui una viene assassinata (una moglie strangolata dal marito). In 12 casi, la donna è l'accusata oppure donne sono le protagoniste di una lite. Anche la presenza di forestieri, va detto, è molto limitata: solo 6 casi (albanesi, lombardi, un senese). Compare inoltre un solo ebreo. Ma anche su questi aspetti mi riservo ulteriori approfondimenti.

4. *Gli esiti*

Tornando alla vicenda di Berardino di Domenico e Giovanni Antonio Ciancia, un altro aspetto interessante della registrazione è il rinvio ai fascicoli che viene fatto quando si indica la pena. Doveva trattarsi delle carte del processo, il cui svolgimento non è compreso in questo registro, che è dedicato alla sola fase istruttoria. Questo, però, non significa che non si possa conoscere l'esito della vicenda. Le registrazioni di cui non si indica l'esito sono 132, di cui 33 con qualche sviluppo – le testimonianze e/o la difesa degli accusati – ma senza giungere a conclusioni scritte.

²⁴ Si confrontino i casi analizzati in G.T. Colesanti, D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, «Anuario de Estudios Medievales», 38/2 (2008), pp. 1009-1022; Colesanti, Santoro, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *I registri della giustizia penale*, pp. 373-391; L. Petracca, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina (sec. XV)*, «Itinerari di ricerca storica», 35/1 (2021), pp. 75-94, partic. pp. 85-93; si vedano anche i contributi delle stesse autrici nel presente volume.

Per converso, ci sono 126 registrazioni – il 45% del totale – che indicano la conclusione della vicenda per *cassatio*, cioè per annullamento della denuncia prima di andare a processo; e in altri 18 casi (6,5%) viene stralciata e cassata la posizione di uno o più accusati. Quando la denuncia veniva cassata, il mastrodati tracciava una X o delle barre oblique sull'intera registrazione, oppure un rigo sui nomi delle sole persone escluse dal procedimento. In più indicava nel margine sinistro, in alto, chi aveva decretato la *cassatio* e perché. A disporla erano gli esponenti della curia che avevano il potere di farlo: il giudice, il luogotenente del capitano, il capitano. Le ragioni principali erano tre:

1. la *compositio*, cioè il pagamento di un'ammenda di cui si indica l'entità, con l'accordo del denunciante o di chi ha subito il torto;
2. la remissione gratuita con il patrocinio di una terza persona o di un'istituzione, che si assume la responsabilità dei fatti;
3. la chiusura d'ufficio per mancanza di prove, per innocenza evidente (per esempio, la legittima difesa), per indulto o perché il reato ricadeva nella giurisdizione civile.

La *compositio* è la soluzione più frequente (40%), che generò ulteriori scritture all'interno del registro: le ultime 3 cc., come accennato in apertura, presentano i proventi percepiti dalla corte per i delitti commessi. In questa sezione, le registrazioni non sono organizzate per quartiere ma seguono l'ordine cronologico generale a partire da agosto 1495. Sono così strutturate: data – reo – ammenda – reato – riferimento alla denuncia nel registro (*in presenti libro ad cartas*) – ufficiale che riceve il denaro (a volte). È proprio nell'intestazione di quest'ultima parte del registro che troviamo il nome del capitano regio, Claude de Lenoncourt, conte di Loreto e viceré, del suo luogotenente Giovanni di Andrea e del giudice Pierfelice di Cerreto, ricordati anche in altri luoghi del registro²⁵.

Tornando alle *cassationes*, la seconda modalità – l'intervento di terzi – è molto interessante perché ne sono protagonisti alcuni dei personaggi più in vista della società aquilana del tempo, che intervenivano a difesa degli accusati, con i quali erano forse in una relazione di tipo clientelare. I personaggi in questione non erano semplici membri dell'élite aquilana, ma esponenti della famiglia che controllava la città in quel momento, i Gaglioffi, e dei loro principali alleati, i Caselli²⁶. Ma a intervenire era anche la Camera aquilana, spesso ma non esclusivamente *propter*

²⁵ Il nome del Lenoncourt va integrato nella lista (basata su altre fonti) pubblicata in Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 689-699, dove è rimasto scoperto proprio il periodo che stiamo trattando.

²⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 313-321.

paupertatem dell'accusato. Infine, due intercessioni particolari: quella di un frate di Santa Maria di Collemaggio, l'abbazia fondata da Celestino V, e quella di un notaio. Tutte queste richieste di *cassatio* da parte di attori non capitaneali sono qualificate a margine della registrazione come «*contemplatio*», che giustifica l'annullamento dell'istruttoria su mandato di un ufficiale della corte.

Per concludere questa prima disamina del registro, è opportuno allargare ulteriormente lo sguardo agli aspetti politici degli anni 1495-1496, anche se gli effetti diretti delle vicende politiche sui contenuti giudiziari sono pochi: è più una questione di contesto. Innanzitutto, gli estremi cronologici sembrano avere un legame con quanto accadde in quei mesi. Infatti, il registro va dal 29 maggio 1495 al 24 giugno 1496, ma i capitani entravano in carica a settembre. In questo caso, l'ordinarietà fu sconvolta dall'arrivo dell'esercito di Carlo VIII, al quale L'Aquila aprì le porte a gennaio 1495. La stessa figura di Claude de Lenoncourt rappresenta la straordinarietà del momento: a controllare L'Aquila, grande città ai confini del regno, fu posto un nobile di alto rango che svolgeva anche l'ufficio di viceré e che, pertanto, poteva operare sui vari piani, incluso quello giudiziario, tenendo subito presente il contesto generale, la volontà del nuovo re e lo scenario politico locale, che non era pacifico.

L'Aquila si era convertita alla fedeltà aragonese neanche dieci anni prima, dopo oltre due secoli di posizioni e lotte filoangioine. Il già citato Pietro Lalle Camponeschi l'aveva traghettata su posizioni filoaragonesi per mantenere il suo potere e contrastare l'ascesa dei Gaglioffi, che nel 1485 avevano approfittato della sua detenzione a Napoli per portare L'Aquila sotto il dominio pontificio, fino all'ottobre 1486. Morto Pietro Lalle nel 1490, si era aperto un periodo di contese su cui si innestò l'invasione francese: vediamo come.

Alla fine del 1494 fu sventato un tentativo di sollevare la città a favore di Carlo VIII, ma a metà gennaio 1495 l'esule antiaragonese Renato Caselli – uno dei patrocinatori citati nel nostro registro – rientrò in città indisturbato e compì vendette per questioni risalenti agli anni Ottanta. Tre giorni dopo, gli ufficiali di Carlo VIII entrarono all'Aquila innalzando le bandiere del re cristianissimo. Questo tenne alta la tensione, sopita solo temporaneamente con una pace fra molte famiglie stipulata l'8 maggio. Questo primo passaggio dovette consentire alla corte capitaneale di iniziare a lavorare regolarmente, anche se i ponti documentari con la corte precedente, di nomina aragonese, non erano saltati, probabilmente grazie ai sistemi di conservazione delle scritture regolati nei capitoli del capitano, evidentemente rispettati anche in quella “guerra civile”. Lo prova la notazione in calce a una registrazione del 20 giugno 1495 (c. 33r ant.), nella quale si fa riferimento alla remissione generale del gennaio precedente che è indicata «in libro predecessoris ad cartas 38».

L'arrivo dei Francesi non sconvolse gli assetti amministrativi, perlomeno nelle pratiche. Fa eccezione – e non da poco – il repentino cambio di cancelliere della Camera aquilana, responsabile dei verbali consiliari e di altri registri amministrativi. A Giovanfrancesco Accursio da Norcia, attivo quasi continuativamente dal 1467 e piazzato in quella posizione da Pietro Lalle Camponeschi, era subentrato il maestro di grammatica Angelo Fonticulano, già impiegato qualche anno prima. La rimozione del vecchio Giovanfrancesco, spedito suo malgrado a Teramo, era senza dubbio un segnale alla parte filoaragonese, provenendo il cancelliere da quell'area politica anche se non risulta aver partecipato alle lotte di fazione²⁷.

I conflitti politici interni – che si aggiungevano a quelli bellici esterni – perdu-rarono dopo l'instaurazione della dominazione francese. Nel giugno 1495, il capi-tano decise di far arrivare 20 o 25 altri cavalieri per presidiare la città e garantire la giustizia e, insieme alla Camera aquilana, intimò la pace a tutto il territorio, facendo eleggere ufficiali appositi e vietando il porto d'armi²⁸. Per avere un'idea di quanto il conflitto fosse radicato, ci viene in aiuto proprio il nostro registro giudi-zuario, in cui troviamo un'interessante *relatio* (c. 159rv) con la quale il massaro di un castello del Quartiere San Giovanni *extra* riferisce che gli uomini di quel *locale* non avevano intenzione di fare la pace ordinata dal capitano, al quale il massaro stesso si rivolgeva perché decidesse il da farsi.

Ovviamente, anche l'indulto è un elemento politico che entra nel nostro re-gistro. Come spesso accadeva con un cambio di dominazione, si appianavano le vertenze giudiziarie come segnale distensivo, ma anche per permettere il passaggio di consegne fra ufficiali. Oltre a questi pochi aspetti, però, le vicende politiche non si riverberarono direttamente ed esplicitamente sul registro, nonostante il periodo fosse molto caldo. Questo perché le aggressioni e gli omicidi politici non venivano gestiti attraverso la giustizia ordinaria, ma con quella sommaria e con le faide, come testimoniano i cronisti dell'epoca che riferiscono tali vicende, delle quali non c'è traccia nel registro; così come nulla figura che possa riferirsi alla sollevazione del luglio 1495, repressa nel sangue²⁹.

²⁷ Cfr. M.R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», 65 (1975), pp. 235-258; P. Terenzi, «In quatuor communis». *Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 128/2 (2016), pp. 499-510.

²⁸ Archivio di Stato di Napoli, *Museo*, 99 A 23, rispettivamente cc. 60r-61r (22 giugno) e 62v (28 giugno).

²⁹ Si tratta di omicidi e impiccagioni dei membri della fazione perdente. Diversi casi sono riportati nella *Cronaca di Vincenzo Basilli da Collebrincioni*, in *Quattro cronache e due diarii inediti*

5. Note conclusive

L'esplorazione qui condotta ha consentito di mettere in luce le varie possibilità di indagine offerte da un solo registro, l'unico di questo tipo anteriore al Cinquecento per L'Aquila. Temi e questioni sono quelli che una storiografia consolidata sulle pratiche di giustizia nelle città dell'Italia centro-settentrionale ha già trattato³⁰. Da questo punto di vista possiamo limitarci a constatare la diffusione di certe modalità e di certe tipologie, tanto nelle pratiche propriamente giudiziarie quanto in quelle scrittorie. Pratiche universali che però presentano alcune peculiarità di contesto: il riferimento e dunque l'applicazione delle costituzioni regie, le modalità di risoluzione dei conflitti proprie della società aquilana e del periodo, la stessa organizzazione del registro, e altro ancora. Ma le considerazioni che ho proposto sono soltanto quelle basilari, le prime: bisognerà indagare più a fondo le persone coinvolte, i reati, le ammende, le modalità di risoluzione delle contese e altro ancora. Per ora, spero di aver fatto abbastanza luce su ciò che ci interessava maggiormente: le forme delle scritture e le pratiche giudiziarie.

relativi ai fatti dell'Aquila dal sec. XIII al sec. XVI, cur. G. Pansa, Avezzano 1902, pp. 65-98, partic. 70-71.

³⁰ Basti il rinvio alla bibliografia di Lett, *I registri della giustizia penale*, per evitare un lungo elenco.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Regna
Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

- 1 Mirko Vagnoni, *Dei gratia rex Sicilie. Scene d'incoronazione divina nell'iconografia regia normanna*
- 2 Giuliana Capriolo, *Paternas literas confirmamus. Il libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano di Terra di Lavoro* (secc. XV-XVII)
- 3 *Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo*, a cura di Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono
- 4 Elisabetta Scarton, Francesco Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*
- 5 Monica Santangelo, *La nobiltà di Seggio napoletana e il riuso politico dell'Antico tra Quattro e Cinquecento. Il Libro terczo de regimento de l'Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie, di Pietro Jacopo de Jennaro*
- 6 Alessio Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*
- 7 Victor Rivera Magos, *Milites Baroli: Signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo*
- 8 Donato D'Amico, *Una esperienza di rinnovamento monastico per il Regno di Sicilia dei secoli XII-XVI. Giovanni da Tufara e la congregazione di S. Maria del Gualdo*
- 9 Luigi Tufano, *Una famiglia, una signoria, una città. Politica e società nella contea orsiniana di Nola (XIV-XV secolo)*
- 10 Lucio Oriani, *La biblioteca di Alfonso d'Aragona e Ippolita Maria Sforza, duchi di Calabria*
- 11 Stefania Castellana, *Zenthilomeni. Élite, committenza e circolazione di opere d'arte a Monopoli tra Quattrocento e Cinquecento*
- 12 Luigi Tufano, *I trecenteschi statuti del Collegio delle vergini dell'Annunziata di Nola*
- 13 Martina Del Popolo, *Yo la reyna. Studio e edizione del registro di cancelleria della regina Isabella la Cattolica (1484-1497)*
- 14 *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)*, a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore

Il volume è il risultato di un progetto di ricerca diretto da Francesco Senatore con il sostegno costante degli altri due curatori. Si è inteso contribuire alla conoscenza della documentazione giudiziaria nel Regno di Napoli fra XV e XVI secolo, con riferimento alle corti centrali e periferiche, alle procedure, alle potenzialità della fonte giudiziaria per la conoscenza dei conflitti sociali e dei poteri nelle società meridionali. L'attenzione alla prassi prevale rispetto alla dottrina, che però non manca affatto ed è al centro di alcuni interventi. Da un lato si ricostruisce la storia di alcune corti di giustizia grazie a un ampio corpus di fonti di vario genere e a una solida conoscenza della "costituzione" del Regno, dall'altro si studia, con una fine analisi di casi specifici (un processo, un registro), il funzionamento effettivo delle corti, ricostruendone gli organigrammi, operazione che le fonti normative e dottrinarie non consentono, o non consentono sempre.

Saggi di G.T. Colesanti, P. d'Arcangelo, F. Filotico, F. Mastroberti, L. Petracca, E. Sakellariou, D. Santoro, F. Senatore, G. Vallone, M.R. Vassallo, P. Terenzi.

Gianluca Bocchetti è dottore di ricerca in Scienze storiche e cultore della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II". È autore del volume *La didattica universitaria della storia. Un confronto tra Italia e Spagna* (2024) e collabora con Pearson come consulente editoriale per la manualistica universitaria. I suoi interessi di ricerca riguardano la didattica della storia e la storia socio-economica del Mezzogiorno tardomedievale.

Davide Passerini è dottore di ricerca in Storia medievale e cultore della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II", docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado. Si occupa di storia delle istituzioni politiche del Mezzogiorno italiano nei secoli XIV-XVI.

Francesco Senatore insegna storia medievale all'Università di Napoli "Federico II". Studia l'Italia, in particolare il Mezzogiorno, nei secoli XIV-XVI, con un interesse per la comparazione con altre regioni europee. Le sue ricerche riguardano la diplomazia, le corrispondenze epistolari, la storia urbana, le istituzioni, la produzione documentaria, le cronache, gli archivi, la didattica della storia.

ISBN 978-88-6887-396-7

DOI 10.6093/978-88-6887-396-7

ISSN 2532-9898

ISBN 978-88-6887-396-7

